

DIRITTO E GIURISPRUDENZA AGRARIA, ALIMENTARE E DELL'AMBIENTE

MENSILE DI DOTTRINA
GIURISPRUDENZA E LEGISLAZIONE
DIRETTO DA GIOVANNI GALLONI

n. **1**

GENNAIO 2002 - ANNO XI

Spedizione in abbonamento postale - 45%

Art. 2, comma 20/b, legge 662/96 - Filiale di Roma

ISSN 1593-7208

EDIZIONI

TELLUS

SOMMARIO

Parte I - DOTTRINA

EMILIO ROMAGNOLI: Ricordo di Giangastone Bolla 5

STUDI E DOCUMENTI

ALFIO GRASSO: La disciplina del rapporto di lavoro tra socio lavoratore e cooperativa di lavoro 9

OPINIONI E COMMENTI

FABIO PROCACCINI: Il ruolo delle associazioni ambientaliste dopo la legge n. 265 del 1999 13

NOTE A SENTENZA

IRENE CANFORA: I disciplinari di produzione DOP e IGP: ripartizione di competenze tra Stati membri e organi comunitari 20

LUIGI TORTOLINI: Regolamento di competenza tra giudice ordinario e Sezioni specializzate agrarie in tema di riscatto agrario 28

ANTONIO FONTANA: Le montagne esistono anche al sud (ma l'Inps non lo sa) 33

ANTONIO FONTANA: Pluralità d'infortuni e valutazione del grado complessivo d'inabilità 35

SONIA CARMIGNANI: La legge sulla caccia e le vie giurisprudenziali al ristoro del danno 38

CARLO GATTA: Su alcune questioni (Applicazione somme aggiuntive - Salari medi giornalieri provinciali) residue dalla risoluzione di vecchie controversie in materia di imposizione provvisoria dei contributi agricoli unificati 44

MAURIZIO MAZZI: La tardiva aggiunta del rivelatore al vino destinato alla distillazione configura illecito amministrativo 49

CECILIA GRECA: La presunzione di esistenza di usi civici *ubi feuda ibi demania* 53

GIANLUCA BOCCI: Superamento dei limiti tabellari e successione di norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento 54

PATRIZIA MAZZA: Predisposizione in battuta e mezzi di caccia non consentiti 57

NICOLETTA RAUSEO: Affitto di fondo rustico e contratto in frode ai terzi 58

ANTONELLA VOLPE: L'irregolarità nell'uso del marchio apposto su confezioni di olive rientra tuttora nell'area dell'illecito penale? Analisi del reato di cui all'art. 517 c.p. nei suoi elementi costitutivi ed in rapporto ad altre figure *criminitis* 61

Parte II - GIURISPRUDENZA (*)

ACQUE

Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarico da insediamento produttivo - Recapitante in pubblica fognatura - Superamento dei limiti tabellari - Per sostanze non incluse nella tabella 5 allegata al d.lgs. 152 del 1999 - Sostanze di cui è provato il potere cancerogeno - Fonte di detta prova - Individuazione - Fattispecie in tema di solfati. *Cass. Sez. III Pen. 1° dicembre 1999, n. 13694*, con nota di G. BOCCI 54

Acque - Tutela dall'inquinamento - Allevamenti zootecnici - Natura di insediamento di tipo produttivo - Legge n. 152 del 1999 - Applicabilità della disciplina degli scarichi da insediamento industriale - Fondamento - Limiti. *Cass. Sez. III Pen. 7 marzo 2001, n. 9422 (M)* 66

AGRICOLTURA E FORESTE

Agricoltura e foreste - Difesa delle piante e dei prodotti agrari - Fondi danneggiati dalla fauna selvatica - Regione Puglia - Indennizzo a favore dei proprietari - Controversie - Giurisdizione del giudice amministrativo. *Cass. Sez. Un. Civ. 10 agosto 2000, n. 559*, con nota di S. CARMIGNANI 37

(*) Con (M) vengono indicate le decisioni riportate nella rubrica Massimario.

	pag.		pag.
insufficiente aggiunta di litio - Illecito di cui all'art. 4 del d.l. n. 370 del 1987 - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Civ. 1° giugno 2000, n. 7266</i> , con nota di M. MAZZI	46	CONSORZI	
Agricoltura e foreste - Viticoltura e vino - Vini avviati alla distillazione - Cloruro di litio - Addizione - Modalità (art. 1 d.m. 20 maggio 1986) - Addizione precedente l'estrazione del vino dalle cantine o dai depositi - Necessità - Omissione - Conseguenze. <i>Cass. Sez. III Civ. 11 agosto 2000, n. 10707</i> , con nota di M. MAZZI	47	Consorzi - Di bonifica - Contributi consortili - Determinazione delle tariffe - Criterio di ripartizione - Fase provvisoria - Criterio del reddito medio ordinario dei fondi - Legittimità. <i>T.A.R. Abruzzo 3 ottobre 2000, n. 790 (M)</i>	67
Agricoltura e foreste - Allevamenti bovini - D.m. 8 novembre 1984 - Erogazione di premi in favore di allevatori per abbattimento di capi da latte e sostituzione con capi da carne - Tardiva documentazione dell'avvenuta sostituzione - Conseguenze - Perdita del premio - Esclusione. <i>Cass. Sez. I Civ. 12 luglio 2001, n. 9429 (M)</i>	65	Consorzi - Di bonifica - Contributi consortili - Determinazione delle tariffe - Fondi gravati di uso civico - Irrilevanza. <i>T.A.R. Abruzzo 3 ottobre 2000, n. 790 (M)</i>	67
Agricoltura e foreste - Terre incolte - Assegnazione - Procedimento - Pronuncia della Commissione provinciale - Lesività - Esclusione - Effetti. <i>T.A.R. Liguria, Sez. II 30 ottobre 2000, n. 945 (M)</i>	67	CONTRATTI AGRARI	
Agricoltura e foreste - Terre incolte - Assegnazione - Procedimento - Inserimento delle aree in apposito piano - Necessità - Esclusione. <i>T.A.R. Liguria, Sez. II 30 ottobre 2000, n. 945 (M)</i>	67	Contratti agrari - Usufrutto - Affitto di fondo rustico - Morte dell'usufruttuario - Contratto in frode al nudo proprietario - Ammissibilità - Esclusione. <i>Corte d'app. Bologna, Sez. spec. agr. 30 dicembre 2000</i> , con nota di N. RAUSEO	58
Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Produzione vini - Recupero contributi indebitamente corrisposti - Ingiunzione di pagamento - Impugnazione - Competenza del giudice amministrativo - Esclusione. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II ter 21 marzo 2001, n. 2235 (M)</i>	67	Contratti agrari - Usufrutto - Affitto di fondo rustico - Durata - Limiti. <i>Corte d'app. Bologna, Sez. spec. agr. 30 dicembre 2000</i> , con nota di N. RAUSEO	58
Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Trasformazione pomodori - Pagamento contributi comunitari - Ingiunzione emessa dal Presidente del T.A.R. - Illegittimità - Ragioni. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II ter 29 marzo 2001, n. 2635 (M)</i>	67	Contratti agrari - Affitto - Cessazione - Domanda giudiziale per accertamento della data - Ammissibilità - Mancanza contestazioni dell'affittuario - Irrilevanza. <i>Cass. Sez. III Civ. 4 aprile 2001, n. 4979 (M)</i>	65
CACCIA		GIURISDIZIONE	
Caccia - Esercizio venatorio - Limitazioni - Mezzi vietati - Mezzi diretti all'abbattimento delle prede - Sussistenza - Mezzi ausiliari - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Pen. 24 settembre 1999, n. 1930 (cc.)</i> , con nota di P. MAZZA	56	Giurisdizione - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Determinazione e criteri - Diritti soggettivi - Fondi danneggiati dalla fauna selvatica - Indennizzo a favore dei proprietari - Legge reg. Emilia-Romagna n. 20 del 1987 - Natura dell'interesse pregiudicato - Interesse legittimo - Controversia relativa - Devoluzione alla giurisdizione del giudice amministrativo. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 29 novembre 2000, n. 1232 (M)</i>	65
Caccia - Uccellazione - Caccia con mezzi vietati - Linea di demarcazione tra i due concetti - Individuazione - Fattispecie: uccellazione a mezzo di rete. <i>Cass. Sez. III Pen. 10 gennaio 2001, n. 139 (M)</i>	66	PRELAZIONE E RISCATTO	
COMUNITÀ EUROPEA		Prelazione e riscatto - Diritto del proprietario coltivatore diretto del fondo confinante con quello posto in vendita - Limitazioni - Stabile presenza di coltivatore sul fondo posto in vendita - Mancanza - Effetti - Rinuncia alla proroga legale del contratto agrario da parte del coltivatore del fondo posto in vendita - Diritto di prelazione e riscatto del proprietario del fondo confinante - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Civ. 1° giugno 2001, n. 7450</i> , con nota redazionale	23
Comunità europea - Prodotti agricoli e alimentari - Denominazioni di origine (DOP) e indicazioni geografiche (IGP) - Protezione delle registrazioni - Procedure. <i>Corte di giustizia CE - Sez. VI 6 dicembre 2001, in causa C-269/99</i> , con nota di I. CANFORA	16	Prelazione e riscatto - Prelazione - Acquisto diretto dell'immobile del proprietario venditore - Condizione sospensiva dell'effettivo pagamento del prezzo - Configurabilità. <i>Cass. Sez. III Civ. 7 dicembre 2000, n. 15531</i> , con nota redazionale	26
CAVE		Prelazione e riscatto - Riscatto dell'affittuario di fondo agricolo e riconvenzionale dell'acquirente di inesistenza del contratto di affitto - Competenza - Connessione di cause - Attrazione della causa principale connessa, pregiudicata, nella competenza della Sezione specializzata agraria per la causa	
Cave - Esercizio in zone di interesse ambientale - Legge regione Campania n. 54 del 1985 - Autorizzazione rilasciata prima della sua entrata in vigore - Richiesta di prosecuzione nei termini - Sufficienza ai fini della prosecuzione dell'attività - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 10 gennaio 2001, n. 136 (M)</i>	66		

pag.		pag.
	pregiudiziale (art. 9 legge 39/1990) da accertare con efficacia di giudicato (art. 34 c.p.c.) - Art. 40 novellato con legge 353/1990 - Conformità. <i>Cass. Sez. III Civ. 1° dicembre 2000, n. 15365</i> , con nota di L. TORTOLINI	28
	Prelazione e riscatto - Prelazione - Comunicazione al coltivatore della proposta di alienazione senza osservanza di tutti gli adempimenti previsti dall'art. 8 della legge n. 817 del 1971 - Accettazione incondizionata della proposta - Sanatoria - Configurabilità - Conseguenze. <i>Cass. Sez. III Civ. 8 maggio 2001, n. 6378 (M)</i>	65
PREVIDENZA SOCIALE		
	Previdenza sociale - Contributi unificati in agricoltura - Pagamento per i terreni compresi in territori montani ubicati ad altitudine inferiore ai settecento metri - Illegittimità <i>ex</i> sentenza costituzionale n. 370 del 1985 - Efficacia nei confronti delle aziende situate nelle zone agricole svantaggiate - Esclusione. <i>Cass. Sez. Lav. 11 aprile 2001, n. 5437</i> , con nota redazionale	25
	Previdenza sociale - Contributi assicurativi - Sgravi - Datori di lavoro agricolo operanti in zone svantaggiate - Esonero contributivo per gli operai impiegati negli anni 1986 e 1987 - Applicabilità anche per coloni e mezzadri - Esclusione. <i>Cass. Sez. Lav. 11 aprile 2001, n. 5437</i> , con nota redazionale	25
	Previdenza sociale - Contributi assicurativi - Fiscalizzazione degli oneri sociali - Beneficio previsto dall'art. 1 d.l. 30 dicembre 1987, n. 536 - Ulteriore agevolazione contemplata dall'art. 9 della l. 11 marzo 1988, n. 67 - Cumulabilità. <i>Cass. Sez. Lav. 27 ottobre 2000, n. 14227</i> , con nota di A. FONTANA	32
	Previdenza sociale - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennità e rendita - Rendita unica per cumulo di invalidità conseguenti a distinti infortuni - Ammissibilità - Derivazione delle invalidità da infortuni appartenenti a gestioni diverse, industriale e agricola - Carattere ostativo. <i>Cass. Sez. Lav. 21 ottobre 2000, n. 13921</i> , con nota di A. FONTANA	34
	Previdenza sociale - Contributi agricoli unificati - Omesso o ritardato pagamento - Sanzioni civili - Somme aggiuntive - Funzione - Indagine sull'elemento soggettivo del debitore - Inammissibilità. <i>Cass. Sez. Lav. 24 giugno 2000, n. 8644</i> , con nota di C. GATTA	41
	Previdenza sociale - Assicurazioni obbligatorie - Contributi agricoli unificati - Giornalieri di campagna - Retribuzioni imponibili determinate per provincia con decreto ministeriale - Riferimento alle retribuzioni medie dei contratti collettivi - Eccessiva sperequazione rispetto alle retribuzioni effettive - Disapplicabilità dell'atto amministrativo - Fattispecie relativa alla provincia di Taranto. <i>Cass. Sez. Lav. 14 gennaio 2000, n. 400</i> , con nota di C. GATTA	41
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO		
	Procedimento amministrativo - Fermo amministrativo - Avviso di avvio del procedimento - Esclusione -	
	Ragioni. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II ter 21 marzo 2001, n. 2235 (M)</i>	67
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO		
	Produzione, commercio e consumo - Vendita di prodotti con segni mendaci - Art. 517 c.p. - Olive in salamoia - Etichetta atta a trarre in inganno il consumatore - Legge n. 507 del 1999 - Depenalizzazione del reato. <i>Trib. Foggia, Sez. riesame, ord. 27 marzo 2000, n. 22</i> , con nota di A. VOLPE	60
PROPRIETÀ		
	Proprietà - Distanze legali - Alberi - Albero non di alto fusto - Individuazione - Criteri. <i>Cass. Sez. II Civ. 21 novembre 2000, n. 15016</i> , con nota redazionale	30
	Proprietà - Distanze legali - Depositi nocivi o pericolosi - Immobile adibito ad allevamento avicunicolo intensivo. <i>Cass. Sez. II Civ. 3 novembre 2000, n. 14354</i> , con nota redazionale	31
	Proprietà - Distanze legali - Sopravvenienza di normativa più rigorosa - Applicabilità - Condizioni. <i>Cass. Sez. II Civ. 3 novembre 2000, n. 14354</i> , con nota redazionale	31
SANITÀ PUBBLICA		
	Sanità Pubblica - Smaltimento dei rifiuti - Trasporto - Disciplina di cui al d.p.r. 915 del 1982 - Nuova disciplina di cui al d.lgs. 22 del 1997 - Nesso di continuità - Autorizzazione - Necessità. <i>Cass. Sez. III Pen. 2 aprile 2001, n. 12812 (M)</i>	66
USI CIVICI		
	Usi civici - Feudalità e feudi - Presunzione di esistenza di usi civici sui fondi infeudati - Condizioni - Presunzione di demanialità di questi ultimi - Esclusione - Fondamento - Conseguenze. <i>Cass. Sez. III Civ. 5 maggio 2000, n. 5651</i> , con nota di C. GRECA	51
	Usi civici - Accertamento - Contratto di affitto di terre gravate da usi civici - Presunzione di inesistenza di uso civico sulle medesime - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 5 maggio 2000, n. 5651</i> , con nota di C. GRECA	51
MASSIMARIO		
	- <i>Giurisprudenza civile</i>	65
	- <i>Giurisprudenza penale</i>	66
	- <i>Giurisprudenza amministrativa</i>	67
Parte III - PANORAMI		
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE		
	- <i>comunitaria</i>	68
	- <i>nazionale</i>	68
	- <i>regionale</i>	70
LIBRI		
	C. RANZANI: L'etichettatura dei prodotti lattiero-caseari (A. Saccardo)	72
	A.R. DE DOMINICIS: Dissesto degli enti locali (F. de List)	72

Indice cronologico delle decisioni (*)

Data	Autorità	pagina	Data	Autorità	pagina
1999			<i>NOVEMBRE</i>		
<i>SETTEMBRE</i>			3	Cass. Sez. II Civ. n. 14354	31
24	Cass. Sez. III Pen. n. 1930 (c.c.)	56	21	Cass. Sez. II Civ. n. 15016	30
<i>DICEMBRE</i>			29	Cass. Sez. Un. Civ. n. 1232 (M)	65
1	Cass. Sez. III Pen. n. 13694	54	<i>DICEMBRE</i>		
2000			1	Cass. Sez. III Civ. n. 15365	28
<i>GENNAIO</i>			7	Cass. Sez. III Civ. n. 15531	26
14	Cass. Sez. Lav. n. 400	41	30	Corte d'app. Bologna, Sez. spec. agr.	58
<i>MARZO</i>			2001		
27	Trib. Foggia, Sez. riesame ord. n. 22	60	<i>GENNAIO</i>		
<i>APRILE</i>			10	Cass. Sez. III Pen. n. 136 (M)	66
4	Cass. Sez. III Civ. n. 4979 (M)	65	10	Cass. Sez. III Pen. n. 139 (M)	66
11	Cass. Sez. Lav. n. 5437	25	<i>MARZO</i>		
<i>MAGGIO</i>			7	Cass. Sez. III Pen. n. 9422 (M)	66
5	Cass. Sez. III Civ. n. 5651	51	21	T.A.R. Lazio, Sez. II <i>ter</i> n. 2235 (M)	67
<i>GIUGNO</i>			29	T.A.R. Lazio, Sez. II <i>ter</i> n. 2635 (M)	67
1	Cass. Sez. III Civ. n. 7266	37	<i>APRILE</i>		
1	Cass. Sez. III n. 7450	23	2	Cass. Sez. III Pen. n. 12812 (M)	66
24	Cass. Sez. Lav. n. 8644	41	11	Cass. Sez. Lav. n. 5437	25
<i>AGOSTO</i>			<i>MAGGIO</i>		
10	Cass. Sez. Un. Civ. n. 559	37	8	Cass. Sez. III Civ. n. 6378 (M)	65
11	Cass. Sez. III Civ. n. 10707	47	<i>GIUGNO</i>		
<i>OTTOBRE</i>			1	Cass. Sez. III Civ. n. 7450	23
3	T.A.R. Abruzzo n. 790 (M)	67	<i>LUGLIO</i>		
21	Cass. Sez. Lav. n. 13921	34	12	Cass. Sez. I Civ. n. 9429 (M)	65
27	Cass. Sez. Lav. n. 14227	32	<i>DICEMBRE</i>		
30	T.A.R. Liguria, Sez. II n. 945 (M)	67	6	Corte di giustizia CE, Sez. VI in causa C-269/99	16

(*) Con (M) vengono indicate le decisioni riportate nella rubrica Massimario.

PARTE I - DOTTRINA

Ricordo di Giangastone Bolla

di EMILIO ROMAGNOLI (*)

Nell'occasione dell'anniversario della morte di Giangastone Bolla ebbi l'onore di commemorarlo, e la commemorazione venne pubblicata negli Scritti per il cinquantenario della Rivista di diritto agrario dedicati alla sua memoria con il titolo «Giangastone Bolla, la sua opera, la sua Rivista» (1).

Tale titolo stava a significare l'inseparabilità delle doti intellettuali e pratiche dell'Uomo dalla sua opera, che non si esprime soltanto nella produzione giuridica, ma in una prodigiosa «organizzazione di cultura», e dalla sua Rivista, che, insieme ai congressi nazionali ed internazionali, fu la voce costante del modo di concepire il diritto agrario che egli seppe diffondere non solamente in Italia, ma in tutto il mondo (e non è questa un'espressione enfatica, ma pura realtà, come attestano, tra l'altro, i preziosi volumi dei convegni nazionali ed internazionali e degli atti delle assemblee dell'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato).

Ritengo di avere delineato, nella detta commemorazione, i tratti salienti della produzione scientifica di Giangastone Bolla e della sua attività di promozione culturale per il riconoscimento e l'ulteriore elaborazione della materia «diritto agrario», e ciò mi pone dinanzi al grave problema pratico del dovere, oggi, nuovamente parlare dello studioso e dell'inflessibile promotore di interessi e di studi gius-agraristici. Estendere gli spunti della commemorazione del 1972 ad una approfondita analisi degli scritti, ad una compiuta ricerca delle iniziative e ad un ponderato esame dei risultati conseguiti dal Nostro è compito che non può certo essere affrontato entro le limitate dimensioni di un semplice ricordo, quale vuole essere l'omaggio che oggi si rende al fondatore dell'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato e della Rivista di diritto agrario (di ciò costituisce riprova l'ampio spazio dedicato da prestigiosa dottrina civilistica alla sua produzione gius-agraristica in un noto scritto su «le due scuole del diritto agrario»: e si tratta di uno studio sugli aspetti che caratterizzano l'opera, e non di un'analisi dei singoli scritti) (2).

In questa sede ritengo doveroso osservare che, se da un lato, l'opera di Giangastone Bolla è stata fondamentale, di primaria importanza ai fini della «costruzione» del diritto agrario, ed ancora oggi, a trent'anni dalla sua fine, viene ricordata come tale da insigni studiosi di varie materie, dall'altro la settorializzazione degli studi, anche in seno al diritto agrario, ed anche nel più ampio orizzonte comprensivo del diritto rurale, agroambientale, agroindustriale ed agroalimentare nella dimensione nazionale e comunitaria,

comporta il rischio che la complessa articolazione di ogni settore della materia e la «fibrillazione» della produzione di norme faccia perdere allo studioso, impegnato ad individuare la norma vigente nel momento in cui scrive ed a raffrontarla con quella da essa richiamata o presupposta, l'attenzione alle «radici» che tanto giova a comprendere il presente. Ed il *computer*, strumento prezioso a chi ne conosce i limiti, aumenta il rischio del distacco traumatico dal passato, che corre chi tali limiti non conosce.

Tra le più recenti pagine ove l'opera di Giangastone Bolla è presa in attenta considerazione od almeno significativamente menzionata ricorderò quella in cui Paolo Grossi, riconoscendone i limiti sotto l'aspetto civilistico, apprezza la sensibilità storica e le sicure intuizioni del Nostro, e ciò non è poco, se proviene da un giudice la cui severità è pari all'autorità (3). Nel capitolo dedicato ai «Ripensamenti e rinnovamenti dottrinali degli anni trenta», al 5° paragrafo «Una disciplina di nuovo conio: il diritto agrario». Paolo Grossi, dopo avere rilevato che la prima «manifestazione vistosa» del «consolidarsi di un diritto agrario nel ventaglio di discipline che si va progressivamente dilatando» risale al 1922, quando si pubblica a Firenze il primo fascicolo della Rivista di diritto agrario, osserva: «Il generico diritto civile non basta più, e non basta più il codice "napoleonico" del 1865 come dimostrano i tanti capillari e incisivi interventi del legislatore speciale. Il fenomeno produzione, produzione agraria, non può essere lasciato all'apprezzamento libero del proprietario né soffocato e sepolto sotto il greve diritto soggettivo di proprietà. Ha una sua autonomia che reclama un'autonoma disciplina giuridica fatta di autonomi istituti giuridici capaci di registrare e potenziare la specificità di quella realtà economica e, prima ancora, strutturale, biologica. Quel grande movimento che porta a separare proprietà e impresa e a liberare l'impresa dai lacci immobilistici della proprietà è generativo anche della pretesa separazione del diritto agrario dal generale alveo civilistico», ed indica in Giangastone Bolla «l'artefice ed anche il pioniere e il missionario di questo processo autonomistico».

«.....»

«L'agricoltura, proprio per la sua specificità tecnica, esige un suo ordine giuridico che valorizzi quella specificità; è una tecnicità tanto intensa da determinare una organizzazione giuridica sua propria, capace cioè di non mortificare e spengere la specificità in genericismi, astrazioni,

(*) Testo letto al Convegno «Giangastone Bolla» (*Agricoltura e Alimentazione tra diritto, comunicazione e mercato*), organizzato dall'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato - IDAIC, in Firenze nei giorni 9-10 novembre 2001.

(1) In *Riv. dir. agr.*, 1972, I.

(2) N. IRTI, *Le due scuole del diritto agrario*, in *Riv. dir. agr.*, 1975, I, 3. V. anche riferimenti in altro scritto dello stesso N. IRTI, *Dal diritto civile al diritto agrario (momenti di storia giuridica francese)*, ivi, 1961, 227, (ivi), pp. 276-281).

(3) P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Milano, 2000, p. 239 ss.

insensate purezze: impresa agraria, contratti agrari, credito agrario, processo agrario, e così via. Il diritto agrario di Bolla è infatti intriso di fatti agronomici ed economici; e cerca fondazioni, non guarda al codice civile che è proprio la soluzione giuridica da rigettare e superare, ma fa capo agli esperimenti recenti del legislatore speciale ed eccezionale e, più all'indietro, a quella storia medievale e post-medievale, rimossa ad arte dalle concezioni individualistiche moderne ma folta di invenzioni consuetudinarie valorizzanti agricoltura e produzione agraria.

Ricorda, ancora, Paolo Grossi «Conclama Bolla fin dal "programma" della sua Rivista: c'è bisogno di un foglio specifico, occorre procedere alla costruzione di un diritto speciale, poiché accanto al *fondo* prende forma e si differenzia *l'azienda agraria*, intesa come centro di attività economica e sociale» (4), e prosegue:

«Chi abbia la pazienza di seguire – particolarmente nel primo ventennio – le varie annate della Rivista di diritto agrario, vi trova ripetuto ossessivamente il problema della autonomia. Bolla lo sentì in modo esasperato e lo spinse con eccesso di zelo fino alla pretesa di un sistema di principi generali propri suscitando dissensi anche tra gli stessi agraristi; ma l'autonomia era nelle cose, nelle cose della storia, di quella storia fra le due guerre mondiali che sfaldava le muraglie formalistiche e legalistiche della giuridica per aprire ai fatti, politici, economici, tecnici. E i fatti – lo si sa – sono portatori di situazioni particolari e di bisogni particolari. Nel particolarismo giuridico degli anni Venti e Trenta il "diritto agrario" di Bolla è realtà speculare. Nel Congresso del '35 il commercialista Tullio Ascarelli, nemico giurato di ogni assolutizzazione di stampo naturalistico, darà gran mano a Bolla, insistendo però sui "criteri tecnici" come fondativi di una concreta specialità, non la "natura delle cose" invocata da Antonio Scialoja per il suo "diritto della navigazione", ma differenze tecniche ed economiche presenti nel momento storico ed esigenti una differenziazione di disciplina giuridica» (5).

«Diritto agrario, dunque, come disciplina giuridica di quell'assetto tipico che è l'impresa agraria, tipico perché connotato da un fenomeno produttivo peculiare e irripetibile, l'agricoltura. Leggere e tradurre questa complessità in termini di proprietà secondo gli articoli 436 e seguenti del codice civile significherebbe tradire il proprio momento storico e provocare un pericoloso scollamento per la vita economica (che continua, checché vogliano i giuristi) e le forme giuridiche».

Così l'insigne storico del diritto sintetizza l'opera di Giangastone Bolla. Ed ho voluto riportare integralmente alcuni passi del suo discorso, perché particolarmente efficaci al fine del giusto inquadramento della personalità scientifica e dell'opera del Nostro. Da un lato, invero, emergono le doti dello studioso, che non vanno ricercate nel rigore di un metodo rispettoso soprattutto del diritto positivo, ma piuttosto nella meditata attenzione per la realtà storica e per quella presente, nei loro aspetti tecnici, economici e sociali, e dall'altro l'inseparabilità della produzione giuridica e della stessa persona di Giangastone Bolla dalla dottrina profusa da tanti, ed invero insigni autori, che collaborarono alla

Rivista di diritto agrario e dallo stesso modo di essere, dalla stessa vita della Rivista. Devo aggiungere che tale inseparabilità riguarda anche l'intensa ed accortissima opera di preparazione di Congressi nazionali ed internazionali (vere pietre miliari nell'evoluzione del diritto agrario). E quando parlo di inseparabilità dell'aspetto di Giangastone Bolla autore di scritti che hanno inciso profondamente sulla costruzione del diritto agrario da quello di fondatore della Rivista di diritto agrario (e dell'Archivio «Vittorio Scialoja» per le consuetudini giuridiche agrarie e le tradizioni popolari italiane) e di ideatore ed organizzatore di memorabili convegni ed incontri nazionali ed internazionali di diritto agrario, intendo dire che le sue idee vennero prese in considerazione con grande interesse dai molti e molti giuristi di altissimo prestigio che collaborarono alla Rivista ed all'«Archivio» e/o parteciparono ai convegni. Ebbe, cioè, luogo un colloquio ad alto livello, del quale Giangastone Bolla fu promotore e nel quale ebbe un ruolo di primo piano. E certamente giuristi della levatura di Biagio Brugi, Piero Calamandrei, Enrico Presutti, Filippo Vassalli, Vittorio Scialoja, Cesare Vivante, Ageo Arcangeli, Pietro Bonfante, Francesco Ferrara sr., Pier Silverio Leicht, Fulvio Maroi, Salvatore Pugliatti, Enrico Finzi, Tullio Ascarelli, Pietro de Francisci, Giuseppe Capograssi, Giorgio Oppo, Francesco Santoro Passarelli, Michele Giorgianni (cito a caso, l'elenco potrebbe continuare a lungo, ma mi permetto di richiamare, a tale scopo, la commemorazione *cit.* alla nota 1) non si sarebbero impegnati nel colloquio se non ne avessero pienamente apprezzato l'alta dignità scientifica. Per converso Giangastone Bolla seppe dare alla sua voce una straordinaria risonanza perché riuscì a far dibattere i problemi del diritto agrario dai più prestigiosi giuristi dell'epoca. Del resto, la circostanza che oggi Paolo Grossi gli dedichi alcune pagine del suo più recente libro costituisce riprova dell'alto livello che egli fece raggiungere al detto colloquio sin dal dibattito iniziale degli anni venti, poi proseguito per tanti decenni.

Altra recente conferma dell'importanza dell'opera di Giangastone Bolla e dell'inseparabilità di tale opera dal modo di essere e dalla lunga, continua presenza della Rivista di diritto agrario nel mondo degli studi giuridici è costituita da un recente pregevole saggio di Antonio Jannarelli (6). L'autorevole ed acuto giurista, pur ritenendo che, nella diversità di vedute tra il Bolla e l'Arcangeli sul collocamento della disciplina prevalgono le enunciazioni di metodo e l'applicazione del metodo stesso di Ageo Arcangeli (7) ed il rigoroso rispetto per il dato normativo anche quale unica base per la ricerca dei principi di una materia giuridica, dà ampio spazio alla considerazione dell'opera e della Rivista di Giangastone Bolla, che appaiono ancora una volta significativamente incluse in una valutazione complessiva. Nell'attenta rivisitazione della cultura agraristica dal 1935 al 1952 – ove accanto a spunti critici si leggono anche valutazioni positive dell'opera di Giangastone Bolla – viene acutamente rievocata l'azione mediatrice di Tullio Ascarelli, *cit.* alla nota 5, tra «le due scuole» (azione, peraltro, già ricordata da N. IRITI ne *Le due scuole del diritto agrario cit.*).

Sempre molto recentemente un semplice, ma significativo, richiamo alla fondamentale importanza dell'opera di

(4) Il riferimento riguarda il «Programma» della Rivista, in *Riv. dir. agr.*, 1922, 1, ora in G. BOLLA, *Scritti di diritto agrario*, Milano, 1963. Ma v., ben più ampiamente, il fondamentale studio *Il fondo nei suoi aspetti giuridici*, negli *Atti del primo congresso nazionale di diritto agrario italiano*, Firenze, 1935 ed ora negli *Scritti cit.*, p. 283 ss.

(5) Il riferimento è a T. ASCARELLI, *L'importanza dei criteri tecnici nella sistemazione delle discipline giuridiche e il diritto agrario*, negli *Atti del Primo Congresso nazionale di diritto agrario* tenutosi a Firenze nei giorni 21, 22, 23 ottobre 1935, Firenze, 1936, p. 102 ss.

(6) A. JANNARELLI, *La cultura agraristica tra codificazione e Costituzione*, nei *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 28/1999, Milano, 1999, Tomo 1°, p. 631 ss.

(7) Cfr. princip. A. ARCANGELI, *Corso di diritto agrario*, Bologna, 1927-28; Id. *Il diritto agrario e la sua autonomia*, in *Riv. dir. agr.*, 1928; Id., *Nozioni generali sul diritto agrario* (per gentile concessione dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana), in *Riv. dir. agr.*, 1935, I, 1; Id., *Istituzioni di diritto agrario. Parte generale*, ed. riveduta e curata da E. Bassanelli e P. Germani, Roma, 1936.

Giangastone Bolla per il diritto agrario si legge nel primo paragrafo dell'opera di un insigne giuspubblicista su Luigi Luzzatti costituzionalista economista e «i problemi della terra» (8). Il richiamo è significativo, e perché denota come la figura di Giangastone Bolla sia tuttora presente come quella del primo artefice del diritto agrario anche a giuristi di altre discipline (e non è fuori di luogo ricordare ancora una volta che il Nostro chiamò a raccolta, per tenere a battesimo e «far conoscere» il diritto agrario, insigne giuristi di varie discipline ed insigni economisti), e perché richiama l'attenzione del lettore sull'influenza che un personaggio di eccezionale prestigio, quale fu Luigi Luzzatti, ebbe su Giangastone Bolla.

Della consuetudine di Giangastone Bolla con Luigi Luzzatti e degli insegnamenti che ne trasse, poco si è parlato (9), e non credo che sia facile, oggi, avere circostanziate notizie sulle vicende della intensa collaborazione ed amicizia tra Luzzatti e Bolla, che si esplicò principalmente in ordine alle esperienze del Nostro in materia cooperativa e creditizia, anche alla luce dell'insegnamento di Giuseppe Toniolo. Quel che si può fare oggi è riconoscere i segni dell'influenza di Luigi Luzzatti su Giangastone Bolla attraverso la lettura delle opere di quest'ultimo nel periodo che va dal 1910 al 1929 (10).

Già nello schema del corso di diritto e legislazione forestale italiana tenuto all'Istituto Superiore Forestale di Val-lombrosa, e pubblicato negli *Scritti di diritto agrario cit.* alla nota 10, p. 1, la concezione del diritto agrario di Giangastone Bolla emerge dal sommario del primo paragrafo del primo capitolo, del seguente tenore:

a) Premessa. La legislazione agraria comprende il complesso delle norme che regolano i rapporti degli agricoltori sia in relazione al suolo coltivabile, sia in relazione ai rapporti tra loro, sia in relazione all'Amministrazione pubblica dell'agricoltura.

b) I rami del diritto che interessano la materia; il diritto civile; il diritto amministrativo; il diritto penale (delitti contro la proprietà; regime contravvenzionale); il diritto processuale; il diritto finanziario.

c) Teoria del regime amministrativo della proprietà fondiaria privata. I limiti di diritto pubblico alla proprietà privata.

Chiaro appare il rifiuto di considerare il diritto agrario non come settore del diritto privato da tenersi asetticamente separato dal diritto pubblico e da altre discipline. L'attenzione verso i precedenti storici ed i problemi economico-sociali e di politica legislativa è, poi, evidente, nel prosieguo dello «Schema» (11). Già la materia forestale era oggetto degli studi e dell'azione politica di Luigi Luzzatti. E sempre a Luigi Luzzatti deve farsi riferimento con riguardo agli scritti in tema di

«Associazione e cooperazione forestale» (12), di bonifica (13), di ipoteca agraria (14). Ma all'insegnamento di Luigi Luzzatti, soprattutto per i temi affrontati, appare far capo l'ampia monografia sul sistema ipotecario in rapporto al credito fondiario per l'agricoltura (15), ove emerge l'interesse per l'approfondimento dello studio dei precedenti storici e dei diritti stranieri (e delle relative letterature). Ben chiaro indice dell'influenza del pensiero e del modo di operare di Luigi Luzzatti sull'opera di Giangastone Bolla costituisce, infine, la nota introduttiva alle opere del suo Maestro (16).

L'accostamento dell'opera di Giangastone Bolla a quella di Luigi Luzzatti può essere utile alla migliore comprensione della prima, e ritengo assai opportuno l'implicito stimolo di Mario Galizia affinché gli agraristi approfondiscano lo studio dell'influenza che sulla produzione e sull'opera di Bolla esercitò il sodalizio con Luzzatti. Ma, *incidenter*, mi vien dato di riflettere su una particolare circostanza. Mario Galizia ricorda nel saggio *cit.* alla nota 8, i limiti degli studi di diritto costituzionale di Luigi Luzzatti denunciati da alcuni noti Autori, che pur ravvisarono in esso il «valoroso economista» e l'illustre uomo politico dell'Italia liberale «figura fortissima, una delle figure più determinate di un liberalismo consapevole». Su altro piano può dirsi di Giangastone Bolla che le riserve e le critiche su talune sue affermazioni, ed anche impostazioni, sul piano giuridico, non valgono certo a sminuire quella che appare come figura dominante nel diritto agrario, del quale non può trattarsi senza prendere le mosse dai suoi insegnamenti.

Credo opportuno, a tal proposito, ricordare che un illustre civilista e agrarista spagnolo, Augustin Luna Serrano (17) pur ponendo grande attenzione alla dicotomia affermata da Natalino Irti (18) tra una «scuola tecnico-economica» (facente capo a Bolla) ed una «scuola giuridico-formale» (facente capo ad Arcangeli), opera una più articolata elencazione di «indirizzi» metodologici: istituzionale, sociologico, formalista e tecnico-giuridico, ed osserva che «mentre all'indirizzo istituzionale si adattano naturalmente il procedimento deduttivo e quello concettualistico, all'indirizzo sociologico si adattano meglio l'induttivo e il fenomenologico, all'indirizzo formalista sono più congeniali il procedimento deduttivo e quello concettualistico, e, infine, all'indirizzo tecnico-giuridico si confanno il procedimento induttivo e quello concettualistico». A parte (e ad onta di) qualche rigidità cui le classificazioni di Luna Serrano possono dare luogo ai fini dell'inquadramento dell'opera di questo o quell'autore in uno degli indirizzi e procedimenti, la proposta consente un'opportuna articolazione di giudizi e non impedisce di considerare l'opera di qualche autore come espressione di un equilibrato temperamento dell'uno o

(8) M. GALIZIA, *Gli esordi di Luigi Luzzatti negli studi di diritto costituzionale*, in AA.VV., *Agricoltura e Diritto. Scritti in onore di E. Romagnoli*, a cura di A. Germanò, Milano, 2000, vol. I, pp. 1136 e 1137-1138. Il saggio costituisce il primo paragrafo di un libro più ampiamente articolato su *Luigi Luzzatti costituzionalista economista e «i problemi della terra»*.

(9) (Per qualche cenno rinvio alla commemorazione *cit.* alla nota 1 ed al saggio di N. IRTI, *cit.* alla nota 2. Mi scuso se involontariamente ho trascurato qualche altra citazione). Recentemente la vicenda è stata ricordata da Cesare Trebeschi, nel ricordo di Giangastone Bolla letto al Convegno organizzato dall'Università degli Studi di Trento nei giorni 8-9 novembre 2001 su «I domini collettivi nella pianificazione strategica dello sviluppo».

(10) Gli scritti sono riprodotti in G. BOLLA, *Scritti di diritto agrario*, raccolti a cura dell'Associazione italiana Cultori di diritto agrario, Milano, 1963, pp. 1-220.

(11) G. BOLLA, *Scritti cit.* alla nota 10, pp. 1-4. Per l'evoluzione di Giangastone Bolla nel mezzo secolo che segue cfr. il suo *Schema di un corso di diritto agrario ad uso degli studenti della Facoltà di Scienze agrarie e forestali dell'Università di Firenze*, Milano 1963 e negli *Scritti cit.* alla nota

prec., p. 913 ss., ove si ravvisa il costante interesse per il dato economico e per quello storico e l'apertura verso i problemi nuovi, con particolare riguardo al ruolo del diritto agrario nelle disposizioni della Costituzione in materia di rapporti economici.

(12) G. BOLLA, *Scritti cit.* alla nota 10, p. 5 ss.

(13) G. BOLLA, *L'istituto per le bonifiche toscane*, in *Scritti cit.*, alla nota 10, p. 15 ss.

(14) G. BOLLA, *L'ipoteca agraria privilegiata a garanzia dei miglioramenti*, negli *Scritti cit.*, p. 173 ss.

(15) G. BOLLA, *Del sistema ipotecario in rapporto del credito fondiario per l'agricoltura*, negli *Scritti cit.* alla nota 10, p. 21 ss.

(16) G. BOLLA, *Opere di Luigi Luzzatti. I problemi della terra* (nota introduttiva alle Opere di Luigi Luzzatti. *I problemi della terra*, Bologna, Nicola Zanichelli Editore, 1933) negli *Scritti cit.* alla nota 10, p. 209 ss.

(17) A. LUNA SERRANO, *Aspetti metodologici dello sviluppo dottrinale del diritto agrario negli anni 1960-1985*, negli *Atti del Convegno di studi tenutosi a Pisa nei giorni 7-8 giugno 1985. Metodi e contenuti del diritto agrario moderno* a cura di A. Massart, Roma, 1986, p. 25 ss.

(18) N. IRTI *cit.* alla nota 2.

dell'altro metodo. Questo ci sembra proprio il caso di Giangastone Bolla, che nel pensiero di Luna Serrano fa capo o, meglio, si pone a capo, dell'indirizzo istituzionalistico, ma anche di quello sociologico. Tale impostazione consente ad Augustin Luna Serrano di dare un giudizio particolarmente equilibrato sull'opera di Giangastone Bolla e di valutarne giustamente la prioritaria fondamentale importanza ai fini della costruzione della materia.

Non è questa la sede, ripeto, per una rivisitazione dell'opera di Giangastone Bolla, con riguardo alla quale faccio ampio rinvio agli scritti da me citati in questo «ricordo» (19). E di altri aspetti dell'opera costruttiva del Nostro parla Cesare Trebeschi nella sua relazione al Convegno organizzato dall'Università di Trento proprio in questi giorni. Ci si può chiedere se lo studio della complessa opera del Bolla conservi oggi soltanto un valore di ricognizione di un sia pure assai importante e non breve, momento storico del diritto agrario, di fronte agli straordinari eventi che hanno inciso sul modo di essere della materia, dalla penetrazione sempre più intensa ed invasiva del diritto comunitario con lo «sconvolgimento» delle categorie civilistiche della nostra tradizione, alla presa di coscienza della dimensione ecologica, alla crescente ed ormai notevolissima rilevanza dell'agro-industriale e dell'agro-alimentare, oppure se quel «momento storico» che, riferito anche soltanto alla vita del Nostro, abbraccia ben sessanta anni, e con esso l'intero corso del suo insegnamento possa ancora costituire oggetto di un'indagine non solo interessante, ma anche utile proprio per meglio comprendere ed «inquadrare» l'«oggi». E ritengo che alla domanda possa risponderci meglio nel secondo, piuttosto che nel primo senso. A nessuno studioso della materia può sfuggire la meravigliosa prontezza di Giangastone Bolla nell'intuire (sulla base di osservazioni di carattere storico, economico e sociale) l'origine e l'evoluzione di fenomeni che attendono una risposta dal diritto, di trarne radicate convinzioni, di prevenire e sollecitare soluzioni e di battersi con intelligenza, accortezza e tenacia per raggiungerle. Esempio è la lunga serie di battaglie per il riconoscimento nel diritto presente della antica natura delle «comunioni familiari montane» (sulle quali in modo partico-

lare si intrattiene Cesare Trebeschi), svoltasi, con alterne vicende, per più di un ventennio, sul piano della indagine storico-giuridica (20), nelle aule giudiziarie ed attraverso una costante opera di informazione, convinzione e sollecitazione verso l'autorità politica ed amministrativa, e conclusasi con l'emanazione della l. 3 dicembre 1971, n. 1102 che, definitivamente riconoscendo la natura delle comunioni familiari montane in conformità alle loro origini ed alla loro storia, sancì la piena vittoria di Giangastone Bolla. La lunga e vittoriosa battaglia a favore delle comunioni familiari montane è anche espressione dell'ammirevole coerenza tra le meditate convinzioni dello studioso (in gran parte ispirate alla dottrina istituzionale ed alla concezione pluralistica degli ordinamenti giuridici) e la sua azione pratica. Anche in ciò si conferma la parentela con Luigi Luzzatti, del quale particolarmente si ammira la rispondenza dell'azione politica al pensiero scientifico.

Manifestazione importantissima della sapienza di Giangastone Bolla nell'apprestare gli strumenti per la continuità nel tempo degli studi di diritto agrario, *in primis* la ormai ottuagenaria Rivista, è stata la creazione dell'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato, nel quale gli agraristi di tutto il mondo ritrovano «la loro casa».

Ma di Giangastone Bolla deve anche ricordarsi la sensibilità per il problema ecologico. Tale problema venne magistralmente affrontato *ante litteram* da Giuseppe Capograssi nel notissimo saggio *Agricoltura, diritto, proprietà* (21); saggio che per la sua importanza fondamentale non poteva non coinvolgere in modo pieno (e, direi, entusiastico) il pensiero del direttore della Rivista di diritto agrario, che lo pubblicò. Così come deve ricordarsi l'immediato interesse che il Nostro ebbe e seppe suscitare per l'art. 44 della Costituzione e le disposizioni ad esso allegate e per il sorgere del diritto agrario comunitario. Oggi è rischioso ardire di fare qualsiasi affermazione sul nuovo assetto del diritto agrario nel suo più ampio modo di articolarsi, ma non credo di errare se oso dire che vi è ancora materia da attingere nel modo di affrontare i problemi e di giungere alle soluzioni che rese tanto proficua l'opera di Giangastone Bolla. □

(19) E. ROMAGNOLI *cit.* alla nota 1 (ma v. anche, dello stesso A., la voce *Diritto agrario*, nel *Digesto delle discipline civilistiche*, vol. VI civ., Torino, 1990, p. 9 ss.); P. GROSSI *cit.* alla nota 3; N. IRITI *cit.* alla nota 2; A. LUNA SERRANO *cit.* alla nota 16; A. JANNARELLI *cit.* alla nota 6.

(20) V. G. BOLLA, *Le comunioni familiari ereditarie dei territori alpini e la legge 16 giugno 1927 sul riordinamento degli usi civici*, in *L'Italia forestale e montana*, II (1947) ed ora negli *Scritti di diritto agrario cit.* alla nota n. 4, p. 501 ss.; ID., *Per la tutela ed il progresso della proprietà comune dei*

montanari nel quadro della Costituzione italiana, in *L'Italia forestale e montana*, III, (1948) e negli *Scritti cit.*, p. 545 ss.; ID., *Terre civiche e proprietà comuni di consorti coeredi regolate dal laudo*, in *Archivio dell'Alto Adige*, XLIV (1951) e *Scritti cit.*, p. 599 ss.; ID., *Famiglia e proprietà terriera nelle regioni di montagna ed in particolare nella Valle d'Ampezzo*, in *L'Italia forestale e montana*, VI (1951) e negli *Scritti cit.*, p. 635 ss.

(21) G. CAPOGRASSI, *Agricoltura, diritto, proprietà*, in *Riv. dir. agr.*, 1952, I, p. 246 ss.

La disciplina del rapporto di lavoro tra socio lavoratore e cooperativa di lavoro

di ALFIO GRASSO

1. La legge 3 aprile 2001, n. 142 e la sua applicazione settoriale. Rilievi generali. - 2. Il socio lavoratore tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo. Costituzione di un rapporto di lavoro distinto dal rapporto associativo. Corresponsione del trattamento economico secondo la contrattazione nazionale collettiva per il lavoro subordinato e del compenso medio in uso per il lavoro autonomo. Parziale applicazione dello statuto dei lavoratori. - 3. Gli ulteriori trattamenti economici deliberati dall'assemblea dei soci. - 3.1. La maggiorazione ulteriore deliberata dall'assemblea in applicazione di accordi sindacali. - 3.2. Il «ristorno» di utili e la sua possibile destinazione ad: a) ulteriore incremento del trattamento economico; b) aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato; c) distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperativa. - 4. Il regolamento interno disciplinante i diversi rapporti di lavoro. - 5. Brevi conclusioni.

1. - Tra i provvedimenti varati dal Parlamento italiano a chiusura della XIII Legislatura, è da segnalare la l. 3 aprile 2001, n. 142, recante norme sulla «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con riferimento particolare alla posizione del socio lavoratore». La legge, che si compone di sette articoli, può dividersi in due parti: la prima che attiene il socio lavoratore di cooperativa, senza aggettivazioni, che, tuttavia, riguarda, prevalentemente, il socio delle «cooperative di produzione e lavoro» (1), mentre la seconda parte, della quale non ci occupiamo, si riferisce alla vigilanza da effettuare sulle società cooperative.

Con le disposizioni in commento riteniamo che il legislatore, da un lato s'è posto il problema di superare le diversità definitorie in ordine all'inquadramento normativo da dare alla prestazione lavorativa del socio di cooperativa di «produzione e lavoro» che è stato motivo di divergenza di apprezzamento da parte della dottrina (2) e, dall'altra, ha tenuto presente l'evolversi dell'organizzazione del lavoro e delle nuove *species* di strutture collettive che si sono affacciate all'orizzonte (cooperative sociali, ma anche organizzazioni *non profit*), le quali avendo ad oggetto la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi o lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi, – finalizzati all'inserimento di persone svantaggiate, sollecitano una ridefinizione delle tipologie dei lavori possibili, ma ugualmente tutelabili, rispetto al lavoro subordinato.

A queste situazioni il legislatore ha cercato di dare una risposta con la legge *de qua* che, detto per inciso, è

molto settoriale. L'art. 1, infatti, delimita il campo di applicazione e stabilisce (comma 1°) che le disposizioni della stessa «si riferiscono alle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico (3) abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci», quando, poi, come detto, l'art. 7, relativo alla vigilanza, investe la generalità del sistema cooperativo.

Lascia perplessi, ancora, il fatto che la legge, pur dettando norme che potrebbero definirsi principi generali, riguardanti la partecipazione del socio alla vita della società, ne limita il riferimento normativo ai soli soci di cooperativa di lavoro. Non v'è chi non veda che la norma pur stabilendo che «i soci lavoratori di cooperativa: a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e di conduzione dell'impresa; b) partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione di processi produttivi dell'azienda; c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni nella loro distribuzione; d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa», essa esprime principi generali che il legislatore con un breve tratto di penna

(1) La generica indicazione di «socio lavoratore di cooperativa», che sembra mutuata dall'art. 2, comma 1°, lett. a), d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, lascia supporre che la l. 3 aprile 2001, n. 142, sia applicabile a tutte le cooperative (agricole, consumo, pesca, trasporti) senza aggettivazione, anche se poi il campo di applicazione si riduce a quello delle «cooperative di produzione e lavoro» di cui alla classificazione merceologica datane dall'art. 13 del d.l.c.p.s. 14 dicembre 1947, n. 1577. La sua applicazione alla generalità dei soci delle cooperative potrà riguardare quella fascia di soci, che pur non avendo i requisiti soggettivi per essere tali, siano ammessi a socio limitatamente alle mansioni amministrative e tecniche (v. art. 23, commi 3°, 5° e 6°, d.l.c.p.s. n. 1577, come modif. dall'art. 14, commi 2° e 3°, l. 31 gennaio 1992, n. 59).

(2) M. BIAGI, *Cooperative e rapporti di lavoro*, Milano, 1983; Id., *Ancora in tema di cooperative e rapporti di lavoro*, in *Giur. comm.*, 1980, 815; E. CIAC-

CIO, *La disciplina dell'occupazione e il fondamento della prestazione dei soci delle cooperative di lavoro*, in *Giust. civ.*, 1960, I, 1712; R. CIMINO-G. GETICI, *Compendio di legislazione sociale*, Imola, 1966, 67; R. CORRADO, *Trattato di diritto del lavoro*, vol. II, Torino, 1972, 447; G. GHIDINI, *Diritto del lavoro*, Padova, 1981, 193; R. SCOGNAMIGLIO, *Diritto del lavoro* (Parte generale), Bari, 1972, 161-162; e il nostro, *Sulla negata qualità di «lavoratore subordinato» al socio di cooperativa di produzione e lavoro*, in *Il dir. lav.*, 1996, I, 576.

(3) Così come ripreso nella disposizione (art. 1, comma 1°) lo scopo mutualistico, conferma che la legge è rivolta (prevalentemente) alle «cooperative di produzione e lavoro», nelle quali la prestazione di lavoro (subordinato o autonomo) costituisce l'essenza del rapporto associativo. La norma per vero lascia irrisolta una questione di fondamentale importanza, cioè se il lavoro del socio debba essere prevalente, come riteniamo, rispetto a quello prestato da altri lavoratori non soci.

avrebbe potuto estendere a tutti i soci delle società cooperative (agricole, di produzione e lavoro, pesca, ecc.), trattandosi di principi di sicuro giovamento per il perseguimento dello scopo mutualistico che conferiscono formalmente al socio non una mera partecipazione azionaria avulsa dal contesto sociale, ma una partecipazione attiva e consapevole per la realizzazione dello scopo mutualistico.

2. - Venendo al contenuto della legge, l'art. 1, comma 1°, stabilisce che il socio lavoratore di cooperativa, con la sua adesione o, successivamente, con l'instaurazione del rapporto associativo, pone in essere «un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali». La disposizione affronta due questioni che sono state oggetto di attenzione da parte della dottrina. Trova, infatti, credito normativo quella tesi secondo la quale il socio oltre ad instaurare un rapporto associativo pone in essere rapporti di scambio (4), collegati al fondamentale rapporto associativo. Trattandosi di rapporti collegati, funzionali allo scopo mutualistico, come la stessa norma più avanti lascia intendere, le vicende che eventualmente determinassero lo scioglimento del rapporto societario, sicuramente coinvolgeranno anche i rapporti di lavoro (5). Di conseguenza, l'«ulteriore distinto rapporto di lavoro» è un'affermazione astratta, puramente teorica, se si tiene conto che il rapporto di lavoro può essere travolto e non trova tutela, per esplicita esclusione dettata dalla legge, nell'art. 18 dello statuto dei lavoratori. La disposizione, tutt'al più, potrebbe assumere valore per assicurare un trattamento economico minimo in quelle situazioni di lavoro sommerso, fittiziamente organizzato, che la realtà conosce.

L'altra questione, rilevante, è che la norma delinea la presenza di soci con rapporti di lavoro diversi, giustificabili, come adattamento necessario al conseguimento degli scopi sociali. Sono così delineate due categorie di lavoratori di cooperativa (art. 2): la categoria dei soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, ai quali si applica lo statuto dei lavoratori (l. 20 marzo 1970, n. 300), con esclusione dell'art. 18, ogni volta che venga a cessare, con il rapporto di lavoro, anche quello associativo (6) e quella degli «altri soci lavoratori» (non subordinati), ai quali si applicano solo alcuni articoli (1, 8, 14, 15) (tra l'altro poco incidenti) del ricordato statuto dei lavoratori (7).

Vale notare che il legislatore, relativamente alla presenza di diversi rapporti di lavoro, ha tenuto presente soprattutto il profondo mutamento intervenuto nell'organizzazione del lavoro, in cui le modalità di svolgimento, tra l'altro, prescindono dalla direzione dell'imprenditore, essendo pre-

determinate spesso da fattori esterni e dalla discrezionalità stessa dell'operatore (8). Basti pensare al lavoro che, seppure svolto all'interno dell'impresa, ha tratti di professionalità, creativa e autoregolata, che fuoriesce dall'ambito del lavoro subordinato, assumendo una sua (a)tipicità e che pur svolgendosi in modo continuato è riassumibile nella cosiddetta parasubordinazione (9). E così pure il lavoro autogestito, il lavoro intermittente, il telelavoro, il lavoro dirigenziale, il lavoro dei consulenti continuato ed integrato, il lavoro del rappresentante, del mandatario (10), dell'agente, la fornitura di servizi inerenti il ciclo produttivo, sono tutte modalità di lavoro non subordinato, ma autonomo che ben si adattano alle esigenze dell'impresa cooperativa (11).

Il legislatore, con la legge *de qua*, ha voluto garantire – avuto riguardo ai principi costituzionali (art. 36) – ai soci lavoratori di cooperativa (subordinati o autonomi) un trattamento economico complessivo (12), proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato che «comunque non sia inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo». È stato, così, recuperato, almeno per il lavoro subordinato del socio di cooperativa di lavoro effettuato nell'impresa, quel dibattito che vedeva contrapposte le due tesi sulla qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, garantendo, nel contempo, al socio il trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva (13) ed è stato pure recuperato, sotto il profilo della tutela processuale, anche il rapporto di lavoro autonomo (art. 409 c.p.c. in relazione all'art. 35 Cost.) (14).

3. - All'assemblea dei soci, la legge attribuisce un potere di deliberare ulteriori trattamenti economici, oltre quello s'intende, fissato dalla contrattazione collettiva nazionale. Da quanto emerge dall'art. 3, detti trattamenti sarebbero di due tipi: *a*) uno a titolo di maggiorazione retributiva deliberata dai soci in relazione alle modalità stabilite in accordi sindacali; *b*) uno a titolo di ristorno, erogato secondo un criterio opzionale determinato nel suo ammontare dall'assemblea dei soci.

3.1. - La maggiorazione di cui al punto *a*) è corrisposta in aggiunta al trattamento minimo tariffario della contrattazione collettiva ed è considerata, ai fini previdenziali, reddito di lavoro subordinato (art. 4, comma 2°), ma, come riteniamo, non ai fini fiscali, ove la maggiorazione superi il 20 per cento

(4) F. GALGANO, *Diritto commerciale. Le società*, Bologna, 2000-2001, 422.

(5) A. BASSI, *Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici. Artt. 2511-2548, in Il codice civile. Commentario*, diretto da P. Schlesinger, Milano, 1988, 631.

(6) Per il terzo periodo del comma 2 dell'art. 5 della legge in commento, restano fuori dalla competenza del giudice del lavoro e rientrano in quella del giudice ordinario «le controversie tra soci e cooperative inerenti al rapporto associativo».

(7) «Agli altri soci lavoratori», ossia ai soci con rapporto di lavoro autonomo, sono applicabili le disposizioni del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (di attuazione di direttive comunitarie), riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e del d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili.

(8) Cfr. M. PEDRAZZOLI, *Lavoro sans phrase e ordinamento dei lavori. Ipotesi sul lavoro autonomo*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1998, I, 54.

(9) G. SANTORO PASSARELLI, *Il lavoro parasubordinato*, Milano, 1979; A.M. GRECO, *Lavoro parasubordinato e diritto del lavoro*, Napoli, 1983.

(10) Cass. S.U., 14 dicembre 1994, n. 10680, in *Giust. civ.*, 1995, I, 2473, con nota di A. NERI, *L'amministratore di società lavoratore parasubordinato ex art. 409, n. 3 c.p.c.*; in *Le società*, 1995, 635, con nota di P. MACRI,

A proposito del rapporto amministratori-società: la parasubordinazione.

(11) M. PEDRAZZOLI, *op. cit.*, 72.

(12) Il trattamento economico (corrente) complessivo, secondo R. MOSCONI, *Cooperative P-L. Orientarsi fra le agevolazioni*, in *Riv. coop.*, 2000, n. 14, 18, si comporrebbe non soltanto della paga base, ma anche di altre voci, cioè: da un superminimo, dall'E.D.R. (elemento distinto dalla retribuzione), dagli scatti di anzianità; dalla 13^a ed altre mensilità aggiuntive, da eventuali premi.

(13) È il caso di ricordare che quanto previsto dalla legge in commento è il secondo intervento del legislatore in favore del socio lavoratore. Già con l'art. 24, l. 24 giugno 1997, n. 196, è stato riconosciuto in suo favore l'intervento del Fondo di garanzia presso l'INPS ai fini del trattamento di fine rapporto in caso di insolvenza della società. Agli stessi soci lavoratori sono state estese le norme di cui agli artt. 1 e 2 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, concernente l'intervento del predetto Fondo per il pagamento dei crediti di lavoro (ultimi tre mesi) non soddisfatti a causa di insolvenza del datore di lavoro.

(14) V. art. 5, comma 2°, l. 3 aprile 2001, n. 142, che assorbe l'orientamento della dottrina: da G. GIUGNI, *Lavoro (diritto del)*, voce in *Enciclopedia del Novecento*, vol. III, Roma, 1978, 948, a G. SANTORO PASSARELLI, *op. cit.*, 138 a M. PEDRAZZOLI, *loc. ult. cit.*

del trattamento previsto dalla contrattazione collettiva. Vi osterebbe, infatti, l'art. 11 del d.p.r. 29 novembre 1973, n. 601, che limita il riconoscimento della maggiorazione al 20 per cento della retribuzione contrattuale. In tale ipotesi il trattamento economico base del socio lavoratore, con rapporto di lavoro subordinato, per le considerazioni che formuleremo avanti, si comporrebbe: da un minimo tariffario fissato dalla contrattazione collettiva e da una maggiorazione x deliberata dai soci in armonia con gli accordi sindacali.

Sul punto qualche riflessione merita essere fatta. Garantire al socio lavoratore (subordinato, ma anche autonomo) una retribuzione «sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa», oltre ad essere un principio costituzionale, è lo scopo minimo che le cooperative di lavoro devono porsi, diversamente non ci sarebbe ragione di esistere, senza con ciò, tuttavia, spingere verso soluzioni drastiche, formulando ipotesi di liquidazione coatta amministrativa delle stesse (15). Si ha motivo di ritenere che vi sono situazioni ambientali, di crisi economica, di sacche di disoccupazione che sollecitano soluzioni anche di tono minore, ma meritevoli da essere valorizzate ed apprezzate, le quali pur non applicando il complesso di norme negoziali e legislative, tuttavia, rappresentano punti di riferimento economici, solidaristici e democratici rilevanti, che degnamente realizzano l'oggetto sociale che non possono essere liquidate senza prima saggiare la loro tenuta nel quadro del loro possibile sviluppo.

Sembra che il legislatore sul punto abbia operato una chiusura netta, nel senso che al socio debba essere corrisposto il trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva o il compenso medio in uso per le prestazioni rese in forma di lavoro autonomo, non considerando quelle situazioni nelle quali tale trattamento minimo o compenso medio può non essere possibile corrispondere (piccola struttura, avvio lento dell'attività, ritardo del committente nel pagare la commessa, fallimento del committente, indebitamento bancario, ecc.). Tuttavia, a nostro vedere, nulla vieta, nell'ambito dell'autonomia negoziale, che al socio, previa deliberazione assembleare, possano erogarsi accenti con riserva di integrarli in sede di bilancio. Uno spunto in tal senso si rinvia dalla legislazione del 1911 (r.d. 12 febbraio 1911, n. 278) che, tuttora, non risulta abrogata, ma anche dalle indicazioni che devono essere contenute nel regolamento interno, da approvarsi dall'assemblea dei soci, entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge in commento (art. 6).

3.2. - In sede di approvazione di bilancio, sempre che vi sia disponibilità finanziaria, i soci possono deliberare, a titolo di ristorno (16), di destinare in misura non superiore al 30 per cento del trattamento economico complessivo come sopra determinato (contrattazione collettiva + maggiorazione): (a) «mediante integrazione delle retribuzioni medesime, (b) mediante aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato (...)» (17), ovvero (c) mediante distribuzione gratuita di titoli di (azioni di partecipazione cooperativa) cui all'art. 5, l. 31 gennaio 1992, n. 59» (18).

Finalmente, è il caso di dire, nel testo di legge si accenna al «ristorno», concetto assolutamente dimenticato anche dalla l. 31 gennaio 1992, n. 59, nonostante previsto in qualche proposta di legge (19). Ma, anche oggi, il ristorno soffre limitazioni ingiustificate, essendo riservato alle sole cooperative di produzione e lavoro e non esteso al resto dei tipi cooperativi (agricolo, consumo, pesca, trasporti, ecc.). Il ristorno, ora, può essere utilizzato per una delle forme indicate con le lettere: (a), (b) e (c). Con riguardo alla lett. (a), esso nonostante sia destinato ad integrare la retribuzione di lavoro subordinato, non è considerato, ai fini previdenziali, reddito di lavoro (art. 4, comma 2°). Di conseguenza, il ristorno nella ipotesi (a) [ed anche nella ipotesi (c)], soggiace al regime fiscale ordinario, cioè come fosse dividendo. Eppure il ristorno, che si differenzia dal dividendo, è considerato l'essenza della cooperazione in quanto concettualmente definito come remunerazione del rapporto mutualistico e, quindi, erogato in proporzione alla quantità e qualità della prestazione effettuata dal singolo socio (20).

Il ristorno, relativo all'integrazione della retribuzione di lavoro, così disciplinato, dal legislatore sembra essere scoraggiato. Ne risulterebbe, invece, favorita la destinazione del ristorno ad aumento del capitale sociale sottoscritto e versato dal socio, sostenendone una politica di capitalizzazione dell'impresa.

È da ricordare, infatti, che per l'art. 7 della l. 31 gennaio 1992, n. 59, la quota di utili che può essere destinata (*rectius*: ristornata) ad aumento gratuito del capitale sociale conferito dal socio, non ricade nel regime fiscale ordinario, non costituendo reddito imponibile. Solo nell'ipotesi di scioglimento del rapporto societario, limitatamente al socio, per morte, recesso, esclusione od altra causa statutariamente prevista, il rimborso del capitale è soggetto ad imposta, per il solo ammontare dell'aumento gratuito, ai sensi dell'art. 20, comma 7°, del d.l. 8 aprile 1974, n. 95 (21).

(15) Cfr. U. ROMAGNOLI, *La cooperazione di lavoro*, in *Cooperazione e cooperative*, a cura di V. Buonocore, Napoli, 1977, 215.

(16) A. BASSI, *Dividendi e ristorni nelle società cooperative*, Milano, 1979, *passim*.

(17) Il limite massimo della partecipazione azionaria del socio di cooperativa di produzione e lavoro (art. 24, d.l.c.p.s. 14 dicembre 1947, n. 1577, come modif. da art. 3, l. 31 gennaio 1992, n. 59) è di L. 120.000.000 adeguabile ogni tre anni con le variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolato dall'ISTAT. Gli adeguamenti sono stati determinati con d.m. 7 marzo 1996 (in *G.U.* 10 aprile 1996, n. 84), per il triennio 1992, 1993 e 1994, con d.m. 31 luglio 1998 (in *G.U.* 21 ottobre 1998, n. 246) per il triennio 1995, 1996 e 1997 e con d.m. 26 aprile 2001 (*G.U.* 5 giugno 2001, n. 128) per il triennio 1998, 1999 e 2000. Di conseguenza, allo stato attuale il limite massimo di partecipazione del singolo socio è pari a L. 107.889.000 elevato a L. 161.834.000 per le cooperative di produzione e lavoro e le cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

È da ricordare che i valori espressi in lire, per effetto del d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213, a decorrere dal 1° gennaio 2002, dovranno essere convertiti in euro (art. 4), il cui cambio è fissato in L. 1936,27 per euro (art. 17).

(18) Sicuramente si è trattato di una svista; infatti, mentre il ristorno può essere destinato ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, anche in deroga ai limiti disposti dalla legge, o a distribuzione gratuita di titoli di azioni di partecipazione cooperativa, ciò non è

previsto per i conferimenti azionari dei soci sovventori (azioni nominative). Occorre notare che per procedere alla distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperativa (come per le azioni dei soci sovventori) è necessario che gli statuti delle cooperative prevedano la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per ristrutturazione o il potenziamento aziendale o procedure di programmazione pluriennale finalizzata allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale (artt. 4 e 5, l. 31 gennaio 1992, n. 59).

(19) V. *Proposta di legge n. 4115*, presentata il 20 luglio 1989, da Martinazzoli ed altri (art. 6) e il Testo unificato delle proposte di legge nn. 3431, 3666, 4050 e 4115, in *Coop. cred.*, 1982, n. 87-88, 517.

(20) G. BONFANTE, *Imprese cooperative*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 1999, 135; G. BUCCI, *Utili e ristorni*, in *Giur. comm.*, 1976, II, 405; A. BASSI, *op. ult. cit.*, 8. Sui ristorni la giurisprudenza s'è mostrata particolarmente rigida (Trib. Genova 20 luglio 1995, in *Le società*, 1995, 1053). Orientamento da ritenersi superato da Cass. S.U., 30 ottobre 1998, n. 10906, in *Giust. civ.*, 1999, I, 62, con nota di *Cooperativa di produzione e lavoro e competenza del giudice del lavoro*.

(21) L'aumento gratuito di capitale sociale è illimitato fino al tetto massimo di L. 120.000.000: superato tale limite l'aumento deve essere contenuto entro i limiti fissati dall'art. 7, legge n. 59/1992, ovvero nell'ambito delle variazioni annue dell'ISTAT (cfr. G. BONFANTE, *op. cit.*, 385; T. D'AMARO, *Art. 7. Rivalutazione delle quote o azioni*, in *La riforma delle società cooperative*, a cura di A. Bassi, Milano, 1992, 136).

4. - Quanto alla disciplina dei rapporti di lavoro da attuare nelle cooperative di produzione e lavoro, la legge dà le indicazioni di massima, rimettendone all'autonomia negoziale dei soci e, quindi, all'assemblea ordinaria la relativa regolamentazione. Secondo l'art. 6, infatti, l'assemblea, entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge, deve approvare un regolamento interno che definisca la tipologia dei rapporti di lavoro che si intendono attuare, in forma alternativa (lavoro subordinato o autonomo), con i soci lavoratori. La forma alternativa, a nostro vedere, in ordine alla tipologia dei rapporti di lavoro da adottare per la cooperativa rappresenta un limite che non si giustifica e può rilevarsi un ostacolo serio per assicurarsi quelle professionalità che offre il mercato del lavoro e di cui la struttura ha bisogno. Nell'ambito della stessa struttura avere soci con rapporti di lavoro subordinato e soci con rapporto di lavoro autonomo, fermo restando che tali rapporti debbano essere instaurati in termini di chiarezza anche ai fini dell'inquadramento previdenziale (22), sarebbe la soluzione migliore per la cooperativa e per gli stessi soci.

Ma torniamo al regolamento interno e ai suoi contenuti. Il regolamento, da depositare presso la Direzione provinciale del lavoro, ai fini di darne pubblicità-notizia, deve contenere, in ogni caso: «a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato; b) le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quelle del lavoro subordinato; c) il richiamo espresso alle normative di leggi vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato».

I soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trovano, in linea di principio, una tutela rinforzata rispetto ai lavoratori autonomi. Anzi, è da notare che le anzidette indicazioni non possono essere derogare «in peius rispetto ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali» (art. 6, comma 2°), a conferma del riconosciuto *favor* per la categoria dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, rispetto al lavoro autonomo e anche a scapito, come accennato, della struttura cooperativa. Vero è che all'assemblea dei soci è data facoltà, ai fini di recuperare in positivo situazioni di difficoltà economico-finanziarie derivanti soprattutto dalle vicende di mercato, di deliberare, all'occorrenza: «d) (...) un piano di crisi aziendale,

nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali (23) e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2°, lett. b), dell'art. 3 (24); il divieto, per l'intera durata del piano di crisi, di distribuzione di utili», ma trattasi di misure *a posteriori* al piano di crisi che difficilmente troveranno riscontro pratico. L'intervento (facoltativo) dell'assemblea, infatti, è limitato a non corrispondere quei ristorni, che per il modo come sono disciplinati, avrebbero più la caratteristica degli utili, la cui distribuzione, nei casi di crisi (o meglio nei casi di difficoltà economico-finanziaria), è vietata dalla legge (art. 2433 c.c.). Per cui riteniamo pleonastica la previsione, nel regolamento, del divieto di distribuzione di eventuali utili di gestione; così come riteniamo mera petizione di principio, l'attribuzione all'assemblea della facoltà [lett. e), comma 1°, art. 6] di deliberare, nell'ambito del piano di crisi di cui alla lett. a), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione delle disponibilità e capacità finanziarie. La crisi (eventuale) dell'impresa, a nostro vedere, non è un fatto incoraggiante per gli investimenti dell'imprenditore in genere e non lo è a maggiore ragione per il socio-lavoratore che, tra l'altro, non sfugge alle eventuali riduzioni dei «livelli occupazionali».

5. - Concludendo, la legge seppure settoriale, merita apprezzamento; essa risolve l'antica *querelle* sulla qualificazione del rapporto socio-lavoratore e cooperativa di produzione e lavoro e si propone, tra l'altro (25), di diffondere i principi della solidarietà, della mutualità e della educazione cooperativa. La lett. f), comma 1°, art. 6, che chiude la sfilza dei criteri che il regolamento interno deve contenere, attribuisce all'assemblea dei soci la facoltà di «promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione (...), di deliberare un piano di avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative».

Con tale previsione regolamentare sembra riemergere la concezione sociologica (26), che vedeva nella cooperativa un proiettarsi dell'impresa al soddisfacimento degli interessi non tanto (e non soltanto) dei soci delle cooperative (in generale), quanto degli appartenenti alla categoria dalla quale provengono i soci, consentendo agli stessi, ora, di potersi organizzare in cooperativa. □

(22) M. PEDRAZZOLI, *op. cit.*, 69, secondo il quale sarebbe opportuno ed auspicabile che per il lavoro autonomo continuato fosse garantito un regime previdenziale minimo.

(23) Cfr. M. MARIANI, *Cooperative di lavoro*, voce in *Enc. dir.*, I *Aggiornamento*, Milano, 1997, 461, che ritiene già possibile, ai sensi dell'art. 4, l. 23 luglio 1991, n. 223, l'estensione del licenziamento per riduzione del personale ai soci di cooperative.

(24) La sospensione dei trattamenti economici integrativi riguarda solo la integrazione conseguente al ristorno e non anche l'ulteriore aumento [art. 3, comma 2°, lett. a)] deliberato dall'assemblea in adesione agli accordi sindacali. Come accennato nel testo, riteniamo insufficiente la misura adottabile per superare la crisi aziendale.

(25) La legge in commento, con l'art. 5, introduce una norma di interpretazione autentica dell'art. 2751-bis, n. 1, cod. civ. sui privilegi generali sui mobili del debitore, il quale, in precedenza ritenuto costituzionalmente

legittimo (Corte cost. 30 dicembre 1998, n. 451, in *Giust. civ.*, 1999, I, 650) nella parte che non prevedeva tra i crediti aventi privilegio generale sui mobili quelli dei soci lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro. Giudizio negativo ormai superato anche a seguito dell'orientamento positivo della Cass. S.U., 30 ottobre 1998, n. 10906, *cit.* e della legge *de qua*.

Lo stesso art. 5, come notammo in n. 14, stabilisce che tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro, in qualsiasi forma svolti, rientrano nella competenza del giudice del lavoro, applicandosi l'art. 409 c.p.c. Ove sorgessero controversie tra soci e cooperative si applicano le procedure di conciliazione e arbitrato irrituale previsto dai dd.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387.

(26) Sui profili sociologici delle cooperative, P. VERRUCOLI, *Cooperative (imprese)*, voce in *Enc. dir.*, vol. X, Milano, 1962, 549; ID., *L'istituto cooperativo nel quadro delle forme associative*, in *Cooperazione e cooperative*, cit., 87.

Il ruolo delle associazioni ambientaliste dopo la legge n. 265 del 1999

di FABIO PROCACCINI

1. Inquadramento della norma: il nuovo ruolo processuale delle Associazioni ambientaliste. - 2. Agli albori della nuova giurisprudenza: i primi processi. - 3. Il processo civile: il primo caso.

1. - L'evoluzione storico-giurisprudenziale del ruolo processuale delle associazioni ambientaliste giunge al suo apice con la promulgazione della l. 3 agosto 1999, n. 265 (in *G.U.* 6 agosto 1999, n. 183, suppl. ord. n. 149) che, all'art. 4, comma 3, così recita: «Le associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della l. 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune o alla provincia, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore all'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione».

Il legislatore ha di fatto riconosciuto piena legittimità ad agire dinanzi la magistratura ordinaria alle associazioni in sostituzione degli enti locali. Ma è importante seguire da vicino il momento storico evolutivo di tale norma e capire la sua pura origine. Nella seduta del 21 gennaio 1998, il Senato della Repubblica, nel corso della discussione del disegno di legge n. 1388/A, c.d. «disegno di legge "Napolitano", recante disposizioni in materia di autonomia ed ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142», approvava l'emendamento all'art. 3, presentato dal sen. Lubrano di Ricco il quale verrà poi trasformato in legge dello Stato dal Parlamento il successivo 8 agosto 1999, trovando collocazione nell'art. 4, comma 3, della legge n. 265 (1). Il testo definitivo veniva, però, modificato e privato della previsione di esenzione dalle tasse (imposte di bollo e diritti di iscrizione a ruolo), contemplata nel testo originario, per tutti gli atti proposti dalle associazioni. Il fatto appare alquanto strano, infatti (con l'effetto sostituzione processuale) si realizza il paradosso che è lo Stato che debba pagare il tributo di giustizia allo Stato (se stesso) per difendere i propri diritti (!).

Nel mese di gennaio 1998, prima ancora che la legge venisse definitivamente approvata (e lievemente modificata dal suo testo originale), la portata della norma veniva definita da M. Balletta di «*un'innovatività estrema*» (2). Infatti, «viene introdotta un'azione popolare suppletiva speciale in materia ambientale che legittima le Associazioni ambientaliste ad agire, per il risarcimento del danno ambientale. L'emendamento qualifica le associazioni

come sostituti processuali del comune e della provincia inerte. Il comune (e la provincia) nel cui territorio si è consumato l'illecito ambientale è conseguentemente stimolato ad esercitare l'azione di risarcimento, cosciente ormai che la sua eventuale inerzia non consentirebbe più all' "inquinatore" di evitare il risarcimento, in quanto i cittadini riuniti nell'associazione ambientalista agirebbero comunque in sua sostituzione. La norma è dirimpente, se si considerano i casi, in cui il danno ambientale consegue proprio alla realizzazione di opere pubbliche degli enti locali, e, quindi, i soggetti passivi dell'azione di risarcimento sono le stesse persone degli amministratori e dirigenti di tali enti. Così, se fino ad oggi, tali soggetti si sono ben guardati dall'agire contro se stessi, in futuro, i cittadini, avranno la possibilità di superare questa assurda immunità degli "inquinatori pubblici locali" attraverso l'azione sostitutiva dell'associazione di protezione ambientale riconosciuta cui aderiscono. L'azione civile di danno pubblico ambientale si avvia così ad uscire dal regno dell'astrattezza giuridica. L'innovatività della norma è ancora maggiore se si considera che l'azione sostitutiva sarà la prima azione popolare conosciuta ammissibile dinanzi al giudice ordinario. A ben vedere, però, tale particolarità dell'azione proposta dall'emendamento nasce dalla stessa previsione dell'art. 18 della legge 349/86 che attribuisce la giurisdizione in tema di danno pubblico ambientale all'autorità giudiziaria ordinaria. Infatti, il diritto all'ambiente, è ormai uscito dalla sua qualificazione di interesse diffuso, o di interesse collettivo radicato in capo alle Associazioni, e si configura come un vero e proprio diritto soggettivo di cui è titolare ogni persona umana e del quale le Associazioni di protezione ambientale riconosciute costituiscono enti esponenziali.

La norma, nel riferirsi alle azioni di risarcimento del danno ambientale, incide anche al campo del processo penale. Infatti, l'azione civile di danno pubblico ambientale è esperibile anche in sede penale. Con l'introduzione dell'azione popolare suppletiva potrebbe essere finalmente riconosciuta l'effettività del diritto all'ambiente e la certezza del risarcimento delle sue lesioni».

(1) Il testo originale dell'emendamento era il seguente: «Le associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre dinanzi alla giurisdizione ordinaria le azioni risarcitorie conseguenti a danno ambientale che spettano al comune inerte. Il risarcimento è liquidato in favore del comune sostituito e le spese processuali in favore o in danno dell'associazione. Tutti gli atti

proposti dalle associazioni nell'esercizio della facoltà prevista dal presente comma sono esenti dal pagamento di imposte di bollo e diritti di iscrizione a ruolo».

(2) V. M. BALLETTA, *Il contributo della revisione dell'ordinamento comunale all'effettività del risarcimento del danno ambientale*, in *Rivista Elettronica Diritto e Ambiente*, www.lexambiente.com, 1998.

A parere dello scrivente l'art. 4, comma 3, della legge n. 265/99, integra quanto previsto dalla legge istitutiva del Ministero dell'ambiente del 1986 la quale, all'art. 18 conferisce alle associazioni ambientaliste (riconosciute dalla stessa legge) il diretto potere di adire il giudice amministrativo per impugnare gli atti amministrativi lesivi all'ambiente, oltre a quello marginale di *intervento* sia nei procedimenti civili che in quelli penali. Il potere letterale di intervento si muta in potere d'azione.

La novella del '99 rivoluziona il principio in base al quale il legislatore del 1986 non ritenne opportuno riconoscere alle associazioni il potere diretto di azione nei confronti della magistratura ordinaria. Probabilmente si sono riscontrate pochissime azioni volte alla tutela ed al risarcimento del danno ambientale (promosse dai precedenti legittimati) ed una scarsissima sensibilità dell'Ente pubblico che, tra l'altro, avrebbe potuto usare detto strumento per risanare le casse o quantomeno trarne una nuova e facile fonte di entrata.

La legge del '99 attribuisce alle associazioni ambientaliste questo nuovo riconoscimento consentendole di agire in sostituzione dell'Ente assenteista. La liquidazione del danno ambientale sarà effettuata in favore dell'ente sostituito ed alle associazioni saranno riconosciute le spese processuali.

Il legislatore ha posto quale deterrente per le associazioni l'eventuale condanna alle spese processuali laddove il danno ambientale non viene processualmente accertato.

La recentissima scelta legislativa conferma, quindi, gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinari emersi nell'interpretazione dell'art. 18 legge 349/86, secondo i quali il danno ambientale non ha un carattere esclusivamente «statale», ma può riguardare anche altri soggetti pubblici (Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Enti Parco, Consorzi, ecc.) e, soprattutto assume la dimensione «sociale». Proprio perché Comuni e Province sono «comunità autonome» e «rappresentano la propria comunità», ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo, si spiega la «sostituzione» processuale a favore delle associazioni ambientaliste per l'esercizio delle azioni risarcitorie non attivate tempestivamente dai Comuni e Province.

Il comma 3, dell'art. 4, della legge 265 del 3 agosto 1999, allarga gli orizzonti e lascia aperta la strada alle dovute integrazioni interpretative sul significato processuale del termine «sostituzione». Chiarito e condiviso il significato politico e sociale, processualmente la «sostituzione» potrebbe nascondere delle incertezze soprattutto nel processo civile, laddove l'Ente, «volontariamente» inattivo e «sostituito», si renda poi «parte» nel procedimento avviato dall'associazione escludendo questa che si troverebbe poi, di fatto, priva di legittimazione con la costituzione del legittimato principale. L'ente potrebbe poi, per varie ragioni, «abbandonare» il procedimento causandone la cancellazione dai ruoli rendendo difficile e debole l'azione di riassunzione dell'associazione che recupererebbe nuovamente il potere sostitutivo.

Il termine «sostituzione» assume il significato innovativo quando il soggetto passivo del procedimento civile è il pubblico amministratore responsabile del danno ambientale. L'ente storicamente per motivi di solidarietà politica o umana non si rende «attore» nei confronti del sindaco, assessore o funzionario che sia, l'ente (attore) non agisce contro lo stesso ente (convenuto). È pertanto verosimile la previsione che le associazioni applicheranno la loro funzione sostitutiva convenendo in giudizio proprio il rappresentante dell'ente sostituito.

Le associazioni ambientaliste molto probabilmente incontreranno ostacoli e difficoltà per ottenere le informazioni utili ed indispensabili per dare impulso ai suddetti procedimenti giudiziari.

Il legislatore si è reso conto di come il più delle volte il problema *ambiente* viene gestito dall'ente locale come un argomento da «burocratizzare» e da «rallentare». Concedendo il potere sostitutivo alle associazioni ambientaliste, il legislatore ha riconosciuto per l'ennesima volta il grande ruolo svolto dal volontariato per l'ambiente.

2. - Il clamore suscitato dalla novella del '99 non ha portato, di fatto, a quella temuta invasione dei palazzi di giustizia da parte delle associazioni. La motivazione non è più di carattere teorico ma pratica: le cause costano impegno, studio, tempo, anticipazioni finanziarie ... ed i ritorni economici sono troppo lontani perché la classe forense si interessi ad attivarsi in maniera sistematica a tali processi. La legge del '99 non ha portato ad una successiva norma finanziaria che disponga di «incentivi» per le associazioni che intendano procedere in sostituzione degli enti territoriali (così come accaduto in precedenza con l'art. 6 della legge 59/87 ... di attuazione alla legge 349/86). La partenza è lenta. I casi giudiziari sono stati pochissimi.

La pioniera della nuova legittimazione è stata l'associazione W.W.F. che - tramite il suo Ufficio legale regionale della Campania - ha provveduto a costituirsi, in sostituzione degli Enti locali, dinanzi il Tribunale di Avellino - Sezione distaccata di Cernivara - che, con sentenza n. 55/2000 (3) ne ha ammesso la sua costituzione (*ex art. 4, comma 3, legge 265/99*) in un giudizio avente ad oggetto il reato di esercizio venatorio all'interno di un parco naturale regionale.

Una corrente di giuristi-ambientalisti non ha visto di buon occhio l'avvento del predetto comma 3, dell'art. 4, in quanto: la legittimazione ad agire in sostituzione degli enti locali equivarrebbe a spogliare le associazioni di quel ruolo e quei riconoscimenti conquistati nel corso degli anni. Le associazioni, quindi, nel rappresentare gli Enti in giudizio per il risarcimento dei danni da questi sofferti, in un certo qual modo, perdono la legittimazione ad agire in proprio per il risarcimento dei danni sofferti dal sodalizio in conseguenza del danno ambientale. A superare le predette perplessità è intervenuto il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Sezione distaccata di Capua, con l'ordinanza del 12 maggio 2000 (4) provocato nuovamente dal WWF Campania e dalla Lega Ambiente, che hanno presentato istanza di costituzione di parte civile nel processo sullo scandalo edilizio denominato «Villaggio Coppola».

Di notevole spessore politico-culturale è la predetta ordinanza: il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere riconosce al WWF il duplice, concorrente e compatibile ruolo: quello di sostituzione agli enti locali per il risarcimento dei danni subiti da questi e la costituzione «*in proprio*» per i danni subiti in via diretta dall'associazione.

Il WWF ha battezzato la legge 265/99 con i due casi riportati, anche se pare che vi sia un terzo procedimento sul nascere nel comprensorio della giurisdizione della Corte d'appello di Rovigo. I Giudici penali senza dubbio reagiranno senza difficoltà alla nuova normativa processuale. La magistratura penale, come abbiamo visto, è ben abituata a studiare ed analizzare il fenomeno dell'associazionismo all'interno del processo penale.

3. - La *Lega Italiana Protezione Uccelli* (LIPU) ha segnato il suo debutto alla legge 265/99, con la prima azio-

(3) Sentenza assunta da Archivio Ufficio Legale WWF - Campania.

(4) Ordinanza assunta da Archivio Ufficio Legale WWF - Campania.

ne mai registrata nel mondo delle associazioni ambientaliste e nei palazzi di giustizia: la LIPU, nei primi mesi del nuovo millennio, ha citato in giudizio, in sostituzione della Provincia di Bari, la Regione Puglia per il risarcimento del danno ambientale sofferto dalla Provincia. La LIPU, ha individuato le responsabilità della Regione nella mala gestione dell'area della Murgia (5), poi diventata, con legge 426/1998 (6), Parco dell'Alta Murgia. Detta legge 426/98 prevede che il Ministero dell'ambiente emani il decreto di perimetrazione del Parco e la relativa normativa di sicurezza entro 180 giorni dall'emanazione della predetta norma. Il Ministero dell'ambiente, con nota del 6 ottobre 1999, ha sollecitato il parere della Regione sulla bozza di perimetrazione dell'istituendo Parco, parere poi inespresso.

Le responsabilità della Regione Puglia vanno oltre: infatti questa è stata del tutto inadempiente nell'approvazione dei piani paesistici, che avrebbero poi tutelato l'integrità dell'area. Oltre al predetto comportamento omissivo della Regione è stato appurato che da anni l'Assessorato preposto concedeva il *nulla osta forestale* (7) per i movimenti di terra connessi ai lavori di trasformazione a cultura agraria dei terreni pascolivi ricadenti in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, producendo la trasformazione del territorio che ha danneggiato parte dell'ambiente nel suo significato più vasto.

La falda carsica dell'area murgiana è fra le più importanti nel comprensorio barese in quanto la zona è, da un lato, sottoposta ad una maggiore attività di precipitazioni atmosferiche e, dall'altro, è soggetta ad una minore attività di prelievo estivo dovuto ai grandi oneri di sollevamento ed estrazione. Elementi tali che hanno collaborato a rendere tale falda acquifera di notevole interesse ambientale. Tale situazione è stata modificata e compromessa, con il passare del tempo, dalle notevoli attività di spietramento, autorizzate dalla Regione, che hanno causato l'indebolimento delle protezioni naturali delle falde e il conseguente inquinamento dell'acqua stessa. Il danno evinto dalla LIPU è evidente: le falde Murgiane forniscono le popolazioni locali di acqua potabile, che purtroppo sta divenendo inquinata; il mutare delle condizioni morfologiche del territorio comporta la modifica degli habitat con la conseguente alterazione degli equilibri biologici che, tra l'altro, garantiscono la vita a esseri animali di speci protette che perderebbero le loro condizioni naturali di esistenza.

I dati raccolti dalla LIPU tracciano un dato allarmante: la pratica di spietramento denunciato si estende per circa 30.000 ettari trasformando il 50 per cento dell'area destinata a pascolo in terreni agricoli, interessando almeno 1/3 del territorio destinato al Parco dell'Alta Murgia. I predetti dati si concludono con delle previsioni allarmanti e cioè il rischio reale dell'inizio del procedimento di desertificazione dell'area, con il conseguente depauperamento dell'intera economia locale. Effetto immediato si riscontra con il calo turistico in dette aree.

La LIPU inoltre ha manifestato il proprio diretto interesse all'area in quanto, in questa, vivono numerose specie avicole rientranti nella tutela della direttiva CEE n. 92/43 ed a rischio di estinzione, quali ad esempio: il Grillaio (Falco Numanni), il Lanario (Falco Biarmicus) ed il Bianco (Cicraetus Gallicus).

La LIPU prima di «sostituirsi» dalla Provincia di Bari ha provveduto ad intimarle di procedere giudiziariamente per

il risarcimento del danno subito alla sua collettività, ma la legittimata principale è rimasta del tutto inoperosa. La LIPU si è sostituita alla Provincia di Bari ed ha convenuto in giudizio la Regione Puglia perché responsabile del comportamento omissivo per il quale il Ministero dell'ambiente non ha potuto procedere all'emissione del decreto di perimetrazione e relativa normativa di salvaguardia (entro i predetti 180 giorni *ex* legge 426/92). Il ritardo dell'emanazione del decreto istitutivo del Parco nazionale dell'Alta Murgia, oltre ad esporre la Regione Puglia al rischio di condanne al pagamento di sanzioni da parte della Commissione dell'Unione Europea, comporta il rinvio di urgenti attivazioni di dinamiche di sviluppo economico e dei relativi finanziamenti previsti sia in ambito statale che comunitario tipo: i Piani Triennali dell'ambiente, LIFE Natura, Programma Agro-Ambientale (8), Agricoltura Biologica ecc.

L'omissivo comportamento della Regione Puglia è altresì molto grave se si considera che la legge 426/98, modificando ed innovando la legge 394/91 (9) prescrive procedura *d'intesa* con le Regioni interessate e non più il semplice *parere*. Le inadempienze e le omissioni della Regione hanno prodotto danni alla comunità della Provincia di Bari che, per questo, si ritrova privata di ingenti risorse finanziarie. La Regione Puglia è responsabile e quindi obbligata (10) al risarcimento della popolazione della provincia barese, rappresentata processualmente dalla LIPU, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c. (11). Il processo richiamato è sicuramente di notevole interesse sia scientifico che politico-sociale.

All'udienza celebrata il giorno 1 marzo 2001 inaspettatamente si è costituita in giudizio con atto di intervento la Provincia di Bari. Nel giudizio si sono costituiti anche il comune di Andria e quello di Nuovo di Puglia.

Il ruolo processuale delle LIPU ha segnato un solco-guida per gli enti locali che altrimenti sarebbero rimasti inattivi.

Queste note hanno avuto la finalità di evidenziare la storia giurisprudenziale e sociale del ruolo delle associazioni ambientaliste nel grande mondo della «giustizia».

Le associazioni non sono enti astratti da studiare in senso lato e distaccato, a differenza delle altre persone giuridiche: le associazioni di volontariato agiscono contando esclusivamente sulle risorse umane e materiali offerte da persone sensibili che intendono contribuire al miglioramento della qualità della vita senza avere mire ed obiettivi di natura speculativa.

La tenacia ed il «credo» che hanno accompagnato le numerosissime collettività, schierate con le diverse associazioni, hanno dato modo ai tanti giuristi ed avvocati che a titolo del tutto gratuito hanno dedicato il loro tempo ed il loro danaro di perseguire il grande obiettivo da raggiungere: la giustizia ambientale.

Il merito dei risultati ottenuti è senz'altro anche dell'attenzione prestata dalla magistratura che numerose volte ha abbracciato la «causa» emettendo decisioni «coraggiose».

Giova ricordare in questa sede che l'azione popolare a tutela dell'ambiente ha ampliato gli orizzonti con le novelle di inizio millennio con le quali si riconosce anche in capo ai singoli cittadini, oltre che a quelli associati al potere di azione diretta. □

(5) L'area della Murgia ricade nel territorio della provincia di Bari.

(6) L. n. 426 del 9 dicembre 1998.

(7) *Ex* art 7 r.d.l. 326/23 ed art. 21 r.d.l. 1126/26.

(8) Delibera Consiglio Regionale Puglia n. 357/1998.

(9) Legge quadro sui parchi.

(10) A detta della LIPU.

(11) La LIPU ha chiesto al Tribunale di Bari la nomina di un collegio di consulenti tecnici d'ufficio che quantifichi il risarcimento e predisponga, dove possibile, di progetti di «ripristino dello stato dei luoghi», da addebitare alla Regione Puglia quale unica responsabile dei danni prodotti.

PARTE II - GIURISPRUDENZA

Corte di giustizia CE - Sez. VI - 6-12-2001, in causa C-269/99 - Colneric, f.f. pres.; Gulmann, est.; Jacobs, avv. gen. - C. Kühne GmbH e altri (avv. T. Volkmann-Schluck).

Comunità europea - Prodotti agricoli e alimentari - Denominazioni di origine (DOP) e indicazioni geografiche (IGP) - Protezione delle registrazioni - Procedure. (Reg. 14 luglio 1992, n. 2081/CEE; reg. 12 giugno 1996, n. 1107/CE; reg. 18 marzo 1999, n. 590/CE)

L'esame della questione relativa alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità del reg. (CE) della Commissione 18 marzo 1999, n. 590, che completa l'allegato del reg. (CE) n. 1107/96 della Commissione nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del reg. (CEE) n. 2081/92, in quanto:

a) l'art. 17 del reg. n. 2081/92 non può essere interpretato nel senso che esso impone agli Stati membri l'obbligo di comunicare, entro un termine di sei mesi, la versione definitiva del disciplinare e degli altri documenti rilevanti;

b) l'art. 17 del reg. n. 2081/92 non può essere interpretato nel senso che la sua applicazione è subordinata alla condizione che la domanda di registrazione non formi oggetto di controversia a livello nazionale;

c) il compito di stabilire se una denominazione è sancita dall'uso ai sensi dell'art. 17 del reg. n. 2081/92, nonché di definire la zona geografica rientra fra le verifiche che devono essere svolte dalle competenti autorità nazionali, eventualmente sotto il controllo dei giudici nazionali, prima che la domanda di registrazione sia comunicata alla Commissione;

d) ai fini dell'art. 2, n. 2, lett. b), del reg. n. 2081/92, contrariamente alla lett. a) della stessa disposizione, un prodotto alimentare può essere considerato originario della zona geografica di cui trattasi per il fatto di essere trasformato o elaborato in tale regione, anche se le materie prime sono prodotte in un'altra regione (1).

(Omissis)

1. - Con ordinanza 23 giugno 1999, pervenuta alla Corte il 19 luglio seguente, il Landgericht Hamburg ha proposto, ai sensi dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale vertente sulla validità del regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1999, n. 590, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (G.U. L 74, pag. 8).

2. - Tale questione è sorta nell'ambito di una controversia tra la Carl Kühne GmbH & Co. KG, la Rich. Hengstenberg GmbH & Co. e la Ernst Nowka GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Kühne e a.») da una parte e la Jütro Konservenfabrik GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Jütro»), dall'altro, controversia relativa all'impiego della denominazione «Spreewälder Art» da parte di quest'ultima per le sue conserve di cetriolini.

La normativa comunitaria

3. - Il regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, si propone di stabilire un quadro normativo comunitario riguardante un regime di tutela delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche per alcuni prodotti agricoli ed alimentari per i quali esiste un nesso fra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica. Tale regolamento stabilisce un sistema di registrazione a livello comunitario delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine che garantisce una tutela valida in ogni Stato membro.

4. - L'art. 2, n. 2, del regolamento n. 2081/92 dispone quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) denominazione d'origine: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare

– originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e

– la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area geografica delimitata;

b) indicazione geografica: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare

– originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e

– di cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica possa essere attribuita all'origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell'area geografica determinata».

5. - Ai sensi dell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 2081/92, per beneficiare di una denominazione d'origine protetta (in prosieguo: la «DOP») o di un'indicazione geografica protetta (in prosieguo: la «IGP»), i prodotti devono essere conformi ad un disciplinare. Gli elementi che devono figurare in tale disciplinare sono elencati all'art. 4, n. 2, dello stesso regolamento e sono, in particolare, la descrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante indicazione delle materie prime, la delimitazione della zona geografica, la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e gli elementi che comprovano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica.

6. - Il regolamento n. 2081/92 prevede un procedimento «normale» ed uno «semplificato» per la registrazione delle DOP e delle IGP.

7. - Il procedimento normale di registrazione di una DOP o di una IGP è disciplinato dagli artt. 5-7 del regolamento n. 2081/92. In sintesi, l'art. 5 prevede che la domanda, completa di disciplinare, venga inviata dalla società interessata allo Stato membro nel cui territorio è situata l'area geografica considerata. Secondo il n. 5 di tale articolo, «lo Stato membro verifica che la domanda sia giustificata e, qualora ritenga che i requisiti del presente regolamento siano soddisfatti, trasmette alla Commissione la domanda, corredata del disciplinare di cui all'articolo 4 e di qualsiasi altra documentazione sulla quale ha fondato la propria decisione». Ai sensi dell'art. 6, «entro un termine di sei mesi la Commissione verifica, procedendo ad un esame formale, che la domanda di registrazione comprenda tutti gli elementi di cui all'articolo 4» e, se ritiene che la denominazione soddisfa i requisiti per essere protetta, procede ad una pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. L'art. 7 prevede che, entro sei mesi a decorrere dalla data di tale pubblicazione, qualsiasi Stato membro può opporsi alla registrazione e che qualsiasi persona fisica o giuridica legittimamente interessata può opporsi alla registrazione prevista inviando una dichiarazione debitamente motivata all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede o è stabilita.

8. - L'art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2081/92 dispone che «le denominazioni registrate sono tutelate contro (...) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è un'adattamento o è accompagnata da espressioni quali genere, tipo, metodo, alla maniera, imitazione o simili».

9. - L'art. 15 del regolamento n. 2081/92 prevede che, nell'ambito del procedimento di registrazione delle DOP e delle IGP, la Commissione sia assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduta dal rappresentante della Commissione.

10. - In deroga al procedimento normale, l'art. 17 del regolamento n. 2081/92 prevede un procedimento semplificato di registrazione di una DOP o di una IGP:

«1. - Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione quali denominazioni, tra quelle giuridicamente protette o, negli Stati membri in cui non vige un sistema di protezione, sancite dall'uso, essi desiderano far registrare a norma del presente regolamento.

2. - La Commissione registra, secondo la procedura prevista all'articolo 15, le denominazioni di cui al paragrafo 1 conformi agli articoli 2 e 4. L'articolo 7 non si applica. Tuttavia non vengono registrate le denominazioni generiche.

(...).

11. - L'art. 18 del regolamento n. 2081/92 precisa che il regolamento deve entrare in vigore 12 mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Questa pubblicazione è avvenuta il 24 luglio 1992.

12. - In seguito all'esame delle denominazioni comunicate dagli Stati membri ai sensi dell'art. 17 del regolamento n. 2081/92, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) 12 giugno 1996, n. 1107, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (G.U. L 148, pag. 1). L'allegato di tale regolamento contiene l'elenco delle denominazioni registrate come IGP o come DOP ai sensi dell'art. 17 del regolamento n. 2081/92.

13. - Tale allegato è stato completato, in particolare, con il regolamento n. 590/1999, che ha introdotto, nella sua parte A, alla rubrica «Ortofrutticoli e cereali», sottorubrica «Germania», la IGP «Spreewälder Gurken» (cetriolini dello Spreewald).

14. - Il primo «considerando» del regolamento n. 590/1999 è redatto nei seguenti termini:

«considerando che, per alcune denominazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, sono state chieste informazioni complementari al fine di accertare la conformità di dette denominazioni al disposto degli articoli 2 e 4 del regolamento in parola; che l'esame di tali informazioni complementari ha dimostrato la conformità delle denominazioni di cui trattasi agli articoli citati; che tali denominazioni vanno quindi registrate ed inserite nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (...).

Il procedimento seguito per la registrazione della denominazione «Spreewälder Gurken» come IGP

15. - Lo Spreewald è una regione situata a sud di Berlino, nella quale scorre il fiume Sprea. Fra le città di Lübben e Cottbus, tale fiume si divide in vari rami creando un delta interno collegato da canali. L'antica e folta foresta è stata in parte trasformata in terre coltivate che beneficiano del terreno alluvionale di questa valle glaciale. La conserva di ortaggi come i cetrioli è da lungo tempo un'attività della regione.

16. - Secondo l'ordinanza di rinvio, l'associazione Spreewald eG, successivamente sostituita dall'associazione Spreewaldverein eV, ha chiesto nel 1993 alle autorità tedesche di presentare alla Commissione una domanda di registrazione della denominazione «Spreewälder Gurken» come DOP.

17. - La Commissione afferma di aver ricevuto tale domanda dal governo tedesco il 26 gennaio 1994, ai sensi dell'art. 17 del regolamento n. 2081/92. Secondo il disciplinare richiesto dall'art. 4, n. 2, del regolamento n. 2081/92, che accompagnava la domanda:

- l'area geografica era rappresentata dalla «valle glaciale della Sprea, tra la periferia nord della città di Cottbus e il lago di Neuendorf, situato a nord della città di Lübben»,

- i cetriolini impiegati dovevano essere tutti originari dell'area geografica.

18. - Stando alle affermazioni del governo tedesco, nel 1995 la Commissione lo ha informato che numerose domande ai sensi dell'art. 17 del regolamento n. 2081/92 erano incomplete e lo ha invitato a fornire documenti ed informazioni supplementari. Per questo motivo, fra il luglio del 1995 e il marzo del 1996, il governo tedesco ha chiesto a quasi tutte le parti coinvolte di integrare la documentazione originariamente fornita.

19. - Dall'ordinanza di rinvio risulta che, in seguito a diverse domande presentate dallo Spreewaldverein eV, le autorità tedesche hanno più volte modificato la domanda originale, di modo che, in definitiva, conformemente al disciplinare modificato,

- veniva richiesta la registrazione della denominazione «Spreewälder Gurken» come IGP,

- l'area geografica è stata definita come il «territorio che costeggia la Sprea tra Jänschwalde e Dürrenhofe e all'interno dei

confini di un comprensorio economico determinato dagli organi legislativi locali», detto «Wirtschaftsraum Spreewald» (zona economica dello Spreewald), con la conseguenza che l'estensione dell'area geografica definita nel disciplinare ne risultava più che raddoppiata,

- almeno il 70 per cento dei cetriolini utilizzati doveva essere originario dell'area geografica definita.

20. - Durante la fase nazionale del procedimento semplificato previsto dall'art. 17 del regolamento n. 2081/92, numerosi terzi interessati hanno sollevato obiezioni alla registrazione della denominazione «Spreewälder Gurken». Essi hanno sostenuto che le condizioni particolari del suolo e del clima indicate nella domanda di registrazione potevano essere riscontrate al massimo nello Spreewald inteso in senso stretto come la regione del delta interno, e non in tutto il Wirtschaftsraum Spreewald, e che il prodotto lavorato non doveva contenere materie prime provenienti da altre aree di produzione.

21. - Il governo tedesco ha in un primo momento deciso di abbandonare il procedimento semplificato e di seguire quello normale, ma ha poi cambiato opinione e ha proseguito il procedimento semplificato, che ha condotto alla registrazione della denominazione «Spreewälder Gurken» con il regolamento n. 590/1999.

La causa a qua

22. - La Jütro ha la sua sede sociale ed il suo impianto di produzione in Jüteborg, città situata fuori dell'area geografica della IGP «Spreewälder Gurken». Essa produce, in particolare, le conserve di cetriolini «Jütro Gurkenfätschen», smerciate a livello federale con l'indicazione «Spreewälder Art» (cetrioli alla maniera dello Spreewald).

23. - La Kühne e a. producono conserve di cetriolini concorrenti della Jütro che non soddisfano, a loro volta, i requisiti necessari per poter utilizzare la denominazione «Spreewälder Gurken». Essi hanno proposto dinanzi al Landgericht Hamburg un ricorso diretto ad ottenere un provvedimento che diffidasse la Jütro dall'utilizzare la designazione «Spreewälder Art» per le sue conserve di cetriolini, in quanto, a seguito della registrazione della denominazione «Spreewälder Gurken» come IGP, l'uso di tale denominazione non è più lecito, ai sensi dell'art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2081/92.

24. - La Jütro ha fatto valere in sua difesa l'invalidità del regolamento n. 590/1999 nella parte in cui esso ha registrato la denominazione «Spreewälder Gurken».

25. - Nella sua ordinanza di rinvio, il Landgericht Hamburg considera che la registrazione della denominazione «Spreewälder Gurken» solleva un certo numero di problemi che fanno sorgere un serio dubbio circa la validità di tale registrazione.

26. - Pertanto, il Landgericht Hamburg ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1999, n. 590, che completa, aggiungendo la denominazione Spreewälder Gurken, l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento CEE n. 2081/92, sia compatibile con il diritto comunitario».

Sulla questione pregiudiziale

Sul rispetto del termine di sei mesi previsto dall'art. 17 del regolamento n. 2081/92

27. - Dopo aver ricordato che l'art. 17 del regolamento n. 2081/92 ha impartito agli Stati membri un termine di sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del detto regolamento, per comunicare alla Commissione le denominazioni che essi intendevano far registrare secondo il procedimento semplificato, il giudice *a quo*, si interroga sul rispetto di tale termine da parte delle autorità tedesche nel caso di specie.

28. - A tal riguardo, occorre constatare, in primo luogo, che la domanda iniziale è stata ricevuta dalla Commissione il 26 gennaio 1994 e che, pertanto, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 39 delle sue conclusioni, essa è stata presentata prima della scadenza del termine di sei mesi previsto dall'art. 17 del regolamento n. 2081/92.

29. - In secondo luogo, occorre esaminare se, come ritenuto dal giudice *a quo*, la validità del regolamento n. 590/1999 possa essere messa in discussione per il fatto che la domanda iniziale è

stata modificata in modo rilevante durante un periodo di diversi anni dopo la scadenza del termine di sei mesi.

30. - La Jütro sostiene che, in circostanze siffatte, la registrazione avrebbe dovuto essere effettuata conformemente al procedimento normale previsto dagli artt. 5-7 del regolamento n. 2081/92.

31. - Invece, i governi tedesco ed austriaco, come la Commissione, ritengono che l'art. 17, n. 1, di tale regolamento sia stato applicato correttamente nel caso di specie. Essi sottolineano che tale disposizione impone agli Stati membri soltanto di comunicare alla Commissione le denominazioni che devono essere registrate, con la conseguenza che la produzione di informazioni supplementari e la comunicazione di modifiche apportate alle informazioni già fornite non sarebbero soggette al termine di sei mesi.

32. - Si deve al riguardo rammentare che, contrariamente all'art. 5 del regolamento n. 2081/92, il quale prevede espressamente che, nell'ambito del procedimento normale, la domanda di registrazione sia accompagnata dal disciplinare, l'art. 17 dello stesso regolamento si limita ad imporre agli Stati membri l'obbligo di comunicare alla Commissione «quali denominazioni, tra quelle giuridicamente protette o, negli Stati membri in cui non vige un sistema di protezione, sancite dall'uso, essi desiderano far registrare». Pertanto, l'art. 17 del regolamento n. 2081/92 non può essere interpretato nel senso che esso impone agli Stati membri l'obbligo di comunicare, entro un termine di sei mesi, la versione definitiva del disciplinare e degli altri documenti rilevanti, con la conseguenza che qualsiasi modifica del disciplinare inizialmente presentato comporterebbe l'applicazione del procedimento normale.

33. - Tale interpretazione dell'art. 17 del regolamento n. 2081/92 è peraltro corroborata, come sostenuto, in particolare, dal governo austriaco, dal fatto che storicamente gli Stati membri del nord Europa non avevano registri di denominazioni protette, in quanto la protezione veniva assicurata dalle normative relative alle pratiche ingannevoli. Solamente con l'entrata in vigore del regolamento n. 2081/92 in questi Stati membri è divenuto necessario redigere un elenco di denominazioni esistenti e determinare se si trattasse di DOP o di IGP. Sarebbe stato poco realistico esigere che tali Stati membri fornissero alla Commissione, nei sei mesi seguenti l'entrata in vigore del regolamento n. 2081/92, tutte le informazioni e le documentazioni indispensabili per decidere sulla registrazione, in particolare se si considera il tempo necessario affinché le parti interessate possano esercitare a livello nazionale le garanzie procedurali loro riconosciute.

34. - Occorre pertanto concludere che, nel caso di specie, la modifica della domanda iniziale di registrazione, intervenuta dopo la scadenza del termine di sei mesi previsto dall'art. 17 del regolamento n. 2081/92, non ha reso illegale l'applicazione del procedimento semplificato.

Sull'applicabilità del procedimento semplificato alle domande di registrazione controverse a livello nazionale

35. - Il giudice *a quo* dubita che il procedimento semplificato sia applicabile quando - come nel caso di specie - terzi abbiano sollevato obiezioni gravi a livello nazionale in merito alla registrazione della denominazione di cui trattasi.

36. - Tale giudice considera, infatti, che la nozione di «denominazione sancita dall'uso», impiegata all'art. 17, n. 1, del regolamento n. 2081/92 è diretta a far registrare secondo il procedimento semplificato solo le denominazioni pacifiche nello Stato membro interessato. Il procedimento semplificato non sarebbe adatto nei casi in cui la registrazione solleva gravi problemi, poiché nell'ambito di tale procedimento gli interessati non possono far valere le loro obiezioni.

37. - La Jütro considera che il procedimento semplificato può essere impiegato solo per le denominazioni che fanno notoriamente parte delle denominazioni protette negli Stati membri. Ora, la denominazione «Spreewälder Gurken», come definita nel disciplinare modificato, non rappresenterebbe affatto un caso in cui la registrazione è pacifica. Al contrario, numerosi terzi interessati avrebbero sollevato una serie di obiezioni relative, in particolare, alla delimitazione della zona geografica.

38. - La Commissione fa valere che l'art. 17, n. 2, del regolamento n. 2081/92 esclude espressamente l'applicazione, nell'ambito della procedura semplificata, dell'art. 7 dello stesso regolamento, che permette ai terzi interessati di opporsi alla registrazione proposta nell'ambito della procedura normale. Tuttavia, a suo avviso, anche la procedura semplificata consente eventuali opposizioni, dato che l'art. 15 del regolamento n. 2081/92 esige che la Commissione sia assistita da un comitato composto da rap-

presentanti degli Stati membri. La Commissione segnala di aver consultato questo comitato quando si è occupata della domanda di registrazione della denominazione «Spreewälder Gurken».

39. - Il governo tedesco ritiene che il solo fatto che vi siano pareri discordanti a livello nazionale sulla registrazione di una denominazione non implichi che la procedura semplificata sia inapplicabile. In tali casi, graverebbe sugli Stati membri la responsabilità di assicurare che le parti interessate siano ascoltate. Nel caso di specie, il governo tedesco avrebbe ascoltato le obiezioni delle parti interessate e avrebbe accuratamente tenuto in considerazione i problemi sollevati. Tuttavia, il governo tedesco avrebbe concluso che questi problemi non erano tali da precludere la tutela della denominazione «Spreewälder Gurken».

40. - Occorre al riguardo constatare che l'art. 17 del regolamento n. 2081/92 non può essere interpretato nel senso che la sua applicazione è subordinata alla condizione che la domanda di registrazione non formi oggetto di controversia a livello nazionale. Infatti, una condizione del genere, che restringerebbe notevolmente l'applicazione del procedimento semplificato, non trova alcun fondamento nel tenore letterale di tale articolo e non risulta neanche dal sistema istituito dal regolamento n. 2081/92.

41. - Del resto, l'interpretazione che occorre svolgere in merito all'art. 17 del regolamento n. 2081/92 non implica affatto che i terzi interessati, i quali ritengano i propri interessi legittimi lesi dalla registrazione, non possano farli valere conformemente ai principi relativi alla tutela giurisdizionale come essa deriva dal sistema del regolamento n. 2081/92 ed è descritta ai punti 57 e 58 della presente sentenza.

42. - Occorre pertanto concludere che il procedimento semplificato previsto all'art. 17 del regolamento n. 2081/92 può essere applicato anche quando terzi abbiano sollevato a livello nazionale obiezioni in merito alla registrazione della denominazione di cui trattasi.

Sugli altri elementi di contestazione della validità della registrazione della denominazione «Spreewälder Gurken» come IGP

43. - Il giudice *a quo* considera che il procedimento di registrazione di cui all'art. 17 del regolamento n. 2081/92 non fosse applicabile alla denominazione «Spreewälder Gurken» poiché questa denominazione non era né legalmente protetta né sancita dall'uso come indicazione geografica ai sensi di tale articolo. Essa non sarebbe stata legalmente protetta poiché in Germania non esisteva alcun sistema di tutela legale formale delle indicazioni geografiche; non sarebbe stata sancita dall'uso, così da garantire una registrazione ai sensi dell'art. 17, poiché era nota ai consumatori da secoli in relazione a prodotti coltivati nello Spreewald in senso stretto e non a prodotti originari di un comprensorio economico più vasto.

44. - Inoltre, il giudice *a quo* ritiene che la registrazione della denominazione «Spreewälder Gurken» come indicazione geografica possa aver violato gli artt. 2 e 4 del regolamento n. 2081/92 poiché, considerata la natura del prodotto e l'aspettativa dei consumatori, essa avrebbe dovuto essere registrata come DOP. A suo avviso, la denominazione «Spreewälder Gurken» significava per i consumatori che tutti i cetriolini provenivano dallo Spreewald in senso stretto e quindi avevano una particolare qualità, senza alcun riferimento alla loro lavorazione o ricetta.

45. - Infine, avendo considerato che le specificazioni relative alla zona geografica non riflettersero le aspettative dei consumatori per quanto riguarda il significato della denominazione «Spreewälder Gurken», il giudice *a quo* ha ritenuto che la registrazione di quest'ultima come IGP rappresentasse un inganno nei confronti dei consumatori.

46. - La Jütro sottolinea che, al momento dell'esame di una domanda di registrazione di una denominazione ai sensi dell'art. 17 del regolamento n. 2081/92, la Commissione deve verificare che la registrazione avvenga conformemente ai requisiti fissati dall'art. 2 dello stesso regolamento. Nel caso di specie, la Commissione non avrebbe fatto alcun tentativo di determinare se la denominazione proposta fosse conforme a tali requisiti, ma si sarebbe limitata a seguire il parere del governo tedesco, registrando così una domanda che non soddisfaceva i detti requisiti.

47. - I governi tedesco e austriaco, come la Commissione, pur facendo valere nel merito che la registrazione della denominazione «Spreewälder Gurken» era avvenuta conformemente ai requisiti posti dal regolamento n. 2081/92, sottolineano che non spetta alla Commissione determinare se una denominazione notificata da uno Stato membro sia sancita dall'uso, se il prodotto di cui trattasi

debba beneficiare, secondo la sua natura, di una DOP o di una IGP o se la zona geografica sia stata definita correttamente. Tali problemi rientrerebbero nella sfera di competenza dello Stato membro interessato. L'art. 17, n. 2, del regolamento n. 2081/92 imporrebbe alla Commissione solamente di verificare che le denominazioni comunicate in base al n. 1 di tale articolo soddisfino i requisiti di cui agli artt. 2 e 4 del detto regolamento.

48. - Occorre al riguardo constatare che l'argomentazione dei governi tedesco e austriaco, nonché della Commissione, si fonda sulla premessa relativa all'esistenza di una competenza ripartita tra lo Stato membro che ha presentato la domanda di registrazione, da un lato, e la Commissione, cui spetta di decidere in merito alla registrazione, dall'altro, e sul fatto che spetta esclusivamente ai giudici comunitari, nell'ambito del sindacato di legittimità della decisione della Commissione, esaminare la valutazione svolta da quest'ultima sugli elementi di cui essa doveva verificare l'esattezza e la legalità.

49. - Occorre pertanto esaminare, in primo luogo, se, nell'ambito del procedimento di registrazione, esistano limiti agli obblighi di verifica che gravano sulla Commissione e, di conseguenza, limiti al potere di controllo spettante ai giudici comunitari.

50. - In tale contesto, si deve constatare che nell'ambito del sistema istituito dal regolamento n. 2081/92 esiste una ripartizione delle competenze tra lo Stato membro interessato e la Commissione.

51. - Infatti, che si tratti di una registrazione derivante da un procedimento normale o da un procedimento semplificato, la registrazione può aver luogo solo se lo Stato membro interessato ha presentato una domanda in tal senso ed ha comunicato un disciplinare e le informazioni necessarie per la registrazione, conformemente all'art. 4 del regolamento n. 2081/92.

52. - Ai sensi dell'art. 5, n. 5, del regolamento n. 2081/92, spetta agli Stati membri verificare se la domanda di registrazione secondo il procedimento normale sia giustificata alla luce dei requisiti fissati da tale regolamento. Questo articolo prevede infatti che uno Stato membro al quale è stata sottoposta una domanda di registrazione nell'ambito di un procedimento normale debba verificare che tale domanda sia giustificata e, qualora ritenga che i requisiti del regolamento n. 2081/92 siano soddisfatti, trasmetterla alla Commissione. D'altra parte, risulta dallo stesso tenore letterale dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2081/92 che, prima di continuare il procedimento di registrazione previsto all'art. 6, nn. 2 e 4, ed all'art. 7 del detto regolamento, la Commissione svolge soltanto un semplice esame formale per verificare se tali requisiti sono soddisfatti. Ora, non occorre applicare principi diversi nell'ambito del procedimento semplificato.

53. - Ne consegue che la decisione di registrare una denominazione come DOP o come IGP può essere adottata dalla Commissione solo se lo Stato membro interessato le ha presentato una domanda a tal fine e che una siffatta domanda può essere presentata solo se lo Stato membro ha verificato che essa è giustificata. Tale sistema di ripartizione delle competenze si spiega in particolare con la circostanza che la registrazione presuppone la verifica che un certo numero di requisiti sono soddisfatti, il che richiede, in larga parte, conoscenze approfondite di elementi particolari dello Stato membro interessato, elementi che possono essere meglio verificati dalle autorità competenti di tale Stato.

54. - In tale sistema di ripartizione delle competenze spetta alla Commissione, prima di registrare una denominazione nella categoria richiesta, verificare in particolare, da un lato, che il disciplinare che accompagna la domanda sia conforme all'art. 4 del regolamento n. 2081/92, vale a dire che esso contenga gli elementi richiesti e che tali elementi non siano viziati da errori manifesti, e, dall'altro, sulla base degli elementi contenuti nel disciplinare, che la denominazione soddisfi i requisiti di cui all'art. 2, n. 2, lett. a) o lett. b), del regolamento n. 2081/92.

55. - In tale contesto si deve rilevare che dal testo e dall'eccezione dell'art. 7 del regolamento n. 2081/92 risulta che la dichiarazione di opposizione ad una registrazione non può provenire dallo Stato membro che ha chiesto la registrazione stessa e che, pertanto, la procedura di opposizione istituita dall'art. 7 di tale regolamento non è destinata a definire le controversie esistenti tra l'autorità competente dello Stato membro che ha chiesto la registrazione di una denominazione ed una persona fisica o giuridica che risiede o è stabilita in tale Stato membro (v. ordinanza 26 ottobre 2000, causa C-447/98 P, Molkerei Grossbraunschweig e Bene Nahrungsmittel/Commissione, *Racc.*, pag. I-9097, punto 74).

56. - Secondo la Jütro, in un sistema di ripartizione delle competenze come quello descritto ai punti 50 e 54 della presente sentenza, la possibilità per i terzi interessati di contestare la legittimità di una registrazione di una denominazione come DOP o come IGP sarebbe limitata in misura tale da non tener conto del loro interesse legittimo ad un sindacato giurisdizionale. Essa fa così valere che non le è possibile, a livello nazionale, contestare l'atto che costituisce la domanda di registrazione.

57. - Occorre al riguardo rammentare che l'esigenza di un sindacato giurisdizionale deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri ed è stato sancito dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (sentenze 3 dicembre 1992, causa C-97/91, Oleificio Borelli/Commissione, *Racc.*, pag. I-6313, punto 14; 11 gennaio 2001, cause C-1/99, Kofisa Italia, *Racc.*, pag. I-207, punto 46, e C-226/99, Siples, *Racc.*, pag. I-277, punto 17). Tale esigenza deve essere rispettata anche nei confronti di un atto, come la domanda di registrazione di cui trattasi nella causa principale, che rappresenta una tappa necessaria del procedimento di adozione di un atto comunitario, dato che le istituzioni comunitarie dispongono in materia di un margine di valutazione limitato o inesistente (v., in tal senso, sentenza Oleificio Borelli/Commissione, citata, punti 9 e segg.).

58. - È pertanto compito dei giudici nazionali statuire sulla legittimità di una domanda di registrazione di una denominazione come quella di cui trattasi nel caso di specie, conformemente alle modalità di controllo giurisdizionale applicabili a qualsiasi atto definitivo che, emanato dalla stessa autorità nazionale, possa incidere sui diritti che derivano ai terzi dal diritto comunitario, e di conseguenza considerare ricevibile il ricorso proposto a questo scopo, anche se le norme procedurali nazionali non lo prevedono in un caso del genere (v., in tal senso, sentenza Oleificio Borelli/Commissione, citata, punto 13).

59. - In secondo luogo, alla luce delle considerazioni che precedono, occorre esaminare ciascuno degli elementi richiamati dal giudice *a quo* per sapere se, nel caso di specie, la Commissione ha correttamente svolto il suo compito di verifica del rispetto dei requisiti previsti dal regolamento n. 2081/92.

60. - Per quanto riguarda il problema di sapere se la denominazione «Spreewälder Gurken» fosse sancita dall'uso ai sensi dell'art. 17 del regolamento n. 2081/92, si deve constatare che tale valutazione rientra fra le verifiche che devono essere svolte dalle competenti autorità nazionali, eventualmente sotto il controllo dei giudici nazionali, prima che la domanda di registrazione sia comunicata alla Commissione. Poiché la valutazione svolta dalle autorità competenti tedesche non sembra essere viziata da un errore manifesto, la Commissione poteva debitamente registrare la denominazione «Spreewälder Gurken» secondo il procedimento semplificato.

61. - Per quanto attiene alla registrazione della denominazione «Spreewälder Gurken» come IGP, occorre constatare che, ai fini dell'art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2081/92, contrariamente alla lett. a) della stessa disposizione, un prodotto alimentare può essere considerato originario della zona geografica di cui trattasi per il fatto di essere trasformato o elaborato in tale regione, anche se le materie prime sono prodotte in un'altra regione.

62. - La Commissione poteva pertanto debitamente registrare la denominazione «Spreewälder Gurken» come IGP, dato che le autorità competenti tedesche ritenevano che il prodotto, secondo la sua natura, rientrasse in tale categoria, sebbene il disciplinare non richiedesse che tutte le materie prime provenissero dalla zona geografica definita.

63. - Per quanto riguarda la definizione della zona geografica, si deve constatare che tale valutazione rientra fra le verifiche che devono essere svolte dalle competenti autorità nazionali, eventualmente sotto il controllo dei giudici nazionali. Poiché la valutazione svolta dalle competenti autorità nazionali non sembra viziata da un errore manifesto, la Commissione poteva debitamente registrare la denominazione «Spreewälder Gurken» per la zona geografica definita nel disciplinare modificato.

64. - Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere al giudice *a quo* che l'esame della questione sollevata non ha rivelato alcun elemento idoneo a inficiare la validità del regolamento n. 590/1999 per il fatto che esso registra la denominazione «Spreewälder Gurken».

Sulle spese

(*Omissis*)

(1) I DISCIPLINARI DI PRODUZIONE DOP E IGP: RIPARTIZIONE DI COMPETENZE TRA STATI MEMBRI E ORGANI COMUNITARI

Il caso affrontato dalla Corte di giustizia nella sentenza in esame riguarda la validità della registrazione della IGP «Spreewälder Gurken» (cetriolini provenienti dalla regione dello Spreewald), contenuta nel reg. 1107/96. La questione pregiudiziale è stata sollevata da un tribunale tedesco nel corso di un contenzioso insorto tra alcuni produttori di conserve, i quali lamentavano l'uso decettivo dell'indicazione geografica tutelata, consistente nella circostanza che un'impresa concorrente metteva in commercio i propri prodotti con una denominazione analoga a quella protetta ai sensi del reg. 2081/92 («Spreewälder Art Gurken», cioè: cetriolini prodotti alla maniera dello Spreewald), sfruttando in tal modo la notorietà della denominazione «Spreewald» a detrimento degli altri produttori esclusi dall'uso della IGP. Nel giudizio dinanzi al tribunale, i produttori facevano pertanto valere la violazione delle regole della concorrenza per effetto dell'evocazione del segno distintivo di fonte comunitaria.

Il reg. 2081/92, infatti, prevede che le denominazioni registrate come DOP o IGP siano tutelate da ogni forma di «usurpazione, imitazione o evocazione (...) anche se la denominazione protetta è accompagnata da espressioni quali 'genere', 'tipo', 'metodo', 'alla maniera', 'imitazione' o simili».

Poiché il Landgericht di Hamburg era stato condotto a giudicare sulla validità della registrazione dell'indicazione geografica oggetto della controversia, quest'ultimo sospendeva la causa per rimettere la questione alla Corte di giustizia.

Il nucleo della decisione ruota intorno all'esame della procedura di registrazione delle DOP e IGP ai sensi del reg. 2081/92. Il regolamento prevede due differenti procedimenti per la registrazione dei segni distintivi, l'uno ordinario e l'altro abbreviato.

Nel procedimento ordinario, disciplinato agli artt. 5, 6 e 7, è previsto che la domanda di registrazione, presentata dalle associazioni legittimate, sia sottoposta allo Stato membro in cui è situata l'area geografica interessata dalla registrazione e che quest'ultimo, dopo aver verificato che la domanda sia «giustificata» e che siano soddisfatti i requisiti previsti dal regolamento, trasmetta la domanda alla Commissione. La Commissione procede ad un esame formale della domanda, entro sei mesi dal ricevimento della stessa, al termine del quale, in mancanza di opposizione di altri Stati alla registrazione, la denominazione viene iscritta nel registro e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee. A tutela dell'interesse dei produttori comunitari, l'art. 7 prevede che gli Stati membri interessati possano opporsi alla registrazione, entro sei mesi dalla pubblicazione delle denominazioni, dimostrando l'inottemperanza delle condizioni previste dal regolamento (in particolare dall'art. 2), ovvero che la registrazione potrebbe danneggiare l'esistenza di denominazioni omonime o di prodotti che si trovano legittimamente sul mercato, ovvero il carattere generico della denominazione.

La procedura semplificata, disciplinata ai sensi dell'art. 17 del regolamento, può essere seguita per le domande pervenute entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento, per le quali si esclude l'applicazione della disposizione dell'art. 7, relativa alla dichiarazione di opposizione, in corso di registrazione, degli altri Stati: si tratta di una corsia preferenziale definita per le denominazioni giuridicamente protette sul piano nazionale o sancite dall'uso (ove

non sussista un sistema nazionale di protezione) che rende più agevole la registrazione delle prime denominazioni allo scopo, in definitiva, di dare avvio alla applicazione del regolamento.

La differenza fondamentale tra le due procedure consiste nella mancanza dell'intervento diretto di altri Stati interessati nella fase procedurale, con la conseguenza che la decisione relativa all'approvazione è rimessa alla Commissione, assistita da un Comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri. Ciò non significa che nella procedura abbreviata manchi completamente il contraddittorio, che viene garantito, come osserva la Commissione, dalla presenza del Comitato (1).

Altro elemento di distinzione tra le due procedure, che emerge dalla formulazione della norma, può osservarsi in relazione al contenuto dell'esame della domanda sottoposta alla Commissione. L'art. 17 ribadisce espressamente, a tale riguardo, il divieto di registrare le denominazioni generiche. La regola ha in realtà portata generale: l'art. 3 del regolamento dispone infatti che «le denominazioni divenute generiche non possono essere registrate» e stabilisce i criteri per considerarle tali. Il richiamo sembra dunque individuare un limite che la Commissione deve necessariamente prendere in considerazione a fronte della domanda degli Stati volta a registrare una denominazione già acquisita come tale a livello nazionale. Sicché si può dedurre che se tale valutazione deve considerarsi imprescindibile nell'esame della Commissione, considerazione opposta deve farsi per le altre osservazioni che possono emergere nell'ambito della procedura di valutazione della domanda, attraverso il parere (non vincolante) espresso dal Comitato: pertanto, qualora emergano elementi di contrasto con altre denominazioni analoghe esistenti in altri Stati, tali elementi possono essere trascurati dalla Commissione nella scelta dell'attribuzione del segno distintivo, nel senso cioè di preferire la denominazione per la quale è stata richiesta la registrazione ai sensi del reg. 2081/92. Al contrario, ove si faccia rilevare il carattere generico della denominazione (con la sostanziale conseguenza di limitare la libera circolazione di altri prodotti che si trovano legittimamente sul mercato e usufruiscono della denominazione per la quale si è chiesta la registrazione) tale obiezione deve essere necessariamente presa in considerazione dalla Commissione.

Ne consegue che, nell'impostazione del regolamento, al di là degli eventuali contrasti che possono sorgere anche successivamente alla registrazione delle denominazioni – e che trovano fondamento nella tutela ad esse riconosciuta ai sensi dell'art. 13 – resta ferma la preoccupazione di non creare ostacoli alla libera circolazione delle merci.

Il caso affrontato nella sentenza riguarda una indicazione geografica registrata attraverso la procedura semplificata, in relazione alla quale era stata sollevata una questione interpretativa relativa a diversi profili applicativi, che confluiva nella sostanziale richiesta di giudicare sulla validità della registrazione. Gli aspetti toccati dai ricorrenti consistevano nel decidere: se la modifica del disciplinare nel corso della registrazione determinasse la trasformazione del procedimento da semplificato in ordinario; se la presenza di obiezioni sollevate da parte di terzi interessati a livello nazionale incidesse sulla qualificazione di «denominazione sancita dall'uso» che è il presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'art. 17; infine, in che misura la Commissione potesse interferire nella verifica dei presupposti sostanziali che sorreggono la domanda di registrazione.

Nella decisione, la Corte affronta una serie di questioni relative al funzionamento della procedura semplificata, che appare, come si è detto, uno strumento approntato per agevolare le prime registrazioni delle denominazioni e delle indicazioni geografiche, nel cui ambito si tiene conto anche delle peculiarità degli Stati nei quali non vige un regime di pubblicità formale delle denominazioni protette.

(1) V. punto 38 della sentenza.

In questo senso, l'affermazione secondo cui gli Stati non hanno l'obbligo di comunicare entro un termine di sei mesi (come invece è previsto per la procedura ordinaria) la versione definitiva del disciplinare, permette la definizione delle caratteristiche dei prodotti anche nei casi in cui la denominazione è unicamente «sancita dall'uso» (2). D'altro canto, la Corte ammette la possibilità di variare anche il tipo di segno distintivo nel corso del procedimento, considerando alla stregua della definizione del disciplinare la variazione in corso di registrazione della qualifica da DOP a IGP: qualifica che deve peraltro considerarsi collegata anche al contenuto del disciplinare, poiché, sebbene le due definizioni di DOP e IGP contengano alcuni elementi comuni (3), la distinzione è legata a differenze che vengono codificate nei disciplinari oggetto della registrazione.

Quanto alla circostanza che la registrazione di una denominazione ai sensi del reg. 2081/92 non sia pacifica all'interno dello Stato proponente, la Corte si esprime dichiarando l'irrelevanza di tale aspetto in ordine alla possibilità di utilizzare la procedura semplificata: e ciò tanto perché non vi è traccia di una limitazione di tal genere nel tenore letterale dell'art. 17, quanto perché la questione riguarda unicamente la fase nazionale della registrazione, e non invece l'applicazione del reg. 2081/92 (4).

Oltre ad individuare i criteri per l'applicabilità della procedura semplificata, la Corte offre un quadro dettagliato relativo al diverso ambito di competenza degli Stati proponenti e degli organi comunitari nella procedura di registrazione. Sotto questo profilo, il procedimento volto ad ottenere la registrazione prevede due fasi distinte, una avviata a livello nazionale su iniziativa delle organizzazioni di produttori interessate alla registrazione, che vede la verifica sostanziale e formale da parte dello Stato della domanda e del relativo disciplinare; una seconda fase che si sostanzia nella valutazione (solo formale) della Commissione e nell'eventuale opposizione di altri Stati membri, che entra nel merito della legittimità della registrazione (nel caso della procedura ordinaria).

Nell'ambito di quella che si può definire la «fase nazionale» della procedura di registrazione trovano spazio anche le opposizioni dei soggetti economici che, all'interno dello Stato membro che propone la registrazione, si ritengono danneggiati dalla domanda: la competenza, in questo caso, chiarisce la Corte, spetta ai giudici nazionali, in considerazione dell'obbligo di garantire tutela giurisdizionale dei diritti derivanti ai singoli dal diritto comunitario: l'interesse dei terzi ad intervenire nel procedimento di registrazione, al fine di ottenere una modifica della registrazione, è tutelato dunque nella fase nazionale del procedimento (5).

Pare opportuno richiamare, a proposito delle modalità in cui si svolge il procedimento di registrazione nella fase nazionale e comunitaria, al fine di rimarcare le differenze,

il procedimento di registrazione che è previsto dalla direttiva sull'immissione sul mercato di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati, che ugualmente comporta l'immissione sul mercato di prodotti «nuovi», in questo caso dal punto di vista delle caratteristiche genetiche anziché dell'attribuzione di una nuova qualificazione giuridica posta in essere attraverso i segni distintivi.

Anche nel caso di prodotti OGM è prevista una procedura per la registrazione in cui alla proposizione da parte dello Stato interessato segue la successiva autorizzazione della Commissione, salva la facoltà di sollevare obiezioni da parte di altri Stati membri interessati. Una questione di definizione della procedura è stata oggetto dell'esame della Corte in relazione alla possibilità di revocare la domanda da parte dello Stato proponente, una volta che la Commissione si fosse già pronunciata positivamente sulla domanda (6). In sostanza, la questione riguardava la perdita di efficacia dell'intero procedimento conseguente al rifiuto di completarlo da parte dello Stato proponente: situazione analoga a quella della modifica di un disciplinare nel corso del procedimento, con le relative conseguenze legate alle aspettative dei soggetti interessati alla registrazione dello stesso. Nel caso esaminato nella causa C-6/99, sulla procedura di immissione in commercio degli OGM, la Corte non solo ha stabilito una eccezione, rispetto alla normale conclusione del procedimento, che farebbe acquisire il diritto all'immissione in commercio da parte dei soggetti interessati (7); ma ha espressamente previsto l'eventualità di un rinvio pregiudiziale alla Corte nel caso in cui il giudice nazionale nello svolgimento dell'esame di notifica da parte dell'autorità nazionale competente, verifici irregolarità idonee a pregiudicare la validità della decisione favorevole della Commissione (8).

Nel caso del procedimento per l'immissione in commercio di OGM, quindi, la Corte sembra più cauta nel definire le competenze nazionali del procedimento, anche in considerazione delle esigenze di tutela della salute e dell'ambiente. Ben diverso è invece il ruolo che gli Stati nazionali svolgono nella richiesta di registrazione dei segni distintivi che caratterizzano qualitativamente i prodotti, in cui la fase nazionale del procedimento attribuisce una ampia discrezionalità agli Stati in relazione agli interessi da tutelare.

La ripartizione delle competenze tra Stati membri e Comunità nella definizione della disciplina per la tutela dei prodotti contrassegnati da DOP e IGP, che si è andata formando progressivamente nella giurisprudenza comunitaria più recente, trova dunque un ulteriore tassello nella sentenza in commento.

In altre occasioni, la Corte è intervenuta per definire le competenze in materia di tutela giurisdizionale di denominazioni già registrate, nonché per definire i confini tra diritto comunitario delle denominazioni dei prodotti agroalimentari

(2) V. punto 32 della sentenza.

(3) A tale proposito, l'Avvocato generale Jacobs, nelle conclusioni presentate il 5 aprile 2001, punto 61, afferma: «Devo confessare che l'art. 2, n. 2 mi sembra poco chiaro in relazione a tale distinzione, nonostante essa appaia confermata dalla lettera dell'art. 2, n. 4. L'art. 4, n. 2, lett. a) suggerisce anch'esso l'esistenza di una differenza tra i requisiti per l'origine geografica imposti dalla lett. a) e quelli imposti dalla lett. b) dell'art. 2, n. 2, ma dato che questi requisiti sono espressi con un linguaggio identico al primo trattino di ogni lettera, la fonte di tale differenza non è evidente». La difficoltà di distinguere in modo sostanziale le due figure è sottolineata anche dalla dottrina: v. COSTATO, *La protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine e le attestazioni di specificità*, in *Riv. dir. agr.*, 1995, I, 492; la distinzione tra le due figure dal punto di vista dei requisiti è invece evidenziata da SORDELLI, *Denominazioni di origine*, in *Enciclopedia del diritto*, aggiornamento, I vol., Milano 1997, 530, che collega la distinzione alla preesistenza di un diverso livello di protezione per

le due figure; v. inoltre GOLDONI, *Denominazioni di origine*, in *Digesto IV, discipline privatistiche* - sez. civile 1989.

(4) Cfr. punti 40 e 41 della sentenza.

(5) Cfr. punti 57 e 58 della sentenza. A tale riguardo si richiama la giurisprudenza comunitaria che rinvia all'esigenza di garantire ai singoli un sindacato giurisdizionale.

(6) Sentenza 21 marzo 2001, C-6/99, *Greenpeace France c. Min. Agriculture*, in questa Riv., 2001, 370.

(7) Sulla natura complessa del provvedimento con cui si autorizza l'immissione in commercio di OGM, e sulla incidenza delle nuove informazioni sul perfezionamento del procedimento, v. le osservazioni di BRUNO, *Principio di precauzione e organismi geneticamente modificati*, in *Riv. dir. agr.*, II, 2000, 235.

(8) La Corte si è in tal modo riservata la possibilità di giudicare in ultima istanza sulle questioni relative agli OGM: v. COSTATO, *OGM: ora tocca alla Corte*, in *Riv. dir. agr.*, 2000, II, 127.

e diritto nazionale (9). A tale riguardo risulta, dalla giurisprudenza della Corte, che è competenza del giudice nazionale stabilire se ricorrono, nel caso concreto, gli estremi per invocare la protezione di cui all'art. 14 del regolamento, in caso di marchio registrato anteriormente alla registrazione della DOP (10); che in caso di registrazione di una denominazione ai sensi del reg. 2081/92, la tutela della stessa deve essere garantita ai sensi del regolamento, includendovi anche la protezione delle denominazioni geografiche semplici (come nel caso che contrapponeva la tutela delle denominazioni «Epoisses de Bourgogne» e «Epoisses») (11); infine che nel caso di protezione di una denominazione geografica da parte dello Stato, per la quale non sia stata richiesta la denominazione come DOP o IGP, lo Stato ha la facoltà di approntare una tutela normativa, limitatamente al diritto nazionale.

Nella sentenza in esame, oltre ad individuare i compiti che spettano agli Stati nella procedura di registrazione di DOP e IGP, la Corte affronta anche la questione relativa alla delimitazione dell'area di riferimento contenuta nel disciplinare di produzione, affermando anche in questo caso una ampio spazio di manovra degli Stati proponenti in tutta la fase procedimentale. La discrezionalità degli Stati include, secondo il giudizio della Corte, la possibilità che il disciplinare di produzione registrato preveda una provenienza esterna all'area geografica individuata, fino ad un massimo del 30 per cento, del totale dei prodotti utilizzati.

Il caso presenta alcune analogie con la vicenda della individuazione dell'etichettatura dei prodotti biologici trasformati. In sede di approvazione del reg. 2092/91, si era infatti raggiunto un compromesso, al fine di definire quali prodotti trasformati, in assenza di una disciplina comunitaria che andasse a regolare tutte le produzioni agricole biologiche, potessero recare sull'etichettatura l'indicazione relativa al metodo di produzione biologico: inizialmente era stata ammessa una alta percentuale di prodotti non provenienti dall'agricoltura biologica; ma la disposizione è stata successivamente adeguata fino a ridurre l'incidenza in modo meno significativo. È evidente che, in questo caso il raffronto tra le due discipline, quella del reg. 2081/92 e quella del reg. 2092/91 è possibile fino ad un certo punto, in quanto sono diversi gli interessi sottesi alla protezione delle DOP e IGP, che trovano riscontro nella sussistenza di un segno distintivo che accorda una protezione a soggetti appartenenti ad una determinata area geografica, e la scelta di definire una etichettatura uniforme per i prodotti biologici sul mercato comunitario, poiché in questo secondo caso le aspettative dei consumatori in ordine alla conformità del prodotto rispetto alle caratteristiche viene individuato direttamente dai regolamenti comunitari, mentre nel caso dei prodotti tradizionali, l'individuazione delle peculiarità dei prodotti, che è sancito dal disciplinare proposto dai produttori interessati, spetta in primo luogo allo Stato che ha richiesto la registrazione: in questa prospettiva è lo Stato che valuta la corrispondenza del segno distintivo rispetto alle attese dei consumatori.

Entro i limiti individuati nell'interesse della libera circolazione dei prodotti già esistenti (sia per quanto concerne le denominazioni da considerare generiche, sia con riguardo alla protezione di marchi già affermatasi sul mercato), spetta dunque allo Stato individuare l'area geografica di riferimento entro cui è possibile lo sfruttamento della denominazione protetta. Nel compiere questa valutazione, lo Stato potrà tener conto delle esigenze relative anche alla trasformazione dei prodotti, legate ad esigenze di valorizzazione del territorio e dell'occupazione nella zona interessata, anche al fine di assicurare la competitività dei prodotti tradizionali; di contro, per altri aspetti dovranno essere prese in considerazione le esigenze degli imprenditori che producono beni dello stesso genere al di fuori dell'area geografica circoscritta dalla denominazione.

La Corte riserva unicamente agli Stati, in relazione alle proprie dinamiche interne, la definizione dell'area geografica interessata dal sistema di protezione.

La fase successiva, quella comunitaria, investe invece il vaglio degli interessi degli altri Stati, fondato sull'eventuale contrasto con denominazioni già esistenti in altri Stati ovvero con la libera circolazione dei prodotti. In questa prospettiva perde rilevanza l'individuazione iniziale dell'area geografica, così come la coincidenza tra la denominazione e il luogo in cui il prodotto agricolo è stato inizialmente ottenuto o commercializzato, come la Corte ha avuto modo di rilevare nella sentenza di annullamento della denominazione «Feta» (12).

L'individuazione delle denominazioni divenute generiche nella Comunità rappresenta l'altro versante della questione. In tal senso, gli interessi degli Stati alla libera circolazione dei prodotti comporta una delimitazione dell'area geografica di riferimento che non riguarda tanto la percentuale di prodotti provenienti da zone limitrofe (questione che attiene piuttosto alla tutela degli interessi degli imprenditori nazionali), quanto l'incidenza che la denominazione protetta in uno Stato può avere sui prodotti ottenuti in altri Stati membri. Nella motivazione della sentenza di annullamento della DOP «Feta», la Corte ha assunto, quale prova decisiva della circostanza che la denominazione del prodotto fosse divenuta generica, la preesistenza di un mercato di prodotti con la stessa denominazione in altri Stati dell'UE, trascurando le argomentazioni legate alla coincidenza dell'area geografica di riferimento alla quasi totalità del territorio della Repubblica Ellenica e all'origine del prodotto dall'intera area balcanica (13).

Si deve concludere, alla luce della decisione della Corte, che la definizione dell'area geografica di riferimento per la protezione della denominazione ai sensi del reg. 2081/92 rientra pienamente nell'ambito della discrezionalità dello Stato membro proponente.

Problema ulteriore consiste invece nella discrezionalità di cui godono gli Stati nell'individuare altri elementi che compongono il disciplinare di produzione sottoposto all'approvazione della Commissione: come ad esempio quei

(9) Si pensi, ad esempio alle sentenze 4 marzo 1999, C-87/97, *Consorzio per la tutela del formaggio gorgonzola c. Käseerei Champignon Hofmeister*, 9 giugno 1998, C-129/97 e C-130/97, *Chciciak et Fok*, sentenza 7 novembre 2000, C-312/98, *Warsteiner Brauerei*, sulla questione, v. le osservazioni di CAPELLI, *La sentenza Warsteiner in materia di denominazioni di origine: un contributo alla soluzione di un equivoco*, in *Dir Comunitario scambi internaz.*, 2001, 290, secondo cui la sentenza Warsteiner segna un importante punto di riferimento in ordine alla competenza residuale degli Stati membri in relazione alla tutela delle denominazioni di origine sul piano nazionale. Per un esame della vicenda giurisprudenziale italiana relativa alla denominazione «aceto balsamico di Modena», che ha comportato la cancellazione della denominazione precedentemente tutelata a livello nazionale, v. ALBISINNI, *Aceto balsamico, torrone e birra*, in *Riv. dir. agr.*, 2001, II, 106. Sull'atteggiamento seguito in Italia per quan-

to concerne la protezione delle denominazioni sul piano meramente nazionale, v. inoltre le osservazioni di Capelli, che segnala un atteggiamento eccessivamente restrittivo del governo italiano, nel senso di impedire la registrazione di attestazioni di origine da parte delle regioni e dei parchi nazionali, da ritenersi superato alla luce della più recente giurisprudenza comunitaria.

(10) Sentenza 4 marzo 1999, C-87/97, cit.

(11) Sentenze 9 giugno 1998, C-129/97 e C-130/97, cit.

(12) Sentenza 16 marzo 1999, C-289/96, 293/96 e 299/96, *Danimarca, Germania, Francia c. Commissione*, punti 55 e 78.

(13) Cfr. invece le argomentazioni dell'avvocato generale La Pergola, punto 6 delle conclusioni presentate il 15 settembre 1998; v. in proposito DI LAURO, *Denominazione d'origine protetta e nozione di denominazione generica: il caso «Feta»*, in *Riv. dir. agr.*, 1999, II, 162.

procedimenti legati ad operazioni di manipolazione o valorizzazione del prodotto che completano la presentazione del prodotto sul mercato e precedono la vendita al dettaglio da compiersi nell'area geografica di riferimento (14). Il problema si pone infatti quando tali operazioni siano effettuate in altri Stati membri della Comunità, al di fuori quindi del controllo dei produttori interessati alla protezione della denominazione. In tal caso si potrebbe infatti presentare un dubbio di incompatibilità con il principio della libera circolazione delle merci.

Un caso di questo tipo è stato sottoposto all'esame della Corte in relazione ad una fattispecie di denominazione protetta dei vini di qualità, ai sensi del reg. 2392/89 (15). La questione riguardava la compatibilità con il principio di libera circolazione delle merci nella previsione del regolamento per l'uso della «denomination de origen calificada Rioja» dell'obbligo che ogni operazione di imbottigliamento dei vini di qualità avvenisse nella zona di produzione, questione risolta dalla Corte nel senso che la necessità di «garantire la reputazione di tutti i vini recanti la denominazione Rioja, compresi quelli imbottigliati nella regione di produzione sotto il controllo della collettività beneficiaria della denominazione», giustifica la presenza di una misura restrittiva della libera circolazione delle merci.

La disciplina dei vini di qualità è retta da regole differenti e anteriori a quelle del reg. 2081/92, sebbene le finalità della protezione siano analoghe (16). Non è escluso, tuttavia, che eventuali problemi che possono sorgere in relazione alle denominazioni protette ai sensi del reg. 2081/92 siano risolti dalla Corte secondo criteri analoghi, che permetterebbero agli Stati membri interessati alla protezione di una denominazione di origine, l'individuazione di tutti gli elementi necessari a rendere effettiva tale tutela. Favorevole a questa impostazione, sembra essere del resto anche l'opinione espressa da parte di alcuni giudici inglesi nella sentenza della House of Lords nella causa *Consorzio del prosciutto di Parma v. ASDA* (17), che ha ad oggetto il ricorso del Consorzio contro alcuni rivenditori al dettaglio di prodotti alimentari che affettavano e confezionavano il prosciutto DOP, con la conseguenza di fare scomparire il segno distintivo del prodotto dalle confezioni (18): la Corte inglese ha rimesso la questione pregiudiziale alla Corte di giustizia, sollevando il quesito se il rivenditore di un prodotto DOP, il cui disciplinare include le operazioni di etichettatura e confezionamento, può applicare la DOP ad un prodotto al fine di rivenderlo, nonostante il prodotto sia

stato riconfezionato o affettato e tale operazione non rispetti i requisiti per il confezionamento e etichettatura previste dalle specificazioni del disciplinare.

Il riconoscimento della discrezionalità degli Stati nella definizione dell'intero contenuto dei disciplinari di produzione, nella misura in cui esso abbia lo scopo di approntare una tutela effettiva della denominazione protetta, al pari di quanto si prevede per la delimitazione dell'area geografica, sarebbe una significativa conferma della volontà di garantire lo sviluppo dei segni distintivi di stampo comunitario, la cui protezione va ad estendersi all'intero territorio della Comunità, a differenza delle normative nazionali che pure possono continuare a disciplinare i segni disistintivi di origine geografica, ma unicamente entro i confini nazionali.

Irene Canfora

*

Cass. Sez. III Civ. - 1-6-2001, n. 7450 - Duva, pres.; Fiore, est.; Marinelli, P.M. (diff.) - Perusi (avv. Di San Bonifacio) c. Malfatto (avv. Manzi). (Cassa con rinvio, App. Venezia 3 giugno 1998)

Prelazione e riscatto - Diritto del proprietario coltivatore diretto del fondo confinante con quello posto in vendita - Limitazioni - Stabile presenza di coltivatore sul fondo posto in vendita - Mancanza - Effetti - Rinuncia alla proroga legale del contratto agrario da parte del coltivatore del fondo posto in vendita - Diritto di prelazione e riscatto del proprietario del fondo confinante - Sussistenza. (L. 14 agosto 1971, n. 817, art. 7; l. 26 maggio 1965, n. 580, art. 8)

L'art. 7, comma secondo, n. 2 l. 14 agosto 1971, n. 817, sullo sviluppo della proprietà coltivatrice, nella parte in cui limita il diritto di prelazione e riscatto del proprietario coltivatore diretto del fondo confinante con quello posto in vendita ai soli casi in cui non siano in tale fondo insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti, si riferisce solo alle situazioni di stabile presenza, in forza di contratto di durata indefinita, della impresa agricola del coltivatore diretto nel fondo posto in vendita e non anche alle situazioni di semplice materiale e precaria esistenza di tali soggetti, nelle quali manca l'esigenza di garanzia della continuità dell'azienda agricola già esistente e radicata, in funzione della quale il legislatore ha ritenuto di sacrificare, limitandone la tutela, l'interesse al conglobamento dei fondi limitrofi che è alla base del diritto di prelazione del proprietario del fondo confinante. La predetta limitazione non è, pertanto, operante, e non esclude, quindi, il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto proprietario del terreno confinante, nel caso in cui l'affittuario, mezzadro, colono o partecipante, coltivatore diretto del fondo posto in vendita, abbia rinunciato alla proroga legale del contratto agrario impegnandosi a rilasciare il terreno in un tempo che, in relazione all'importanza dell'azienda ed alla natura dell'attività produttiva svolta, sia idoneo a consentire l'ordinata e graduale cessazione dell'impresa perché tale rinuncia e tale impegno, anche se il rilascio del terreno sia stato convenuto per una data posteriore alla stipula del contratto di vendita, fanno venire meno il carattere di stabilità dell'insediamento, nel terreno, dell'impresa agricola (1).

(14) Il termine «valorizzazione» si utilizza per indicare le diverse operazioni che possono compiersi da parte dei produttori prima dell'immissione sul mercato: in proposito, si richiama l'accezione - esclusa ai fini dell'interpretazione del concetto di attività connesse di cui al comma 3° del nuovo articolo 2135 c.c. - richiamata da GERMANÒ, *L'impresa agricola*, in questa Riv., 2001, 516, in ordine agli atti compiuti dall'agricoltore al fine di completare l'attività di produzione per il mercato, secondo l'accezione ripresa dal codice di commercio del 1882 di «atti civili compiuti da soggetti non commercianti», ancorché consistenti nell'acquisto di un bene per la successiva rivendita, ed in quanto tali altrimenti qualificabili come atti obiettivi di commercio.

(15) Sentenza 16 maggio 2000, C-388/95, *Belgio c. Spagna*, in questa Riv., 2001, 20.

(16) Al punto 53 della sentenza in causa C-388/95, in realtà si sottolinea la maggiore protezione di cui godono nel diritto comunitario le denominazioni di qualità dei vini: il richiamo è all'8° considerando del reg. 2081/92.

(17) English House of Lords, 8 febbraio 2001, *Consorzio del Prosciutto di Parma v. ASDA Stores Limited and others*, in (2001) 1 C.M.L.R. 43.

(18) Cfr. le osservazioni di Lord Hoffmann, che segnala l'opportunità di considerare unitariamente alla procedura di etichettatura del prodotto anche il procedimento di taglio e imballaggio del prodotto, poiché esso comporta un mutamento nella forma della presentazione: v. punto 50 ss. della sentenza: «il controllo sull'imballaggio è interamente finalizzato ad assicurare l'autenticità del prodotto», con la conseguenza che non si deve ritenere la attribuzione della DOP per un disciplinare che include anche tali operazioni come viziata da un eccesso di potere della Commissione. L'esercizio del diritto derivante ai produttori dalla protezione della denominazione include, secondo il giudice, anche restrizioni negli scambi che sono giustificate dal carattere di diritto di proprietà intellettuale.

(1) Giurisprudenza consolidata. Cfr. Cass. 18 marzo 1994, n. 2590, in questa Riv., 1994, 350 con nota R. TRIOLA, *Sul diritto di prelazione in presenza del coltivatore diretto sul fondo offerto in vendita*; Cass. 26 ottobre 1998, n. 10.626, *ivi*, 1999, 550, con nota di O. CINQUETTI, *Ancora sulle cause ostative della prelazione del confinante: la stabilità dell'insediamento sul fondo*; e da ultimo v. Cass. 26 marzo 1999, n. 2894, *ivi*, 1999, 407 con ampi riferimenti di dottrina e giurisprudenza.

(Omissis)

1. - Come riferito in parte espositiva i giudici del merito hanno rigettato la domanda di riscatto proposta da Perusi Luigi (e proseguita dai suoi eredi), in qualità di preteso proprietario coltivatore diretto di un fondo confinante con quello oggetto di vendita, contro Malfatto Maria Gloria relativamente ad un fondo da quest'ultima acquistato da Vaona Norma, Giorgio, Elena e Castellani Maria Fiorenza.

Hanno evidenziato, in particolare, quei giudici, sulla base delle risultanze di causa, che alla data in cui si è perfezionato il trasferimento (26 ottobre 1989) era insediata sul fondo oggetto del trasferimento stesso la famiglia Venturini, esclusiva titolare del relativo diritto di prelazione, atteso che detto Venturini con la conciliazione giudiziaria stipulata il 29 aprile 1988 non aveva rinunciato al diritto di prelazione sul fondo, ma unicamente al contratto di affitto, con decorrenza dal 10 novembre 1989 (cioè da epoca successiva al trasferimento della proprietà in favore della Malfatto).

2. - I ricorrenti censurano nella parte *de qua* la sentenza gravata denunciando «nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e comunque per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360, n. 5 c.p.c. prospettato dalle parti e comunque rilevabile d'ufficio».

Si osserva, infatti, che con la conciliazione giudiziale 29 aprile 1988 i Venturini avevano rinunciato al contratto agrario con effetto immediato, ancorché si fossero impegnati al rilascio del fondo per una data successiva e, pertanto, non esisteva – alla data del 26 ottobre 1988 – alcun contratto di affitto avente ad oggetto il fondo oggetto di controversia.

Anche a prescindere da quanto precede, proseguono i ricorrenti, i giudici del merito non hanno considerato che in tanto la presenza, sul fondo in vendita, di un affittuario esclude il diritto di prelazione (e di riscatto) dei confinanti in quanto si sia in presenza di uno stabile insediamento e non certamente nel caso di specie in cui il rapporto di affitto sarebbe senza ombra di dubbio scaduto a distanza di pochi giorni dalla stipulazione del contratto di vendita (in concomitanza con la data in cui tale contratto è stato trascritto: il 10 novembre 1989).

3. - Il motivo è fondato.

Alla luce delle considerazioni che seguono.

3.1. - La presente controversia si è incentrata, in primo come in secondo grado, da un lato, sulla interpretazione dell'art. 7, comma 2, n. 2, l. 14 agosto 1971, n. 817 e sulle condizioni perché, in caso di trasferimento a titolo oneroso di fondi rustici sorga il diritto di prelazione dei proprietari coltivatori diretti di fondi confinanti con quelli oggetto della progettata alienazione, dall'altro, sul significato (e sugli effetti) del verbale di conciliazione giudiziaria 29 aprile 1988, intervenuta tra i precedenti Vaona, precedenti proprietari del fondo oggetto di controversia, e Venturini Angelo e Zanotti Wanda, all'epoca mezzadri del fondo stesso.

Pacifico quanto sopra si osserva che con il motivo in esame parte ricorrente censura entrambe le conclusioni fatte proprie, su tali questioni specifiche, dai giudici del merito, lamentando, *sub b*), la violazione dei principi ripetutamente enunciati da questa Corte regolatrice, in tema di condizioni perché sorga, in capo ai proprietari di fondi confinanti con quello promesso in vendita a terzi, il diritto di prelazione e di riscatto (di cui agli artt. 7, l. 14 agosto 1971, n. 817 e 8, l. 26 maggio 1965, n. 590), *sub a*), l'interpretazione data dai giudici del merito del verbale di conciliazione sopra menzionato.

Certo che analoghe censure erano state prospettate dagli attuali ricorrenti già in sede di impugnazione della decisione di primo grado, e che le stesse sono state disattese dalla sentenza in questa sede gravata è palese, *in limine*, che non sussiste – contrariamente a quanto si invoca negli scritti difensivi della controricorrente Malfatto – la dedotta inammissibilità del ricorso di parte Perusi.

3.2. - Precisato quanto sopra si osserva, ancora, che l'insediamento, sul fondo offerto in vendita, di un coltivatore diretto è ostativo al sorgere del diritto di prelazione del confinante allorché tale insediamento, presenti i seguenti requisiti:

- da un lato, sia legittimo, cioè, in forza di un titolo giustificativo;
- dall'altro, non sia caratterizzato dalla precarietà, cioè dalla provvisorietà;
- da ultimo, abbia i connotati della «stabilità», ancorché non si richieda che sia in atto già da un certo tempo.

In pratica, a fronte dei due concorrenti interessi, da un lato,

del conduttore (alla conservazione della propria azienda agricola), dall'altro, del confinante (al conglobamento di fondi limitrofi), il legislatore privilegia il primo e in quest'ottica, pertanto, trova giustificazione e fondamento la giurisprudenza secondo cui solo un insediamento stabile e non precario giustifica il sacrificio dell'interesse del proprietario del fondo finitimo al conglobamento del suo terreno con quello in vendita (in questo senso, ad esempio, Cass. 26 ottobre 1998, n. 10626, nonché Cass. 26 marzo 1999, n. 2894).

Sempre in questa ottica, in altre occasioni, da parte di questa Corte regolatrice si è affermato, altresì, che l'art. 7, comma 2, n. 2 della l. 14 agosto 1971, n. 817 sullo sviluppo della proprietà coltivatrice, nella parte in cui limita il diritto di prelazione e riscatto del proprietario coltivatore diretto del fondo confinante con quello posto in vendita ai soli casi in cui non siano in tale fondo insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti, si riferisce solo alle situazioni di stabile presenza, in forza di contratto di durata indefinita, dell'impresa agricola del coltivatore diretto nel fondo posto in vendita e non anche alle situazioni di semplice materia e precaria esistenza di affittuari, mezzadri, coloni e compartecipanti, nelle quali manca l'esigenza di garanzia della continuità dell'azienda agricola già esistente e radicata e dell'indirizzo professionale degli imprenditori agricoli, in funzione della quale il legislatore ha ritenuto di sacrificare, limitandone la tutela, l'interesse al conglobamento dei fondi limitrofi che è alla base del diritto di prelazione del proprietario del fondo confinante.

La predetta limitazione non è pertanto operante, e non esclude, quindi, il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto proprietario del terreno confinante, nel caso in cui l'affittuario, mezzadro, colono o compartecipante, coltivatore diretto del fondo posto in vendita, abbia rinunciato alla proroga legale del contratto agrario impegnandosi a rilasciare il terreno in un tempo che, in relazione all'importanza dell'azienda ed alla natura dell'attività produttiva svolta, sia idoneo a consentire l'ordinata e graduale cessazione dell'impresa perché tale rinuncia e tale impegno, anche se il rilascio del terreno sia stato convenuto per una data posteriore alla stipula del contratto di vendita, fanno venire meno il carattere di stabilità dell'insediamento, nel terreno, dell'impresa agricola (Cass. 10 ottobre 1992, n. 11087).

3.3. - Non controversi i principi di diritto che precedono è palese – come denunciato dai ricorrenti – la falsa applicazione di norme di diritto, e, in particolare dell'art. 7, l. 14 agosto 1971, n. 817 commessa dai giudici *a quibus*.

Gli stessi, infatti, pur dopo avere premesso di volere prestare ossequio alla interpretazione giurisprudenziale sopra riferita, hanno affermato che alla data del 26 ottobre 1989 (data in cui i Vaona hanno venduto il fondo oggetto di controversia alla Malfatto), la famiglia Venturini-Zanotti era insediata sul fondo stesso con i caratteri sopra indicati e, in particolare, con il carattere della «non precarietà» e della «stabilità».

A fondamento di una tale conclusione quei giudici hanno, in particolare, affermato essere «chiara la volontà delle parti (e cioè dei Vaona, da una parte e dei Venturini Zanotti, dall'altra) di fare cessare l'affitto a decorrere dal giorno 10 novembre 1989».

Poiché alla data della vendita del fondo in questione da parte dei Vaona – 26 ottobre 1989 – i Venturini Zanotti avevano la prospettiva di rimanere insediati sul fondo esclusivamente per altri 15 giorni (cioè sino al 10 novembre 1989), e poiché, secondo il linguaggio corrente deve escludersi che un «rapporto agrario» destinato a durare «quindici giorni», possa dirsi «non precario» e dotato del requisito della «stabilità» è palese – come anticipato – che i giudici hanno deciso la controversia sottoposta al loro esame facendo applicazione di principi di diritto totalmente diversi da quelli sopra richiamati (e che la stessa la Corte d'appello di Venezia ha dichiarato di volere fare propri).

La sentenza gravata, pertanto, deve essere cassata sotto il profilo in esame.

3.4. - Fondato, peraltro, come anticipato, si appalesa anche l'ulteriore profilo di censura, apparendo evidente la denunciata omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, quanto all'omesso esame di una delle clausole del verbale di conciliazione giudiziaria.

Precisato che nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole (cfr. art. 1362, comma 1, c.c.) e che le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto (art. 1363 c.c.) si osserva essere pacifico in causa che in detto verbale le parti avevano convenuto, da un lato, la cessazione del rap-

porto di affitto «con la data del 10 novembre 1989», dall'altro che gli affittuari «avrebbero continuato a corrispondere il canone in corso fino al predetto giorno e che il canone dell'ultimo anno sarà restituito».

Certo che ciò che caratterizza un contratto di affitto è la sua onerosità (ossia la previsione del pagamento di un corrispettivo al concedente, per il godimento che altri abbia del suo bene produttivo costituito da un fondo agricolo) (cfr., artt. 1615 e 1639 c.c.) e certo altresì, che qualora faccia difetto la previsione di un «corrispettivo» si è a fronte a un comodato (cfr. art. 1803 c.c.) e che, infine, il diritto di prelazione del confinante non può essere escluso in caso di insediamento sul fondo promesso in vendita di un comodatario, ancorché coltivatore diretto (cfr. Cass. 6 agosto 1991, n. 8468) è evidente la rilevanza della questione prospettata dagli appellanti – e totalmente pretermessa dalla sentenza gravata – allorché hanno dedotto che essendo escluso, in pratica, per l'annata agraria 1988-89, un corrispettivo da parte degli affittuari (essendo prevista la restituzione del canone pagato per tale ultimo anno di permanenza sul fondo) il rapporto *inter partes* doveva, comunque, qualificarsi di comodato e non di affitto.

4. - L'accoglimento del primo motivo importa l'assorbimento del secondo, con il quale si denunzia la sentenza gravata nella parte in cui ha – peraltro correttamente – omesso di svolgere qualsiasi accertamento sulla sussistenza, in concreto, in capo ai riscattanti delle condizioni soggettive e oggettive di legge per l'accoglimento della domanda di retratto.

La sentenza impugnata, in conclusione, deve essere cassata e la causa va rimessa alla stessa Corte d'appello di Venezia, altra sezione, che provvederà, altresì, anche sulle spese di questo giudizio di legittimità. (Omissis)

*

Cass. Sez. Lav. - 11-4-2001, n. 5437 - Trezza, pres.; De Matteis, est.; Velardi, P.M. (conf.) - Azienda Agricola Borghese (avv. Cosio) c. INPS (avv. Tita ed altri). (Conferma Trib. Catania 25 giugno 1998)

Previdenza sociale - Contributi unificati in agricoltura - Pagamento per i terreni compresi in territori montani ubicati ad altitudine inferiore ai settecento metri - Illegittimità ex sentenza costituzionale n. 370 del 1985 - Efficacia nei confronti delle aziende situate nelle zone agricole svantaggiate - Esclusione. (L. 25 luglio 1952, n. 991, art. 8; d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, art. 7; l. 27 febbraio 1978, n. 41; l. 27 dicembre 1977, n. 984, art. 15; d.l. 29 luglio 1981, n. 402, art. 13; l. 26 settembre 1981, n. 537)

Previdenza sociale - Contributi assicurativi - Sgravi - Datori di lavoro agricolo operanti in zone svantaggiate - Esonerato contributivo per gli operai impiegati negli anni 1986 e 1987 - Applicabilità anche per coloni e mezzadri - Esclusione. (L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 18, comma 16; l. 27 dicembre 1977, n. 984, art. 15; l. 12 marzo 1968, n. 334, art. 8, comma 1; d.l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 4, comma 17; l. 11 novembre 1983, n. 638)

La sentenza della Corte costituzionale n. 370 del 1985, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 8 l. 25 luglio 1952, n. 991 e 7 d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, convertito in l. 27 febbraio 1978, n. 41, nelle parti in cui non prevedono l'esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura anche per i

terreni compresi in territori montani ubicati ad altitudine inferiore ai settecento metri sul livello del mare, non esplica efficacia alcuna, né diretta né indiretta, nei confronti delle aziende situate nelle zone agricole svantaggiate, determinate ai sensi dell'art. 15 l. 27 dicembre 1977, n. 984, attesa la successiva sentenza della stessa Corte costituzionale n. 254 del 1989, che ha evidenziato l'autonomia del sistema di interventi agevolati nelle zone svantaggiate, e tenuto conto, altresì, che il rinvio alla disciplina del suddetto d.l. n. 942 del 1977, operato, quanto ai terreni ubicati in zone svantaggiate, dall'art. 13, ultimo comma, d.l. 29 luglio 1981, n. 402, convertito in l. 26 settembre 1981, n. 537, non ha carattere formale, bensì recettizio e materiale (1).

L'esenzione dai contributi previdenziali e assistenziali per gli operai impiegati in zone agricole svantaggiate negli anni 1986 e 1987, prevista dall'art. 18, comma sedicesimo, l. 23 dicembre 1994, n. 724 in favore dei datori di lavoro agricolo operanti nelle suddette zone, come determinate ai sensi dell'art. 15 l. 27 dicembre 1977, n. 984, non opera, estensivamente, anche per coloni e mezzadri, atteso che la suddetta legge n. 724 del 1994 si pone come lex specialis posterior rispetto alle norme precedenti che istituiscono una assimilazione contributiva fra le categorie dei braccianti agricoli, dei coloni e dei mezzadri (art. 8, comma primo, l. 12 marzo 1968, n. 334 e art. 4, comma 17-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in l. 11 novembre 1983, n. 638) e, comunque, introducendo un'eccezione al principio dell'obbligo contributivo, è di stretta interpretazione (2).

(Omissis). - Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 13, co 5°, del d.l. 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, in l. 26 settembre 1981, n. 402, recante rinvio formale all'art. 7 d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, convertito, con modificazioni, in l. 27 febbraio 1978, n. 41, quale risultato di seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 370/1985.

Secondo il ricorrente, la volontà del legislatore di ricondurre ad unico sistema le norme di agevolazione contributiva applicabili ai territori montani e alle zone agricole svantaggiate risulta chiara e inequivoca: il 5° comma dell'art. 13 d.l. 29 luglio 1981, n. 402 citato non si sarebbe affatto limitato a singoli richiami di discipline dettate per territori montani ma ha tenuto a precisare espressamente che le relative disposizioni di legge «si applicano alle aziende situate nei territori montani di cui al d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'art. 15 della l. 27 dicembre 1977, n. 984», esprimendo così in modo chiaro ed inequivoco la volontà legislativa di estendere alle zone svantaggiate l'ambito di applicabilità dell'intero sistema normativo vigente per i territori montani.

Il motivo non è fondato.

Come ripetutamente statuito da questa Corte, anche in epoca antecedente alla presentazione del ricorso in Cassazione in questa causa, «La sentenza della Corte costituzionale n. 370 del 1985, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 8 l. 25 luglio 1952, n. 991 e 7 d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, convertito nella l. 27 febbraio 1978, n. 41, nelle parti in cui non prevedono l'esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura anche per i terreni compresi in territori montani ubicati ad altitudine inferiore ai settecento metri sul livello del mare, non esplica efficacia alcuna, né diretta né indiretta, nei confronti delle aziende situate nelle zone agricole svantaggiate, determinate ai sensi dell'art. 15 della l. 27 dicembre 1977, n. 984, attesa la successiva sentenza della stessa Corte n. 254 del 1989 e tenuto conto che il rinvio alla disciplina del suddetto decreto legge, operato, quanto ai terreni ubicati in

(1-2) «Territori montani» e «zone svantaggiate» sono denominazioni tecniche con cui il legislatore indica due realtà ben distinte. Così ha ripetutamente stabilito la Corte costituzionale, nelle sentenze 18 maggio 1989, n. 254 (in *Giur. cost.*, 1989, I, p. 1185 ss.) e 23 luglio 1992, n. 354 (*ibidem*, 1992, II, p. 2813 ss.). Da ciò il corollario che non contrasta con il principio di eguaglianza la concessione, nell'uno e nell'altro caso, di agevolazioni differenziate per quanto concerne l'ammontare dell'obbligazione contributiva, di cui è ormai ben nota la funzione di strumento di politica economica (cfr., in generale, CINELLI, *Diritto della previdenza*

sociale, Torino, 2001, p. 209 ss.). A tale indirizzo si è attenuta, senza eccezioni, almeno a quanto consti, la Corte di cassazione. La sentenza che qui si pubblica ha il suo precedente specifico più prossimo in Cass. 3 dicembre 1999, n. 13541, che può leggersi in questa stessa Rivista, 2000, p. 531 ss., con nota di GATTA (intitolata appunto *Agevolazioni contributive diverse per le aziende agricole site in zone montane ed in zone svantaggiate: azione giudiziaria di ripetizione di contributi indebiti e procedure amministrative*), alla quale possiamo senz'altro limitarci a rinviare, anche per le indicazioni bibliografiche di cui è ricca.

zone svantaggiate, dall'art. 13, ultimo comma, del d.l. 29 luglio 1981, n. 402 (convertito con l. 26 settembre 1981, n. 537) non ha carattere formale bensì recettizio o materiale (Cass. 30 dicembre 1994, n. 11316, Cass. 1187 del 1993, Cass. 5211 e 8625 del 1992, Cass. 5825 del 1991).

Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 8, 1° comma, della l. 12 marzo 1968, n. 4, come autenticamente interpretato dall'art. 4, comma 17 bis, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 convertito, con modificazioni, in l. 11 novembre 1983, n. 638, in relazione all'art. 18, comma 16, della l. 23 dicembre 1994, n. 724, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che gli esonerati contributivi siano riservati ai braccianti agricoli, con esclusione dei coloni e mezzadri, cui esclusivamente si riferiscono i contributi versati dall'azienda appellante.

Anche questo motivo non è fondato.

L'art. 18, comma 16, l. 23 dicembre 1994, n. 724 recita: «I datori di lavoro agricolo sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai a tempo determinato ed indeterminato impiegati negli anni 1986 e 1987 nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984».

L'art. 8, primo comma, della l. 12 marzo 1968, n. 334 recita: «I compartecipanti familiari ed i piccoli coloni sono equiparati, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali, ai giornalieri di campagna».

L'art. 4, comma 17-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, in l. 11 novembre 1983, n. 638 recita: «L'articolo 8, primo comma, della legge 12 marzo 1968, n. 334, va interpretato nel senso che i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni, nonché i proprietari concedenti, sono tenuti a pagare aliquote contributive nella stessa misura e secondo la medesima ripartizione in vigore per i giornalieri di campagna».

È ben vero che le due norme da ultimo citate istituiscono, in via generale, una assimilazione contributiva e prestazionale tra coloni, mezzadri e braccianti agricoli; ma la disposizione di cui all'art. 18, comma 16, l. 23 dicembre 1994, n. 724 risulta essere una *lex specialis posterior* che esonera i datori di lavoro agricoli dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali solamente per il tempo e per le categorie specificamente indicate, e cioè gli operai a tempo determinato ed indeterminato impiegati negli anni 1986 e 1987 nelle zone agricole svantaggiate; ed essendo una legge che fa eccezione al principio dell'obbligo contributivo, è di stretta interpretazione.

Il ricorso va pertanto respinto. (Omissis)

*

Cass. Sez. III Civ. - 7-12-2000, n. 15531 - Sommella, pres.; Finocchiaro, est.; Schirò, P.M. (conf.) - Gagnetta (avv. Piacente) c. Mastrotrilli (avv. Romano). (Conferma App. Bari 15 maggio 1997)

Prelazione e riscatto - Prelazione - Acquisto diretto dell'immobile del proprietario venditore - Condizione sospensiva dell'effettivo pagamento del prezzo - Configurabilità. (L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8)

In tema di riscatto agrario l'acquisto diretto da parte del traente dell'immobile del proprietario venditore (acquisto che si verifica ipso iure per effetto della dichiarazione di riscatto, atto unilaterale recettizio da parte dell'avente diritto) è sottoposto alla condizione sospensiva dell'effettivo pagamento del prezzo. Il mancato avveramento di detta condizione restituisce al proprietario la libera disponibilità del fondo (1).

(1) In senso conforme cfr. Cass. 22 febbraio 1996, n. 1374, in questa Riv., 1996, 617, con nota di TRIOLA, *Riscatto agrario e rimborso del prezzo*. Sull'effetto traslativo della proprietà del fondo subordinato al pagamento del prezzo, cfr. Cass. 17 dicembre 1999, n. 14242, in questa Riv., 2000, 464, con nota di C. GRECA, *Prelazione agraria e pagamento del prezzo*.

(Omissis)

FATTO. - Con atto 16 giugno 1989 Cagnetta Paolo conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Trani, Mastrotrilli Salvatore, chiedendone la condanna al pagamento della somma di lire 9.536.906 e di quella che sarebbe stata giudizialmente determinata.

Esponeva l'attore, a fondamento della spiegata domanda, che il 15 novembre 1988 Rubini Maria aveva promesso in vendita al Mastrotrilli un suo fondo in agro di Terilizzi, per il prezzo di lire 90 milioni e che esso Cagnetta, proprietario di un fondo confinante, aveva esercitato il diritto di prelazione spettantegli per legge così subentrando al promissario acquirente, ma che il Mastrotrilli aveva fatto proprio il raccolto delle olive pendenti aventi, complessivamente, un valore - detratte le spese di raccolta - di lire 9.236.906 e che esso concludente, al fine di stimare il valore delle olive in questione, aveva avuto un esborso di lire 300.000.

Costitutosi in giudizio il convenuto resisteva alla avversa domanda, eccependo, da un lato, il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che il rapporto contrattuale si era svolto tra l'attore e l'alienante Rubini, dall'altro, che l'efficacia della dichiarazione di prelazione era rimasta sospensivamente condizionata sino al pagamento del prezzo, avvenuto esclusivamente il 29 marzo 1989 per cui, a norma dell'art. 1361 c.c., i frutti percepiti erano dovuti solo da quella data mentre nella specie i frutti erano stati raccolti in precedenza, sulla base del suo possesso di buona fede.

Svoltasi l'istruttoria del caso l'adito Tribunale, con sentenza 7 luglio 1992-6 febbraio 1993, rigettava la domanda attrice.

Gravata tale pronuncia dal soccombente Cagnetta la Corte di appello di Bari, con sentenza 28 febbraio-15 maggio 1997 rigettava la proposta impugnazione.

Osservavano, infatti, quei giudici, alla luce di una ricorrente giurisprudenza di questa Corte regolatrice che in caso di riscatto o di esercizio della prelazione di fondi rustici non è applicabile il principio della retroattività della condizione che nell'art. 1361 c.c. trova un limite per quanto riguarda i frutti, i quali sono dovuti dal giorno in cui la condizione si è avverata, e che al terzo acquirente che subisce il riscatto o la prelazione ad opera del coltivatore non spettano gli interessi compensativi sul prezzo pagato; mentre, ai sensi dell'art. 1361 c.c. il riscattato ha diritto di percepire i frutti civili relativi al periodo intercorrente fra l'acquisto o la promessa di acquisto del fondo e l'esercizio del riscatto o della prelazione.

Per la cassazione di tale pronuncia ha proposto ricorso Cagnetta Paolo, affidato a due motivi.

Resiste, con controricorso, il Mastrotrilli.

DIRITTO. - 1. - Con il primo motivo, il ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della l. 26 maggio 1965, n. 590, nel testo come sostituito dall'art. 8 della legge n. 817 del 1971 e combinati artt. 7 e 8 l. 14 agosto 1971, n. 817, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.».

Trascritto il testo dell'art. 8, comma 4, della l. 26 maggio 1965, n. 590 nel testo attualmente vigente, nonché l'art. 7, comma 2, n. 2, della l. 14 agosto 1971, n. 817, il ricorrente afferma che «la Corte di appello (di Bari) si è discostata dall'assetto normativo dell'art. 8, legge n. 590 del 1965, coordinamento con l'art. 7, legge n. 817 del 1971 nel suo tenore vigente che prescrive la trasmissione del preliminare di vendita contenente l'indicazione dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite».

Richiamata, ancora, la giurisprudenza di questa Corte sul punto (in particolare Cass. 14 aprile 1972, n. 1183; Cass. 27 ottobre 1981, n. 5617; Cass. 14 maggio 1983, n. 3325 e Cass. 4 dicembre 1990, n. 11616) il ricorrente lamenta che «in correlazione a tali rilievi del tutto disattesi dalla Corte territoriale, il titolare della prelazione agraria, a seguito dell'esercizio del relativo diritto, è sostituito al terzo nel contratto preliminare concluso col proprietario del fondo offerto in vendita e che l'esercizio del diritto di prelazione da parte dell'avente diritto determina il suo subingresso nella posizione negoziale del promesso acquirente».

I giudici di appello, evidenzia ancora il ricorrente, hanno disatteso il principio secondo cui «l'esercizio del diritto di prelazione in maniera conforme al contratto preliminare, rimette in moto il procedimento acquisitivo della proprietà del fondo da parte del prelazionista e il meccanismo acquisitivo si realizza attraverso il subentro di quest'ultimo nel contratto preliminare, il

quale deve essere adempiuto secondo le modalità in esso contenute, fatta eccezione per quanto riguarda i termini del pagamento del prezzo».

2. - Il motivo, infondato, non può trovare accoglimento.

Deve escludersi, in particolare, che i giudici del merito abbiano dato una interpretazione erronea degli articoli di legge sopra richiamati o in contrasto - in qualche modo - con le numerose pronunce di questa Corte richiamate in ricorso, solo altamente pertinenti alla presente vicenda.

I giudici *a quibus*, in particolare, lungi dal contraddire gli insegnamenti richiamati dal ricorrente, li hanno puntualmente confermati, con riferimento al caso di specie, affermando che (in conformità a quanto invocato dal ricorrente) «l'esercizio del diritto di prelazione determina il subingresso del beneficiario nella posizione negoziale del terzo acquirente».

I detti giudici, peraltro, hanno disatteso la domanda attrice sulla base di altre considerazioni, non adeguatamente censurate e che non possono non trovare conferma in questa sede.

Hanno affermato, in particolare, quei giudici, che l'efficacia del nuovo rapporto contrattuale, cioè il trasferimento della proprietà in capo al prelazionario «resta sospesa fino al pagamento del prezzo» e che, pertanto, essendo tale pagamento avvenuto in epoca successiva alla percezione dei frutti, gli stessi non potevano attribuirsi al Cagnetta.

Certo quanto sopra, deve escludersi che tale insegnamento si ponga in contrasto con la speciale disciplina di cui all'art. 8 della l. 26 maggio 1965, n. 590 e con la interpretazione che ne dà questa Corte regolatrice, o con la disciplina propria dei contratti condizionali, quanto alla retroattività della condizione.

Sotto il primo profilo non si è mai dubitato, a quel che risulti, che in tema di prelazione agraria, la dichiarazione del titolare di esercitare il relativo diritto non produce l'effetto traslativo della proprietà del fondo, se non si avvera, entro il termine previsto dall'art. 8, comma 2, l. 26 maggio 1965, n. 590, la condizione sospensiva dell'effettivo versamento del prezzo mediante l'adempimento della relativa obbligazione del prelazionario (Cass. 6 settembre 1999, n. 9401).

In tema di contratti agrari, in particolare, l'acquisto diretto da parte del retraente dell'immobile dal proprietario venditore - acquisto che si verifica *ipso iure* per effetto della dichiarazione di riscatto, atto unilaterale ricettizio, da parte dell'avente diritto - è sottoposto alla condizione sospensiva dell'effettivo pagamento del prezzo (Cass. 22 febbraio 1996, n. 1374. Sempre nel senso che il pagamento del prezzo configura una condizione sospensiva il cui mancato avveramento restituisce al proprietario la libera disponibilità del fondo, Cass. 17 dicembre 1999, n. 14242).

È palese, pertanto, che sotto il profilo in questione il motivo è infondato.

Quanto ancora alla retroattività della condizione sospensiva e al principio di cui all'art. 1360, comma 1, c.c. (gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto) si osserva che a norma dell'art. 1361 stesso codice, l'avveramento della condizione non pregiudica la validità degli atti di amministrazione compiuti dalla parte a cui, in pendenza della condizione stessa, spettava l'esercizio del diritto, per cui correttamente il Mastroilli, prima dell'avveramento della condizione, ha compiuto atti di amministrazione del fondo, facendo propri i frutti raccolti.

Esattamente, in conclusione, i giudici del merito hanno escluso il diritto del Cagnetta di fare propri i frutti naturali del fondo da lui acquistato nell'esercizio del diritto di prelazione di legge, maturati e separati dal fondo stesso in epoca anteriore al pagamento del prezzo, atteso che la semplice dichiarazione di volere esercitare il diritto di prelazione di cui all'art. 8, l. 26 maggio 1965, n. 590, non fa acquistare al prelazionario il diritto di entrare nel godimento del fondo oggetto della dichiarazione stessa o di farne propri i frutti (come confermato, altresì, dalla circostanza che sul prezzo dovuto dal prelazionario non sono dovuti gli interessi corrispettivi di cui all'art. 1499 c.c., cfr., ad esempio, Cass. 19 settembre 1979, n. 4809, nonché Cass. 30 gennaio 1982, n. 597), senza che rilevi - al riguardo - la buona o mala fede del terzo, nel godimento, di fatto, del terreno oggetto di prelazione. (Né pare, in qualche modo, pertinente, al fine del decidere, l'isolato insegnamento contenuto in Cass. 2 aprile 1984, n. 2159, resa nella diversa ipotesi di vittorioso esperimento, da parte dell'avente diritto alla prelazione, del diritto di riscatto).

3. - Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ancora, «violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 c.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.».

Si osserva, al riguardo, infatti, che i giudici del merito non avrebbero considerato oggettivamente l'arricchimento ingiustificato del Mastroilli, facendo proprie le olive pendenti nel fondo e il depauperamento del ricorrente, la carenza del nesso di causalità tra tali situazioni e la mancanza di un titolo o causa giustificatrice dell'arricchimento del primo.

La domanda del Cagnetta e l'obbligo del Mastroilli a corrispondergli il valore dei frutti raccolti, si osserva in ricorso, «si pongono in una giuridica giustificazione di una attribuzione patrimoniale - frutti - in favore del ricorrente in base a specifiche disposizioni di legge e alla disciplina enunciata nel primo motivo di ricorso, da cui è derivata l'esperibilità di una azione contrattuale».

«La proponibilità dell'azione generale di arricchimento senza causa per il disposto dell'art. 2042 c.c. - conclude il ricorrente - presuppone la non esperibilità di altra azione per conseguire l'indennizzo del pregiudizio subito», per cui la Corte d'appello erroneamente ha rigettato la domanda proposta dal Cagnetta su un titolo causale, omettendo di esaminare l'azione sussidiaria di arricchimento.

4. - Il rilievo non coglie nel segno.

Sotto diversi, concorrenti, profili.

In primo luogo non può tacersi che i giudici del merito, ancorché «per completezza di esposizione», hanno esaminato nel merito anche la domanda di arricchimento senza causa, spiegata dal Cagnetta, dimostrandone la totale infondatezza (cfr. pp. 6-7 della sentenza gravata), per cui è palese che il denunciato vizio non sussiste.

In secondo luogo, si osserva che è esatto il rilievo secondo cui l'azione di indebito arricchimento *ex art. 2041 c.c.* può essere proposta anche congiuntamente - e subordinatamente - ad altra azione, ma deve evidenziarsi, al riguardo, che in una tale evenienza l'azione stessa può essere accolta solo ove l'altra azione sia rigettata per carenza *ab origine* del titolo posto a suo fondamento (Cass. 25 settembre 1998, n. 9584).

Certo quanto sopra, non controverso che nella specie si è accertato che il titolo, posto a fondamento della pretesa (esercizio, da parte del Cagnetta, del diritto di prelazione nei confronti del fondo per cui è controversia) certamente esisteva ma che dallo stesso non derivava il diritto reclamato dall'attore, è evidente che esattamente i giudici del merito hanno ritenuto l'improponibilità dell'azione di indebito arricchimento sotto il profilo di cui all'art. 2042 c.c.

Contemporaneamente, anche a prescindere da quanto prece- de, si osserva che la deduzione svolta con il motivo in esame si basa su una pretesa erronea in diritto, come sopra dimostrato, in sede di esame del primo motivo di ricorso.

Si assume, infatti, in buona sostanza, che al Cagnetta sarebbe derivato un depauperamento, per non avere fatte proprie le olive (raccolte sul fondo successivamente alla dichiarazione, da parte sua, di volere esercitare il diritto di prelazione, ma prima che lo stesso corrispondesse alcuna somma a titolo di prezzo) per essere stato violato un obbligo di legge e, in particolare, il diritto spettante, ad esso Cagnetta, di entrare nel godimento del fondo sin dalla data della riferita dichiarazione.

Accertato, come si è accertato sopra - in sede di esame del primo motivo di ricorso - che la norma positiva non prevede in alcun modo una tale facoltà, in favore del prelazionario (il quale diviene proprietario del fondo esclusivamente per effetto del pagamento del prezzo e, quindi, solo da quella data potrà fare propri i frutti del fondo stesso), è evidente che anche il secondo motivo deve rigettarsi.

5. - Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi.

(*Omissis*)

*

Cass. Sez. III Civ. - 1-12-2000, n. 15365 - Duva, pres.; Durante, est.; Fedeli, P.M. (conf.) - Coop. Zootecnica Centro Italia (avv. La Spina) c. Az. agr. La Quercia (avv. Morsillo). (*Regola competenza*)

Prelazione e riscatto - Riscatto dell'affittuario di fondo agricolo e riconvenzionale dell'acquirente di inesistenza del contratto di affitto - Competenza - Connessione di cause - Attrazione della causa principale connessa, pregiudicata, nella competenza della Sezione specializzata agraria per la causa pregiudiziale (art. 9 legge 39/1990) da accertare con efficacia di giudicato (art. 34 c.p.c.) - Art. 40 novellato con legge 353/1990 - Conformità. (C.p.c., art. 34; l. 14 febbraio 1990, n. 29, art. 9; l. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8)

Ove l'affittuario di fondo rustico proponga azione di riscatto nei confronti dell'acquirente e lo stesso chieda in via riconvenzionale l'accertamento dell'inesistenza del contratto di affitto, la controversia sul riscatto di competenza del giudice ordinario diventa di competenza della Sezione specializzata agraria in quanto a norma dell'art. 34 c.p.c. l'accertamento con efficacia di giudicato della titolarità del rapporto agrario, presupposto del riscatto, attrae l'intera controversia nella competenza del giudice specializzato (1).

(Omissis)

FATTO. - Tamburini Claudio e Sandro, assumendosi affittuari del podere sito in Montecastrilli, frazione Quadrelli, della superficie di ha 63.20.10, facente parte di un più ampio complesso di beni, alienato da CIC ZOO soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa all'azienda agricola Quercia Bella s.n.c., esercitavano l'azione di riscatto ed all'uopo convenivano innanzi al Tribunale di Terni la detta azienda, chiedendo il trasferimento della proprietà del podere, previa pronuncia di annullabilità o inefficacia dell'atto di alienazione.

Instaurato il contraddittorio, l'azienda contestava l'esistenza del rapporto di affitto e chiedeva che: 1) la relativa questione - avente carattere pregiudiziale - venisse decisa con efficacia di giudicato con la conseguente rimessione dell'intera causa alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Terni ai sensi dell'art. 34 c.p.c.; 2) venisse rigettata la domanda attrice; 3) in via riconvenzionale venisse accertata l'inesistenza del rapporto di affitto e pronunciata condanna degli attori al risarcimento dei danni per l'abusiva occupazione del podere.

Prevvia autorizzazione del giudice, l'azienda chiamava in causa la CIC ZOO, svolgendo nei confronti della medesima azione di garanzia variamente articolata con riferimento all'ipotesi di accoglimento della domanda di riscatto.

Costituitasi in giudizio, la CIC ZOO eccepiva l'inammissibilità ed improponibilità delle domande contro di lei proposte.

Con sentenza resa l'11 febbraio 1999 il Tribunale adito dichiarava la competenza della Sezione specializzata agraria ex artt. 34 e 36 c.p.c. e rimetteva alla stessa l'intera causa, considerando che la questione della competenza rivestiva carattere pregiudiziale rispetto ad ogni altra, compresa quella concernente la giurisdizione sulla domanda di garanzia, e che la domanda di decisione con efficacia di giudicato della questione pregiudiziale relativa all'esistenza dell'affitto rientrava nella competenza per materia della Sezione specializzata agraria, con la conseguenza che si attuava lo spostamento al detto giudice dell'intera controversia.

Avverso tale sentenza la CIC ZOO ha proposto regolamento di competenza; l'azienda Quercia Bella ed i Tamburini hanno presentato memoria; il P.G. ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

DIRITTO. - Con l'unico motivo la società ricorrente deduce violazione degli artt. 32, 34, 36, 40 c.p.c., 52, 98, 198, 201, 209 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, 1485 c.c. in relazione all'art. 360, nn. 2 e 3 c.p.c.

Sulla premessa teorica che la *traslatio iudicij* a norma dell'art. 34 c.p.c. o avviene per l'intera causa o non può avvenire, lamenta che il giudice abbia invertito l'ordine della questioni, occupandosi della competenza prima che della questione della proponibilità dalla domanda di garanzia, e sostiene che proprio a causa di ciò non ha considerato che in relazione a tale domanda difettava la

iurisdiction almeno fino alla decisione in sede amministrativa della liquidazione, e che, non operando la *traslatio*, doveva trattare la causa.

Deduce il P.G. che la società ricorrente, in definitiva, lamenta che il Tribunale abbia anteposto la questione della competenza a quella dell'improponibilità della domanda di garanzia e, cioè, formula una censura sul *modus operandi* per cui, non sollevandosi una questione di competenza, il ricorso è inammissibile.

Va in contrario rilevato che la censura sul *modus operandi* non è fine a se stessa, ma strumentalizzata alla questione della competenza.

Si rende, pertanto, necessario verificare se sia rispettato l'ordine di trattazione delle questioni e in caso negativo l'incidenza sulla competenza.

Pur mancando un'espressa disposizione legislativa, la giurisprudenza di questa Corte (cfr. la sentenza 23 giugno 1982, n. 3831) è orientata a ritenere che il giudice debba dare priorità alle questioni che per loro natura e contenuto hanno logica e giuridica precedenza.

La dottrina ha da tempo distinto nell'ambito delle questioni pregiudiziali quelle attinenti al processo da quelle di merito, chiarendo che le prime concernono l'esistenza di un presupposto per la decisione in merito al rapporto giuridico controverso, come la competenza, e le seconde, alle quali fa riferimento l'art. 34 c.p.c., non vertono sull'esistenza del potere-dovere del giudice di statuire in ordine alla domanda, ma sono questioni di merito, aventi per oggetto un distinto rapporto o situazione giuridica, che si definisce pregiudiziale, perché dalla sua esistenza dipende l'esistenza del diritto controverso.

Ora non pare dubbio che le questioni attinenti al processo debbono essere decise prima delle questioni pregiudiziali di merito e, cioè, come rilevato dal P.G., spetta al giudice competente valutare la proponibilità della domanda.

Ne consegue che non sussiste la violazione dell'ordine delle questioni prospettata dalla società ricorrente.

Esclusa la violazione, non resta che ribadire la giurisprudenza di questa Corte (cfr. la sentenza 2 marzo 1998, n. 2269), secondo la quale, ove l'affittuario di fondo rustico proponga azione di riscatto nei confronti dell'acquirente e lo stesso chieda in via riconvenzionale l'accertamento dell'inesistenza del contratto di affitto, la controversia sul riscatto, di competenza del giudice ordinario, diventa di competenza della Sezione specializzata agraria in quanto a norma dell'art. 34 c.p.c. l'accertamento con efficacia di giudicato della titolarità del rapporto agrario - presupposto del riscatto - attrae l'intera controversia nella competenza del giudice specializzato.

Il ricorso va, pertanto, rigettato con la declaratoria della competenza della Sezione specializzata agraria del Tribunale di Terni.

(Omissis)

(1) REGOLAMENTO DI COMPETENZA TRA GIUDICE ORDINARIO E SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE IN TEMA DI RISCATTO AGRARIO.

1. - La presente sentenza della Corte di cassazione decide su un regolamento di competenza tra il giudice ordinario e le Sezioni specializzate agrarie.

La questione era sorta dalla eccezione con la quale il convenuto contestava la qualifica di affittuario coltivatore diretto dell'attore che aveva esercitato il riscatto del fondo, come avente diritto alla prelazione (art. 8, comma 5°, l. 29 maggio 1965, n. 590).

Trattasi di una questione estremamente complessa sia perché la nozione di pregiudizialità non è univoca, se si confronta il testo dell'art. 34 c.p.c. con l'art. 187, comma 3° e l'art. 279, comma 2°, n. 2 c.p.c. (1), sia perché la stessa

(1) G. MONTELEONE, *Dir. proc. civ.*, vol. I, *Disposizioni generali*, Padova, 2000, p. 80; E. GARBAGNATI, voce *Questioni pregiudiziali (Dir. proc. civ.)*, in *Enc. del dir.*, vol. XXXIIV, Milano, 1987, 69.

giurisprudenza ha mostrato notevoli incertezze specialmente in passato (2).

Non potendoci addentrare sui controversi problemi della dottrina processualistica (3), dovremo per ragioni di chiarezza fermarci ai risultati che sembrano ormai acquisiti.

Il legislatore italiano, nell'intento di seguire il principio dell'economia dei giudizi, ha voluto evitare che in conseguenza di una questione pregiudiziale promossa dal convenuto, si sospendesse il processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c.; a tal fine ha rafforzato i poteri del giudice nel processo principale in ordine alle questioni incidentali (4) stabilendo che la questione pregiudiziale può essere decisa con effetto di giudicato, solo quando tale decisione risulta indispensabile o per legge o per esplicita domanda di parte (5).

2. - La ripartizione tra punto pregiudiziale, questione pregiudiziale in senso stretto e causa pregiudiziale ricavabile dall'art. 34 c.p.c. serve a definire i poteri del giudice con riguardo alla competenza e agli effetti della cosa giudicata (6).

Il punto pregiudiziale che costituisce un'antecedente logico della decisione se non viene contestato dalla parte interessata viene risolto direttamente dal giudice nella motivazione della sentenza.

La questione pregiudiziale intesa in senso tecnico sorge da una eccezione del convenuto che comporta l'allargamento del processo (7) e uno spostamento di competenza qualora il giudice della questione originaria sia incompetente (8).

Il testo dell'art. 34 c.p.c. parla di competenza di un giudice superiore per valore e per materia. Ma tale effetto è pure ammissibile per l'attuazione del processo agrario mediante le Sezioni specializzate.

Nulla da aggiungere per le cause pregiudiziali, le quali possono essere trattate e decise con riti diversi (art. 40, comma 3° c.p.c.). In questo caso il rito speciale attrae a sé l'intera controversia (art. 40, comma 3°, c.p.c.).

3. - Le questioni pregiudiziali si distinguono in pregiudiziali attinenti al processo e questioni pregiudiziali attinenti al merito.

Non si tratta di una distinzione meramente descrittiva ma di una distinzione di sostanza, come si può desumere dagli effetti della decisione. Le questioni pregiudiziali attinenti al processo hanno una efficacia endoprocessuale (9) con la conseguenza che la decisione su tali questioni non può comportare un'efficacia di cosa giudicata ai sensi dell'art. 2909 c.c.

Tali questioni, di cui si parla nell'art. 279, comma 2°, n. 2, nell'art. 187, comma 3° e 420, comma 5°, c.p.c., costituiscono un presupposto per una decisione in merito al rapporto controverso, come ad esempio le questioni attinenti alla giurisdizione e alla competenza o alla capacità delle parti.

Quando la questione pregiudiziale è risolta non si può più discuterne nell'ulteriore svolgimento del processo (10).

La questione pregiudiziale di merito (11), alla quale si riferisce l'art. 34 c.p.c., ha per oggetto una situazione giuridica autonoma che influisce sulla situazione giuridica fatta valere dall'attore: in questo caso si può dire che la questione pregiudiziale di merito allarga l'oggetto del contendere tra le parti, in quanto la questione pregiudiziale forma oggetto di una autonoma domanda giudiziale (12). Si spiega così come l'art. 34 c.p.c. richieda una esplicita domanda proveniente dalla parte interessata per decidere sulla questione pregiudiziale con efficacia di giudicato (13).

Dalla questione pregiudiziale non deriva un allargamento dell'oggetto della prima domanda in quanto la decisione deve avvenire con causa autonoma (14).

4. - Venendo alla fattispecie che ci interessa non si può negare che l'accertamento della figura di affittuario coltivatore diretto, la cui definizione è data dall'art. 31 della l. 26 maggio 1965, n. 590 che presenta un contenuto ravvicinabile all'art. 6 della l. 3 maggio 1982, n. 203, ha importanza fondamentale ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto (art. 8, comma 1°, comb. con il comma 5° della legge n. 590).

La difficoltà sorge dal fatto che la legge n. 590 non contiene una norma di diritto processuale simile all'art. 47 della

(2) Nel senso che le controversie per la prelazione e il riscatto non appartengono alle Sezioni specializzate a norma dell'art. 26 della l. 11 febbraio 1971, n. 11, rientrando la questione della qualifica di coltivatore diretto nell'accertamento *incidenter tantum* del giudice ordinario (Cass. 19 maggio 1983, n. 3473, in *Giur. agr. it.*, 1984, 157, con nota di V. GERI; Cass. 21 settembre 1979, n. 4862, *ivi*, 1981, 218, con nota di I. CAPPIELLO; Cass. 16 ottobre 1976, n. 3499, in *Giur. agr. it.*, 1977, 86, con nota di G. MORSILLO).

Contra Cass. 10 dicembre 1987, n. 9158, in *Giur. agr. it.*, 1989, 59; Cass. 13 dicembre 1977, n. 3958, in *Riv. dir. agr.*, 1979, II, 172. Quest'ultimo orientamento venne mantenuto nella giurisprudenza più recente in considerazione della portata omni comprensiva dell'art. 9 della l. 14 dicembre 1990, n. 580 (Cass. 2 marzo 1998, n. 2269, in questa *Riv.*, 1998, 284; Cass. 8 agosto 1997, n. 7438, in questa *Riv.*, 1998, 377). V. DENTI, voce *Questioni pregiudiziali* (*Dir. proc. civ.*), in *Noviss. dig. it.*, vol. XIV, 675; *Id.*, voce *Questioni pregiudiziali*, in *IV Dig. Disc. Priv.*, vol. XVI, 158 s., Torino, 1997. CHIOVENDA, *Ist. dir. proc. civ.*, Napoli, 1960 (Rist., p. 145); E. REDENTI, *Dir. proc. civ.*, Milano, 1957, vol. II, 19.

Sul problema dello spostamento della competenza in seguito ad una questione pregiudiziale verso le Sezioni specializzate agrarie cfr. (anche riguardo alla dottrina remota) A. GERMANÒ, *Affitto di fondi rustici, azione di retratto e competenza*, in *Riv. dir. agr.*, 1975, II, 67; G. MORSILLO, *Domanda di riscatto del fondo rustico e competenza del giudice ordinario*, in *Giur. agr. it.*, 1979, 88; ZAPPALÀ, *Diritto di prelazione e competenza*, in *Giur. agr. it.*, 1979, 17.

(3) Sulle questioni pregiudiziali cfr. oltre gli autori ricordati alla nota 1., CARPI-COLESANTI-TARUFFO, *Commentario al codice di procedura civile*, Padova, 1988, 59; C. MANDRIOLI, *Corso di dir. proc. civ.*, vol. I, Torino, 1997, 257; E.T. LIEBMAN, *Manuale di dir. proc. civ. - Principi generali*, Milano, 1992, 68; A. PROTO PISANI, *Lezioni di dir. proc. civ.*, Napoli, 1996, 71; S. SATTA, *Dir. proc. civ.*, Padova, 1998, 148; N. PICARDI (a cura di) *Commentario al codice di procedura civile*, Milano, 1994, 155.

(4) V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, Napoli, 1943, 114.

(5) CARPI-COLESANTI-TARUFFO, *op. cit.*, 60; C. MANDRIOLI, *op. cit.*, 258; SATTA, *loc. cit.*; A. PROTO PISANI, *op. cit.*, 72; E. GARBAGNATI, voce *Questioni pregiudiziarie*, (*dir. proc. civ.*), in *Enc. del dir.*, vol. 32, Milano, 1987, 70; R. VACCA-

RELLA-G. VERDE (a cura di), *Codice di procedura civile. Commentario*, libro I - *Disposizioni generali* - Torino, 302; A. ATTARDI, *Dir. proc. civ.*, 267.

(6) Sul punto cfr. CARPI-COLESANTI-TARUFFO, *op. cit.*, 59; A. PROTO PISANI, *loc. cit.*

(7) La questione pregiudiziale sorge generalmente dalla eccezione del convenuto che contrasta la domanda dell'attore. Cfr. S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, Milano, 1959, 146; F. CARPI-V. COLESANTI-N. TARUFFO, *Commentario al codice di procedura civile - Complemento giurisprudenziale*, Padova, 1996, 64.

(8) Sulla distinzione tra pregiudizialità in senso logico e in senso tecnico cfr. CARPI-COLESANTI-TARUFFO, *op. cit.*, 60; SATTA, *op. cit.*, 49; R. VACCARELLA-G. VERDE, *op. cit.*, 302.

(9) E. GARBAGNATI, *op. cit.*, 705; L. MONTESANO-G. ARIETA, *Dir. proc. civ.*, I, *Disposizioni generali*, Torino, 1999, 215.

(10) La dottrina ha posto in evidenza come una questione incidentale attinente al processo e risolta negativamente possa precludere l'ulteriore svolgimento del processo. Cfr. V. DENTI, voce *Questioni pregiudiziarie*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XIV, 676. Per questo autore l'introduzione di una questione pregiudiziale (di legittimità o di merito) non è tanto subordinata alla presenza di una causa autonoma quanto dai poteri del giudice il quale potrebbe essere incompetente a giudicare sulla questione pregiudiziale. Cfr. V. DENTI, *op. cit.*

(11) E. GARBAGNATI, *op. cit.*, 71; A. ATTARDI, *op. cit.*, 259; N. PICARDI, *op. cit.*, 201.

(12) Di qui la possibilità di uno spostamento di competenza qualora la domanda rivolta in via pregiudiziale, ecceda la competenza del giudice originario. Cfr. E. GARBAGNATI, *op. cit.*, 73; G. MONTELEONE, *op. cit.*, 80; F. CARPI-V. COLESANTI-N. TARUFFO, *op. cit.*, 61.

(13) F. CARPI-V. COLESANTI-N. TARUFFO, *op. cit.*, 59; A. PROTO PISANI, *op. cit.*, 72; R. VACCARELLA-G. VERDE, *op. cit.*, 302. Per aversi la trasformazione in causa pregiudiziale occorre che la domanda sia estranea al *petitum* originario. Cfr. L. MONTESANO-G. ARIETA, *op. cit.*, 184; A. ATTARDI, *op. cit.*; E. GARBAGNATI, *op. cit.*, 72.

(14) F. CARPI-V. COLESANTI-N. TARUFFO, *op. cit.*, 59; G. MONTELEONE, *op. cit.*, 81; E. GARBAGNATI, *op. cit.*, 71.

legge n. 203, successivamente modificato dall'art. 9 della l. 14 febbraio 1990, n. 29, la cui applicazione è limitata ai contratti agrari.

Per superare la difficoltà si può anzitutto osservare che il legislatore in materia di contratti agrari ha dimostrato un certo *favor* per le Sezioni specializzate agrarie ampliandone progressivamente la competenza (15).

Malgrado le sollecitazioni della dottrina ad ampliare l'ambito della competenza delle Sezioni specializzate agrarie, la giurisprudenza era rimasta ferma nel negare la competenza del giudice specializzato (16) con la sola eccezione della connessione tra la domanda di retratto e la proroga del contratto agrario (17).

Tale indirizzo è stato superato dalla dottrina più evoluta, la quale ha riconosciuto la *vis attractiva* del giudice specializzato, in tutte le ipotesi in cui la domanda di prelazione e di riscatto sia in rapporto di connessione con altra domanda appartenente alla competenza per materia delle Sezioni specializzate agrarie (18).

Non si può d'altra parte, negare che il collegamento tra il rapporto di affitto da una lato e la prelazione e il riscatto dall'altro, trova un fondamento nell'effetto estintivo del contratto di affitto per un fatto sopravvenuto (19) (per esempio del diritto di prelazione).

Malgrado queste riflessioni teoriche la giurisprudenza ha escluso la competenza generalizzata delle Sezioni specializzate agrarie per le questioni concernenti la prelazione o il riscatto (20).

Non sono mancati tuttavia alcuni temperamenti ad un rigido formalismo che si può presentare inevitabile, data la chiara formulazione dello stesso art. 9 della legge n. 29 del

1990, come ad esempio nel caso in cui il convenuto coltivatore diretto intenda opporsi ad una domanda di rilascio del fondo, esercitando il diritto di prelazione (21).

A questo punto occorre tentare una ricostruzione teorica.

Il punto di collegamento tra il diritto sostanziale e il diritto processuale è dato dalla efficacia retroattiva (o meno) dell'esercizio del diritto di riscatto. Nella ipotesi positiva il giudice dovrà limitarsi ad accertare se esistevano i presupposti per l'esercizio del diritto di riscatto, dovendosi ritenere che l'acquisto della proprietà del terzo acquirente non si sia mai verificato (22). Nella seconda ipotesi si sarebbe di fronte ad una azione costitutiva che comporterebbe che il momento dell'acquisto dovesse coincidere con quello della sentenza del giudice.

Tra queste due teorie la più aderente al testo del 5° comma dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965 è la prima, in quanto il diritto di prelazione e quello di riscatto hanno la normale funzione di operare la sostituzione del terzo acquirente.

Poiché l'esercizio del diritto di prelazione e di riscatto comporta d'altra parte un accertamento (negativo) della sopravvivenza del contratto di affitto, la relativa questione non può non rientrare nella competenza delle Sezioni specializzate agrarie.

Luigi Tortolini

*

Cass. Sez. II Civ. - 21-11-2000, n. 15016 - Corona, pres.; Iacubino, est.; Ceniccola, P.M. (conf.) - Borreale (avv. Cappabianca, Merati) c. Abiuso. (*Conferma Trib. Monza 23 gennaio 1998*)

Proprietà - Distanze legali - Alberi - Albero non di alto fusto - Individuazione - Criteri. (C.c., art. 892)

L'albero il cui tronco - e cioè il fusto che va da terra alla prima imbracatura - e le cui branche principali - ossia escluse quelle diffondentesi in rami, portatori di frutti e/o foglie, che costituiscono la chioma dell'albero - non superano i tre metri non è di alto fusto, e pertanto per la distanza dal confine si applica l'art. 892, primo comma, n. 2 c.c. (1).

(Omissis)

Denuncia il ricorrente, con l'unico motivo, violazione o falsa applicazione dell'art. 892 c.c.

Sostiene che il dettato del n. 2 dell'art. 892 c.c. non contiene l'inciso «semplice o diviso in rami» di cui al n. 1, né le due disposizioni vanno correlate tra loro, posto che quello dell'altezza effettiva degli alberi è un mero criterio sussidiario di distinzione, mentre quello principale è costituito dalla classificazione botanica delle piante. Nel caso di specie l'albero, siccome di acacia, era stato qualificato dal C.T.U. come «piccolo albero» ovvero «grande arbusto».

Con altra censura il Borreale deduce che la qualificazione di un albero come di alto fusto dipendeva dall'altezza notevole del fusto stesso, non dal superamento del limite di metri tre, né questo limite si evince dal n. 2 della norma in questione (art. 892 c.c.), giacché le due ipotesi di legge (*ex nn. 1 e 2*) non sono comparabili e si riferiscono ad alberi con caratteristiche diverse, tant'è che al n. 2 non è ripetuta la dizione di tronco «semplice o diviso in rami».

Lo stesso C.T.U. aveva escluso che la pianta in questione potesse essere accomunata a quelle esemplificate nel n. 1 dell'art. 892 c.c.

Con ultima censura il ricorrente sostiene che il Tribunale aveva a torto ritenuto irrilevante il sistema di potatura della

(15) Sull'argomento cfr. P. NAPPI, *Tutela giurisdizionale e contratti agrari*, Milano, 1994, 211 s.; ID., in L. COSTATO, *Tratt. breve di dir. agr. it. e comunit.*, Padova, 1997, 697; A. GERMANÒ, *Controversie in materia agraria*, in *Noviss. dig. it. appendice*, vol. II, Torino, 1981; ID., voce *Controversie in materia agraria*, in *Dig. IV, Disc. priv. sez. est.*, vol. IV dig. IV ediz., Torino, 1989; ID., *Sulle controversie agrarie: questioni varie in tema di organo giudicante, di rito e di competenza*, in *Riv. dir. agr.*, 1979, II, 172; P. SANDULLI, voce *Processo agrario (problemi attuali)*, in *Diz. dir. priv.* (A. Carozza), Milano, 1983, 655; E. FAVARA, *Competenza delle Sezioni specializzate agrarie e controversie sul riscatto ex art. 8 l. n. 590 del 1965*, in *Giur. agr. it.*, 1977, 345.

(16) P. NAPPI, *loc. cit.*, 250.

(17) P. NAPPI, *op. cit.*, 251. Probabilmente la giurisprudenza risentiva dell'indirizzo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 11 del 1971 quando il collegamento tra le Sezioni specializzate e le controversie sui contratti agrari erano limitati alla materia del canone di affitto. Cfr. Cass. 14 luglio 1969, n. 2599, in *Giur. agr. it.*, 1971, 425 con nota di G. MORSILLO, *Riscatto del fondo da parte del coltivatore diretto e competenza del giudice ordinario*.

(18) P. NAPPI, *op. loc. cit.*, 253.

(19) P. NAPPI, *op. cit.*

(20) D. CALABRESE, *La prelazione agraria*, Padova, 1999, 184. In proposito si può affermare che nonostante la profonda innovazione operata dall'art. 9 della l. 14 febbraio 1990, n. 29 che ha finito per concentrare le controversie in tema di contratti agrari nelle Sezioni specializzate agrarie troncando qualsiasi controversia di competenza tra le Sezioni specializzate agrarie e il pretore quale giudice del lavoro (P. NAPPI, *op. cit.*, 222 s.; A. GERMANÒ, *Le modifiche e integrazioni della l. 14 febbraio 1990, n. 29*, in *Riv. dir. agr.*, 1990, I, 855). Le Sezioni specializzate agrarie non possono decidere le controversie in tema di prelazione e di riscatto le quali esulano dalle controversie sui contratti agrari, nonostante l'espressione molto ampia contenuta nell'art. 9 della legge n. 29 che rassomiglia l'addizione dell'art. 409, n. 2 c.p.c. *Contra* (nel senso di estendere alle Sezioni specializzate le controversie in materia di riscatto) cfr. P. NAPPI, *op. cit.*, 254, la cui opinione ha avuto riscontri positivi nella dottrina processualistica.

(21) Cass. 9 ottobre 1997, n. 9812, in *quarta Riv.*, 1998, 505; D. CALABRESE, *op. cit.*, 185.

Sul punto cfr. P. NAPPI, *op. cit.*, 255; ID., *Domanda di retratto e domanda di rilascio: dalla sospensione per pregiudizialità alla continenza di causa il passo è breve*, in *Riv. dir. agr.*, 1992, II, 304. Per un precedente giurisprudenziale, cfr. Cass. 2 marzo 1998, n. 2969.

(22) Sull'efficacia retroattiva dell'esercizio della prelazione e del riscatto, cfr. G.P. CIGARINI, *La prelazione legale agraria*, Bologna, 1990, 54; D. CALABRESE, *op. cit.*, 153; *contra* R. TRIOLA, *La prelazione agraria*, Milano, 1990, 194 (questo Autore sostiene che l'azione giudiziaria in ordine al diritto di riscatto sarebbe dal punto di vista processuale un'azione costitutiva).

(1) Sulla individuazione degli alberi di alto fusto cfr. Cass. 5 aprile 1978, n. 1568, in *Giust. civ. Mass.*, 1978.

pianta quale accertato dal C.T.U. e documentato dalle fotografie prodotte.

1.1. - Il motivo è infondato.

Mentre non risponde al vero che il C.T.U. abbia classificato la pianta *de qua* di non alto fusto in base alla sua specie botanica (avendone invece analizzato le caratteristiche e solo sulla base di queste espresso un suo parere, ovviamente non vincolante, sulla ricorrenza della fattispecie legale *ex art.* 892 co. 1°, n. 2 c.c.), condivide questa Corte la interpretazione che della norma in questione ha dato il giudice di secondo grado, peraltro sulla scorta di giurisprudenza di legittimità, risalente ma consolidata (cfr. sentenze n. 1792/62; n. 1568/78).

Invero la «diffusione in rami», di cui al n. 2 dell'art. 892 cit., va intesa come l'intenso propagarsi delle ramificazioni secondarie dell'albero (rami in senso stretto, portatori dei frutti e/o delle foglie), mentre sul concetto di fusto va ricompreso sia il tronco vero e proprio (che va da terra alla prima imbracatura) che le branche principali da esso diramantesi direttamente, e sin dove esse branche non si «diffondano» in rami (così dando chioma della pianta).

In ordine al preteso sistema di potatura in atto, inteso a ricondurre l'albero del Borreale nei limiti di un arbusto, con insindacabile apprezzamento in fatto il Tribunale di Monza ha ritenuto la circostanza non accertata dal C.T.U.

È, peraltro, contrastata dalla stessa descrizione in fatto della pianta fornita dalla sentenza impugnata (pag. 4 primi tre capov.).

2. - Per le svolte considerazioni il ricorso va rigettato.

(Omissis)

*

Cass. Sez. II Civ. - 3-11-2000, n. 14354 - Baldassarre, pres.; Elefante, est.; Cafiero, P.M. (parz. diff.) - Munaro (avv. Cascella, Borgo) c. Guarise (avv. Romanelli, Sardos Albertini). (*Cassa App. Venezia 28 aprile 1998*)

Proprietà - Distanze legali - Depositi nocivi o pericolosi - Immobile adibito ad allevamento avicunicolo intensivo. (C.c., art. 890)

Proprietà - Distanze legali - Sopravvenienza di normativa più rigorosa - Applicabilità - Condizioni. (C.c., art. 873)

In tema di distanze legali, la norma dell'art. 890 c.c. volta a preservare il vicino da ogni possibile danno insito nella destinazione della costruzione, contiene una elencazione meramente esemplificativa sicché la disciplina ivi prevista deve ritenersi applicabile agli immobili destinati ad allevamenti avicunicoli che, contenendo un rilevante numero di capi per il loro sfruttamento commerciale, producano esalazioni ed altri effetti dannosi per il vicino. Il termine «regolamenti» nella norma richiamata va inteso in senso estensivo comprensivo non solo dei regolamenti generali e di quelli particolari ma anche della normativa generale dettata in tema di distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi. La norma attribuisce al vicino una tutela immediata e diretta per il rispetto delle distanze prescritte e quindi la possibilità di chiedere ai sensi dell'art. 872, comma secondo, c.c., la riduzione in pristino indipendentemente dallo stabilire se tali norme regolamentari o regionali siano integrative o non delle disposizioni del codice civile (1).

In tema di distanze fra costruzioni la disciplina successiva più rigorosa non è applicabile qualora l'opera risulti già ultimata prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni (2).

(Omissis)

1. - Col primo motivo, il ricorrente principale Lino Munaro, deducendo violazione ovvero falsa applicazione dell'art. 5 della legge Regione Veneto 19 settembre 1978, n. 58, e degli artt. 872 e 873 c.c., nonché omessa e insufficiente motivazione su un punto

decisivo della controversia, censura la sentenza impugnata per avere, senza alcuna giustificazione o motivazione, qualificato come norma integrativa di quella del codice civile in tema di distanze la disposizione di cui alla legge regionale citata. Sostiene il ricorrente che la *ratio* delle disposizioni codicistiche che disciplinano le distanze tra costruzioni su fondi limitrofi è quella di evitare la formazione di intercapedini dannose tra i fabbricati. Tale *ratio* non coincide con lo scopo perseguito dalla legge regionale n. 58/78 che non è quello di imporre una determinata distanza con riguardo all'immobile oggettivamente considerato, al fine di evitare anguste e insalubri intercapedini, ma quello di tutelare l'igiene pubblica con riguardo non al fabbricato in sé quanto alla attività che in concreto in esso viene svolta. Il legislatore regionale, in altri termini, non si è prefisso lo scopo, perseguito dalle norme codicistiche, di evitare intercapedini tra fabbricati posti su fondi vicini appartenenti a diversi proprietari al fine di armonizzare con il pubblico interesse ed in ordinato assetto urbanistico la disciplina dei rapporti intersogettivi di vicinato, ma quello di mantenere ad una adeguata distanza dai centri abitativi le attività di allevamento intensivo.

Pertanto le norme regionali, non riguardando «le distanze nelle costruzioni fra fondi finitimi», non possono considerarsi integrative delle disposizioni del codice civile e non attribuiscono al proprietario confinante il diritto di chiedere la riduzione in pristino come previsto dall'art. 872 c.c.

1.1. - La Corte dissente dal motivo di doglianza.

Ritiene, infatti, la Corte che nel caso specifico, trattandosi di immobili adibiti ad allevamento avicunicolo intensivo, la normativa applicabile è quella dell'art. 890 c.c., in tema di distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi.

Invero l'art. 890 c.c., dopo aver espressamente menzionato alcune fabbriche come forni, camini, magazzini di sale, stalle, aggiunge anche «e simili», dimostrando che si è voluto attribuire una portata meramente esemplificativa all'elencazione (Cass. 18 dicembre 1991, n. 13650; 16 ottobre 1991, n. 10912). Se si considera la finalità della norma, intesa a preservare il vicino da ogni possibile danno insito nella destinazione della costruzione, deve ritenersi che, nel dettarla, il legislatore abbia avuto presente qualsiasi locale destinato al permanente ricovero degli animali, per cui non può escludersi dall'obbligo della distanza un capannone destinato ad allevamenti avicunicoli che, contenendo un rilevante numero di capi, per il loro sfruttamento commerciale, produce esalazioni ed altri effetti dannosi per il vicino.

Onde evitare tali effetti, l'art. 890 c.c. impone di osservare le distanze stabilite dai «regolamenti» e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza.

Il termine «regolamenti» contenuto nell'art. 890 c.c. va inteso in senso estensivo, comprensivo non solo dei regolamenti generali e di quelli locali, ma anche della normativa regionale dettata in tema di distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi.

In tal caso la normativa regionale, al pari dei regolamenti, stante la identità della *ratio* e finalità, svolge funzione etero integrativa dell'art. 890 c.c., il quale, nell'imporre l'obbligo di osservare le distanze stabilite dai regolamenti (o normativa regionale), allo scopo di preservare il proprietario del fondo vicino da ogni possibile danno insito in costruzioni e depositi nocivi o pericolosi, attribuisce allo stesso una tutela diretta ed immediata per il rispetto delle distanze prescritte, e, quindi, la possibilità di chiedere, ai sensi dell'art. 872, secondo comma, c.c. la riduzione in pristino, che è appunto prevista nell'ipotesi di violazione delle norme contenute nella sezione sesta o da questa richiamate.

Pertanto la distanza fissata dalle norme regolamentari o regionali in relazione alla costruzione di fabbriche pericolose o nocive (art. 890 c.c.) deve essere sempre rispettata, con la conseguenza che, in caso di violazione, stante la presunzione di pericolosità *iuris et de iure*, ne va ordinata, ai sensi dell'art. 872, comma 2, c.c., l'eliminazione, indipendentemente dallo stabilire se tali norme regolamentari o regionali siano integrative o non delle disposizioni del codice civile (Cass. 11 agosto 1997, n. 7466).

Sul punto, poiché il motivo riguarda una questione giuridica che è stata esattamente risolta dal giudice di merito, ancorché in

(1) In senso conforme all'ultima parte della massima cfr. Cass. 11 agosto 1997, n. 7466.

(2) In senso conforme cfr. Cass. 21 febbraio 1983, n. 1311.

base a motivazione inadeguata ed erronea, questa Corte Suprema, nell'esercizio del potere integrativo e correttivo della motivazione attribuitole dall'art. 384, comma 2, c.p.c., deve soltanto limitarsi ad integrare e a correggere, nei termini sopra esposti, la motivazione della sentenza impugnata.

2. - Col secondo motivo, deducendo omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, nonché omesso esame della rilevanza della mutata destinazione, il ricorrente assume che l'accertata diversa designazione delle porzioni dei fabbricati poste a distanza inferiore a m. 200 dall'abitazione del Guarise avrebbe in ogni caso dovuto escludere, anche nell'ipotesi di riconoscimento alla norma regionale della natura di norma integrativa del codice civile, la condanna all'arretramento dei fabbricati, posto che gli stessi, non più adibiti ad allevamento avicunicolo, legittimamente potevano per quella porzione rimanere edificati.

2.1. - Il motivo è fondato.

Invero la Corte d'appello ha del tutto ignorato la questione delle asserite modifiche che sarebbero state operate tramite la realizzazione di suddivisioni interne a capannoni e che avrebbero comportato un cambio di destinazione d'uso parziale limitatamente a quelle porzioni delle strutture medesime poste a distanza illegale.

Su tale questione, che era stata ritualmente riproposta in appello, l'impugnata sentenza non ha speso neppure una parola ed ha completamente omesso di spiegare quale incidenza la dedotta circostanza, qualora fosse risultata provata, poteva avere ai fini della decisione della causa.

3. - Col terzo motivo, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, nonché omesso esame dell'eccezione relativa a insussistenza dell'interesse ad agire, il ricorrente si duole che la Corte d'appello abbia ritenuto assorbite nella sua decisione tutte le altre domande e questioni proposte dalle parti, senza esaminare la questione, preliminare rispetto al merito, della carenza di interesse ad agire del Guarise, in relazione all'attività da lui svolta.

3.1. - Il motivo non può trovar consenso.

Sostenere la carenza d'interesse ad agire del Guarise in base al fatto che lo stesso nelle immediate vicinanze svolge la medesima attività di allevamento non ha alcun senso, perché non sussiste alcuna incompatibilità tra l'interesse ad agire per ottenere il rispetto delle distanze legali dalla propria casa di abitazione e l'attività agricola alla quale ci si dedica.

B) Col ricorso incidentale il Guarise deduce, come unico mezzo, violazione dell'art. 360, 1° comma, c.p.c. per violazione e falsa applicazione di norma di legge (art. 5 l.r. 19 settembre 1978, n. 58, artt. 872, 873 e 890 c.c. nonché art. 32 Costituzione), nonché per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Sostiene il ricorrente che la sua abitazione fin dal 1979 era ricompresa nel concetto non di «case sparse» ma in quello di «residenze concentrate», tanto che nel 1981 le sono state riconosciute le caratteristiche di un nucleo Istat (residenze civili concentrate). L'impugnata sentenza ha applicato al caso di specie la l.r. n. 58/78 senza tener conto che in base alla normativa regionale successivamente entrata in vigore, di cui alla l.r. n. 24/85 come integrata dal d.g.r. n. 7949/89, la distanza tra gli insediamenti produttivi (come quelli di proprietà del Munaro) e le residenze civili concentrate (come quella del Guarise) è di m. 300. Tale distanza la Corte d'appello avrebbe dovuto far rispettare perché le norme edilizie che impongono l'osservanza delle distanze tra costruzioni, qualora abbiano pure «valenza igienico-sanitaria», devono essere applicate anche alle situazioni preesistenti proprio per le particolari esigenze di tutela della sanità pubblica.

B.1) La censura non trova adito.

La Corte d'appello, dopo aver rilevato che la distanza tra gli insediamenti produttivi e le case di abitazione, stabilita in m. 200 dalla l.r. n. 58/78, era stata portata a m. 300 dalla l.r. n. 24/85 come integrata dal d.g.r. n. 7949/89, ha spiegato perché tale maggiore distanza non era applicabile, trattandosi di normativa successiva più rigorosa entrata in vigore successivamente alla costruzione, da parte del Munaro, dei capannoni destinati ad allevamento avicunicolo.

La correttezza di tale decisione trova conferma nella giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che, in tema di distanze nelle costruzioni, la disciplina successiva più rigorosa non è applicabile qualora l'opera risulti già ultimata alla data di entrata in vigore di detta disciplina (Cass. 9 gennaio 1998, n. 141).

C) In base alle considerazioni svolte, la Corte rigetta il primo e il terzo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale. Accoglie il secondo motivo del ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione a tale motivo e rinvia la causa per nuovo

esame ad altra Sezione della stessa Corte d'appello di Venezia, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di casazione facendone questa Corte espressa rimessione (art. 385, ult. c.p.v., c.p.c.).

(Omissis)

*

Cass. Sez. Lav. - 27-10-2000, n. 14227 - Dell'Anno, pres.; Giannantonio, est.; Palmieri, P.M. (conf.) - INPS (avv. Corraja ed altri) c. Floramiata spa (avv. Tartaglia ed altro). (Conferma Trib. Siena 22 giugno 1998)

Previdenza sociale - Contributi assicurativi - Fiscalizzazione degli oneri sociali - Beneficio previsto dall'art. 1 d.l. 30 dicembre 1987, n. 536 - Ulteriore agevolazione contemplata dall'art. 9 della l. 11 marzo 1988, n. 67 - Cumulabilità. (L. 30 dicembre 1987, n. 536, art. 1; d.l. 28 febbraio 1988, n. 48; l. 11 marzo 1988, n. 67, art. 9; d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601, art. 9)

Il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali, quale previsto dall'art. 1 d.l. 30 dicembre 1987, n. 536 (che dispone che per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 1987 è concessa ai datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori del Mezzogiorno la riduzione del 60 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente) è compatibile con l'ulteriore e diverso beneficio contemplato dall'art. 9 della l. 11 marzo 1988, n. 67 (che dispone che a decorrere dal 1° gennaio 1988 i premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali sono dovuti nella misura del 15 per cento dei datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente occupato nei territori montani di cui all'art. 9 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601). Pertanto quando un'azienda presenta i requisiti previsti da entrambe le norme menzionate può godere di entrambi i benefici suddetti (1).

(Omissis). - L'Istituto ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1, commi 5 e 6, della l. 29 febbraio 1988, n. 48 e dell'art. 9, comma 5, della l. 11 marzo 1988, n. 67, nonché il vizio di motivazione. Assume che il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali e quello riguardante gli sgravi contributivi previsti per le zone montane e svantaggiate devono essere considerati alternativi e non cumulativi.

Il ricorso è infondato.

L'art. 1, comma 5, del d.l. 30 dicembre 1987, n. 536 (intitolato fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per i settori in crisi e norme in materia di riorganizzazione dell'INPS) dispone che «per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 1987, è concessa, ai datori di lavoro nel settore agricolo operanti nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218, la riduzione del sessanta per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente così come determinati dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie».

Il sesto comma dello stesso articolo dispone, inoltre, che «a favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'art. 31, comma uno, della l. 28 febbraio 1986, n. 41, di lire 133.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218».

Successivamente, l'art. 9 della l. 11 marzo 1988, n. 67 (intitolata disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 1988) ha disposto che «a decorrere dal 1° gennaio 1988, i premi e i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali sono dovuti nella misura del 15 per cento dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all'art. 9 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601. I predetti premi e contributi sono dovuti ai medesimi lavoratori dai dato-

ri di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della l. 27 dicembre 1977, n. 984, nella misura del 40 per cento e dai datori di lavoro operanti nelle zone agricole svantaggiate comprese nei territori di cui all'art. 1 del testo unico sulle leggi negli interventi del Mezzogiorno approvato con d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218, nella misura del 20 per cento».

Il successivo comma dello stesso articolo dispone inoltre che «per i calcoli delle agevolazioni di cui al comma 5° non si tiene conto delle fiscalizzazioni previste dai commi 5° e 6° dell'art. 1 del d.l. 30 dicembre 1987, n. 536, convertita, con modificazioni, dalla l. 29 febbraio 1988, n. 48».

Con i due interventi normativi in sostanza il legislatore ha introdotto un duplice beneficio: il primo prevede la fiscalizzazione degli oneri sociali per tutti i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori del Mezzogiorno; il secondo concede premi e contributi per le gestioni previdenziali e assistenziali ai datori di lavoro agricolo operanti nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate.

I due benefici non sono incompatibili tra loro. Difatti essi sono previsti da leggi diverse con finalità diverse: la prima per le aziende agricole operanti nel Mezzogiorno, la seconda per le aziende agricole operanti nei territori montani o in altre zone particolarmente svantaggiate. Pertanto si deve ritenere che quando un'azienda presenti i requisiti previsti da entrambe le norme possa godere di entrambi i benefici; così come nel caso in esame, la società Floramiata che è un'azienda agricola che svolge la sua attività nelle zone previste dagli interventi sul Mezzogiorno e in territorio montano particolarmente svantaggiato.

D'altra parte l'Istituto ricorrente, pur contestando l'interpretazione della legge data dal Tribunale, non giustifica in modo convincente la sua tesi circa l'incompatibilità dei due benefici tra loro. In particolare, non può dirsi che costituisca un valido argomento in tal senso il fatto che il comma 6 dell'art. 9 della l. 11 marzo 1988, n. 67 disponga che, per i calcoli delle agevolazioni previste per le aziende operanti nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate, non si tiene conto delle fiscalizzazioni previste dall'art. 1 del d.l. 30 dicembre 1987, n. 536, così come convertito dalla l. 29 febbraio 1988, n. 48. Con la norma in esame, infatti, il legislatore ha voluto precisare che lo sgravio contributivo va operato sull'aliquota piena e non già defiscalizzata: non ha, pertanto, escluso la compatibilità dei due benefici ma, semmai, ha presupposto il contemporaneo godimento di essi.

D'altra parte, il legislatore, quando ha inteso escludere dal beneficio della riduzione della fiscalizzazione degli oneri sociali i datori di lavoro del settore agricolo operanti in territori del Mezzogiorno, lo ha detto espressamente; difatti l'art. 6 del d.l. n. 536 dell'anno 1987 esclude espressamente dalla riduzione sul contributo i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui alle leggi sugli interventi del Mezzogiorno, mentre nei confronti dei datori di lavoro del settore agricolo operanti in zona montana particolarmente svantaggiata nulla è stato detto al riguardo.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato. (*Omissis*)

(1) LE MONTAGNE ESISTONO ANCHE AL SUD (MA L'INPS NON LO SA).

Fiscalizzazione degli oneri sociali e sgravi contributivi sembrano ormai avviati al tramonto, dopo la presa di posizione del diritto comunitario, che ha vietato a tutti i Paesi membri di introdurre o mantenere misure che possano alterare le regole della libera concorrenza (art. 92, Trattato Ce).

Ma, considerati i tempi con cui procede l'amministrazione della giustizia, non è azzardato prevedere che per parecchi anni ancora la Suprema Corte sarà chiamata a risolvere problemi concernenti questi istituti, cui, per più di trent'anni, il nostro sistema previdenziale ha fatto ampio ricorso. Nel caso di specie si discuteva se i benefici previsti, rispettivamente, dall'art. 1, quinto comma, del d.l. 30 dicembre 1987, n. 536 (lasciato inalterato dalla legge di conversione 29 febbraio 1988, n. 48) e dall'art. 9, quinto comma, della l. 11 marzo 1988, n. 67, fossero alternativi, come sosteneva il ricorrente, ovvero cumulabili. La Cassazione ha risolto il dilemma nel secondo senso, ed il suo verdetto è senz'altro da condividere.

La prima delle due norme citate prevedeva, per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 1987, una riduzione dei contributi pari al 60 per cento a favore dei «datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'art. 1 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218».

La seconda disponeva invece che, a decorrere dal 1° gennaio 1988 «i premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali fossero dovuti nella misura del 15 per cento dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato o a tempo determinato nei territori montani di cui all'art. 9 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601».

Entrambe delimitavano quindi la cerchia dei propri destinatari *per relationem*, rinviando, tuttavia, a fonti diverse, che è interessante porre a confronto per la tecnica con cui sono state compilate.

Il T.U. 6 marzo 1978, n. 218 è un tipico esempio di legge dello Stato che vige, tuttavia, solo in una parte di esso. Già il suo art. 1, al primo comma, ha cura infatti di delimitare la «sfera territoriale» «alle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola».

Com'è facile rilevare, essa non coincide con la nozione geografica «Italia meridionale», che tutti abbiamo studiato sui banchi delle elementari perché il legislatore non ha tenuto conto solo della latitudine, ma anche e forse soprattutto, del tessuto socio-economico delle rispettive zone, in conformità all'obiettivo che si era proposto, di favorire lo sviluppo della produzione, e quindi l'aumento dei posti di lavoro, dove più ne era avvertita l'esigenza. Ci troviamo comunque di fronte ad una minuziosa elencazione, ovviamente tassativa, che è quanto di meglio si possa desiderare per la certezza del diritto.

Anche l'art. 9 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601 ci fornisce un elenco tassativo, ma informato a tutt'altri criteri. Esso riguarda infatti i «territori montani», e tali sono considerati, ai fini delle agevolazioni ivi previste: a) i terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine; b) quelli compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale; c) quelli facenti parte di comprensori di bonifica montana.

Nessun accenno è fatto invece alla regione, provincia o comune in cui sono ubicati: è dunque da ritenere che, sotto questo profilo, il provvedimento riguardi il territorio dello Stato nella sua interezza. Da ciò la conseguenza che le due normative non si escludono a vicenda, ma, anzi, almeno parzialmente si sovrappongono, perché entrambe possono e debbono venire applicate alle imprese che operano in un «territorio montano» incluso, a sua volta, nel «Mezzogiorno»: la Sila, il Gennargentu, la Maiella ecc. È questa, del resto, la soluzione più conforme al buon senso. Anche nel «Mezzogiorno», come ovunque in Italia, esistono infatti rilevanti squilibri fra la costa e l'entroterra, e, nell'ambito di quest'ultimo, fra pianura, collina e montagna. Se ciò è vero in generale, lo è in particolare per le attività agricole, più esposte dalle altre al variare delle condizioni climatiche, di cui l'altitudine è fattore, se non unico, certo di grande importanza. È giusto quindi che chi opera in condizioni più disagiate abbia maggiori incentivi. Almeno finché agli strumenti tradizionali non subentrerà un'opera a più vasto raggio come quella che – si spera – sarà in grado di svolgere una legislazione di stampo europeo.

Antonio Fontana

Cass. Sez. Lav. - 21-10-2000, n. 13921 - Prestipino, pres.; Servello, est.; Fedeli, P.M. (conf.) - INAIL (avv. Catania ed altro) c. Cutini (avv. Assennato). (*Cassa e decide nel merito Trib. Roma 14 gennaio 1998*)

Previdenza sociale - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennità e rendita - Rendita unica per cumulo di invalidità conseguenti a distinti infortuni - Ammissibilità - Derivazione delle invalidità da infortuni appartenenti a gestioni diverse, industriale e agricola - Carattere ostativo. (D.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 80, 212)

La possibilità di costituzione di una rendita unica ai sensi dell'art. 80, d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, cumulando le invalidità conseguenti a distinti infortuni sul lavoro, è esclusa nel caso in cui tali invalidità derivino da infortuni appartenenti a gestioni diverse, industriale ed agricola, ostandovi il diverso regime finanziario delle gestioni stesse, dovuto alla sostanziale diversità di regolamentazione della contribuzione assicurativa relativa a ciascuna di esse; né il cumulo è possibile in forza del richiamo della disciplina degli infortuni nell'industria fatta dall'art. 212, del citato d.p.r. nel regolamentare la liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea e della rendita in materia di infortuni in agricoltura, atteso che tale richiamo vale solo a far ritenere possibile la costituzione di una rendita unica nel caso di una pluralità di infortuni appartenenti tutti alla gestione agricola (1).

(*Omissis*). - FATTO. - Cutini Angelo, avendo riportato in data 1 settembre 1983 infortunio sul lavoro per il quale l'INAIL provvedeva a liquidare l'indennità per inabilità temporanea, escludendo che fossero residuati postumi di carattere permanente indennizzabili, richiese all'INAIL che fossero invece riconosciuti tali postumi di carattere permanente, da aggiungersi ai postumi di un precedente infortunio del 1971, valutati nella misura del 20 per cento.

Definita negativamente la procedura amministrativa, il Cutini conveniva l'INAIL dinanzi al Pretore di Roma, chiedendo che fosse dichiarato il suo diritto alla costituzione della rendita di inabilità, per il superamento della soglia dell'11 per cento.

Espletata la consulenza tecnica il Pretore, con sentenza depositata il 27 giugno 1990, condannava l'INAIL a costituire in favore del ricorrente una rendita per inabilità nella misura del 26 per cento.

Avverso la suddetta sentenza il Cutini proponeva appello per chiedere la condanna dell'Istituto al pagamento di maggiori spese, avendole il Pretore erroneamente liquidate al di sotto dei minimi tariffari, ed a sua volta l'INAIL proponeva appello incidentale dolendosi della errata applicazione, da parte del giudice di primo grado dell'art. 80 T.U. n. 1124 del 1965, trattandosi di due infortuni (del 1971 e del 1983) afferenti a gestioni diverse (agricola e industriale) e non potendosi più considerare l'inabilità del primo infortunio del 1971, in quanto ampiamente decorsi i 10 anni di cui all'art. 83 stesso T.U.

Con sentenza depositata il 14 gennaio 1998 il Tribunale di Roma rigettava l'appello incidentale proposto dall'INAIL ed in accoglimento dell'appello principale liquidava le spese relative al primo grado in complessive L. 982.000.

Osservava il Tribunale, quanto all'eccezione di revisione ultradecennale, che nessuna revisione era stata operata della percentuale relativa all'infortunio del 1971, bensì solo una valutazione ex art. 80 della percentuale totale di inabilità, ivi comprendendo i postumi permanenti derivati dall'infortunio dell'83.

Quanto invece all'eccezione, sempre sollevata dall'INAIL, di non applicabilità alla fattispecie dell'art. 80, per l'appartenenza dei due infortuni a diverse gestioni, il Tribunale ne rilevava l'infondatezza, per aver la giurisprudenza chiarito da tempo la compatibilità tra l'art. 80 e il mantenimento di una diversità di gestione, tra settore agricolo ed industriale.

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da tre motivi l'INAIL; resiste l'assicurato con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale illustrato da memoria.

DIRITTO. - I ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

L'Istituto deduce, con il primo motivo, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 74, 80, 83, 205 e 212 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché dei principi generali relativi all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

Con il secondo motivo si lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 116 c.p.c.

Con il terzo motivo l'Istituto si duole dell'omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

A parere del ricorrente il giudice di merito nell'aderire al parere del CTU (che aveva ritenuto il Cutini affetto da «sindrome nevrastriforme post-traumatica», comportante una inabilità dell'8 per cento) e, nel prendere atto che l'assicurato era titolare di rendita per pregresso infortunio sul lavoro nella misura del 20 per cento, determinando, attraverso la somma delle due percentuali la complessiva inabilità permanente del 26 per cento, avrebbe errato, non tenendo conto che il cumulo previsto dall'art. 80 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 non può essere effettuato tra invalidità conseguenti ad infortuni appartenenti ciascuno a gestioni diverse (ostandovi il diverso regime finanziario della gestione industriale ed agricola, dovuto alla sostanziale diversità di regolamentazione delle contribuzioni assicurative correlative, il quale impedirebbe qualsiasi interferenza tra le rispettive prestazioni).

Oltre a non essere possibile l'unificazione tra due diverse inabilità, traenti, rispettivamente, origine da infortunio agricolo ed infortunio industriale, neppure si sarebbe potuto procedere, a parere del ricorrente, ex art. 79 T.U. n. 1124/1965, in quanto l'infortunio industriale non avrebbe subito alcun aggravamento in conseguenza del secondo infortunio agricolo (inidoneo a svolgere nei confronti del primo alcun ruolo sinergico).

Il Cutini, con l'unico motivo di ricorso incidentale, lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 437, comma 2, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in quanto l'Istituto, dopo essersi limitato, in primo grado, a sostenere la mancanza di postumi di carattere invalidante, soltanto in appello avrebbe affermato l'inapplicabilità dell'art. 80, T.U. citato, come lo stesso Cutini aveva rilevato lamentando la violazione del divieto di *ius novorum*. Il ricorso dell'INAIL dovrebbe essere pertanto dichiarato inammissibile.

Va preliminarmente preso in esame il ricorso incidentale, in ragione della priorità logica della questione posta con l'unico motivo.

Il motivo è infondato.

In proposito è agevole rilevare come il tema del diritto ad un'unica rendita per cumulo in caso di infortuni appartenenti a gestioni diverse (industriale ed agricola) attenga all'ambito di applicabilità della norma costitutiva del diritto fatto valere in giudizio, nella specie l'art. 80 T.U. n. 1124/1965. Non si tratta quindi, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente incidentale, di questione nuova, soggetta al divieto dei *nova* in appello, bensì di una condizione dell'azione, da verificarsi d'ufficio.

Per completezza si può *a fortiori* rilevare come, in materia, questa Corte, nel giudizio promosso per l'accertamento del diritto a rendita di inabilità per malattia professionale, abbia ritenuto che neppure la successiva richiesta, ex art. 80 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, di valutazione congiunta degli esiti con malattia professionale preesistente ammessa a rendita, integri una *mutatio libelli* (costituendo il richiesto cumulo una conseguenza giuridica necessaria derivante dal riconoscimento del carattere professionale della malattia, senza alcun potere discrezionale dell'Istituto assicuratore: Cass. nn. 3550/1994 e 5648/1999).

Ciò premesso, deve osservarsi, quanto alla doglianza dell'Istituto di cui al primo motivo, che il Tribunale ha deciso in modo difforme dalla consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte in materia di cumulo di infortuni ascrivibili a differenti gestioni, secondo la quale la possibilità di costituzione di una rendita unica ai sensi dell'art. 80, d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, cumulando le invalidità conseguenti a distinti infortuni sul lavoro, è esclusa nel caso in cui tali invalidità derivino da infortuni appartenenti a gestioni diverse, industriale ed agricola, ostandovi il diverso regime finanziario delle gestioni stesse, dovuto alla sostanziale differenza di regolamentazione della contribuzione assicurativa relativa a ciascuna di esse; né il cumulo è possibile in forza del richiamo della disciplina degli infortuni nell'industria operato dall'art. 212 del citato d.p.r. nel regolamentare la liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea e della rendita in materia di infortuni in agricoltura, atteso che tale richiamo vale solo a far ritenere possibile la costituzione di una rendita unica nel caso di una pluralità di infortuni, ma appartenenti tutti alla gestione agricola (Cass. nn. 1387/1987, 73/1988, e 11169/1992).

Tale conclusione, oltre ad essere confermata dal dato testuale della norma citata - che espressamente consente la costituzione di una rendita unica solo a favore dell'assicurato colpito da nuovo

infortunio e già titolare di una rendita *costituita a norma del presente titolo* – e coerente con la struttura del T.U. che differenzia i due regimi agricolo ed industriale con autonome norme di organizzazione tecnica e finanziaria dell'assicurazione, contemplate in titoli distinti, ha altresì ricevuto l'autorevole avallo della Corte costituzionale.

Con sent. n. 71/1990, nel dichiarare la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 38 e 3 della Costituzione, degli artt. 80, ultimo comma, e 212 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, che consentono di liquidare la rendita, nel caso di infortuni plurimi, solo se questi si siano verificati tutti nell'ambito dell'industria, o nell'ambito dell'agricoltura, la Corte ha infatti affermato che «nel sistema delle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le attività lavorative svolte nei due settori dell'agricoltura e dell'industria danno luogo ad organizzazioni separate delle relative assicurazioni, ciascuna delle quali rappresenta un sistema con proprie previsioni di presupposti del rapporto assicurativo, di doveri contributivi, di criteri di valutazione della efficacia invalidante delle menomazioni fisiche. L'obbiettivo distinzione fra i due settori lavorativi consente di ritenere non arbitraria la scelta del legislatore che non ammette la valutazione complessiva di più inabilità e la liquidazione di un'unica rendita nel caso di inabilità permanenti disomogenee, cioè derivanti da infortuni verificatisi in tempi successivi in entrambi i settori lavorativi cui si riferiscono le due assicurazioni».

Restano assorbiti gli altri motivi del ricorso principale, dal cui accoglimento conseguono la cassazione dell'impugnata sentenza, nonché, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il rigetto – *ex art. 384 c.p.c.* – della domanda proposta dal Cutini nei confronti dell'Istituto, non essendovi luogo a provvedere sulle spese dell'intero giudizio. (*Omissis*)

(1) PLURALITÀ D'INFORTUNI E VALUTAZIONE DEL GRADO COMPLESSIVO D'INABILITÀ.

1. - Se un lavoratore subisce, in tempi diversi, due (o più) menomazioni, dovute ad altrettanti infortuni, in quale misura dovrà essere indennizzato?

Uno stesso tipo di lesione ha, di regola, su di una persona la cui integrità psicofisica sia già compromessa, conseguenze più gravi di quelle che avrebbe su di un'altra, perfettamente sana: ciò è intuitivo. Ma tradurre questo dato di comune esperienza in concetti precisi è alquanto difficile. I compilatori del T.U. 30 giugno 1965, n. 1124 vi hanno provato ma, nonostante l'opportunità, che si offriva loro, di attingere ad oltre cinquant'anni di studi e dibattiti, non sempre i risultati cui sono pervenuti possono ritenersi soddisfacenti. Il collaudo della pratica ha infatti dimostrato come nella pur diffusa disciplina da essi dettata in materia permangano limiti d'impostazione e difetti di coordinamento ormai non più accettabili.

In tale prospettiva dev'essere considerata, a mio avviso, anche la sentenza che qui si pubblica.

2. - Per meglio comprendere la posizione assunta dalla Suprema Corte è opportuno ricordare, *in limine*, come, nell'ambito delle concause d'invalidità, la dottrina (1) distingue da tempo fra concorso e mera coesistenza. Si ha il primo quando i vari postumi, conseguenti ai successivi infortuni, si sommano a danno dello stesso apparato anatomico-funzionale, ovvero di apparati diversi ma correlati fra loro; così, ad es., se, dopo aver perduto l'occhio destro, il lavoratore perde anche il sinistro, ovvero l'udito. Si ha la seconda qualora interessati siano organi diversi e privi di correlazione: si pensi, ad es., alla perdita di un occhio seguita dall'amputazione di un piede.

La decisione in esame non precisa di che natura fossero le lesioni lamentate nel caso di specie, ma aderisce alla tesi dell'INAIL, ricorrente, in base a cui «l'infortunio industriale non avrebbe subito alcun aggravamento in conseguenza del secondo infortunio agricolo (inidoneo a svolgere nei confronti del primo alcun ruolo sinergico)».

Ciò spiega come sia stata scartata *a priori* l'applicabilità dell'art. 79 T.U. cit., riferibile soltanto alla prima delle due ipotesi testé delineate, per concentrare l'indagine sull'interpretazione dell'art. 80, che, viceversa, le accomuna entrambe nella stessa previsione. Perciò anche il mio commento sarà circoscritto ai problemi che riguardano quest'ultima norma.

3. - Essa dispone che, quando si verifica un secondo (od ulteriore) infortunio, la rendita liquidata sulla base del primo (o dei precedenti) non venga più corrisposta, in quanto risulterebbe ormai inadeguata, ma del relativo grado d'inabilità si tenga conto nel valutare quello, cui sarà commisurato il trattamento previdenziale dovuto per l'avvenire. Sostanzialmente, si tratta quindi pur sempre di una revisione, non circoscritta, però, al decorso di una singola patologia (come nell'ipotesi prevista invece dall'art. 83) ma estesa ad accertare, mediante un'indagine «a tutto campo», le condizioni della persona, ricostruendone l'intera storia clinica, qualunque sia la sede delle varie menomazioni ed il rapporto che fra di esse possa intercorrere.

Si procede così «alla costituzione di un'unica rendita in base al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro causata dalle lesioni determinate dal precedente o dai precedenti infortuni e dal nuovo» (art. 80, primo comma).

Il criterio cui, a tal fine, si ricorre con maggior frequenza, nella prassi, è quello c.d. «proporzionalistico a scalare», espresso dalla «formula di Balthazar». In base a questo metodo di calcolo, l'inabilità globale da riconoscere all'infortunato risulta dalla somma di tanti addendi, di cui il primo è il valore attribuito alla lesione iniziale, mentre ciascuno degli altri è pari alla cifra che si ottiene rapportando il valore di ogni successiva lesione alla capacità residua, per la seconda dopo aver detratto quello della prima, per la terza dopo aver detratto quello della prima e della seconda, e così via.

Nel nostro caso il lavoratore aveva sofferto due infortuni: il primo gli aveva causato un'inabilità permanente del 20 per cento (cui corrispondeva perciò un'attitudine al lavoro residua dell'80 per cento), ed il secondo un'inabilità, anch'essa permanente, dell'8 per cento. Pretore e Tribunale hanno perciò concordemente ritenuto che l'inabilità cui riferire la nuova rendita fosse data dalla somma di: a) 20 + b) 8 per cento di 80 = 6,4 e così, in totale, 26,4, arrotondato, per difetto, a 26 per cento.

4. - Il Supremo Collegio si è espresso invece diversamente, e bisogna riconoscere (avrei una gran voglia di aggiungere: «purtroppo») come l'unica soluzione in armonia col sistema oggi in vigore sia la sua. Infatti la disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro i rischi professionali ha cura di mantenere ben distinti il settore dell'industria e quello dell'agricoltura, cui dedica, com'è noto, due Titoli separati di quello che pur viene presentato come un Testo Unico. L'art. 80, che i giudici di merito hanno creduto di poter applicare, è collocato, appunto, nel primo, mentre per il secondo provvede l'art. 212. Ne consegue che la valutazione complessiva delle diverse menomazioni, al fine della costituzione di una rendita unica, è possibile esclusivamente per infortuni «omogenei», vale a dire, che si siano

(1) Cfr., tra i manuali più recenti, DE COMPADRI e GUALTIEROTTI, *L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professio-*

nali, Milano, 1999, 544 ss.; DE MATTEIS, stesso titolo, Torino, 1996, 70 ss., ove ampi riferimenti.

verificati tutti in occasione di lavori industriali, o tutti in occasione di lavori agricoli, mentre è preclusa quando un infortunio abbia carattere «industriale» e l'altro «agricolo», come nella fattispecie.

In tal senso esiste davvero una «consolidata giurisprudenza» della Cassazione (2), e non si vede come ad essa possa imprimersi un'inversione di rotta, finché non cambieranno i dati normativi su cui essa si fonda. Quanto poi questi ultimi siano inappaganti, non ho certo bisogno di sottolineare. Già più di dieci anni or sono è stata posta in dubbio la loro legittimità, prospettandone il contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione. Ma i giudici della Consulta (3), in quella circostanza, hanno dichiarato la questione infondata, e alla loro pronuncia non manca infatti di richiamarsi la Suprema Corte, per trarne ulteriore sostegno alla propria tesi.

Cosa si può rispondere? Che anche la Corte costituzionale può sbagliare.

Ed in tale occasione, per l'appunto, ha sbagliato clamorosamente, attirandosi, da parte della dottrina (4), critiche cui, in questa sede, potrei limitarmi a rinviare, perché nulla hanno perduto della loro fondatezza.

5. - Comunque, una sicura conferma se ne ha proprio dalla vicenda appena riassunta. Abbiamo visto come il lavoratore che ne è stato protagonista (o piuttosto vittima) se avesse subito due infortuni «omogenei», cumulando le relative inabilità, avrebbe avuto diritto ad una rendita commisurata al 26 per cento. Trattandosi, invece, di infortuni «eterogenei», è rimasto fermo al 20 per cento che già gli spettava a causa del primo, perché dal secondo gli è derivata «solo» un'inabilità dell'8 per cento, inferiore alla soglia minima di indennizzabilità (che è del 10 per cento, come vedremo meglio tra poco). Dunque, a chi abbia riportato infortuni in lavorazioni di tipo diverso (industriale l'una, agricola l'altra), è riservato un trattamento peggiore rispetto a chi li abbia invece riportati in lavorazioni dello stesso tipo (tutte industriali, o tutte agricole), senza che di questa disparità sia dato ravvisare alcun motivo plausibile. Come si può allora sostenere che una siffatta normativa non violi l'art. 3, primo comma, della Costituzione? Ma violato è pure l'art. 38, secondo comma. Esso, invero, nell'elencare gli eventi generatori di una situazione di bisogno, che danno diritto all'intervento previdenziale, richiama «l'infortunio» *tout court*, senza alcuna distinzione tra quello «industriale» e quello «agricolo». E, volendo, si potrebbero citare altre norme ancora, come gli artt. 4 e 35, dove pure il termine «lavoro», fonte del rischio da cui l'infortunio deriva, è usato nella sua accezione più ampia.

6. - Del resto, che lo sbarramento costituito dagli artt. 80 e 212 sia irrazionale, può essere dimostrato anche senza scomodare la Costituzione. Già dal citato T.U. n. 1124 del 1965 risulta chiaro che il concetto di infortunio sul lavoro è unico. La definizione che ne dà l'art. 2, primo comma, per il settore industriale, corrisponde, infatti, perfettamente, a quella che ne dà l'art. 210, primo comma, per quello agricolo. Unico è altresì il concetto di inabilità permanente assoluta, come appare da un semplice confronto testuale fra l'art. 74, primo comma, e l'art. 210, secondo comma. Quanto all'inabilità permanente parziale, val la pena di ricordare come l'art. 5 della l. 8 agosto 1972, n. 457 abbia abbassato il limite di indennizzabilità di quella agricola, portandolo dal 15 per cento, originariamente previsto dall'art. 210, terzo comma, T.U.

al 10 per cento, già stabilito per quella industriale dall'art. 74, secondo comma. Nella normativa più recente esiste quindi una tendenza ad eliminare le diversità residue, per realizzare una sempre maggiore parificazione delle due discipline. Nella stessa prospettiva si può ricordare l'abolizione dei limiti di età, previsti per i soli lavoratori agricoli (art. 205) ad opera dell'art. 4 della stessa legge n. 457 del 1972, ed ancora, da ultimo, il d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, il quale, nel regolare, per la prima volta, in modo esplicito, l'infortunio *in itinere*, vi ha provveduto con una sola disposizione (l'art. 12), che abbraccia l'uno e l'altro campo. Non basta: dagli allegati 1 e 2 al predetto T.U. si evince che sono uguali anche le valutazioni del grado d'inabilità conseguente a molte lesioni, qualunque sia il tipo di lavoro svolto: così, ad. es. per la sordità bilaterale (60 per cento), per la perdita totale della facoltà visiva di un occhio (35 per cento), per la perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi (40 per cento), per la stenosi nasale unilaterale (8 per cento) o bilaterale (18 per cento), per la perdita di un rene con integrità di quello superstite (25 per cento), e via dicendo. Il che risponde ad esigenze elementari di logica, ovvero (ma è lo stesso), di giustizia: come si potrebbe trattare diversamente un muratore che cade da un'impalcatura, ed un contadino che cade da un albero, se, in entrambi i casi, la conseguenza è lo spapolamento di un rene o la frattura del setto nasale?

7. - Se poi dal piano del diritto positivo si sposta l'attenzione a quello sociale, è facile rilevare che gli artt. 80 e 212 costituiscono un vero anacronismo. Qui basteranno due rapidissimi accenni. Da un lato, la diffusione dell'uso delle macchine anche nei lavori campestri, conseguenza diretta del progresso tecnologico, fa sì che il rischio agricolo vada assomigliando sempre più a quello industriale. Dall'altro, l'accresciuta mobilità fra le varie classi o ceti della popolazione rende sempre più facile e frequente il passaggio da una condizione professionale all'altra. E se negli anni '50 e '60 erano soprattutto masse di contadini che si spostavano, per trasformarsi in operai nelle fabbriche delle città, oggi non v'è da meravigliarsi se si verifica anche il passaggio inverso, alla ricerca di ambienti meno inquinati e meno esposti alla criminalità, alla droga, ecc., o, più semplicemente, di un'alternativa alla crisi che travaglia tante industrie.

Nel *curriculum* di uno stesso lavoratore si alternano quindi, sempre più spesso, attività di natura diversa. Perché non dovrebbe tenerne conto anche la legislazione antinfortunistica?

8. - S'intende che non era compito della Suprema Corte fornire la soluzione di questi problemi di fondo. Ma un contributo ad essa avrebbe potuto darlo, pur mantenendosi nell'ambito delle sue competenze. Per esempio, evitando di decidere nel merito secondo il suo orientamento «consolidato», e riproponendo invece la questione di legittimità costituzionale. Non le sarebbe costato neppure troppa fatica; bastava infatti che facesse proprie le argomentazioni già puntualmente svolte, come si è detto, dalla dottrina. Forse questa volta a Palazzo della Consulta si sarebbero trovati giudici più attenti a cogliere i termini esatti del problema. Così, invece, terminata la lettura della sentenza, resta l'amarezza che si prova quando si vede sprecare una buona occasione.

Antonio Fontana

(2) Cass. 13 ottobre 1992, n. 11169, in *Foro it.*, Rep. 1992, s. v. *Infortuni sul lavoro*, n. 225; Cass. 18 marzo 1989, n. 1387, in *Giur. agr. it.*, 1989, 547; Cass. 11 gennaio 1988 n. 73, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1988, II, 161.

(3) Corte cost. 22 febbraio 1990, n. 71, in *Giur. it.*, 1990, I, 1, col. 1020, con nota critica di FERRARI (GIULIA), *Valutazione del danno anatomico-funzionale da infortuni sul lavoro plurimi e principio di ragionevolezza*.

(4) FERRARI, *op. e loc. cit.*

Cass. Sez. Un. Civ. - 10-8-2000, n. 559 - Vessia, pres.; Sabatini, est.; Iannelli, P.M. (diff.) - Caliandro (avv. Vitale) c. Amm. Prov. Brindisi (avv. Caggiola). (Regola giurisdizione)

Agricoltura e foreste - Difesa delle piante e dei prodotti agrari - Fondi danneggiati dalla fauna selvatica - Regione Puglia - Indennizzo a favore dei proprietari - Controversie - Giurisdizione del giudice amministrativo. (L. 11 febbraio 1992, n. 157; l.r. Puglia 15 giugno 1994, n. 20; l.r. Puglia 27 febbraio 1984, n. 10, art. 49)

In applicazione della legge Regione Puglia 15 giugno 1994, n. 20, attuativa della legge statale 11 febbraio 1992, n. 157, e dell'art. 49 legge Regione Puglia 27 febbraio 1984 (richiamato dalla legge n. 20 del 1994) - il quale tra l'altro dispone che ciascuna provincia istituisce un fondo al fine di indennizzare i conduttori di aziende agricole che ne facciano richiesta documentata, e che il Consiglio regionale regolamenta l'utilizzazione ed il funzionamento dei fondi stessi -, le erogazioni in favore dei proprietari dei fondi danneggiati dalla fauna selvatica costituiscono «indennizzo» e non «risarcimento del danno». Pertanto la posizione del proprietario che fa valere l'esistenza di un danno ha consistenza di interesse legittimo, con la conseguente giurisdizione sulla controversia del giudice amministrativo (1).

(Omissis). - FATTO. - Con atto di citazione in data 25 settembre 1998 Cosimo Caliandro convenne dinanzi al pretore di Brindisi la locale Amministrazione provinciale nonché la Regione Puglia e ne chiese alternativamente la condanna al pagamento di lire 10.150.000, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno cagionato dagli storni, nell'annata agraria 1997-98, alla produzione agricola di fondi siti al di fuori delle zone destinate ad oasi e delle quali esso attore era proprietario e conduttore.

A sostegno della domanda - e dopo aver premesso che la legge statale n. 157/92, recepita dalla Regione Puglia con legge n. 87/94, non distingue tra i danni provocati dalla selvaggina migratoria e quelli provocati invece dalla fauna stanziale e fa anzi espresso riferimento alla fauna selvatica, nozione che ricomprende anche la selvaggina migratoria - dedusse che, in contrasto con tali norme, le convenute avevano negato il richiesto risarcimento con il rilievo che il programma venatorio, approvato con delibera della Giunta regionale del 30 giugno 1997, prevedeva l'indennizzo dei soli danni prodotti dalla fauna stanziale.

Instauratosi il contraddittorio, la Regione e l'amministrazione provinciale eccepirono rispettivamente il proprio difetto di legittimazione ed il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Con ricorso, notificato il 19 aprile 1999, l'attore ha quindi proposto regolamento di giurisdizione affermando che, trattandosi di domanda di risarcimento del danno, essa appartiene al giudice ordinario. Resiste con controricorso l'Amministrazione provinciale. Nessuna attività difensiva è stata invece svolta dalla Regione. Con ordinanza del 14 luglio 1999 il giudizio di merito è stato sospeso.

DIRITTO. - Il ricorrente, dopo aver premesso che la decisione sulla giurisdizione deve essere assunta, a norma dell'art. 386 c.p.c., sulla base del criterio del *petitum* sostanziale, osserva che nella specie la competenza giurisdizionale appartiene indubbiamente al giudice ordinario trattandosi di «domanda di risarcimento danni riconosciuta dagli artt. 2043 e ss. c.c., dalla legge quadro dell'11 febbraio 1992, n. 157 e dalla legge regionale n. 87 del 17 giugno 1994», e non essendo attribuito all'Amministrazione alcun potere discrezionale nella liquidazione dei danni subiti dai conduttori, titolari, pertanto, del diritto soggettivo al relativo ristoro. Aggiunge che la delibera della Giunta regionale n. 3883 del 30 giugno 1997 non è in grado di vincolare le decisioni dell'Autorità giurisdizionale, essendo in contrasto con la Costituzione, con le direttive comunitarie, con la legge statale e con quella regionale.

L'Amministrazione resistente deduce al contrario che, per la discrezionalità ad essa riconosciuta dalla legge, la posizione del privato si attegna in termini di interesse legittimo, e che, trattandosi peraltro di questione attinente al merito e, quindi, alla fondatezza della domanda, il proposto regolamento è inammissibile.

Rileva la Corte che l'oggetto della domanda - i fatti, cioè, posti a fondamento di essa tenuto conto della reale consistenza della posizione soggettiva dedotta o dalla materia cui essa inerisce e non già dalla mera prospettazione (tra le altre, in tal senso, Cass.

Sez. Un., 15 febbraio 1994, n. 1470) - non involge affatto, diversamente da quanto invece il ricorrente anche pretende, la materia della responsabilità aquiliana (artt. 2043 e ss. c.c.).

L'art. 1, primo comma della l. 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, dispone bensì che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato (ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale) e, tuttavia, nella specie l'attuale ricorrente non ha fatto valere la responsabilità derivante, ai sensi dell'art. 2052 c.c., dalla proprietà o dall'uso degli animali, in tal senso non rinvenendosi, nell'atto introduttivo, alcun cenno, neppure implicito: né, del resto, egli avrebbe potuto farlo, giacché la norma si riferisce agli animali domestici o in cattività (Cass. nn. 8788/91 e 2192/96) e non è dunque estensibile ai danni cagionati invece dalla fauna selvatica.

Neppure risulta invocato il divieto di *neminem laedere*, posto dall'art. 2043 c.c., poiché nessun profilo di illiceità, nel comportamento delle Amministrazioni convenute, viene dedotto nello stesso atto introduttivo del giudizio, né vengono indicate circostanze qualificabili in termini di dolo o colpa: come la norma invece richiede.

Segue da ciò che non è invocabile nella specie la recente ed innovativa sentenza n. 500/99 di queste Sezioni Unite, la quale - sul rilievo che, stante l'affermata risarcibilità anche degli interessi legittimi, la questione ateneva al merito e non alla giurisdizione - ha dichiarato inammissibile il regolamento di giurisdizione proposto in giudizio instaurato da un privato contro la pubblica amministrazione per ottenere il risarcimento dei danni cagionatigli dal mancato inserimento di un'area lottizzata di sua proprietà tra le zone edificabili previste nell'adottato piano regolatore generale: nella specie, infatti, come già rilevato, non viene affatto allegata - se non, irrualmente e genericamente, nel ricorso per regolamento preventivo - una responsabilità da illecito aquiliano, essendo stata proposta al contrario la domanda sulla base dell'asserito indebito rifiuto del risarcimento dovuto ai sensi della legislazione speciale, statale e regionale, che prevede la corresponsione di indennizzi o risarcimenti ai soggetti che abbiano subito danni dalla fauna selvatica.

Se, pertanto, l'effettiva consistenza della posizione soggettiva dedotta deve essere verificata con esclusivo riferimento a detta legislazione, deve rilevarsi che la giurisprudenza al riguardo formatasi non è univoca: hanno, infatti, qualificato in termini di diritto soggettivo la pretesa del privato le sentenze di questa C.S. nn. 5501/91, 11173/95 e 7301/97 (tutte relative alla pregressa legge quadro 27 dicembre 1977, n. 968 ed alla legislazione regionale, rispettivamente, della Lombardia, del Veneto e della Toscana), n. 12901/98 (relativa invece al Parco lombardo della valle del Ticino, di cui all'art. 15 legge-quadro n. 394/91) e n. 587/99 Sez. Un. (relativa alla legge-quadro 11 febbraio 1992, n. 157 ed alla legislazione regionale della Lombardia); per contro è stata affermata la natura di interesse legittimo relativamente a pretese risarcitorie avanzate nell'ambito del Parco naturale della Maremma (Cass. 20 marzo 1983, n. 2246) e del Parco nazionale d'Abruzzo (Cass. 23 novembre 1995, n. 12106).

Quest'ultimo indirizzo deve essere seguito anche nel caso di specie.

L'art. 26 l. 11 febbraio 1992, n. 157 - ad essa applicabile come lo stesso ricorrente, sul punto, esattamente rileva - dispone infatti che «per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola ... dalla fauna selvatica ... è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti ... Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo ... prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato ... che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo o ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione».

Con l.r. del 15 giugno 1994, n. 20 la Regione Puglia ha recepito la suindicata legge statale n. 157/92 e, in attuazione di essa, ha adottato le opportune iniziative per il raggiungimento dei fini e lo svolgimento dei compiti che detta normativa prevede (art. 1); l'art. 11 della stessa legge regionale dispone inoltre che, in attesa della legge regionale di riordino della materia caccia, di cui al prece-

dente art. 1, per quanto non espressamente previsto dalla legge stessa si applicano le norme di cui alla precedente l.r. 27 febbraio 1984, n. 10 e relativi regolamenti, non in contrasto con i principi della legge statale n. 157/92.

Per effetto del rinvio, così disposto, trova pertanto applicazione l'art. 49 citata legge reg. n. 10 del 1984, il quale tra l'altro dispone che ciascuna provincia istituisce un fondo al fine di indennizzare i conduttori di aziende agricole che ne facciano richiesta documentata, e che il consiglio regionale regola la utilizzazione ed il funzionamento dei fondi stessi.

Pur non escludendolo, l'art. 26 citato non prevede affatto che il risarcimento debba essere pieno ed integrale, o che quanto meno debba avvenire in misura fissa e percentuale, ed attribuisce invece all'Amministrazione margini di discrezionalità: come si desume dalla istituzione di un apposito fondo, dalla relativa e – evidente – non illimitata dotazione finanziaria, dalla composizione del comitato (di natura non squisitamente tecnico-ricognitiva), dall'intervallo temporale (cinque mesi) tra il compimento delle verifiche (queste, sì, meramente tecniche) e la successiva liquidazione, ed infine anche dai «criteri» per la determinazione del risarcimento cui, e sia pure ad altri fini, si riferisce l'art. 10, comma ottavo, lett. f) della stessa legge n. 157/92.

Sulla base di tali rilievi deve ritenersi che impropriamente il legislatore statale abbia impiegato il termine «risarcimento», trattandosi, al contrario – come esattamente precisa l'art. 49 della citata legge regionale – di un mero indennizzo correlato, da un lato, alle esigenze di pubblico interesse connesse alla tutela, anche in attuazione di obblighi internazionali, della fauna selvatica, e, dall'altra, all'assenza di ogni profilo di legittimità nella condotta dell'amministrazione peraltro tenuta al ristoro in osservanza di un obbligo di solidarietà che impone di non sacrificare a dette esigenze i contrapposti interessi del proprietario o conduttore del fondo, i quali sono riconosciuti con norme di azione che lasciano all'amministrazione margini di discrezionalità.

In tal senso, del resto, hanno espressamente disposto anche legislazioni regionali, anch'esse attuative della legge dello Stato n. 157/92: così la legge reg. Veneto n. 50 del 1993 (art. 28) qualifica come contributi per il risarcimento le somme erogate ai privati, norma, questa, oggetto poi di interpretazione autentica (legge reg. n. 46 del 1999) e la stessa Regione Puglia, nel programma venatorio 1997-98, qualifica a sua volta tali somme come contributo in conto danni.

Trattasi, pertanto, di un indennizzo non dissimile dal contributo economico previsto dalla legislazione speciale in favore, ad esempio, delle famiglie che provvedono direttamente ad assistere soggetti non autosufficienti portatori di *handicap*: contributo che si è ricondotto alla categoria degli ausili pecuniari pubblici ed anch'esso alla consistenza dell'interesse legittimo (Cass. Sez. Un., 15 febbraio 1994, n. 1471).

Alla stregua delle svolte considerazioni deve pertanto essere dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo. (*Omissis*)

(1) LA LEGGE SULLA CACCIA E LE VIE GIURISPRUDENZIALI AL RISTORO DEL DANNO.

1. - A chi si accosti alla l. 11 febbraio 1992, n. 157, l'art. 14, con la previsione che l'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, e l'art. 26, che impone ad ogni Regione di costituire un fondo destinato a tale risarcimento, non sembrano porre *prima facie* difficoltà interpretative in ordine alla qualificazione sia del ristoro dovuto dalla P.A. al danneggiato, sia della posizione giuridica soggettiva

dell'imprenditore leso. L'apparente incisiva chiarezza degli artt. 14 e 26 è destinata, tuttavia, a dissolversi nel momento applicativo delle norme, dove la giurisprudenza ha percorso, e percorre tutt'ora, sentieri affatto unitari, proponendo un triplice modulo interpretativo della *regula iuris* e, con esso, una triplice via di accesso al ristoro del pregiudizio cagionato dagli animali protetti.

Muovendo dalla formulazione letterale degli artt. 14 e 26, una giurisprudenza ha riconosciuto al *quantum*, dovuto al privato a fronte del *vulnus* causato dalla fauna selvatica, natura di credito con funzione strettamente risarcitoria, precisando che le norme speciali «sono rivolte alla tutela immediata e diretta dei proprietari dei fondi danneggiati, mediante l'accertamento dell'effettiva consistenza del danno e la successiva precisa quantificazione». In questa prospettiva, le norme che regolano il rapporto tra P.A. e privato ricevono qualificazione come norme di relazione, che costituiscono in capo al soggetto un diritto soggettivo, «dal momento che nessuna discrezionalità è rimessa all'Amministrazione (...) né sull'*an* né sul *quantum debeatur*», individuando, sul piano processuale, la competenza del giudice ordinario (1). La sequenza: qualificazione della posizione del proprietario danneggiato come diritto soggettivo-risarcimento del danno-competenza dell'a.g.o., si risolve, cioè, nell'accordare al privato il potere pieno ed immediato di realizzare il proprio interesse, agendo di fronte al giudice ordinario per ottenere una pronuncia sul *quantum*, pari all'integrale reintegrazione patrimoniale, e per sentire condannare la P.A. al risarcimento dovuto.

Sotto diversa angolazione, il «risarcimento» *de quo* trova, invece, classificazione in termini meramente indennitari e la posizione giuridica del danneggiato viene ascritta all'area dell'interesse legittimo, radicando la competenza in capo al giudice amministrativo. In particolare, laddove l'art. 26 si riferisce al risarcimento dei danni provocati dalla fauna protetta «non altrimenti risarcibili» e laddove la norma prevede solo «contributi per il risarcimento», lì un indirizzo giurisprudenziale ha escluso l'integralità, propria del risarcimento, per accogliere la parzialità del ristoro dovuto dalla Regione, proprio dell'indennizzo (2), ponendo l'accento sulla discrezionalità del soggetto pubblico in ordine all'erogazione del contributo. In specie, l'istituzione *ex art.* 26 di un apposito fondo destinato alla prevenzione ed ai «risarcimenti» costituito da una non illimitata dotazione finanziaria, così che il ristoro del danno patito sembra avvenire non per l'intero pregiudizio ma nei limiti della disponibilità patrimoniale, e l'affidamento della gestione ad un comitato con funzioni non tanto ricognitive quanto valutative del danno secondo i criteri stabiliti dalla P.A., hanno condotto una giurisprudenza ad operare una connessione, da un lato, sotto il profilo patrimoniale, tra non integralità del ristoro ed indennizzo, e, dall'altro, sotto il profilo della situazione giuridica soggettiva, tra discrezionalità della P.A. e interesse legittimo: con la precisazione che la posizione del *dominus* del fondo avrebbe consistenza di interesse semplice, fino a quando l'Amministrazione non si avvalga del potere di concedere contributi per sopperire alla diminuzione dei redditi aziendali, fissandone i criteri, e di interesse legittimo, tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, quando la P.A. si sia avvalsa di tale potere in relazione al concreto riconoscimento dell'indennizzo ed alla sua liquidazione in conformità ai criteri prefissati (3).

(1) Così Cass. 27 ottobre 1995, n. 11173, in questa Riv., 1996, 238. Analogamente, Cass. 7 agosto 1997, n. 7301, in questa Riv., 1999, 49; Pret. Salerno, 18 dicembre 1996, in *Giur. merito*, 1997, 829; Cass. 16 maggio 1991, n. 5501, in *Giust. civ. Mass.*, 1991.

(2) Sul punto, per la differenza tra risarcimento ed indennizzo, in dottrina, per tutti, SALVI, voce *Risarcimento del danno*, in *Enc. Dir.*, vol. XL,

Milano, 1989, 1089; SCOGNAMIGLIO, voce *Indennità*, in *NN. D.I.*, vol. VIII, Torino, 1962, 594 ss.; PUBUSA, voce *Indennità e indennizzo*, in *Dig. Disc. Pubbl.*, vol. VIII, Torino, 1993, 223 ss.

(3) Per tutte, Cass. 29 settembre 2000, n. 1050, in *Giust. civ. Mass.*, 2000, 1877. Cfr. anche Cass. 8 ottobre 1985, n. 4861, in *Giur. agr. it. (M)*, 1987, 251; Cass. 29 aprile 1984, n. 246, in *Giur. it.*, 1984, I, 1, 137.

Aderente a quest'ultimo filone argomentativo è la pronuncia del giudice di legittimità 10 agosto 2000, n. 559. La sentenza si segnala non tanto per il *decisum*, che riprende conclusioni già presenti nella giurisprudenza segnalata, quanto, piuttosto, per il percorso ermeneutico seguito per sostenere la natura indennitaria e non già risarcitoria del ristoro dovuto all'imprenditore, danneggiato dagli animali protetti. In motivazione, alla valutazione del testo legislativo, dove il termine «risarcimento» viene opposto alla discrezionalità della Regione in ordine alla determinazione dell'effettivo *quantum* dovuto, secondo la formula indennitaria, si affianca la considerazione che l'affermato «risarcimento» deve essere inteso, appunto, come un mero indennizzo in quanto correlato, oltre che alla discrezionalità del soggetto pubblico, all'assenza di ogni profilo di illegittimità del danno. Il punto merita attenzione.

2. - In proposito, deve essere precisato che, indubbiamente, la nozione di risarcimento non può essere disgiunta da quella di danno, attivandosi il meccanismo risarcitorio solo in presenza di un evento dannoso. Ma se è vero che si ha risarcimento in presenza di un danno, non è vero il contrario, che cioè ogni danno dà luogo ad un risarcimento (4). L'attivazione del rimedio *de quo* non dipende, invero, in via esclusiva dal verificarsi di un danno, ma è subordinata alla formulazione di un giudizio di disvalore in relazione all'evento pregiudizievole, che determina l'ascrizione del fatto all'area della rilevanza giuridica. La rilevanza fenomenica dell'incidenza patrimoniale di una specifica vicenda pregiudizievole diventa, infatti, rilevanza giuridica, legittimando il soggetto leso alla pretesa al risarcimento, quando il generico «danno» trova qualificazione *ex art. 2043 c.c.* in termini di «danno ingiusto», dove l'ingiustizia rimanda alla duplice accezione di danno come evento prodotto *non iure*, ovvero prodotto da una condotta antiggiuridica, e *contra ius*, ovvero come evento lesivo di un interesse meritevole di tutela (5). La nozione di risarcimento si collega, cioè, con quella di danno, nella misura in cui l'evento pregiudizievole sia evento riconducibile all'area dell'illecito civile e sia dunque vicenda in alcun modo supportata da un giudizio di meritevolezza da parte dell'Ordinamento. La sequenza: danno-giudizio di disvalore del fatto-illecito civile-risarcimento è, in definitiva, sequenza che, partendo dal fatto pregiudizievole, conduce all'attivazione della tutela risarcitoria solo ove la valutazione del danno, operata confrontando attività lesiva e lesione da essa derivante, passando attraverso la comparazione degli interessi di cui sono portatori i soggetti coinvolti, si concluda con la formulazione di un giudizio di disvalore del fatto, e, di conseguenza, di ingiustizia del danno, dove tale valutazione è legata al bilanciamento degli interessi sottesi alle posizioni del soggetto danneggiante e del soggetto leso. Così che l'interprete deve escludere l'ingiustizia del danno, prima, e la risarcibilità del pregiudizio, dopo, qualora all'esistenza di un danno astrattamente ingiusto e astrattamente risarcibile si contrapponga il valore prioritario da assegnare, in seguito alla comparazione delle situazioni giuridiche coinvolte, all'interesse dell'autore del fatto lesivo; deve, invece, riconoscere la legittimità della pretesa risarcitoria qualora il bilanciamento degli interessi, denunciando l'equivalenza delle posizioni del danneggiante e del danneggiato, apra la strada per la formulazione di un giudizio di disvalore del fatto compiuto *non iure* e *contra ius* e, di conseguenza, per la qualificazione del danno in termini di ingiustizia, facendone così un danno risarcibile.

Ora, se il predicato di ingiustizia del danno legittima l'attivazione della tutela risarcitoria, nell'ipotesi in cui il danno venga configurato dal legislatore come un *sacrificio* imposto al soggetto nell'interesse pubblico e la valutazione dell'evento pregiudizievole sfoci non già in un giudizio di disvalore bensì in una qualificazione di giuridicità del fatto lesivo, ponendosi il *vulnus* come evento prodotto *secundum ius*, alla tutela risarcitoria si sostituisce quella forma di compensazione dell'interesse leso, attivabile in assenza di fatto *contra ius*, costituita dalla tutela indennitaria. Ed invero la dottrina (6) ha, al riguardo, precisato che il verificarsi di un pregiudizio oggettivo e permanente, inerente ad un bene materiale o alla sua funzione economica, imputabile con nesso di causalità all'agire dei pubblici poteri, nel momento in cui sfugge, proprio perché danno prodotto *secundum ius*, al giudizio di disvalore e, dunque, all'area dell'illecito civile (7), sottrae l'agente alle conseguenze connesse all'antigiuridicità, ovvero a quel risarcimento che dell'illecito rappresenta il profilo sanzionatorio, per obbligare il danneggiante a riparare il pregiudizio arrecato non già nell'ottica reintegratoria del patrimonio della persona lesa, propria del risarcimento, ma in quella meramente ripristinatoria dello *status quo ante* secondo la regola della *aestimatio rei*. Di fronte ad una vicenda pregiudizievole, la duplice circostanza che il *vulnus* sia stato causato da un soggetto nell'esercizio di poteri riconosciuti dalla legge e che dalla valutazione degli interessi coinvolti nell'evento emerga la prevalenza dell'interesse del soggetto danneggiante su quello del soggetto danneggiato, rende improprio l'uso dei termini: danno-ingiustizia-risarcimento, legati all'illecito, dovendo piuttosto questi essere sostituiti dai termini: sacrificio, imposto al soggetto dall'Ordinamento-giuridicità del fatto-indennizzo.

Precisato, dunque, che alla tutela risarcitoria sottende l'endiadi: danno *contra ius* e che al rimedio indennitario sottende il binomio: sacrificio *secundum ius*, è agevole rilevare come la legge n. 157/1992 rimandi all'interprete una ipotesi non di lesione illecita, ma di sacrificio, non di evento antiggiuridico ma di evento previsto ed accettato dal legislatore, di tutela non pienamente reintegratoria ma circoscritta all'*aestimatio rei*. Infatti, nella fattispecie di danno causato dalla fauna selvatica, l'antigiuridicità dell'evento pregiudizievole viene elisa dall'incidenza del *vulnus* su una situazione dominicale vincolata, dove la legge sulla caccia impone limiti all'impresa e sacrifici alla proprietà, nell'ottica di un bilanciamento di interessi che vede prevalere, sull'interesse del *dominus* a non essere danneggiato dagli animali protetti, l'interesse collettivo alla salvaguardia ambientale. La sancita priorità dell'interesse pubblico alla conservazione dell'*habitat* naturale e delle specie selvatiche sull'interesse proprietario si traduce, nel momento in cui si concretizza l'evento dannoso, nella negazione al fatto pregiudizievole del carattere dell'illiceità, trattandosi invero di ipotesi di danno prevista ed accettata dalla legge come accadimento, che si inserisce con la forza della necessità nel mosaico dei vincoli predisposti nell'interesse pubblico a carico della proprietà e dell'impresa. Se, in astratto, il pregiudizio cagionato al privato dalla selvaggina configura un fatto antiggiuridico, posto che siamo in presenza di un danno provocato ad un soggetto in violazione del generale principio del *neminem laedere*, la comparazione degli interessi, pubblico alla protezione delle specie selvatiche e pri-

(4) Cfr. SALVI, voce *Danno*, in *Dig. Disc. Priv., sez. civ.*, Torino, 1989, 63 ss.

(5) VISINTINI, *Trattato breve della responsabilità civile*, Padova, 196, 29 ss.

(6) CICCARELLO, voce *Indennità*, in *Enc. Dir.*, XXI, Milano, 1971, 99 ss.

(7) Saremmo di fronte cioè ad un atto lecito dannoso, per la cui configurazione non si può in questa sede che rinviare a TORREGROSSA, *Il problema della responsabilità da atto lecito*, Milano, 1964 e a TUCCI, *La risarcibilità del danno da atto lecito nel diritto civile*, in *Riv. dir. civ.*, 1967, I, 229.

vato del *dominus* del fondo a non essere danneggiato, conduce ad escludere nel caso specifico l'antigiuridicità materiale del pregiudizio. La previsione e l'accettazione della potenzialità dannosa della fauna protetta nella parte ipotetica dell'art. 26 legge n. 157/92 e l'assunzione di tale potenzialità come evento che, nel divenire da potenziale ad effettivo, deve essere necessariamente sopportato dal proprietario del fondo, al quale, dunque, la legge impone il sacrificio consistente in un *patis*, rende il pregiudizio fatto *secundum ius*, compensato, nella parte dispositiva dell'art. 26 secondo la formula indennitaria.

Correttamente, allora, la Corte, nella sentenza in esame, muove, sul piano sostanziale, dalla liceità del danno provocato alle coltivazioni dalla fauna selvatica per approdare alla qualificazione del ristoro del pregiudizio in termini di indennizzo, dove, sul piano formale-letterale, il riferimento ai «contributi» ex art. 14 indica che la giuridicità del danno consente l'erogazione di somme non per l'effettivo e completo pregiudizio patito, ma solo in funzione di ristoro parziale.

3. - Ora, pur nella correttezza della qualificazione del «risarcimento», la Corte non si discosta, tuttavia, dall'indirizzo giurisprudenziale, sopra ricordato, volto a legare la sussistenza di un indennizzo con la natura di interesse legittimo della situazione giuridica soggettiva privata. A ben vedere, la presenza della formula indennitaria non deve condurre automaticamente all'ascrizione della posizione proprietaria all'area dell'interesse legittimo, laddove, soprattutto, la lettera della legge dischiuda all'interprete una diversa possibilità. In questo senso si è, invero, indirizzata quella giurisprudenza che ha segnalato la percorribilità di una terza via, alternativa al binomio: risarcimento del danno-diritto soggettivo; indennizzabilità del danno-interesse legittimo, proponendo una ricostruzione della discrezionalità amministrativa nella determinazione del ristoro del pregiudizio limitata al solo *quantum* e non già all'*an*. In particolare, è stato evidenziato che, una volta accertato il danno, se appartiene alla sfera discrezionale del soggetto pubblico la determinazione dei criteri in base ai quali deve avvenire il compenso del pregiudizio, «non sussiste alcun potere discrezionale dell'Amministrazione pubblica con riguardo all'*an*» del ristoro, la cui liquidazione è la conseguenza diretta ed immediata dell'avvenuto *vulnus*, ponendosi l'adempimento della Regione in termini di «incondizionata doverosità» (8). Ne consegue che, mentre la discrezionalità sul *quantum* deve indirizzare l'interprete verso la qualificazione del ristoro dovuto al danneggiato come indennizzo, dal punto di vista sostanziale il riconoscimento e la liquidazione dell'indennizzo si pongono come atti dovuti da parte del soggetto pubblico (9), individuando in capo al privato danneggiato una posizione riconducibile alla categoria del diritto soggettivo, con competenza del giudice ordinario (10).

Invero, sancendo all'art. 26 che per far fronte ai danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica «è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti», la legge n. 157/1992 detta un comando vincolante, imponendo alle Regioni un comportamento connotato dal carattere della doverosità, essendo la P.A. obbligata ad attivarsi, corrispondendo l'indennizzo, tutte le volte nelle quali si realizza l'evento pregiudizievole previsto nella parte ipotetica della norma, con esclusione di ogni valutazione discrezionale. Verificatosi il *vulnus*, il pro-

prietario del fondo diventa il destinatario diretto della parte dispositiva del precetto *de quo* e punto di riferimento primario della legge n. 157, dove, all'obbligo di indennizzare il danno posto a carico della Regione, si contrappone il diritto soggettivo del *dominus* a ricevere il ristoro quantificato dal legislatore sulla base dell'*aestimatio rei*. Alcuno spazio può essere riconosciuto ad una possibile discrezionalità della Regione nella liquidazione delle somme dovute. Nel caso di specie, infatti, il rapporto tra privato danneggiato e Pubblica Amministrazione danneggiante è rapporto nel quale l'interesse privato si colloca all'interno di una situazione giuridica strutturata non già, come avviene per l'interesse legittimo, nel senso della complementarità ed univocità direzionale dell'interesse privato e dell'interesse pubblico, dove la difesa del primo avviene solo in seguito alla valutazione degli interessi coinvolti nel procedimento amministrativo e solo come riflesso della tutela dell'interesse pubblico (11), bensì nel senso della contrapposizione tra diritto e dovere, secondo lo schema del diritto soggettivo (12). Il danno da fauna selvatica è, a ben vedere, situazione che si inserisce nel perseguimento di un fine pubblico esclusivamente secondo una valutazione *ex ante*, quando cioè il verificarsi del danno è previsto, accettato ed imposto dalla legge come obbligo di *patis* al proprietario del fondo, e non anche *ex post*, quando, cioè, il danno si è verificato. In altre parole, se il raggiungimento dell'interesse pubblico alla tutela ambientale legittima la limitazione dei poteri del proprietario, facendo gravare sul privato l'obbligo di un *sacrificio*, e se, in virtù del bilanciamento dei valori, l'interesse del titolare del terreno a non essere danneggiato risulta posizione di grado inferiore rispetto alle finalità perseguite dalla legge n. 157/1992, al momento del verificarsi del danno non sussiste alcun interesse di grado superiore a quello del *dominus* danneggiato a ricevere l'indennizzo, proprio perché la tutela indennitaria è l'approdo ultimo della conformazione proprietaria, disposta in vista di utilità collettive. La circostanza che il danno sia conseguenza del perseguimento di finalità a carattere generale sottrae alla Regione ogni margine di scelta tra comportamenti positivi (corresponsione dell'indennizzo) o negativi (non pagamento dell'indennizzo). Come il legislatore impone al privato l'obbligo di *patis*, parallelamente impone alla Regione un comportamento obbligato nell'*an* (è tenuta alla corresponsione del ristoro del danno), nel *quantum* (indennizzo) e nel *quando* (entro 30 giorni dalle verifiche condotte in seguito alla tempestiva denuncia del verificarsi del danno), restando libera di scegliere il solo *quomodo* («Le regioni provvedono, con apposita disposizione, a regolare il funzionamento del fondo»: art. 26, comma 3).

4. - In conclusione, nell'oscillare della giurisprudenza tra diritto soggettivo al risarcimento del danno cagionato dalla fauna selvatica ed interesse legittimo a percepire un indennizzo, maggiore attenzione deve essere prestata a quell'orientamento di legittimità e di merito che, nell'indicare una terza via al ristoro del pregiudizio; individua in tale ristoro un indennizzo, in quanto conseguenza di un evento dannoso non antigiuridico ma previsto e accettato dalla legge come portato necessario della tutela della fauna, e nella posizione giuridica del danneggiato un diritto soggettivo, posto che la discrezionalità della P.A. sul *quantum* da corrispondere non implica l'esistenza di analoga discrezionalità sull'*an*. Se, invero, la tutela indennitaria predisposta dalla legge n.

(8) Cass. 10 agosto 1999, n. 587, in questa Riv., 2000, 106; Cass. Sez. Un., 30 dicembre 1998, n. 12901, in Riv. giur. amb., 1999, 504.

(9) Così che sarebbe illegittimo il silenzio-rifuto serbato dalla Amministrazione su un'istanza di indennizzo: T.A.R. Sardegna 7 aprile 1982, n. 91, in T.A.R., 1982, I, 1748.

(10) Cass. 10 agosto 1999, n. 587, cit.; Cass. 30 dicembre 1998, n. 12901,

cit.; Trib. Roma 23 febbraio 1994, in Foro it., 1994, I, 3232; Cass. 16 maggio 1991, n. 5501, in questa Riv., 1992, 94.

(11) Cfr. SCOGA, voce *Interessi protetti*, in Enc. Giur. Treccani, Roma, 1989.

(12) Sul punto, mi permetto di rinviare a CARMIGNANI, *Identità di vicende pregiudizievoli e differenza di qualificazioni giuridiche soggettive nel danno da fauna selvatica*, in questa Riv., 2000, 707 ss.

157 è la conseguenza del verificarsi di un danno non illecito che incide, come vincolo da sopportare, conformandola, sulla proprietà, la posizione giuridica soggettiva del danneggiato si configura in termini non già di interesse legittimo, bensì piuttosto di diritto soggettivo, sia per la strutturazione della norma che contrappone, prima, l'obbligo del privato ad un *patis* ed il diritto della P.A. a consentire il verificarsi del danno, e, poi, al contrario, e a fronte di ciò, l'obbligo della P.A. a compensare il pregiudizio e il diritto del privato ad essere compensato, sia per la circostanza che il diritto soggettivo a percepire l'indennizzo rappresenta il punto di emersione di quel diritto soggettivo di proprietà, compreso dalla legge sulla caccia, che si espande nel caso di omesso versamento dell'indennizzo. Il diritto soggettivo di proprietà, limitato da ragioni di interesse pubblico, riacquista, in definitiva, pienezza nel momento di attivazione della tutela indennitaria, quale ristoro parziale ma doverosamente incondizionato dovuto dalla Regione al *civis*.

Sonia Carmignani

*

I

Cass. Sez. Lav. - 24-6-2000, n. 8644 - Santojanni, pres.; De Biase, est.; Bonajuto, P.M. (conf) - INPS (avv. Mulas, Fonzo e Ponturo) c. Recchia ed altra (n.c.). (Cassa e decide nel merito Trib. Taranto 10 febbraio 1997)

Previdenza sociale - Contributi agricoli unificati - Omesso o ritardato pagamento - Sanzioni civili - Somme aggiuntive - Funzione - Indagine sull'elemento soggettivo del debitore - Inammissibilità. (L. 29 agosto 1988, n. 48, art. 4)

In tema di contributi previdenziali, l'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi suddetti (cosiddette sanzioni civili) costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, in funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva, legalmente predeterminata con presunzione iuris et de iure, del danno cagionato all'ente previdenziale; pertanto, non è consentita alcuna indagine sull'elemento soggettivo del debitore della contribuzione al fine dell'esclusione o della riduzione dell'obbligo suddetto. (Fattispecie in materia di contributi agricoli unificati) (1).

II

Cass. Sez. Lav. - 14-1-2000, n. 400 - Lanni, pres.; Prestipino, est.; Martone, P.M. (conf.) - Terrusi (avv. Guarino, Romano) c. INPS (avv. Mulas, Ponturo). (Conferma Tribunale di Taranto 20 dicembre 1996)

Previdenza sociale - Assicurazioni obbligatorie - Contributi agricoli unificati - Giornalieri di campagna - Retribuzioni imponibili determinate per provincia con decreto ministeriale - Riferimento alle retribuzioni medie dei contratti collettivi - Eccessiva sperequazione rispetto alle retribuzioni effettive - Disapplicabilità dell'atto amministrativo - Fattispecie relativa alla provincia di Taranto. (D.p.r. 27 aprile 1968, n. 488, art. 28)

Secondo l'art. 28, comma 1, d.p.r. 27 aprile 1968, n. 488, l'ammontare dei contributi per i giornalieri di campagna doveva essere determinato annualmente mediante decreto ministeriale e commisurato alle retribuzioni medie risultanti, nelle singole province, dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate, salvo il potere del giudice ordinario di disapplicare l'atto amministrativo nel caso in cui le retribuzioni stabilite dalla contrattazione collettiva e da tale atto prese in considerazione risultassero oltremodo sperequate rispetto a quelle effettive (cfr. la sentenza interpretativa di rigetto n. 342 del 1992

della Corte costituzionale). (Nella specie, la Corte Suprema ha confermato la sentenza impugnata basata sul rilievo che nella provincia di Taranto l'orario giornaliero di lavoro per i lavoratori temporanei era notoriamente pari e anche superiore a quello stabilito dalla contrattazione collettiva e che l'interessato non aveva dimostrato che, nei casi in cui era stato osservato un orario inferiore, vi fosse stata un'eccessiva sperequazione tra retribuzioni di fatto e quelle presunte) (2).

I

(*Omissis*). - Con l'unico motivo proposto l'Istituto ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della l. 29 agosto 1988 in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.

Speciosamente, ad avviso dell'istituto, il Tribunale fa grazia della responsabilità per inadempimento, motivando che esso andava attribuito a fatto involontario del soggetto obbligato, dipendente dalla incertezza della conoscenza dell'obbligazione. A seguito di pronunce delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. sentenza n. 3476 dell'11 aprile 1994), sono rimaste definite natura e finalità delle sanzioni civili, intese come misura rafforzativa dell'obbligazione e riparazione pecuniaria del danno conseguente all'inadempimento. Non poteva essere quindi condivisa l'opinione del Tribunale di Taranto laddove viene affermato che la sola richiesta conforme a legge, in ordine all'effettiva entità dei contributi, è avvenuta con la notifica del decreto ingiuntivo. Sarebbe bastato considerare che la primitiva intimazione di pagamento, attestata dalla trasmissione degli estratti conto, agì come condizione per l'emissione dei decreti ingiuntivi e costituisce la prova della sussistenza dell'obbligazione scaduta, cioè del debito effettivo e reale.

La censura è fondata.

Appare opportuno, *in primis*, ricordare l'orientamento, *in subiecta materia*, di questa Corte, secondo cui «(...) in tema di contributi previdenziali, l'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi suddetti costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, in funzione del rafforzamento dell'obbligazione contributiva: per cui non è consentita indagine alcuna sull'elemento soggettivo del debitore della contribuzione ai fini dell'esclusione o della riduzione dell'obbligo stesso». In tal senso, Cass. 10 maggio 1995, n. 5088. Pertanto appare chiaramente erroneo il giudizio del Tribunale secondo cui sarebbe equo differire alla notifica del decreto ingiuntivo la data dell'adempimento. Esso si pone in conflitto con l'art. 4 della l. 29 agosto 1988, n. 48, allorché senza motivo attenua le conseguenze dell'inadempimento riconoscendo l'applicabilità degli interessi moratori e negando il maggior onere delle sanzioni civili. Nella disciplina previdenziale non il mancato pagamento ma lo stesso ritardo alla scadenza delle rate poste in riscossione è circostanza determinante per l'insorgenza delle previste penalità e non occorre messa in mora perché si produca l'effetto sanzionatorio.

La sentenza impugnata va quindi cassata e decidendo nel merito, vanno dichiarate dovute le somme richieste a titolo di mensilità aggiuntive di cui all'opposto decreto ingiuntivo, e pertanto parte resistente va condannata al pagamento in favore dell'I.N.P.S. delle somme predette. Le spese del presente giudizio conseguono alla soccombenza. In ordine a quelle dei gradi di merito, ricorrono giusti motivi per la loro integrale compensazione. (*Omissis*)

II

(*Omissis*). - Preliminarmente, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. e trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza, va disposta la riunione del ricorso incidentale a quello principale.

Con i motivi primo e secondo del ricorso principale il Terrusi denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 5 d.lgs. 23 gennaio 1948, n. 59 e vizi di insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c. e richiamati i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità nell'interpretazione delle disposizioni di legge che disciplinano la fase dell'accertamento dei contributi nel lavoro agricolo a tempo determinato, sostiene: a) che in tutte le sentenze della Suprema Corte, nelle quali è stata riconosciuta la legittimità del sistema basato sull'accertamento provvisorio

rio a conguaglio, è stato affermato che tale sistema, per poter essere applicato dall'ente impositore, deve essere adottato con apposita deliberazione da parte della competente commissione; b) che nel caso in esame tale deliberazione non era stata emanata, il che aveva reso, di per sé, illegittimo l'accertamento compiuto dallo SCAU, in quanto fondato su un sistema non applicabile nella provincia di Taranto; c) che non può essere condivisa la tesi sostenuta dal Tribunale circa l'ininfluenza della prospettata questione, dato che, a seguire il ragionamento del giudice d'appello – secondo cui la suddetta questione «sarebbe ormai ininfluenza in quanto i contributi richiesti, essendo relativi ad anni ormai da tempo trascorsi, non sarebbero stati più pretesi in via presuntiva ma successiva» – non si comprenderebbe la ragione dell'emanazione della norma contenuta nell'art. 6, quattordicesimo comma, d.l. 30 dicembre 1987, n. 436, convertito nella l. 29 febbraio 1988, n. 48, con la quale il legislatore ha abolito il suddetto sistema dell'accertamento provvisorio; d) che, in ogni caso, ai fini della verifica della legittimità del diritto vantato dall'ente impositore, occorrerebbe controllare se erano state poste in essere tutte le procedure previste dalla legge e, in particolare, se l'accertamento avente per oggetto i contributi era stato compiuto dalla competente commissione non potendo il giudice ordinario, nel determinare, con i propri criteri, il preteso credito contributivo, sostituirsi alla pubblica amministrazione; e) che, se non si accogliesse l'interpretazione data da esso ricorrente al suddetto art. 6, quattordicesimo comma, della legge n. 48 del 1988, tale disposizione, avente natura interpretativa, sarebbe contraria ai principi dettati dagli artt. 3, 101, 102, 104 della Costituzione, per avere il legislatore legiferato con eccesso di potere legislativo, stabilito la retroattività di norme basate su principi irrazionali e violato il principio di eguaglianza in una duplice direzione, con riferimento alla disparità di trattamento che si determinerebbe sia fra lavoratori appartenenti a settori produttivi diversi, sia fra lavoratori agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Tutte queste censure sono prive di fondamento.

Nell'interpretazione della complessa materia, questa Corte, con numerose pronunce che si sono succedute nel tempo a partire dall'anno 1991, ha affermato che, in tema di contributi agricoli unificati, il sistema dell'accertamento provvisorio di cui all'art. 5 d.l. 23 gennaio 1948, n. 59 – che dava facoltà alle competenti commissioni provinciali di quantificare l'utilizzazione della manodopera per ciascun anno sulla base dell'impiego effettivo rilevato nell'anno precedente e che, dall'annata agraria 1964/65, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 165 del 1962 (dichiarativa dell'incostituzionalità del sistema dell'accertamento presuntivo fondato sul collegamento ettaro-coltura), è coesistito con il sistema di accertamento diretto basato sulle denunce della manodopera effettivamente impiegata dai datori di lavoro (art. 2 l. 18 dicembre 1964, n. 1412) e sulla verifica d'ufficio in caso di inattendibilità delle denunce stesse (art. 7 l. 12 marzo 1968, n. 334) – a decorrere dal 1° luglio 1970 non è stato automaticamente soppresso per effetto dell'art. 19, terzo comma, del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito in l. 11 marzo 1970, n. 83, che da tale data ha disposto l'estensione del sistema di accertamento diretto alle province nelle quali era applicato il sistema di accertamento provvisorio, essendo stato, al contrario, previsto che l'estensione dovesse essere disposta con una apposita decisione delle competenti commissioni provinciali (cfr. Cass. 6 luglio 1991, n. 7513 e Cass. 24 agosto 1991, n. 9123, poi seguite da numerose altre pronunce conformi, cui si rinvia per le ragioni poste a base della riferita interpretazione delle norme di legge che regolano la materia).

Ciò posto, pur non potendosi dubitare del fatto che fino a tutto l'anno 1987 l'applicazione dell'uno o dell'altro sistema di accertamento (provvisorio o diretto) dovesse essere disposta con una apposita deliberazione della competente commissione provinciale – dovendosi, quindi, in linea di diritto condividere le argomentazioni svolte nel ricorso per cassazione, dato che la tesi in questione è stata costantemente affermata nelle sopra indicate pronunce – il vero è che da parte del Tribunale di Taranto è stato compiuto un accertamento di fatto che implica l'assoluta irrilevanza della verifica chiesta dal ricorrente e che impedisce di prendere in considerazione le censure dedotte nel motivo del ricorso.

Va, in proposito, osservato che il Pretore di Taranto, nella sentenza emessa a conclusione del giudizio di primo grado, aveva ravvisato «l'assoluta ininfluenza» della prospettata questione sotto il profilo che «alla data odierna, così come era già all'epoca in cui lo SCAU inviò i bollettini di conto corrente non pagati e quindi attivò le procedure di riscossione con decreto ingiuntivo, le gior-

nate di cui oggi si chiede il pagamento sono ormai tutte definitive ed effettive da anni»; nella sentenza era stato aggiunto che «la base contributiva, oggi, è certamente effettiva, atteso che l'accertamento definitivo risale almeno al 1988», con la conseguenza che non potevano sorgere dubbi sul diritto fatto valere dall'ente impositore, quanto alla somma capitale richiesta, dovendo farsi ormai «riferimento a giornate ormai pacificamente accertate come effettive da anni» (v. le pagg. 11 e 12 della sentenza). Il Pretore, in sostanza, aveva rilevato che la legittimità della richiesta di pagamento dei contributi, formulata dallo SCAU, era risultata *ex post*, essendo stata appurata la corrispondenza dei dati emersi dal raffronto tra l'accertamento provvisorio e l'accertamento definitivo a conguaglio.

Per quanto concerne la decisione emanata a conclusione del giudizio di appello, il ricorrente principale ora afferma che il Tribunale avrebbe asserito che «la questione prospettata dal ricorrente era superflua perché i contributi richiesti, essendo relativi ad anni ormai da tempo trascorsi, non sarebbero stati più pretesi in via presuntiva ma successiva».

Ora, a parte l'errore di fondo che inficia siffatto ragionamento, posto che, come risulta dal principio di diritto sopra enunciato, l'accertamento presuntivo da tempo era stato soppresso a seguito della sopra indicata sentenza della Corte costituzionale, il vero è che il giudice di appello, contrariamente a quanto ora sostiene il Terrusi, ha basato la sua decisione su un presupposto diverso da quello che era stato preso in considerazione dal primo giudice. Il Tribunale, infatti, ha accertato (e tale accertamento deve ritenersi ormai incontrovertibile, non essendo stata dedotta contro lo stesso alcuna censura in questa sede di legittimità) che «l'ammontare dei contributi per cui è causa dal Servizio contributi agricoli unificati è stato determinato sulla base delle effettive giornate di lavoro rilevate per le singole annualità dalle denunce del datore di lavoro», con ciò stesso riconoscendo che la determinazione dei contributi era stata effettuata con il metodo dell'accertamento diretto; concetto, codesto, che è stato ribadito, in un punto successivo della motivazione, quando è stato osservato, come corollario delle precedenti argomentazioni, che «non si comprende quale ostacolo allo stato vi sia per l'adempimento della obbligazione», dato che «l'ammontare dei contributi per cui è causa è stato quantificato in base alle effettive giornate di lavoro» (v. pag. 4 della sentenza). Pertanto, come è necessario sottolineare, dalla motivazione che sorregge la decisione impugnata risulta che la tesi circa «l'assoluta irrilevanza» della questione prospettata dal Terrusi è stata tratta da un elemento di fatto che ha formato oggetto di specifico accertamento – la determinazione «dell'ammontare dei contributi in base alle effettive giornate di lavoro» prestate in ogni anno – e non già dal rilievo, come ora mostra di ritenere il ricorrente, che il conguaglio fosse risultato conforme all'accertamento provvisorio.

Da ciò deriva che, avendo il Tribunale appurato che lo SCAU aveva provveduto a determinare i contributi proprio con il metodo dell'accertamento diretto invocato dall'attuale ricorrente, ora non possono essere prese in esame le argomentazioni che quest'ultimo svolge per sostenere – peraltro senza dimostrarlo – che dalla competente commissione non era stato disposto il sistema dell'accertamento provvisorio: tale censura, se poteva avere un significato in relazione alla decisione che era stata resa dal Pretore – la quale, ripetesi, era stata basata su un diverso accertamento di fatto – non ha costruito, e deve essere, quindi, dichiarata inammissibile riguardo alla pronuncia emessa dal Tribunale; con l'ulteriore conseguenza che, per effetto di tale inammissibilità, deve essere dichiarata l'assoluta irrilevanza della questione di legittimità costituzionale prospettata (sotto profili diversi) nel ricorso per cassazione.

Con il terzo motivo il ricorrente principale deduce, oltre ad un ulteriore vizio di motivazione, la violazione e la falsa applicazione «delle leggi e dei principi di diritto in tema di contributi agricoli» (art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.) e, dopo avere sostenuto che «innanzi al Tribunale era stata denunciata l'infondatezza della pretesa creditoria dello SCAU anche sotto il profilo della omessa emanazione dei bollettini di c/c postale dei contributi agricoli unificati», esponendo, sotto il profilo teorico, le ragioni che dovrebbero indurre il giudice a disattendere la pretesa avanzata dall'ente impositore in tutte le ipotesi in cui o non si provveda a porre in essere una regolare procedura o siano richieste somme non dovute o per titoli non dovuti, afferma che «in questo caso è pacifica la mancata emissione di bollettini legittimamente redati e, pertanto, ha errato il Tribunale nel non accogliere il motivo e la sentenza impugnata va cassata con rinvio».

Anche questo motivo è infondato.

Va preliminarmente rilevata la genericità della censura, dato che dalle argomentazioni svolte dal ricorrente non si riesce a comprendere se la doglianza abbia per oggetto l'omesso invio dei bollettini o l'invio di bollettini contenenti importi asseritamente non dovuti.

A parte ciò, va osservato che sulla questione ora dedotta era stata emessa dal primo giudice una decisione sfavorevole al Terrusi, ma non risulta che da parte di quest'ultimo fosse stato formulato uno specifico motivo di appello.

Nella sentenza di primo grado (v. pag. 18) era stato affermato, per un verso, che non rispondeva al vero quanto aveva asserito il Terrusi, e cioè che con i bollettini di conto corrente erano stati chiesti «contributi associativi non obbligatori» e, per un altro verso, che doveva essere disatteso l'assunto attoreo (sostenuto in sede di discussione orale) secondo cui il decreto ingiuntivo non avrebbe potuto essere richiesto e concesso per l'asserita mancanza del preventivo invio del bollettino di conto corrente». Con questa pronuncia, quindi, il primo giudice aveva accertato che i bollettini erano stati regolarmente trasmessi e che le somme, indicate nei medesimi a titolo di contributi, erano conformi a legge.

Come si è detto, non risulta che questa decisione fosse stata a suo tempo impugnata con l'atto di appello proposto davanti al Tribunale di Taranto. Di tale impugnazione, d'altra parte, non fa menzione il Terrusi nella parte espositiva del ricorso per cassazione (nel quale è stato riportato il contenuto dei motivi di gravame formulati avverso la sentenza di primo grado) né il Tribunale, nella sentenza di secondo grado, ha trattato la questione che ora forma oggetto del motivo di cui si discute (e su tale mancata trattazione non è stata ora dedotta una censura di omessa pronuncia).

Tenuto conto di questi rilievi, si deve ritenere che il Tribunale non abbia emesso alcuna pronuncia sulla questione ora dedotta dal ricorrente perché a ciò non era stato sollecitato; con la conseguenza che la decisione a suo tempo resa dal Pretore su questo punto dalla causa, non essendo stata impugnata, è ormai passata in giudicato.

Con il quarto motivo del ricorso il Terrusi deduce la violazione e la falsa applicazione «delle leggi e dei principi di diritto in tema di contributi agricoli» e, in particolare, dell'art. 28 d.p.r. 27 aprile 1968, n. 488 e lamenta che il Tribunale non abbia disapplicato il decreto ministeriale che aveva determinato l'ammontare dei contributi in base alle retribuzioni medie giornalieri ricavate dai contratti collettivi. Questo metodo, ad avviso del ricorrente, dovrebbe essere ritenuto illegittimo in primo luogo perché, in mancanza di esatta quantificazione dei contributi sulla base dei salari pattuiti nelle varie province, non tiene conto di ogni singola realtà locale e, in secondo luogo, perché «si deve ribadire il carattere notorio della minore durata della giornata lavorativa nelle province pugliesi».

Il motivo è infondato.

Avuto riguardo all'accertamento compiuto dal Tribunale, non contestato, in punto di fatto va rilevato che, per il tipo di lavoro agricolo e per il periodo di tempo relativo alla presente controversia, dai contratti collettivi era stato previsto l'orario giornaliero di lavoro di sei ore e quaranta minuti.

In linea di diritto va, poi, precisato che, sempre riguardo al periodo di tempo che interessa il presente giudizio, l'art. 28, primo comma, d.p.r. 27 aprile 1968, n. 488 aveva stabilito che la determinazione dell'ammontare dei contributi previdenziali, posti a carico dei datori di lavoro sulle retribuzioni corrisposte ai giornalieri di campagna ed assimilati, doveva essere effettuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale con riferimento alle retribuzioni, medie per provincia, risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate. Ciò risulta dalla dizione letterale della disposizione di legge – secondo cui, per le suddette categorie dei giornalieri di campagna, i contributi «sono dovuti (...) in rapporto alle retribuzioni medie da determinarsi annualmente per provincia» e non su base nazionale – come, del resto, è stato già rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza interpretativa di rigetto n. 342 del 20 luglio 1992. In tale sentenza, ai fini della dichiarazione di infondatezza della questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 28, è stato osservato, in primo luogo, che da parte del legislatore «è stato previsto un sistema che tiene conto delle retribuzioni medie convenzionali per ogni provincia» e, in secondo luogo, che i privati non sono privi di tutela a fronte dei decreti che determinano la misura del contributo, dal momento che il giudice ordinario può sempre disapplicare l'atto amministrativo qualora le retribuzioni stabilite dalla contrat-

tazione collettiva risultino «oltremodo sperequate» rispetto a quelle effettive.

Il concetto della rilevante sperequazione è stato ripreso nelle numerose sentenze già emanate in materia da questa Corte (v., fra le altre, Cass. 7 settembre 1993, n. 9406, Cass. 14 giugno 1994, n. 5762, Cass. 21 giugno 1995, n. 6591, Cass. 28 febbraio 1996, n. 1552, e Cass. 28 giugno 1997, n. 5808), nelle quali è stato asserito che, ove la contrattazione collettiva nazionale fissi l'orario giornaliero del lavoro agricolo in sei ore e quaranta minuti, prevedendo altresì la possibilità di una sua riduzione secondo le consuetudini locali, da parte del giudice ordinario può essere disapplicato il decreto ministeriale che, prendendo in considerazione una retribuzione rapportata ad un orario giornaliero maggiore di quello effettivamente praticato in una determinata provincia, finisca con l'assumere a parametro, per il calcolo dei contributi, una retribuzione «oltremodo sperequata» rispetto a quella risultante dall'osservanza dell'orario predetto: il giudice ordinario, pertanto, può disapplicare il provvedimento amministrativo di determinazione del contributo qualora lo ravvisi illegittimo in base all'art. 2248, all. E e, in particolare, dell'eccesso di potere, qualora riscontri la «grave sperequazione» della retribuzione e, quindi, del contributo imposto.

Questi essendo i risultati interpretativi cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità sulla base della sentenza della Corte costituzionale da ultimo indicata, va rilevato che nel caso in esame l'assunto da cui muove il ragionamento del ricorrente è smentito dall'accertamento compiuto dal Tribunale, la cui pronuncia, oltre tutto, è sorretta da una motivazione che si sottrae a qualsiasi censura. Nella sentenza impugnata, infatti, è stato osservato che nella provincia di Taranto l'orario giornaliero di lavoro per i lavoratori agricoli a tempo determinato è notoriamente pari e anche superiore a quello stabilito dalla contrattazione collettiva; ed è stato aggiunto che, oltre tutto, il Terrusi non aveva dimostrato che, in quei casi in cui era stato osservato un orario di lavoro inferiore, le retribuzioni adottate per il calcolo dei contributi fossero «oltremodo sperequate rispetto a quelle imposte dalle pattuizioni intercorse tra le parti e dagli usi».

Questa motivazione è esente da qualsiasi vizio logico, oltre che da errori di diritto, ove si consideri, da un lato, che incombeva sulla parte che ne allegava la ragione dimostrare l'esistenza della (eventualmente ritenuta) grave sperequazione e, dall'altro lato, che lo stesso ricorrente, in ordine all'orario di lavoro osservato nella provincia di Taranto, ora deduce un fatto notorio di segno contrario a quello accertato dal giudice di appello, così contrapponendo – inammissibilmente in questa sede di legittimità – una sua personale valutazione a quella che è stata compiuta dal giudice di merito.

Il quinto motivo del ricorso principale, con il quale viene dedotto il vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, riguarda la pronuncia con la quale il Tribunale, a conferma della corrispondente decisione emessa dal Pretore, dopo avere escluso che fossero dovute le somme aggiuntive, ha fatto decorrere gli interessi legali dal giorno della pubblicazione del decreto ingiuntivo. A detta del ricorrente principale, questa pronuncia sarebbe contraria al diritto, sia perché il mancato invio dei bollettini di conto corrente postale non poteva far sorgere l'obbligo del versamento dei contributi, sia perché, a tutto concedere, «gli interessi non possono decorrere che dalla data di pubblicazione della sentenza».

Anche questo motivo è privo di fondamento.

Va in punto di fatto osservato che il primo giudice aveva escluso che potesse essere ravvisato un inadempimento colpevole da parte del Terrusi sul presupposto che il mancato pagamento dei contributi previdenziali, alle previste scadenze, era dipeso dall'incertezza che a quel tempo regnava fra gli agricoltori operanti nella provincia di Taranto. Costoro, secondo il Pretore, avevano promosso numerosi giudizi contro lo SCAU sia per fare accertare che l'ente previdenziale, con i bollettini di conto corrente, andava richiedendo somme non dovute (in quanto attinenti a contributi facoltativi associativi), sia per contestare il metodo di accertamento della misura dei contributi basato sulle retribuzioni medie giornalieri ricavate dai contratti collettivi. Sulla base di queste considerazioni, quindi, nella sentenza di primo grado, pur essendo stata accertata l'infondatezza della tesi sostenuta dal Terrusi (e, in generale, dagli altri agricoltori, essendo stato escluso, come si è detto, che con i bollettini fossero state richieste somme non dovute e che il sistema di liquidazione disposto dall'art. 28 d.p.r. 27 aprile 1968, n. 488 fosse illegittimo: v. quanto è stato esposto nella trattazione dei motivi terzo e quarto), era stato tuttavia asserito che

al Terrusi non poteva essere imputata la colpa del mancato versamento delle somme indicate nei bollettini regolarmente inviati. E il Tribunale ha confermata questa pronuncia in base al rilievo che non si poteva parlare di inadempimento colpevole da parte del Terrusi «perché l'effettiva e reale entità dei contributi è avvenuta con la notificazione del decreto ingiuntivo».

Esposte le ragioni poste a fondamento delle decisioni emesse dai due giudici di merito, per dimostrare l'inconferenza di entrambi i profili in cui si articola il motivo del ricorso, basta precisare, quanto al primo profilo, che il ricorrente non ha di che dolersi di una decisione che, nonostante l'avvenuto accertamento di un presupposto a lui sfavorevole, lo ha addirittura favorito e, quanto al secondo profilo, che la censura risulta del tutto generica, non essendo stato spiegato per quale ragione gli interessi legali dovrebbero decorrere da una data diversa da quella stabilita dai giudici di merito.

Ciò posto, passando all'esame del ricorso incidentale con l'unico motivo l'INPS sostiene – puramente e semplicemente e senza fornire alcun chiarimento a corredo della censura – che il Tribunale avrebbe dovuto affermare «la responsabilità per inadempimento della ditta Terrusi, nell'incertezza della data di recapito dei bollettini, trascurando la perentorietà della disposizione del soprammenzionato art. 4 della l. n. 48/1988».

Attesa l'assoluta genericità della doglianza, che ne determina l'inammissibilità, la stessa non può essere esaminata nel merito.

A conclusione di tutte le argomentazioni che precedono, deve essere rigettato il ricorso principale proposto dal Terrusi e deve essere dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell'INPS. E, per effetto di queste pronunce e della reciproca soccombenza, deve essere disposta l'integrale compensazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. (Omissis)

(1-2) SU ALCUNE QUESTIONI (APPLICAZIONE SOMME AGGIUNTIVE - SALARI MEDI GIORNALIERI PROVINCIALI) RESIDUATE DALLA RISOLUZIONE DI VECCHIE CONTROVERSIE IN MATERIA DI IMPOSIZIONE PROVVISORIA DEI CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI.

1. - Dalla esposizione in fatto contenuta in ciascuna delle sentenze in epigrafe – omessa in questa sede – si evince che le controversie dalle quali entrambe hanno tratto origine (ma che nel corso dei vari gradi di giudizio si sono andate diversamente articolando e sviluppando) s'incentravano sulla contestazione della legittimità dell'imposizione provvisoria dei contributi agricoli unificati, effettuata sulla base dei dati occupazionali denunciati e/o accertati nell'anno precedente con successivo conguaglio in relazione alle giornate imponibili effettivamente rilevate nel corso dell'anno al quale i contributi si riferivano. Controversie instaurate nei confronti del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) e poi proseguite – a seguito della soppressione di tale ente, per effetto dell'art. 19 l. 23 dicembre 1994, n. 724 – nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che a quell'ente è subentrato a tutti gli effetti (v., in proposito, C. GATTA, *Recenti modifiche legislative del sistema dei contributi unificati e degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli*, in *Riv. dir. agr.*, 1997, I, 96).

2. - Sui motivi attinenti alla cennata questione della presunta illegittimità dell'accertamento contributivo provvisorio, nella prima decisione sopra riportata (Cass. n. 8644 del 2000) non v'è cenno in quanto dichiarati infondati in sede di merito con sentenza non impugnata, sotto tale aspetto, in sede di legittimità e quindi divenuta definitiva. Ne è invece residuata la connessa questione dell'imposizione delle sanzioni civili il cui pagamento era stato richiesto dall'ente previdenziale, ai sensi dell'art. 4 l. 29 agosto 1988, n. 48, in uno a quello dei contributi omessi, e che i giudici di merito (in primo e secondo grado) hanno ritenuto, invece, non dovuto avendo escluso la responsabilità dell'inadempimento da parte del contribuente obbligato, a causa di una presunta

incertezza conoscitiva dell'esatto ammontare originario dell'obbligazione principale, incertezza eliminata solo con la notifica del decreto ingiuntivo.

Con il ricorso per cassazione l'INPS ha contestato tale conclusione facendo rilevare che «la primitiva intimazione di pagamento, attestata dalla trasmissione degli estratti conto, agì come condizione per l'emissione dei decreti ingiuntivi e costituisce la prova della sussistenza dell'obbligazione scaduta, cioè del debito effettivo e reale» incombenza sul contribuente. Pertanto, in applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 3476 dell'11 aprile 1994, in *Mass. giur. lav.*, 1994, 424) sulla natura e finalità delle sanzioni civili, l'Istituto previdenziale ricorrente ha sostenuto la legittimità della relativa imposizione e la conseguente debenza nella fattispecie dedotta.

Tale ricorso è stato accolto con la sentenza in commento con esplicito rinvio, in motivazione, a Cass. 10 maggio 1995, n. 5088 (in *Inf. prev.*, 1995, 920) da cui recepisce il principio di diritto applicabile in materia, trasfuso nella massima sopra riportata (peraltro già pubblicata in questa *Riv.*, 2001, 139).

In senso del tutto conforme anche Cass. 24 luglio 2000, n. 9720 (in *Inf. prev.*, 2000, 1040) e Cass. 17 febbraio 2000, n. 1786 (in *Inf. prev.*, 2000, 463 e in *Riv. dir. agr.*, 2000, II, 310, con note di GATTA), quest'ultima con rinvio a Cass. 8 marzo 1995, n. 2689 (in *Inf. prev.*, 1995, 516) e con richiamo di Cass. Sez. Un. n. 3476 del 1994 cit. e Cass. 8 ottobre 1992, n. 10964 (in *Foro it. Mass.*, 1992). Per altri recenti riferimenti, v. Cass. 26 marzo 1999, n. 2904 (in *Giust. civ. Mass.*, 1999) e Cass. 19 giugno 2000, n. 8324 (in *Sett. giur.*, 2000, II, 1678).

In dottrina, v. la trattazione sulle sanzioni civili in MASTRANGELI-NICOLINI, *La contribuzione previdenziale*, Torino, 1997, 546 ss. e, più di recente, GIANI-IMBRIANI, *Lineamenti di diritto previdenziale*, Roma, 2000, 227 ss. e, specificatamente, 230 ss. in cui si dà conto dell'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità nel riconoscere natura civilistica alle somme aggiuntive, le quali «costituiscono una conseguenza automatica dell'inadempimento e sono imposte allo scopo di rafforzare l'obbligazione contributiva e risarcire in misura predeterminata dalla legge il danno cagionato all'istituto assicuratore», e nel ribadire che per «l'automaticità dell'insorgenza dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento delle somme aggiuntive, a fronte dell'inadempimento dell'obbligo contributivo, (...) non è consentita indagine alcuna sull'imputabilità o sulla colpa in ordine all'omissione o al ritardo, al fine di escludere l'obbligo di pagare le sanzioni civili in parola».

3. - La fattispecie decisa con la seconda sentenza in epigrafe (Cass. n. 400 del 2000) riguarda il caso di un contribuente che aveva proposto opposizione al decreto del Pretore di Taranto col quale gli veniva ingiunto di pagare allo SCAU una determinata somma per contributi previdenziali omessi nel periodo 1983-1987 e per somme aggiuntive ed interessi legali, deducendo diversi profili di illegittimità della richiesta di pagamento formulata dall'ente previdenziale. Tali profili concernevano sia l'illegittimità del sistema di imposizione provvisoria salvo conguaglio dei contributi ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 23 gennaio 1948, n. 59 e della successiva norma di cui all'art. 6, quattordicesimo comma, d.l. 30 dicembre 1987, n. 436 conv. in l. 29 febbraio 1988, n. 48 con la quale si conservava validità, in via transitoria, a detto sistema, sia l'illegittimità del decreto ministeriale recante la determinazione dei salari medi convenzionali presi a base in provincia di Taranto al fine del calcolo dei contributi dovuti, per il rilievo della diversità dell'orario di lavoro giornaliero degli operai agricoli a tempo determinato previsto dalla contrattazione collettiva rispetto a quello di fatto praticato nella detta provincia.

Il Pretore riconosceva la legittimità del credito dello SCAU riguardo all'importo dei contributi imposti ma rileva-

va che non erano dovuti né le somme aggiuntive né gli interessi legali pretesi dall'ente creditore per cui, revocato il decreto ingiuntivo, condannava il contribuente al pagamento dell'importo dei contributi oltre gli interessi legali dalla data di deposito del decreto ingiuntivo.

La sentenza pretorile è stata impugnata in appello sia dal contribuente che dall'ente impositore (al quale, come si è detto, è subentrato l'INPS) davanti al Tribunale di Taranto il quale, con sentenza 20 dicembre 1996, confermava la decisione di primo grado rilevando: *a)* che l'ammontare dei contributi era stato determinato dallo SCAU sulla base delle effettive giornate di lavoro, rilevate nei singoli anni di riferimento in base alle denunce inoltrate dal datore di lavoro, sicché era superfluo discutere della questione relativa al sistema di accertamento provvisorio con conguaglio e della asserita illegittimità costituzionale di tale sistema; *b)* che, in relazione all'ammontare dei contributi, conformemente a quanto era stato affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza del 20 luglio 1992, doveva ritenersi legittimo il criterio della retribuzione media imponibile per grandi categorie di soggetti desunta dai contratti collettivi di lavoro, dal momento che tale criterio non ledeva né il diritto alla libera iniziativa economica né quello della proporzione tra capacità contributiva e concorso nella spesa pubblica; *c)* che, in ogni caso, nella provincia di Taranto l'orario giornaliero di lavoro per gli operai agricoli a tempo determinato era pari e talvolta superiore a quello contrattuale e che, oltre tutto, il contribuente non aveva fornito la prova che le retribuzioni prese a base per il calcolo dei contributi da lui dovuti fossero sperequate rispetto a quelle risultanti dalle pattuizioni poste in essere dalle parti collettive in ambito provinciale; *d)* che prima della notifica del decreto ingiuntivo non poteva essere riconosciuto un inadempimento colpevole da parte del debitore che giustificasse l'imposizione delle somme aggiuntive ed il pagamento degli interessi.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte privata, cui ha resistito con controricorso l'ente previdenziale, proponendo a sua volta ricorso incidentale.

Dei primi tre motivi di censura contenuti nel ricorso principale, per i quali si rinvia alla parte motiva della decisione in commento, ci preme segnalare quello concernente l'illegittimità del sistema di accertamento contributivo provvisorio con conguaglio successivo, adottato dall'ente impositore nella provincia di Taranto in assenza della prevista deliberazione della competente Commissione provinciale di cui all'art. 5 r.d. 24 settembre 1940, n. 1949.

Al riguardo vorremmo ribadire quanto fatto presente nella nostra nota a Cass. 24 dicembre 1997, n. 13032 (*Poteri istruttori del giudice nelle controversie in materia di contributi agricoli unificati*, in *Riv. dir. agr.*, 1998, II, 27): originariamente, ai fini della individuazione delle giornate imponibili si procedeva con un sistema di calcolo fondato sull'applicazione di coefficienti tecnici di impiego medio presunto di mano d'opera per ettaro-coltura determinati dalle predette Commissioni provinciali ma, a far tempo dal 1948, ad esse fu attribuita dall'art. 5 d.lgs. n. 59 del 1948 la facoltà alternativa di «stabilire che l'accertamento dell'impiego di mano d'opera per ogni azienda agricola di cui all'articolo unico del r.d.l. 28 novembre 1938, n. 2138, (fosse), per ciascun anno, effettuato sulla base dell'impiego effettivo di mano d'opera rilevato per ciascuna azienda agricola nell'anno precedente». In sede applicativa, nelle numerose province dell'Italia centro-settentrionale nelle quali le rispettive Commissioni provinciali deliberarono tale nuovo sistema di accertamento, fu stabilito di procedere alla determinazione dei contributi dovuti annualmente sulla base delle giornate lavorative effettivamente impiegate nell'anno precedente (accertamento provvisorio) ma operando il conguaglio (accertamento definitivo) in sede di determinazione dei contributi dovuti nell'anno successivo. Dopo la sentenza 22

giugno 1962, n. 65 della Corte costituzionale (in *Prev. soc. agr.*, 1962, 228) che dichiarò l'illegittimità costituzionale delle norme del 1940 sul c.d. accertamento presuntivo (e dello stesso d.lgs. n. 59 del 1948 per la parte in cui consentiva la possibilità di procedere a tale forma di accertamento), sopravvisse, nelle province nelle quali esso era praticato, il sistema dell'accertamento effettivo (provvisorio salvo conguaglio), mentre nelle altre province si provvide a disciplinare la materia con norme transitorie e, successivamente, con la l. 18 dicembre 1964, n. 1412 che – pur conservando la riscossione annuale dei contributi previdenziali – prevede l'obbligo di dichiarazioni trimestrali della mano d'opera occupata stabilendo particolari sanzioni per i casi di omessa presentazione delle stesse o di presentazione di dichiarazioni infedeli e stabilendo, infine, che tali sanzioni si applicavano anche nei confronti dei datori di lavoro tenuti ad effettuare la dichiarazione dell'impiego effettivo della mano d'opera ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 59 del 1948 (e cioè secondo le modalità a suo tempo deliberate dalle Commissioni provinciali che prevedevano dichiarazioni mensili anziché trimestrali): nella coesistenza delle due forme di accertamento, di cui il legislatore era evidentemente a conoscenza anche per le modalità applicative, si ritenne di operare in tutti i casi con la predetta procedura dell'imposizione annuale dei contributi, in via provvisoria salvo conguaglio. Le disposizioni della legge n. 1412 del 1964 furono, poi, estese a tutto il territorio nazionale dall'art. 19 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 conv. in l. 11 marzo 1970, n. 83, unificando così le procedure accertative. Dalle citate disposizioni legislative appare chiaro che nessuna deliberazione della Commissione provinciale era necessaria nella fattispecie, essendosi ad essa sostituita la volontà della legge (secondo la prassi applicativa costantemente seguita), che ha trovato nell'art. 6, quattordicesimo comma, d.l. n. 536 del 1987 conv. in legge n. 48 del 1988, la norma non di interpretazione autentica ma di conservazione – al di là di ogni diversa possibile opinione al riguardo – della validità (a titolo di ratifica o sanatoria, che dir si voglia) del sistema di accertamento provvisorio rispetto a situazioni già determinatesi nel momento in cui alla materia si stava per dare un assetto del tutto diverso.

Queste considerazioni non trovano riscontro nella decisione in commento la quale – sia pure in linea teorica – sembra, invece, propendere per la necessità che, a tutto il 1987, «l'applicazione dell'uno o dell'altro sistema di accertamento (provvisorio o diretto) dovesse essere disposto con una apposita deliberazione della commissione provinciale», intendendosi per accertamento provvisorio quello previsto dalla normativa del 1948 e per accertamento diretto quello previsto dalla normativa del 1964 estesa a tutto il territorio nazionale con l'art. 19 legge n. 83 del 1970: ma se così fosse, a partire dal 1970, l'unica forma di accertamento possibile sarebbe stata quella diretta (e non provvisoria), con la conseguenza di rendere incomprensibile la ragione della convalida operata dal legislatore con la surriferita disposizione transitoria della legge n. 48 del 1988; conclusione, questa, alla quale nessuna decisione della S.C. è più pervenuta dopo le poche iniziali pronunce di accoglimento del 1987 e 1988 richiamate nella nostra nota a Cass. n. 13032 del 1997 (*Poteri del giudice nelle controversie in materia di c.a.u.*) cit. *supra*.

In concreto, però, secondo la S.C., nella fattispecie dette considerazioni possono ritenersi superate per la circostanza che «da parte del Tribunale di Taranto è stato compiuto un accertamento di fatto (nel senso sopra indicato e cioè che l'ammontare dei contributi era stato determinato dallo SCAU sulla base delle effettive giornate di lavoro, rilevate nei singoli anni di riferimento in base alle denunce inoltrate dal datore di lavoro) che implica l'assoluta irrilevanza della verifica chiesta dal ricorrente e che impedisce di prendere in considerazione le censure dedotte nel motivo di ricorso».

Particolare attenzione è stata riservata nella decisione in commento al quarto motivo del ricorso principale attinente alla nota questione della legittimità del sistema di determinazione – sulla base dei contratti collettivi di lavoro – dei salari medi provinciali degli operai agricoli a tempo determinato ai fini del calcolo dei contributi previdenziali dovuti, ex art. 28, primo comma, d.p.r. 27 aprile 1968, n. 488: questione insorta, originariamente, in provincia di Lecce per la circostanza che i relativi salari medi erano stati determinati tenendo conto dell'orario lavorativo giornaliero fissato dai contratti collettivi nazionali in sei ore e quaranta minuti mentre localmente la durata della giornata lavorativa era di cinque ore e tale deroga era espressamente (o almeno così si assumeva che fosse) consentita dal contratto integrativo provinciale con una norma che rinviava agli accordi fra le parti, secondo le consuetudini del posto.

Sulle norme di cui al primo e secondo comma dell'art. 28 d.p.r. n. 488 del 1968 erano stati sollevati dubbi d'incostituzionalità respinti dalla Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto del 20 luglio 1992, n. 342 (in *Riv. giur. lav.*, 1992, II, 371 con nota di E. GATTA, *Sulla determinazione delle retribuzioni medie convenzionali in agricoltura*), con la quale da un lato si riconosceva la razionalità del ricorso al criterio della retribuzione media imponibile per grandi categorie di soggetti in quanto consente di tenere sufficientemente conto delle varie realtà provinciali e di effettuare un bilanciamento di interessi assicurato dalla utilizzazione di contratti collettivi come modelli generali o parametri validi per la generalità dei datori di lavoro, nonché la razionalità del riferimento ad una retribuzione giornaliera imponibile non inferiore a quella minima necessaria per l'assolvimento degli oneri contributivi e per la realizzazione delle finalità assicurative e previdenziali per coloro che erano impiegati per un numero di ore di lavoro giornaliero inferiore a quello previsto dai contratti collettivi (come nel caso degli operai agricoli per i quali non trovavano applicazione le norme in materia di lavoro a tempo parziale), ma dall'altro si affermava che «in caso di controversie che riguardano le retribuzioni imponibili contenute in decreti ministeriali, il giudice adito può disapplicare questi ultimi se ne riscontra l'illegittimità e, in particolare, se le retribuzioni prese in considerazione risultino oltremodo sperequate rispetto a quelle imposte dalle pattuizioni intercorse tra le parti o dagli usi considerando ovviamente che (...) esigono un minimo inderogabile perché sia garantito l'assolvimento degli oneri richiesti».

Orbene, nella decisione in commento si osserva che proprio nella diversità dell'orario di lavoro giornaliero praticato, rispetto a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, la giurisprudenza di legittimità ha rinvenuto l'elemento della rilevante sperequazione di cui è cenno nella pronuncia costituzionale: vengono richiamate, in motivazione, Cass. 7 settembre 1993, n. 9406 (in *Sett. giur.*, 1993, II, 1493); Id. 14 giugno 1994, n. 5762 (in *Inf. prev.*, 1994, 1223 con nota di C. GATTA, *L'elemento salariale nella determinazione dei contributi agricoli unificati* e in questa *Riv.*, 1995, 423 con nota di C. GATTA, *Sulla rilevazione dei salari medi giornalieri dei braccianti agricoli in provincia di Lecce ai fini dell'imposizione dei c.a.u.*); Id. 21 giugno 1995, n. 6591 (*recte*: n. 6991, in *Foro it.*, Mass., 1995); Id. 28 febbraio 1996, n. 1552 (*ibidem*, 1996); Id. 28 giugno 1997, n. 5808 (*ibidem*, 1997); cui *adde*: Cass. 7 giugno 1995, n. 6397 la cui massima è pubblicata, in uno a quella di diverso avviso di Cass. 3 agosto 1995, n. 8511, in questa *Riv.*, 1996, 198 con nota di C. GATTA, *Contrasto della giurisprudenza di legittimità in ordine ai criteri di determinazione dei salari medi giornalieri dei braccianti agricoli, ai fini contributivi, in provincia di Lecce* (il cui testo integrale può leggersi in *Dir. lav.*, 1996, II, 76 con nota di C. GATTA, *Sulla legittimità dei salari medi giornalieri degli operai agricoli determinati ai fini contributivi*); Cass. 28 giugno 1997, n. 5813 (in questa *Riv.*, 1998, 298 con nota di L. FORTE, *La*

Suprema Corte torna a pronunciarsi sui contributi previdenziali degli operai agricoli a tempo determinato) e ancora in senso difforme, Cass. 24 dicembre 1997, n. 13032 (in motivazione), citata *supra*.

Ma, nel caso in esame, come si deduce dalla massima sopra riportata, non è stata rinvenuta l'esistenza del suddetto elemento della rilevante sperequazione in quanto la sentenza impugnata ha incontestabilmente accertato che nella provincia di Taranto l'orario di lavoro giornaliero per i lavoratori agricoli a tempo determinato era notoriamente pari e anche superiore a quello stabilito dalla contrattazione collettiva e che il ricorrente non aveva dimostrato che, nei casi in cui era stato osservato un orario inferiore, vi fosse stata un'eccessiva sperequazione tra retribuzioni di fatto e quelle presunte.

4. - Omettiamo ogni considerazione sul quinto motivo del ricorso principale col quale si contestano le decisioni di merito nella parte in cui, dopo aver escluso che fossero dovute le somme aggiuntive, fanno decorrere a carico del ricorrente gli interessi legali dal giorno della pubblicazione del decreto ingiuntivo, rinviando alle limpide motivazioni contenute nella sentenza in commento che ne dimostrano l'inconferenza.

Sul punto, invece, verte l'unico motivo del ricorso incidentale dell'ente previdenziale col quale si sostiene, secondo quanto riferito nella annotata decisione, puramente e semplicemente e senza fornire alcun chiarimento a corredo della censura, che il Tribunale avrebbe dovuto affermare «la responsabilità per inadempimento della ditta (ricorrente), nell'incertezza della data di recapito dei bollettini, trascurando la preterintenzione della disposizione del soprammenzionato art. 4 della l. n. 48/1988». Giustamente la S.C. ha rilevato «l'assoluta genericità della doglianza, che ne determina l'inammissibilità» e la conseguente impossibilità dell'esame nel merito. Peccato, perché sul punto, come si evince dalla consolidata giurisprudenza di legittimità – di cui è prova la decisione n. 8644 del 2000 sopra riportata – una più puntuale articolazione del motivo di ricorso avrebbe portato al suo immancabile accoglimento.

Carlo Gatta

*

I

Cass. Sez. III Civ. - 1-6-2000, n. 7266 - Iannotta, pres.; Amatucci, est.; Raimondi, P.M. (diff.) - Min. politiche agricole (Avv. gen. Stato) c. Az. agr. Aldo Zanella (avv. Lucchesi Voltaggio). (*Cassa e decide nel merito Pret. Oderzo 26 ottobre 1996*)

Agricoltura e foreste - Viticoltura e vino - Avviamento dei vini alla distillazione - Nozione - Mancata o insufficiente aggiunta di litio - Illecito di cui all'art. 4 del d.l. n. 370 del 1987 - Sussistenza. (D.l. 7 settembre 1987, n. 370, art. 4; l. 4 novembre 1987, n. 460)

L'art. 1 del d.m. 30 maggio 1986 va interpretato nel senso che l'avviamento dei vini alla distillazione comprende anche gli atti prodromici che ne connotano la destinazione e, fra questi, l'aggiunta di litio, che vale ad esprimere l'irreversibile intenzione del produttore di destinare, appunto, il vino alla distillazione. La segnalazione telegrafica del produttore all'Ufficio centrale repressione frodi di aver effettuato operazione di denaturazione mediante aggiunta al vino di litio manifesta, dunque, l'intenzione del produttore di rimuovere il vino dalle cantine per il trasporto alla distilleria. Conseguenza che ove a seguito di un controllo successivo alla comunicazione, e effettuato quando il vino si trova ancora nella cantina, risulta che il litio non è stato aggiunto o è stato aggiunto in misura inferiore a quella descritta, il produttore è responsabile dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 4, comma undicesimo del decreto-legge n. 370 del 1987, conv. in legge n. 460 del 1987 (1).

II

Cass. Sez. III Civ. - 11-8-2000, n. 10707 - Iannotta, pres.; Durante, est.; Velardi, P.M. (parz. diff.) - Giudice (avv. Marzano) c. Min. risorse agricole. (Conferma Pret. Alcamo 18 aprile 1998)

Agricoltura e foreste - Viticoltura e vino - Vini avviati alla distillazione - Cloruro di litio - Addizione - Modalità (art. 1 d.m. 20 maggio 1986) - Addizione precedente l'estrazione del vino dalle cantine o dai depositi - Necessità - Omissione - Conseguenze. (D.m. Agricoltura 20 maggio 1986)

In tema di viticoltura, il vino avviato alla distillazione deve contenere, ai sensi dell'art. 1 d.m. 20 maggio 1986, la prescritta quantità di cloruro di litio prima ancora di essere estratto dalle cantine o dai depositi, con la conseguenza che incorre nella violazione di cui al citato d.m. il produttore che aggiunga il litio solo in un momento successivo, a nulla rilevando che il litio stesso sia presente nella quantità, dovuta nel momento in cui perviene alla distilleria (2).

I

(Omissis)

FATTO. - Aldo Zanella, titolare dell'azienda corrente sotto la ditta omonima in Tempio di Omelle, propose opposizione avverso l'ordinanza n. 5/94 con la quale il direttore dell'Ufficio periferico di Conegliano dell'Ufficio centrale repressione frodi gli aveva ingiunto il pagamento della somma di L. 10.612.000 quale sanzione amministrativa per la violazione, accertata nel gennaio del 1992, dell'art. 4, l. 4 novembre 1987, n. 460, per avere aggiunto ad una partita di vino destinata alla distillazione una quantità percentuale di denaturante (cloruro di litio) inferiore (0,21-0,22 mg/l) a quella stabilita dalla legge (5-10 mg/l).

Con sentenza n. 77/96 il pretore di Oderzo ha annullato l'ordinanza ingiunzione sul rilievo che il d.m. del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 20 maggio 1986, emanato in attuazione dei regolamenti CEE nn. 2179/83 e 337/79, impone l'aggiunta di cloruro di litio nella quantità dalla stessa norma stabilita prima che i vini stessi siano «estratti dalla cantina o depositi in cui sono detenuti». Il che era stato fatto dallo Zanella, benché in epoca successiva al prelievo dei campioni da parte dell'Ispektorato. Ha ritenuto il pretore che le diverse previsioni delle circolari ministeriali nn. 31/92 e 32/92 - le quali impongono al produttore di segnalare preventivamente la destinazione dei vini alla distilleria e che ancorano a quel momento l'obbligo di denaturarli - non valevano ad integrare il contenuto precettivo del decreto ministeriale, sia perché le circolari non costituiscono una fonte normativa sia perché erano state emesse in epoca successiva al fatto.

Ricorrono per cassazione il Ministero per le politiche agricole e l'Ispektorato centrale repressione frodi di Conegliano sulla base di tre motivi, cui resiste con controricorso Aldo Zanella.

DIRITTO. - 1. - Il ricorrente prospetta l'inammissibilità del ricorso, proposto dall'Avvocatura generale dello Stato per il Ministero delle politiche agricole e, «per quanto occorrere possa», per l'Ispektorato centrale repressione frodi di Conegliano.

L'eccezione è fondata in relazione al ricorso proposto per il Ministero, avendo questa Corte reiteratamente affermato (cfr., di recente, Cass. 9 aprile 1999, n. 2452) che nel giudizio di opposizione disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689/81, parte legittimata è l'autorità che ha emanato il provvedimento sanzionatorio (nella specie l'Ufficio periferico di Conegliano dell'Ispektorato centrale repressione frodi), e non anche l'organo sovraordinato alla stessa (Ispektorato centrale o Ministero), che non può perciò partecipare al giudizio di cassazione, il quale si svolge tra le stesse parti legittimate al giudizio di primo grado.

È invece ammissibile il ricorso proposto per l'Ufficio periferico di Conegliano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, che ha emesso l'ordinanza ingiunzione e nei confronti del quale si è svolto il giudizio di opposizione, non valendo la frase «per quanto occorrere possa» ad elidere - come, invece, infondatamente assume il controricorrente - il fatto che il ricorso è stato proposto dall'Avvocatura generale dello Stato anche in rappresentanza di quell'ufficio.

2.1. - Col terzo motivo, il cui esame è logicamente preliminare, viene dedotta nullità del procedimento per avere il pretore, all'udienza del 6 ottobre 1996, fissata per la discussione della causa

e dopo che le parti avevano proceduto alla discussione stessa, riaperto l'istruttoria ed assunto prove testimoniali non ammesse precedentemente, invece di pronunciare immediatamente la sentenza.

2.2. - Il motivo è infondato.

Non vengono chiarite le ragioni della prospettata nullità, che non è in alcun modo ricollegabile alla riapertura dell'istruttoria, sempre possibile fino a quando la causa non sia stata decisa mediante la lettura in udienza del dispositivo della sentenza.

3.1. - Col secondo motivo, che pure va preliminarmente esaminato, viene dedotta violazione e falsa applicazione del regolamento CEE n. 2046/89 laddove il pretore non ha rilevato che le circolari nn. 31 e 32 del 1992 «da un lato non derogano affatto alla disciplina del citato d.m. 20 maggio 1986, ma la integrano con modalità complementari quali l'obbligo della comunicazione dell'avvenuta denaturazione, dall'altro hanno piena efficacia normativa nella parte in cui la loro inosservanza consente il percepimento di consistenti aiuti comunitari che, per la distillazione preventiva della campagna 1991/92 di cui si parla, ammontavano a ben L. 36.000 per ettolitro di vino avviato alla distillazione».

3.2. - Il motivo è inammissibile per l'assoluta incomprendibilità della doglianza, che prospetta una non meglio specificata violazione di un regolamento comunitario (n. 2046/89) in quanto le circolari non derogherebbero alla disciplina di un decreto ministeriale; ed ha inoltre riguardo ad aspetti afferenti alla percezione degli aiuti comunitari, i quali non vengono in considerazione.

4.1. - Col primo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 28 reg. CEE n. 2046/89, delle circolari ministeriali applicative e degli artt. 1 e 2 del d.m. 20 maggio 1986.

Sostiene l'amministrazione ricorrente che, facendo riferimento al letterale disposto di cui al citato art. 1, d.m. 20 maggio 1986 (secondo il quale «i vini avviati alle distillazioni previste dal reg. CEE n. 337/79 debbono essere addizionati con cloruro di litio, prima di essere estratti dalle cantine o dai depositi in cui sono detenuti, nella misura compresa tra i 5 ed i 10 grammi per quintale di prodotto») ed erroneamente negando valore di fonte normativa alle circolari ministeriali che prevedono l'obbligo del produttore di comunicare telefonicamente all'Ufficio repressione frodi «l'avvenuta denaturazione del vino secondo le norme del d.m. 20 maggio 1986 e di non estrarre il prodotto prima che siano trascorse almeno 72 ore dalla predetta comunicazione», il pretore ha omissso di considerare il disposto dell'art. 2 del d.m. 20 maggio 1986.

Assume, in particolare, che il disposto di tale norma («il cloruro di litio da aggiungere ai vini di cui al predetto articolo, prima di essere aggiunto e accuratamente mescolato alla massa, deve essere sciolto in una parte del prodotto») renderebbe evidente che la denaturazione del vino deve essere eseguita in un'unica soluzione, sicché non sarebbe consentito sanare l'inosservanza delle norme citate dopo l'accertamento della violazione da parte dell'Ispektorato, pena il dissolvimento dei poteri di controllo e sanzionatorio dell'amministrazione. Il d.m. 20 maggio 1986 risulterebbe dunque violato sia quando venga omessa totalmente o parzialmente la denaturazione prima dell'avvio dei vini alla distillazione (art. 1), sia qualora le operazioni di aggiunta del cloruro di litio vengano effettuate in difformità da quanto disposto dall'art. 2.

4.2. - Premesso che è certamente erroneo il riferimento all'inesistente art. 28 del regolamento CEE del Consiglio, del 19 giugno 1999, il quale è costituito da ventuno articoli, dalle disposizioni che vengono direttamente in considerazione risulta quanto segue.

A) L'art. 4, comma 11, d.l. 7 settembre 1987, n. 370, convertito in legge n. 460/87, stabilisce che «l'inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 2179/83 del Consiglio in data 25 luglio 1983 e nel decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 20 maggio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 1986, circa gli obblighi da osservarsi nel corso delle operazioni di distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione comporta l'applicazione della sanzione prevista dal comma 6» (sanzione amministrativa di L. 150.000 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto, in misura comunque non inferiore a L. 600.000).

B) Il d.m. 30 maggio 1986 prescrive, all'art. 1, che «I vini avviati alle distillazioni previste dal citato regolamento CEE n. 337/79 debbono essere addizionati con cloruro di litio, prima di essere estratti dalle cantine o dai depositi in cui sono detenuti, nella misura compresa tra i 5 ed i 10 grammi per ogni quintale di prodotto»; all'art. 2, che «il cloruro di litio da aggiungere ai vini di cui al precedente articolo, prima di essere aggiunto e accuratamente mescolato alla massa, deve essere sciolto in una parte del prodotto»; all'art. 3, che «I distillatori hanno l'obbligo di non ritirare il vino che risulti irregolarmente litato».

C) Le circolari ministeriali nn. 31 e 32 del 1992 (in particolare la seconda), dopo aver ricordato che la violazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale (*sub b*) comportano la sanzione di cui al d.l. n. 370/87, segnalano agli uffici destinatari delle circolari stesse che «i produttori debbono comunicare telegraficamente all'Ufficio repressione frodi competente per territorio l'avvenuta denaturazione del vino, secondo le norme del decreto 20 maggio 1986 e non possono procedere all'estrazione ed alla consegna del prodotto prima che siano trascorse almeno 72 ore dalla predetta comunicazione, non computandosi in detto termine le ore dei giorni festivi».

Ebbene, la seconda disposizione (*sub B*), ove interpretata in senso rigorosamente letterale, sarebbe priva di ogni senso logico, non essendo evidentemente possibile che un vino già fisicamente «avviato» alla distillazione sia tuttavia addizionato «prima» di essere estratto dalla cantina o dal deposito in cui è «detenuto». È allora evidente che l'avviamento dei vini alla distillazione va inteso in senso concettualmente comprensivo anche degli atti prodromici che ne connotano la destinazione.

Fra questi senz'altro rientra l'aggiunta di litio, che vale ad esprimere inequivocamente l'irreversibile intenzione del produttore di destinare il vino alla distillazione, che a quella risulta così avviato.

La segnalazione telegrafica del produttore all'Ufficio centrale repressione frodi della già effettuata operazione di denaturazione mediante aggiunta di litio (secondo quanto previsto dalle circolari ministeriali che, non per questo, si atteggiano come modificative di un precetto di legge) costituisce, dunque, affermazione di intervenuta ottemperanza al disposto normativo di cui all'art. 1, d.m. 30 maggio 1986, che appunto impone l'aggiunta di litio al vino avviato alla distillazione prima che esso sia rimosso dalla cantina o dal deposito in cui è custodito, e al contempo manifesta l'intenzione del produttore di rimuoverlo dalla cantina o dal deposito per il trasporto alla distilleria.

Il successivo controllo dal quale risulti che il litio non era stato aggiunto, ovvero che era stato aggiunto in quantità inferiore a quella prescritta, evidenzia pertanto la intervenuta violazione di cui al combinato disposto delle due norme sopra riportate.

Non ostano a tale conclusione le previsioni di cui:

a) all'art. 22, comma 3, del reg. CEE n. 2179/83, laddove stabilisce che «il controllo delle caratteristiche dei prodotti consegnati alla distillazione, segnatamente della quantità, del colore e del titolo alcolometrico, è effettuato al momento dell'entrata del prodotto nella distilleria, sulla base del documento previsto dall'art. 53 paragrafo 1 del regolamento CEE n. 337 del 1979 sotto la cui scorta è avvenuto il trasporto»;

b) al regolamento CEE del Consiglio n. 2046/89 del 19 giugno 1989 (che ha abrogato sostituendolo, il reg. CEE n. 2179/83), il cui art. 21, comma 3, secondo alinea, testualmente recita: «il controllo delle caratteristiche dei prodotti consegnati alla distillazione, è effettuato sulla base ... di un'analisi su campioni prelevati all'entrata del prodotto nella distilleria sotto il controllo di un organismo ufficiale dello Stato membro nel cui territorio è situata la distilleria».

La circostanza che la normativa comunitaria preveda che il controllo sia effettuato nella distilleria (come, nella specie, è poi puntualmente accaduto) non preclude controlli in momenti anteriori; segnatamente se disposizioni interne – come il d.m. 20 marzo 1986 – specificamente impongano i comportamenti che le regole comunitarie presuppongono già posti in essere al momento dell'entrata del prodotto nella distilleria; e, dunque, in un momento che non può che essere anteriore a quello in cui il vino viene estratto dalla cantina o dal deposito in cui precedentemente era custodito.

Va peraltro rilevato che, nel caso di specie, nessuna contestazione è stata mossa in ordine alla legittimità del controllo effettuato presso la cantina a breve distanza di tempo dalla segnalazione telegrafica.

5. - Conclusivamente, rigettato il terzo motivo di ricorso e dichiarato inammissibile il secondo, va accolto il primo motivo per quanto di ragione, con la cassazione senza rinvio della sentenza gravata.

Essendo pacifico che il litio era stato aggiunto in quantità inferiore a quella minima prescritta e non essendo dunque necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., con il rigetto dell'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione. (*Omissis*)

II

(*Omissis*)

FATTO. - Giudice Maria Antonietta, in qualità di legale rappresentante della cooperativa «Rincione» corrente in Calatafimi, e Bianchi Giuseppe, in qualità di legale rappresentante della «Ge.dis» con sede in Marsala, hanno proposto innanzi al pretore di Trapani – sezione

distaccata di Alcamo – opposizione contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa di lire 90.002.500 per avere la prima avviato alla distillazione un quantitativo di vino senza la prescritta dose di cloruro di litio ed il secondo per averlo ricevuto.

Il pretore ha disposto c.t.n. sui campioni di vino, che non è stata espletata, e, quindi, con sentenza resa il 9 aprile 1998, ha rigettato l'opposizione della Giudice ed accolto quella del Bianchi, motivando come segue.

La prova della presenza di una quantità di litio notevolmente inferiore a quella prescritta nel vino avviato dalla cooperativa alla distillazione, con conseguente sussistenza dell'addebito mosso alla stessa, si evince dalle analisi eseguite rispettivamente dall'Ispettorato repressioni frodi e dall'Istituto sperimentale per l'enologia di Asti; analisi, della cui veridicità non v'è ragione di dubitare, nonostante le lievi difformità, spiegabili con fattori di natura chimica connessi all'intervallo di tempo nella loro esecuzione.

Viceversa, la duplice circostanza che la documentazione di accompagnamento del vino recasse la dicitura «cloruro di litio a norma di legge» e che le analisi eseguite nel laboratorio chimico delle dogane di Palermo abbiano evidenziato «valori normali in punto di cloruro di litio» dimostra che la «Ge.dis» ha osservato le prescrizioni in materia.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Giudice Maria Antonietta in qualità, deducendo sei motivi; l'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

DIRITTO. - Con i primi due motivi la ricorrente denuncia nullità del procedimento ex art. 360, n. 4 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 60 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, stesso codice, lamentando che il pretore, dopo avere ammesso la c.t.u., non l'ha fatta espletare né entro il termine prescritto dal menzionato art. 60 né successivamente, senza revocare il provvedimento, a mezzo del quale l'ha ammessa.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, lamentando sostanzialmente che il pretore non ha indicato le ragioni, per le quali non ha fatto espletare la consulenza.

I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per la stretta complementarità, sono privi di fondamento.

La consulenza tecnica non è un mezzo istruttorio nella disponibilità delle parti, ma è espressione di un potere discrezionale del giudice, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità (Cass. 19 agosto 1998, n. 8200; Cass. 3 aprile 1998, n. 3423).

Come è libero di ammetterla, così il giudice, una volta che la abbia ammessa, è libero di non farla espletare, in base ad una diversa valutazione della necessità od opportunità, senza con questo incorrere nella violazione dell'art. 60 disp. att. c.p.c.

Né è necessario che egli revochi espressamente il provvedimento ammissivo, essendo sufficiente la revoca implicita nel semplice fatto di non dare corso alla consulenza.

Trattandosi di attività discrezionale, il suo esercizio sia nel senso di ammettere che in quello di non espletare la consulenza è normalmente sottratto al sindacato di legittimità.

Diversamente deve dirsi quando la consulenza verta su questione rilevante per la definizione della causa; in tale caso il principio, secondo cui disporre o non espletare la consulenza rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, trova temperamento nel principio, secondo cui il giudice è tenuto a fornire adeguata motivazione e, ove non la fornisca, la decisione adottata è censurabile in cassazione (Cass. 21 luglio 1995, n. 7964; Cass. 7 dicembre 1991, n. 13209; Cass. 29 aprile 1982, n. 2712).

Ora, è ben vero che il pretore non ha revocato espressamente, come sarebbe stato opportuno, il provvedimento ammissivo della c.t.u., ma è ancor vero che la revoca è implicita nel non avere dato corso alla stessa.

Né rileva che non abbia fornito alcuna motivazione al riguardo, dal momento che, come non ha mancato di rilevare, sia le analisi espletate dall'Ispettorato repressioni frodi che quelle eseguite dall'Istituto sperimentale per l'enologia di Asti hanno individuato valori di litio che, pur leggermente differenti, sono notevolmente inferiori ai quantitativi prescritti dalla normativa comunitaria, con la implicita conseguenza di privare la questione della c.t.u. di decisività.

Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 23 legge 689/1981 sotto il profilo che, non essendo stato espletato l'unico accertamento idoneo a dare concretezza al fatto addebitato (la c.t.u.), il pretore avrebbe dovuto applicare la regola di cui al comma 12 del menzionato articolo ed accogliere l'opposizione.

Il motivo non può trovare accoglimento.

Il pretore ha fondato l'espresso convincimento di sussistenza della violazione ascritta alla ricorrente sui risultati delle analisi eseguite dall'Ispettorato repressioni frodi e dall'Istituto sperimentale per l'eno- logia di Asti; risultati, cui va riconosciuta piena efficienza allo scopo.

Né su tale convincimento incide la circostanza che il detto giudice abbia disposto c.t.u., avendola egli ritenuta superflua in base a nuova valutazione tanto da non espletarla ed essendo questo giudizio - per come già evidenziato - insindacabile in sede di legittimità.

Con il quinto motivo la ricorrente, denunciando omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, lamenta che la sentenza abbia recepito sia il risultato delle analisi eseguite dal laboratorio chimico delle dogane di Palermo che quello delle analisi dell'Ispettorato repressioni frodi e dell'Istituto sperimentale per l'eno- logia di Asti, nonostante l'irriducibile contrasto, accogliendo sulla base del primo l'opposizione della «Ge.dis» e rigettando alla stregua del secondo l'opposizione di essa ricorrente.

Il motivo presuppone che le analisi del laboratorio chimico delle dogane di Palermo e quelle dell'Ispettorato repressioni frodi e dell'Istituto sperimentale siano state eseguite sui medesimi campioni di vino.

Senonché dalla sentenza impugnata risulta che le prime sono state eseguite su campioni prelevati presso la «Ge.dis» e le seconde su campioni prelevati presso la cooperativa.

Viene, pertanto, meno il presupposto e cade l'intero ragiona- mento svolto con il motivo all'esame, restando esclusa la denuncia contraddittorietà.

Con il sesto motivo la ricorrente deduce «violazione o falsa applicazione del d.m. 20 maggio 1986; violazione o falsa applica- zione della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dei principi fonda- mentali in materia di applicazione di sanzioni amministrative», sostenendo che l'illecito contestato non sussiste, atteso che, come accertato a mezzo delle analisi del Laboratorio chimico delle dogane, quando è giunto a destinazione il vino presentava la pre- scritta quantità di cloruro di litio.

Il motivo pone la questione se la dose di litio debba essere presente nel vino avviato alla distillazione quando perviene alla distilleria o anteriormente.

Ora l'art. 1 del d.m. 20 maggio 1986 dispone testualmente: «i vini avviati alle distillazioni previste dal citato regolamento CEE n. 337/79 debbono essere addizionati con cloruro di litio, prima di essere estratti dalle cantine o dai depositi in cui sono detenuti, nella misura compresa tra i 5 ed i 10 grammi per ogni quintale di prodotto».

La disposizione va interpretata nel senso che il vino deve essere addizionato con il cloruro di litio prima di essere estratto dalle cantine o dai depositi, in modo da consentire fin da questo momento, ai fini di una più efficace repressione di eventuali frodi, i controlli, ai quali è preordinata la segnalazione telegrafica del produttore all'ufficio competente dell'effettuata operazione di denaturazione prevista dalle circolari ministeriali in materia.

Si deve, pertanto, affermare che il vino avviato alla distillazione deve contenere la prescritta quantità di litio prima ancora di essere estratto dalle cantine o dai depositi e che incorre nella violazione di cui al d.m. 20 maggio 1986 il produttore che aggiunga il litio solo in un momento successivo, a nulla rilevando che esso sia presente nella quantità dovuta nel momento in cui perviene alla distilleria.

In conclusione, il ricorso va rigettato. (Omissis)

(1-2) LA TARDIVA AGGIUNTA DEL RIVELATORE AL VINO DESTINATO ALLA DISTILLAZIONE CONFIGURA ILLECITO AMMINISTRATIVO.

Le sentenze in esame affrontano il tema dell'aggiunta del rivelatore (sostanza identificata nel cloruro di litio) alle partite di vino destinate alla distillazione all'interno del ter- ritorio nazionale. I quesiti sollevati alla Corte Suprema con-

cernono l'individuazione del momento esatto nel quale debba essere effettuata tale operazione, ovvero se prima dell'estrazione dalle cantine ove il vino è depositato oppure anche successivamente, all'arrivo in distilleria o durante il trasporto. In tali casi possono ben verificarsi delle difformità tra i valori riscontrati nei due distinti momenti, potendo il litio essere stato addizionato dopo l'estrazione e dare così adito all'integrazione di una frode per non corrispondenza ai dati previamente comunicati dal produttore all'autorità amministrativa competente (Ispettorato centrale repressione frodi).

L'aggiunta del rivelatore al vino in circolazione è un obbligo imposto dallo Stato italiano al fine di garantire l'integrità qualitativa del vino in uscita dai luoghi di deposi- to e di prevenirne qualsiasi deviazione dal processo di distillazione cui deve essere, nei casi previsti, normalmente destinato. Il decreto del Ministero dell'agricoltura e foreste del 20 maggio 1986, richiamato ed applicato dal giudice di legittimità, stabilisce che il rivelatore debba essere aggiunto al vino prima dell'estrazione dalle cantine e detta una serie di prescrizioni dirette alle parti coinvolte nel procedimento (produttore e distillatore). L'art. 1 afferma espressamente che «i vini avviati alle distillazioni previste dal regolamento CEE n. 337/1979 debbono essere addizionati con cloruro di litio, prima di essere estratti dalle cantine o dai depositi in cui sono detenuti, nella misura compresa tra 5 e 10 grammi per ogni quintale di prodotto». Dall'analisi della norma discendono le prime conseguenze:

1) l'aggiunta del rivelatore è considerata un obbligo dallo Stato Italiano;

2) questa operazione obbligata ha per unico oggetto i vini avviati alle distillazioni previste dalla legge comunitaria vigente, attualmente rappresentata dal regolamento n. 1493/1999 che ha abrogato e sostituito tutti i regolamenti pre- vigenti in materia (1). Sono escluse dall'operazione di addi- zione le vinacce e le fecce di vino, ossia i sottoprodotti della vinificazione, parlando il decreto espressamente di vino (2);

3) è individuato letteralmente il termine di esecuzione dell'operazione di addizione, dato dal momento antecedente all'estrazione dalle cantine o dai depositi in cui il vino è contenuto;

4) è determinata la misura dell'addizione, ovvero il *quantum* di cloruro di litio da aggiungere, che deve essere compresa tra 5 e 10 grammi per ogni quintale di prodotto.

Non è invece indicato chi debba provvedere all'addi- zione ovvero chi sia il destinatario dell'obbligo, ma è facile intuire che debba essere il produttore, ovvero il soggetto che estrae il vino dalle cantine o dai depositi.

L'art. 2 determina, seppure genericamente, le modalità di aggiunta del rivelatore al vino, affinché permei l'intera massa del prodotto. Recita: «il cloruro di litio, da addizio- nare ai vini di cui al precedente articolo, prima di essere aggiunto e accuratamente mescolato alla massa, deve esse- re sciolto in una parte del prodotto». C'è anche qui un obbligo di corretta esecuzione dell'operazione.

L'art. 3, infine, fissa un divieto per i distillatori enun- ciando espressamente che costoro «hanno l'obbligo di non ritirare il vino che risulti irregolarmente litato» (3). C'è qui un obbligo che incombe sul distillatore al momento del ricevimento del prodotto, contemperando quindi la neces- sità di prestare gli adeguati controlli ed evitare così un con- corso nell'illecito amministrativo sotto descritto.

(1) In particolare, il reg. CEE n. 822/1987 che da ultimo aveva abrogato e sostituito il vigente reg. CEE n. 337/1979.

(2) L'allegato I, n. 10, al reg. CE n. 1493/1999 definisce il vino come il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o par- ziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve.

(3) Sono esclusi dal procedimento di addizione di cui al d.m. 20 mag-

gio 1986 le vinacce e le fecce di vino, riferendosi il decreto soltanto al vino, definito come «il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazio- ne alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o non, o di mosti di uve» (n. 10 dell'allegato al reg. CEE n. 822/1987). Le fecce di vino debbono essere addizionate in virtù di altra normativa nazionale (d.p.r. 12 febbraio 1965, n. 162; d.m. 16 ottobre 1969 e d.m. 6 maggio 1992).

Il mancato adempimento di questi tre obblighi integra la fattispecie di illecito amministrativo di cui all'art. 4, comma 11, del d.l. n. 370/1987, convertito in legge n. 460/1987, il quale, rinviando espressamente alla sanzione prevista dal precedente comma 6, prevede che «l'inosservanza delle disposizioni contenute (...) nel decreto del Ministero dell'agricoltura e foreste 20 maggio 1986 comporta l'applicazione della sanzione (...) amministrativa del pagamento di Lit. 150.000 per quintale o frazione di quintale di prodotto, ma la sanzione non può essere comunque inferiore a Lit. 600.000».

Se il decreto ministeriale impone un obbligo di addizionale, determina imperativamente misure rigorose di addizionale e fissa altresì un divieto al commercio di vini che non siano stati regolarmente e precedentemente addizionati, si evince che la *ratio* del decreto sarà proprio quello di predeterminare il livello qualitativo del vino immesso nel processo di distillazione. Livello che deve essere tassativamente eguale per tutte le partite di vino in movimentazione all'interno del territorio nazionale. Potrebbero dapprima individuarsi due quesiti: il primo è se la *ratio* del decreto coincida con quella del regolamento comunitario, delle cui disposizioni è comunque attuativo; il secondo è se l'aggiunta del rivelatore al vino sia una misura di controllo obbligatoria oppure facoltativa.

Per la seconda risposta, partiamo dalla funzione di questo strumento sopra accennata. La predeterminazione del livello qualitativo del vino in uscita dai luoghi di produzione deve essere compiuta nel momento in cui più alto è il rischio di una sua fuoriuscita dalla destinazione alla distillazione e di un'immissione nel mercato priva dei prescritti controlli. Questo momento corrisponde in particolar modo all'estrazione del vino dalle cantine e dai depositi, secondo quanto dispone anche la Cassazione (sentenza n. 10707 dell'11 agosto 2000). Inoltre, non sarebbe possibile successivamente sanare l'inosservanza dell'art. 1 del decreto, pregiudicandosi così le funzioni di controllo in capo all'amministrazione (Cass. n. 7266 del 1° giugno 2000).

La distillazione, però, non è sempre una destinazione obbligatoria del vino.

Esistono, infatti, diverse tipologie di distillazione tutte individuate dal reg. CE n. 1493/1999, cui direttamente il d.m. 20 maggio 1986 rimanda nella prima parte dell'art. 1. In primo luogo, viene determinato l'oggetto dell'operazione: non tutti i vini, si dice nella norma, ma soltanto i vini avviati alle distillazioni. Le distillazioni, che vengono appositamente trattate nel Capo II del Titolo 3 del reg. 1493/1999, si distinguono in obbligatorie e facoltative. Le prime vengono individuate negli artt. 27 e 28 rispettivamente come: prestazioni viniche, aventi ad oggetto le vinacce e le fecce di vino che devono essere consegnate alla distillazione (art. 27, par. 3) (4); distillazioni di vini ottenuti da varietà a doppia classificazione, per i quali è stabilito

espressamente che, salvo deroga, questi vini possono circolare solo se sono destinati ad una distilleria (art. 28, par. 1). Le prestazioni viniche hanno ad oggetto i sottoprodotti della vinificazione e quindi non rientrano tra le distillazioni previste dall'art. 1 del decreto ministeriale. Discorso diverso per la seconda tipologia di distillazione che, avendo ad oggetto il vino, può essere individuata come una delle possibili rientranti tra quelle richiamate dalla norma. In questo caso l'obbligo di consegna al distillatore è sancito, salvo deroghe tassative, nell'art. 52 del regolamento CE n. 1623/2000, che disciplina i meccanismi del mercato vitivinicolo individuati dal reg. CE n. 1493/1999, tra cui figurano appunto le distillazioni. Alla consegna, il distillatore paga un prezzo d'acquisto al produttore che non può essere inferiore ad un minimo prestabilito (5).

Le distillazioni facoltative, invece, sono quelle cui può ricorrere spontaneamente il produttore, stipulando un apposito contratto di consegna, in due circostanze, indicate dagli artt. 29 e 30: per sostenere il mercato vitivinicolo, avendo riguardo ai soli vini da tavola e vini atti a diventare vini da tavola (art. 29, par. 1), ove al prezzo di acquisto erogato al produttore corrisponde un aiuto versato dall'organismo di intervento al distillatore; in casi eccezionali di turbativa del mercato dovuta ad una notevole eccedenza e/o a problemi di qualità, cosiddetta «distillazione di crisi» (art. 30, par. 1) (6).

Se queste sono le ipotesi esistenti di distillazione, l'obbligo di aggiunta di cui all'art. 1 del decreto ministeriale graverà sul produttore del vino che, o per legge o per contratto liberamente concluso con il distillatore, dovrà avviare alla distillazione. Quindi, non dovrà essere aggiunto cloruro di litio indistintamente a tutti i vini prodotti ma soltanto a quelli destinati alla fase della distillazione, o perché questa destinazione è imposta espressamente dalla normativa vigente (art. 28 del reg. 1493/99) o perché lo stesso produttore lo ha autonomamente deciso, essendosi obbligato contrattualmente con il distillatore.

La Cassazione ha individuato correttamente la fase di avviamento dei vini alla distillazione asserendo che «comprende anche gli atti prodromici che ne connotano la destinazione e, fra questi, l'aggiunta di litio, che vale ad esprimere l'irreversibile intenzione del produttore di destinare, appunto, il vino alla distillazione» (sentenza n. 7266/2000, cit.).

La facoltà di aggiunta è altresì espressa dal reg. CE n. 1623/2000 che indica l'impiego del rivelatore come uno degli strumenti atti a garantire il controllo delle operazioni di distillazione del vino. Questi strumenti, elencati all'art. 73, sono per l'appunto: 1) il documento controllato dall'amministrazione, senza il quale nessun prodotto può circolare all'interno della Comunità (7); 2) l'analisi effettuata su campioni prelevati all'entrata del prodotto nella distilleria sotto il controllo di un organismo ufficiale; 3) i contratti di consegna di cui all'art. 65 (8). La norma prosegue affermando al comma 3 che «gli Stati

(4) La vinaccia è il residuo della torchiatura delle uve fresche, fermentate o no. La feccia di vino è il residuo che si deposita nei recipienti contenenti vino, dopo la fermentazione, durante l'immagazzinamento o dopo trattamento autorizzato, nonché quello ottenuto dalla filtrazione o dalla centrifugazione di questo prodotto. Sono considerati feccia di vino anche: il residuo che si deposita nei recipienti contenenti mosto di uve durante l'immagazzinamento o dopo trattamento autorizzato; il residuo ottenuto dalla filtrazione o dalla centrifugazione del prodotto.

(5) Il prezzo d'acquisto è pari a 1,34 euro per % vol/hl (art. 28, par. 3).

(6) Il previgente reg. CEE n. 822/1987 prevedeva le seguenti distillazioni: obbligatoria, comprensiva della prestazione vinica (art. 35), della distillazione di vini da uve da tavola (art. 36) e della distillazione dei vini da tavola (art. 39); facoltativa, comprensiva della distillazione preventiva (art. 38), della distillazione a sostegno (art. 41) e della distillazione a buon fine (art. 42).

(7) Documento richiesto dall'art. 70 del reg. CE n. 1493/1999, richiamato dall'art. 73 del reg. CE n. 1623/2000.

(8) Art. 65, par. 1: «Il produttore che intenda consegnare un vino di produ-

zione propria per le distillazioni di cui agli articoli 29 o 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 stipula uno o più contratti di consegna, in appresso denominati "contratto", con uno o più distillatori. Il contratto è presentato per approvazione all'organismo d'intervento competente, entro una data e secondo modalità da stabilirsi dagli Stati membri. Insieme al contratto è presentata la prova che il produttore ha effettivamente prodotto e detiene il quantitativo di vino destinato alla consegna. Tale prova può non essere richiesta negli Stati membri la cui amministrazione ne è già in possesso per altri motivi.

Art. 65, par. 2: «Il contratto menziona, per il vino in questione, almeno: a) il quantitativo, il quale non può essere inferiore a 10 ettolitri; b) le varie caratteristiche, in particolare il colore.

Il produttore può consegnare il vino alla distillazione soltanto se il contratto è approvato dall'organismo d'intervento competente. L'autorità competente può limitare il numero di contratti che un singolo produttore può stipulare. Se la distillazione ha luogo in uno Stato membro diverso da quello in cui il contratto è stato approvato, l'organismo d'intervento che ha approvato il contratto ne trasmette copia all'organismo d'intervento dell'altro Stato membro.

membri possono inoltre prevedere l'impiego di un rivelatore e che gli Stati membri non possono opporsi, a causa della presenza di un rivelatore, alla circolazione nel proprio territorio di un prodotto destinato alla distillazione o dei prodotti distillati ottenuti da tale prodotto» (9). Dalla lettura della norma, ne consegue che il legislatore europeo rilascia ampia facoltà agli Stati membri di utilizzare questo meccanismo di controllo, la cui efficacia non viene certo messa in discussione (vedi il punto n. 90 della premessa al regolamento). Ma se ne sottolinea, comunque, l'inidoneità a limitare la circolazione del vino distillato o da distillare all'interno del territorio sovranazionale. Ciò significa una sola cosa: che questa misura ha un senso e viene applicata soltanto in Italia e negli altri Stati che la contemplano.

L'aggiunta del rivelatore nel vino è quindi uno strumento facoltativo di controllo sulle operazioni di distillazione ma non è l'unico riconosciuto dall'ordinamento sovranazionale. Non a caso viene usato l'avverbio «inoltre», vale a dire in aggiunta a qualcosa di precedentemente citato. Essendo poi una facoltà per gli Stati membri, rientra nella loro discrezione l'adozione di tale strumento che non è comunque in grado di impedire la circolazione del vino all'interno del territorio comunitario. Quindi, sembra che l'aggiunta del rivelatore sia una misura irrilevante, non necessaria, prevista solo da e per quegli Stati che intendono rafforzare i propri meccanismi di controllo di eventuali frodi che possono essere commesse dagli operatori del settore.

Il legislatore nazionale ha ritenuto invece di continuare ad avvalersene richiamandosi al d.m. del 20 maggio 1986 ed alla legge n. 460/1987. La circolare n. 3 del 4 agosto 2000 del Ministero delle politiche agricole non lascia dubbi circa la vigenza attuale della disposizione del citato decreto ministeriale (10). In tal modo però, letto il disposto degli artt. 1, 2 e 3 del decreto, questo impiego continua ad essere imposto dallo Stato come un obbligo a tutti i produttori di vino del territorio nazionale creandosi così una sorta di difformità con le disposizioni vigenti degli altri Stati membri della Unione Europea che possono anche non prevedere una misura del genere. Obbligo in Italia ed elasticità in Europa. Ci si potrebbe interrogare sulla reale efficacia di questa misura per prevenire frodi a danno dell'autorità amministrativa competente e forse a mettere in discussione la vigenza delle disposizioni dettate dal d.m. 20 maggio 1986.

Circa la risposta da dare al primo quesito su proposto, ne conviene da quanto anzidetto che la *ratio* del decreto del Ministero del 20 maggio 1986 coincide con quella del regolamento comunitario, presentando esigenze di controllo più rigide e restrittive al fine della repressione di frodi. Lo conferma l'orientamento della Corte di cassazione chiarito dalla sentenza n. 10707/2000 in esame, teso ad una interpretazione letterale dell'art. 1 del decreto.

In conclusione, l'Italia prevede un'obbligatoria misura di controllo della destinazione del vino alla distillazione rappresentata dall'aggiunta del rivelatore al vino nella fase antecedente alla sua estrazione dalle cantine ove è depositato. La misura, descritta puntualmente dal d.m. 20 maggio 1986, è da ritenersi ulteriore e più rigorosa rispetto a quelle generalmente contemplate dal legislatore europeo, ravvisabili nel reg. CE n. 1623/2000 attuativo del regime di controllo previsto dal reg. CE n. 1493/1999. Pertanto, sembra essere una misura non necessaria, essendo anche altri gli strumenti di controllo indicati. La sua finalità di prevenzione dei casi di frode in commercio è garantita dalla previsione di correlate fattispecie di illecito amministrativo (legge n. 460/1987) integrate in caso di inadempimento agli obblighi prescritti da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento di consegna e distillazione del vino.

Maurizio Mazzi

Cass. Sez. III Civ. - 5-5-2000, n. 5651 - Garfalo, pres.; Vella, est.; Russo, P.M. (diff.) - Romagnoli ed altri (avv. Chiucciariello) c. Com. Ascrea (avv. Lorizio). (Cassa con rinvio App. Roma 7 aprile 1997):

Usi civici - Feudalità e feudi - Presunzione di esistenza di usi civici sui fondi infeudati - Condizioni - Presunzione di demanialità di questi ultimi - Esclusione - Fondamento - Conseguenze. (C.c., artt. 822, 2727; l. 16 giugno 1927, n. 1766, art. 2)

Usi civici - Accertamento - Contratto di affitto di terre gravate da usi civici - Presunzione di inesistenza di uso civico sulle medesime - Esclusione. (L. 16 giugno 1927, n. 1766, artt. 2, 3; l. 28 febbraio 1928, n. 332, art. 8; c.c., art. 2727)

La natura giurisdizionale del feudo, attenendo ai rapporti tra il feudatario e l'Autorità suprema concedente il beneficio, non incide sul principio ubi feuda ibi demania, su cui si fonda la presunzione di esistenza di usi civici sui territori infeudati già abitati - salva la prova di una diversa relazione tra l'investito del beneficio e i nuclei di popolazione ivi residenti - ma non della loro demanialità universale, perché l'investito del beneficio non acquistava la proprietà dei fondi infeudati, ma il potere pubblico su di essi e il godimento delle parti dei medesimi costituenti demanio regio o fiscale. Invece, sui terreni appartenenti ai privati, poteva esercitare i diritti di uso civico da cui erano gravati tamquam primus civis in feudo suo (1).

Dalla stipula di contratti di affitto di un terreno non può inferirsi l'inesistenza di usi civici sul medesimo perché il diritto naturale degli abitanti di ritrarre i mezzi essenziali di vita dalle terre dove dimorano, ha un contenuto definito e ristretto, che non impedisce ai proprietari privati di tali terre di sfruttarne le risorse residue (2).

(Omissis)

FATTO. - 1. - Con ricorso del 19 dicembre 1983 Elena Francucci, cittadina del Comune di Ascrea, in nome proprio e come rappresentante di altri «naturali del luogo», chiese al Commissario per la liquidazione degli usi civici del Lazio, della Toscana e dell'Umbria di dichiarare che la tenuta denominata Bulgaretta (riportata nel catasto ai fogli nn. 22, 23 e 24 della partita n. 981) posseduta da Bruno Romagnoli, era demaniale oppure, se di natura privata, era gravata dai diritti di uso civico di legnatico e di pascolo.

L'Ente pubblico aderì alla domanda.

Il Romagnoli, costituitosi in giudizio, eccepì, ai sensi dell'art. 3 della l. 16 giugno 1927, n. 1766, l'estinzione dell'azione diretta ad ottenere il riconoscimento dei diritti di uso civico assumendo che questi non si trovavano in esercizio e, in subordine, contestò il fondamento della pretesa.

Nel corso del processo intervennero Alberto e Caterina Romagnoli ai quali Bruno Romagnoli aveva donato i terreni della tenuta. Espletata consulenza tecnica d'ufficio, il Commissario, con sentenza non definitiva del 20 ottobre 1992, in accoglimento della domanda subordinata, dichiarò che sulla tenuta, che accertò essere di proprietà privata, sussistevano i diritti di uso civico di semina, legnatico e di pascolo a favore della popolazione del Comune di Ascrea, rimise la causa sul ruolo per l'istruttoria relativa ad alcune pretese «accessorie e complementari» (condanna dei Romagnoli «ai frutti percetti per il periodo in cui gli usi non erano stati esercitati, ecc...») ed ordinò ai ricorrenti di chiamare in causa «gli altri eventuali proprietari delle menzionate particelle fondiarie (nn. 22, 23, 24 della partita n. 981).

Contro tale pronuncia furono proposti due reclami, uno dai Romagnoli e l'altro dal Comune di Ascrea e dalla Francucci, in nome proprio e come rappresentante di alcuni dei ricorrenti.

Con sentenza del 7 aprile 1997 la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha escluso l'esistenza del diritto d'uso civico di semina sulla tenuta la Bulgaretta perché di esso non vi era alcun cenno nel progetto di liquidazione degli usi redatto in sede di verifica amministrativa.

I Romagnoli ricorrono per cassazione con sei motivi.

Il Comune di Ascrea ed Elena Francucci, anche in rappresentanza di alcuni degli originari istanti, hanno proposto altro ricorso. Entrambe le parti resistono con controricorsi.

DIRITTO. - Pregiudizialmente si ordina la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 del codice di procedura civile, perché proposti contro la stessa sentenza.

(9) Precedentemente, il reg. CEE n. 2046/1999, attuativo del reg. CEE n. 822/1987, prevedeva tale facoltà all'art. 28.

(10) Relativa alla «Distillazione facoltativa dei vini di cui all'art. 29 del regolamento (CE) n. 1493/99 per la campagna 2000/2001».

Con il primo motivo del ricorso principale si eccipisce la nullità dei giudizi di primo e secondo grado e delle sentenze relative per violazione degli artt. 101 e 102 del c.p.c., 24 della Costituzione, 29, 30 e 31 della l. 16 giugno 1927, n. 1766 e 15 e 16 del r.d. 26 febbraio 1928, n. 332 in relazione all'art. 360, nn. 3, 4 e 5 del codice di rito. A sostegno dell'eccezione, oltre a ribadirsi quel che già si era sostenuto col reclamo e cioè che i proprietari dei terreni confinanti con quelli degli intimati, per tale loro qualità, erano dei litisconsorti necessari e avrebbero dovuto, perciò, essere chiamati nel processo sin dal suo inizio, si adduce l'ulteriore rilievo che in ordine a tali fondi vi erano le pretese concorrenti dei cittadini ascreani e di Alberto, Bruno e Caterina Romagnoli, i primi dei quali asserivano di avere su di essi il diritto di pascolo d'uso civico e gli altri quello di servitù prediale di pascolo a vantaggio dei loro terreni.

Il motivo è infondato.

L'esame del vizio denunziato con l'ultima parte del motivo è precluso perché la sua prospettazione è diversa da quella esposta nel reclamo alla Corte d'appello e l'indagine diretta al suo accertamento richiederebbe attività inammissibili in questa sede. Ed, infatti, mentre in tale atto si era sostenuto soltanto la tesi che il Commissario non avrebbe potuto decidere la causa senza la partecipazione dei proprietari dei terreni *confinanti* (si legge in esso quanto segue: «... stante la natura della Bulgaretta, inserita e incuneata a guisa d'intarsio o di mosaico in mezzo ai terreni degli altri proprietari, non si vede come il primo giudice abbia potuto giudicare sull'esistenza o meno di un demanio universale o di usi civici senza che siano stati coinvolti nella sua decisione i terreni degli altri proprietari che, non essendo parti in causa, non hanno potuto svolgere alcuna difesa»), nel ricorso si è fatto riferimento al litisconsorzio anche sotto il diverso profilo dei concorrenti diritti (d'uso civico e di servitù) su detti beni. Pertanto al fine di accertare l'eventuale difetto del contraddittorio si dovrebbe procedere a una nuova specifica indagine su altri elementi non citati nemmeno dai ricorrenti, il che non è consentito, in quanto per la giurisprudenza di questa Corte tale difetto può dedursi anche in Cassazione purché non siano necessarie ulteriori attività per il suo accertamento (sent. n. 7083 del 1995).

Sotto l'altro aspetto l'eccezione non merita accoglimento. L'autonomia dei fondi confinanti esclude che di questo giudizio debbano essere parti i proprietari di essi, i quali potranno assumere tale qualità processuale solo in procedimenti futuri promossi per l'accertamento della *qualitas soli* dei loro beni. Né può ritenersi che il contraddittorio sia incompleto a causa dell'omessa citazione sin dall'inizio del processo degli altri proprietari dei quali il Commissario solo con la sua sentenza ordinò la chiamata in causa. Poiché con tale pronuncia, in accoglimento della domanda proposta col ricorso, si dichiarò l'esistenza dei diritti d'uso civico sulle particelle contrassegnate con i nn. 22, 23 e 24 della partita n. 981, delle quali non risulta che al momento dell'instaurazione del giudizio vi fossero dei comproprietari, la chiamata in causa degli *eventuali* altri proprietari delle medesime particelle, fu ordinata, come correttamente è stato rilevato dalla Corte d'appello, all'unico scopo di fare partecipare al processo coloro che nel suo corso fossero succeduti a titolo particolare nei diritti controversi (art. 111 c.p.c.).

Con il sesto motivo del ricorso principale e con il primo dell'incidentale, da esaminare insieme perché la decisione di essi può influire su quella dei residui motivi di entrambi, si è criticata, per ragioni contrapposte, la sentenza impugnata essendosi affermato che la Corte d'appello è incorsa in errore per avere ritenuto che i terreni di proprietà dei Romagnoli erano gravati dai diritti di uso civico di pascolo e di legnatico (impugnazione principale), e negato l'appartenenza di essi al demanio universale (ricorso incidentale). In particolare col ricorso principale si sostiene che l'esistenza dei diritti d'uso civico è stata riconosciuta sulla base della presunzione *Ubi feuda ibi demania* senza considerare che per la giurisprudenza della Corte di cassazione tale presunzione è applicabile solo se risulti provata l'inf feudazione dominicale di un terreno preabitato. Si sarebbe dovuto cioè dimostrare, il che non si è verificato, che lo Stato aveva concesso i fondi - sui quali una comunità praticava il pascolo, il legnatico o altro uso limitato - ad un signore feudale con diritto di *uti frui* o con più ampio diritto. Dai documenti prodotti in giudizio l'inf feudazione dei terreni della «Bulgaretta» non era invece risultata e si era dimostrato che essi erano stati sempre di «dominio privato assolu-

to». Né il contrario si vinceva dai poteri sui medesimi attribuiti ai feudatari dalle Autorità supreme (Imperatore, Re, Papa), considerato che tali poteri «erano esercitabili anche su beni allodiali o su proprietà private dei cittadini». Si soggiunge che i Giudici del merito, avendo ravvisato i diritti d'uso civico sui fondi privati della Bulgaretta, «hanno immotivatamente contraddetto i chirografi di Papa Innocenzo XII del 1° novembre 1691 e del 27 marzo 1697 con i quali l'abate Mareri e Urbano Barberini erano stati autorizzati alla vendita di due terreni della tenuta in questione, definita giurisdizionale, con una motivazione dalla quale risultava implicitamente esclusa la natura feudale dei territori».

Con il motivo del ricorso incidentale si censura la sentenza impugnata sostenendosi che la Corte d'appello, pur avendo applicato correttamente il principio *Ubi feuda ibi demania*, per avere accertato in base alla documentazione esibita che prima dell'inf feudazione (avvenuta nel secolo XI) i fondi erano stati occupati dalla popolazione, ha negato erroneamente la demanialità universale di essi, sul presupposto che la prova di tale natura incombesse agli istanti, mentre avrebbe dovuto ritenere che spettava ai Romagnoli dimostrare il carattere privato dei terreni di cui avevano la disponibilità.

I due motivi sono infondati.

Con riguardo al motivo del ricorso principale si deve obiettare che il Giudice del reclamo ha riconosciuta, con apprezzamento incensurabile dei fatti perché sorretto da motivazione esauriente ed esente da vizi logici e da errori di diritto, l'inf feudazione dei terreni sui quali vi fu il successivo inserimento del Villaggio Bulgaretta, come risultante dagli elenchi delle tasse del sale dell'anno 1465, e ha, quindi, applicato il principio *Ubi feuda ibi demania* in base non a presunzioni, ma ai documenti storici esaminati dai consulenti tecnici d'ufficio e delle parti, costituiti da atti degli anni 1026 e 1092, tratti dal Regesto di Farfa, attestanti la preesistenza di un insediamento abitativo in una località denominata *castrum volgarectiae*, come confermato anche dal Tourbet nel suo scritto *Les structures du Latium Medieval*. Lo stesso Giudice ha poi escluso, richiamando la dottrina e la giurisprudenza di questa Corte di cassazione (sent. n. 2986 del 1980), che la natura giurisdizionale del feudo asserita dai reclamanti potesse rendere inapplicabile il menzionato principio, sulla considerazione che «ai fini della presunzione di esistenza degli usi civici non hanno rilevanza le caratteristiche del feudo, che attongono ai rapporti tra il sovrano e il feudatario, ma la relazione che, a seguito della concessione si costituisce tra l'investito del beneficio e i nuclei di popolazione residenti nel territorio inf feudato».

In ordine al motivo del ricorso incidentale si osserva che il beneficiario dell'inf feudazione acquistava non la proprietà, ma il potere pubblico su tutti terreni che ne formavano oggetto e conseguiva il godimento delle sole parti di essi, costituenti demanio regio o fiscale, comprese nella circoscrizione divenuta con l'inf feudazione stessa demanio feudale, mentre il godimento non si estendeva ai fondi appartenenti ai privati nei quali poteva esercitare soltanto i diritti di uso civico da cui erano gravati *tamquam primus civis in feudo suo* (v. Cass. n. 2251 del 1951). Pertanto, poiché dall'applicazione del principio *Ubi feuda ibi demania* come innanzi inteso, deriva la presunzione di esistenza degli usi civici ma non la natura demaniale dei terreni da essi gravati, deve ritenersi che la Corte d'appello abbia correttamente deciso sia che ai sensi dell'art. 2697 del codice civile, incombesse agli istanti l'onere della prova della demanialità dei fondi posseduti dai Romagnoli, sia in base all'insindacabile suo apprezzamento delle risultanze processuali, che costoro non avevano fornito detta prova e che da una serie di documenti era emersa addirittura la dimostrazione della natura privata.

Con i motivi secondo, terzo e quarto del ricorso principale, da esaminare insieme perché connessi, denunziandosi la violazione degli artt. 2730 e 2735 del codice civile, 2, 3 e 4 della l. 16 giugno 1927, n. 1766, del r.d. 26 febbraio 1928, n. 332, 4 e 5 della l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, 112, 113, 115 e 116 del c.p.c., in relazione all'art. 360, nn. 3, 4 e 5 di quest'ultimo codice, si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello ritenuto erroneamente che all'entrata in vigore della legge n. 1766 del 1927 il pascolo sui terreni dei Romagnoli era esercitato dai cittadini ascreani come diritto d'uso civico, mentre avrebbe dovuto riconoscere che esso avveniva in forza di contratti privati d'affitto conclusi dai proprietari con il Comune. Inoltre si adduce che, in ogni caso, la Corte avrebbe dovuto pronunciare l'estinzione dell'azione

promossa per il riconoscimento dei diritti d'uso civico perché di questi, non in esercizio per ammissione dello stesso Ente pubblico, si era omessa la denuncia nel termine prescritto dall'art. 3 della legge menzionata.

Anche questi motivi sono infondati.

Dalla conclusione dei contratti d'affitto dei terreni della tenuta non si sarebbe potuta dedurre la prova dell'inesistenza dei diritti d'uso civico perché questi – come è stato esattamente affermato dal Giudice del reclamo, il quale ha anche richiamato a sostegno del suo giudizio la giurisprudenza della Corte di cassazione (sent. n. 3345 del 1953) – «riconnettendosi al diritto naturale degli abitanti di ritrarre i mezzi essenziali di vita dalle terre ove dimorano, hanno un contenuto definito e ristretto che non impedisce ai proprietari privati di sfruttare di tali terre le risorse residue».

La Corte d'appello non è poi incorsa in errore per avere negato l'estinzione dell'azione diretta al riconoscimento degli usi civici. Infatti ha accertato che di essi non doveva essere resa la dichiarazione richiesta, a pena di decadenza dall'art. 3 della legge n. 1766 del 1927, in quanto dalla relazione del geometra Guerrino Randolfi (non contestata dai reclamanti), redatta a conclusione di un'istruttoria amministrativa svolta nell'anno 1984 dall'ufficio amministrativo della Regione, era risultato che i diritti d'uso civico di legnatico, pascolo e semina «erano in esercizio da almeno un secolo» (cfr. Cass. n. 526 del 1962).

Del ricorso principale è infondato anche il quinto motivo con il quale si era dedotta una prova per testimoni diretta a dimostrare che i fondi dei Romagnoli non erano gravati da diritti d'uso civico, avendo la Corte del merito ritenuto con suo incensurabile apprezzamento che l'esistenza degli usi era risultata, «sia pure in modo indiretto da un'attendibile e confortante documentazione».

Fondato, invece, è il secondo motivo del ricorso incidentale essendosi con esso esattamente dedotto che la motivazione della sentenza impugnata è contraddittoria in quanto il Giudice del reclamo, dopo avere affermato che dalla relazione amministrativa del geometra Randolfi era risultato che i diritti d'uso civico di legnatico, pascolo e semina erano in esercizio al momento dell'entrata in vigore della legge n. 1766 del 1927, ha negato che quest'ultimo diritto gravasse sui fondi dei Romagnoli, limitandosi ad osservare che «nel progetto di liquidazione degli usi civici redatto dal geometra Troili in sede di verifica compiuta nell'anno 1958 ... nulla si era riferito sull'esistenza del diritto di semina», e senza, quindi, indicare le ragioni per le quali non aveva tenuto conto della relazione amministrativa valorizzata invece ai fini dell'esercizio degli usi civici.

Conseguono il rigetto del ricorso principale e del primo motivo dell'incidentale, l'accoglimento del secondo motivo di quest'ultimo, la cassazione delle parti della sentenza impugnata che di esso hanno formato oggetto e il rinvio della causa per un nuovo esame alla stessa Sezione speciale usi civici della Corte d'appello di Roma, la quale provvederà anche sulle spese di questo giudizio. (Omissis)

(1-2) LA PRESUNZIONE DI ESISTENZA DI USI CIVICI *UBI FEUDA IBI DEMANIA*.

La giurisprudenza della Corte di cassazione, considera applicabile la presunzione *ubi feuda ibi demania* solo se risulta provata l'infedazione dominicale di un terreno preabitato, di guisa nella specie, viene censurato l'operato dei giudici di merito per aver, gli stessi, erroneamente ritenuto che sulla base della suddetta presunzione, i terreni di pro-

prietà del ricorrente fossero gravati dai diritti di uso civico di pascolo e di legnatico.

Invero, si sarebbe dovuto dimostrare che lo Stato avesse concesso i fondi sui quali una comunità praticava il pascolo, il legnatico o altro uso limitato ad un signore feudale con diritto di *uti frui* o con più ampio diritto.

Del resto, è pacifico in dottrina come in giurisprudenza, che il beneficiario dell'infedazione acquistava non la proprietà, ma il potere pubblico su tutti i terreni che ne formavano oggetto e conseguiva il godimento delle sole parti di essi, costituenti demanio regio o fiscale comprese nella circoscrizione divenuta con l'infedazione stessa demanio feudale, mentre il godimento non si estendeva ai fondi appartenenti ai privati nei quali poteva esercitare soltanto i diritti di uso civico da cui erano gravati *tamquam primus civis in feudo suo* (1).

La massima *ubi feuda ibi demania*, significa infatti, che laddove un territorio fosse stato soggetto ad usi civici, prima della sua infedazione a favore di un vassallo, i diritti civici restavano riservati alla popolazione ed il feudatario poteva usarne soltanto quale primo dei cittadini (2).

I diritti civici, riconnettendosi al diritto naturale degli abitanti di ritrarre dalle terre ove dimoravano, i mezzi essenziali di vita, avevano di per sé un contenuto ben definito e ristretto, e non pregiudicavano i diritti del feudatario o del privato proprietario che continuavano ad interpretarsi come manifestazione della secolare tendenza dei feudatari alla repressione degli usi civici.

Tra l'altro, i suddetti diritti a favore della popolazione non si estinguevano ancorché quest'ultima abbandonasse in massa il territorio, infatti, tornavano a rivivere nella nuova popolazione sopravvenuta (3). Il principio *ubi feuda ibi demania*, attiene quindi all'esistenza sostanziale e al sorgere stesso del diritto civico della popolazione, trovando la sua giustificazione nella natura del feudo e nella finalità degli usi civici, che configurandosi nel diritto di vita delle popolazioni che li esercitavano, preesistevano e venivano rispettati, anche quando dette terre venivano infedate, al punto che nemmeno il sovrano poteva disconoscerli o sopprimerli (4).

L'orientamento giurisprudenziale è quindi concorde nel sostenere che dalla dimostrazione della natura feudale delle terre e dalla presenza in esse di un centro abitato, discende direttamente, sulla base del principio *ubi feuda ibi demania*, l'esistenza, senza bisogno di ulteriore prova, degli usi originari, cioè degli usi necessari secondo i bisogni della popolazione e la natura delle terre.

La dimostrazione della natura feudale di un territorio abitato è, infatti, già prova dell'esistenza in esso di usi originari, salvo che non si dimostri l'estinzione degli usi stessi per effetto delle sole cause ammesse dalle antiche e recenti leggi sulla materia, essendo tali usi una conseguenza e quasi un aspetto della stessa qualità demaniale del suolo.

Peraltro, la natura di tale prova non è di ostacolo alla doverosa acquisizione e valutazione di ulteriori elementi probatori della natura feudale di un territorio e dei relativi usi civici, e all'esito, all'ammissione di ulteriori mezzi istruttori che si rivelassero necessari (5).

Cecilia Greca

(1) Cass. 30 luglio 1951, n. 2251, in *Foro it. Rep.*, 1951, 620.

(2) Cfr. Cass. 20 ottobre 1976, n. 3660, in *Foro it. Rep.*, 1976, 3093.

(3) Cfr. Cass. 14 ottobre 1953, n. 3345 in *Foro it. Rep.*, 1953, 698.

(4) Cfr. Cass. 21 gennaio 1966, n. 1592, in *Foro it.*, 1967, I, 1029; ID., 6 maggio 1980, n. 2986, *ivi*, 1980, 2821 e in *Giur. agr. it.*, 1980, 555, con

nota di RAMELLI DI CELLE.

(5) In dottrina, per un quadro generale sugli usi civici, vedasi MASOTTO, *Gli usi civici nei progetti di riforma*, Padova, 1998; PETRONIO, *Usi civici*, in *Enc. dir.*, XLV, Milano, 1992; FULCINITI, *I beni di uso civico*, Padova, 2000.

Cass. Sez. III Pen. - 1-12-1999, n. 13694 - Zumbo, pres.; Novarese, est.; Izzo, P.M. (diff.) - Tanghetti, imp. (*Annulla senza rinvio Pret. Brescia 20 novembre 1998*)

Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarico da insediamento produttivo - Recapitante in pubblica fognatura - Superamento dei limiti tabellari - Per sostanze non incluse nella tabella 5 allegata al d.lgs. 152 del 1999 - Sostanze di cui è provato il potere cancerogeno - Fonte di detta prova - Individuazione - Fattispecie in tema di solfati. (D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, artt. 54 e 59)

Il superamento dei limiti tabellari di uno scarico da insediamento produttivo recapitante in pubblica fognatura per i solfati, i cui parametri sono indicati nella tabella 3 dell'allegato 5 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, non integra il reato di cui all'art. 59, in quanto i solfati non sono inclusi tra le sostanze indicate nella tabella 5, solo in relazione alle quali si configura il reato de quo. Né occorre in proposito il punto 18 della tabella 5, che con una norma di chiusura si riferisce a sostanze di cui è provato il potere cancerogeno; infatti la disposizione in questione non richiede soltanto la possibilità oppure la probabilità che una determinata sostanza possa avere un potere cancerogeno, ma esige che questo sia provato. Detta prova non può essere fondata su cognizioni personali del giudice o su una perizia dallo stesso disposta, ma su dati certi, conoscibili usando la diligenza dell'uomo medio, e poiché i solfati, allo stato delle attuali conoscenze scientifiche, non sono riconosciuti avere un potere cancerogeno, deve ritenersi che il fatto integri l'illecito amministrativo di cui al comma primo dell'art. 54 (1).

(Omissis)

FATTO. - Tanghetti Roberto ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Pretura di Brescia, emessa il 20 novembre 1998, con la quale veniva condannato per il reato di superamento dei limiti tabellari per uno scarico di insediamento produttivo recapitante in pubblica fognatura, deducendo quale motivo l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 21, terzo comma della legge n. 319 del 1976 come modificato dalla legge n. 172 del 1995, in quanto poiché il reflujo recapita in pubblica fognatura, non vi era alcun obbligo di rispettare i limiti della tabella C, ma solo le disposizioni dell'ente gestore dell'impianto di depurazione.

DIRITTO. - Il motivo addotto non è fondato sia perché, secondo quanto risulta dall'impugnata sentenza, il Comune gestore del depuratore non aveva prescritto il rispetto di limiti meno severi sia per l'assenza di un'autorizzazione in deroga cui si riferisce la pronuncia indicata in ricorso.

Tuttavia è entrato in vigore il d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 alla cui disciplina occorre far riferimento qualora sia più favorevole.

Orbene l'art. 59 della citata normativa al comma quinto configura il reato di superamento dei limiti tabellari ove si tratti di uno scarico di acque reflue industriali, come nella fattispecie, stabilendo, però, che i valori limiti devono essere quelli fissati nella tabella 3 dell'allegato 5 in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome.

Pertanto, poiché è certo che non sono stati fissati limiti in alcun modo, né più ampi né più restrittivi, dalle autorità territoriali competenti, occorre soltanto considerare se i solfati, i cui parametri indicati nella tabella 3 dell'allegato 5, sono stati superati, siano inclusi fra le sostanze di cui alla tabella 5.

A tal riguardo è opportuno notare che i solfati non sono indicati espressamente nelle prime dieci sostanze e neppure nelle altre otto, sicché sembrerebbero esclusi da detta disposizione.

Ma la tabella 5, oltre a contenere il riferimento ad alcuni composti, che, in relazione al ciclo di produzione ed alle materie prodotte, potrebbero contenere detti elementi, nella fattispecie da

escludere in base agli atti esistenti, al n. 18 con una norma di chiusura, aperta a differenti apporti esterni ed a diverse conoscenze scientifiche, e formulata in maniera tale da consentire un continuo adeguamento della normazione alle varie mutevoli evenienze, si riferisce a sostanze di cui è provato il potere cancerogeno.

La dizione appare ampia ed indeterminata, sicché potrebbero avanzarsi dubbi di legittimità costituzionale, simili a quelli sollevati in materia di obbligo di nulla-osta provvisorio e di certificato per la prevenzione incendi e risolti in senso positivo della Corte costituzionale (Corte cost. sent. n. 282 del 1990).

Tuttavia prima di sollevare una questione di legittimità costituzionale di una norma, che, comunque, potrebbe trovare un suo parametro interpretativo in quella giurisprudenza costituzionale, con cui sono ritenute conformi all'art. 25 Cost. le previsioni di concetti valvola o di clausole generali e sufficientemente determinata la fattispecie penale nei reati «a forma libera» (Corte cost. n. 5 del 1984 *ex plurimis*), occorre ricercare un'esegesi adeguata tale da eliminare ogni dubbio di costituzionalità (cfr. fra tante Corte cost. ord. n. 436 del 1996).

Ed invero, se l'espressione indeterminata potrebbe far includere varie sostanze per le quali una qualche ricerca abbia provato l'effetto cancerogeno, sicché, in assenza di un preciso richiamo ad una qualche fonte, potrebbe sostenersi che i solfati possano essere cancerogeni, ritiene questa Corte di dover considerare soltanto quelle sostanze che in virtù di comunicati o pubblicazioni scientifiche attendibili, provenienti dal Ministero della sanità o da altre fonti internazionali autorevoli, siano ritenute con potere cancerogeno.

Infatti, la disposizione in esame non richiede soltanto la possibilità oppure la probabilità che una determinata sostanza possa avere un potere cancerogeno, ma esige che questo sia provato.

Detta prova, a parere della Corte, anche per escludere la possibile applicazione dei principi contenuti nella nota pronuncia della Consulta sull'errore scusabile su legge penale (sent. n. 364 del 1988), non può essere fondata su cognizioni personali del giudice o su una perizia dallo stesso disposta, ma su dati certi, conoscibili usando la diligenza dell'uomo medio.

Pertanto, poiché i solfati, allo stato delle attuali conoscenze scientifiche, non sono riconosciuti avere un potere cancerogeno, deve ritenersi che il fatto commesso integra l'illecito amministrativo di cui al primo comma dell'art. 54 del decreto legislativo in parola, sicché a norma del terzo comma dell'art. 56 deve disporsi la trasmissione degli atti alla Regione Lombardia per l'irrogazione della sanzione amministrativa relativa. (Omissis)

(1) SUPERAMENTO DEI LIMITI TABELLARI E SUCCESSIONE DI NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO.

La sentenza in rassegna è pronunciata in vigore del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (1) *ante* modifica introdotta dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258 (2), mentre la sentenza di primo grado è stata emessa dalla Pretura di Brescia in base alla precedente normativa, la c.d. «legge Merli» (3), ai sensi del cui art. 21 l'imputato veniva condannato per superamento dei limiti tabellari da scarico di «insediamento produttivo» (4) recapitante in pubblica fognatura.

Il motivo addotto dall'imputato ricorrente è rigettato come non fondato, ma le infrazioni addebitategli vengono derubricate alla luce della nuova normativa sopravvenuta, ai sensi dell'art. 2 c.p., in illeciti amministrativi.

Il successivo d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258, infatti, sulla scorta dell'esperienza maturata in un anno di applicazione del «decreto Acque», modifica sia parte del testo normativo, sia parte degli allegati. Vengono riformulati, fra gli altri, gli

(1) D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, c.d. «decreto Acque», pubblicato in *G.U.* 29 maggio 1999, n. 124, suppl. ord. n. 101.

(2) D.lgs. 18 agosto 2000, n. 258, c.d. «decreto Acque bis», pubblicato in *G.U.* 18 settembre 2000, n. 218, suppl. ord. n. 153, recante disposizioni correttive e integrative del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'art. 1, comma 4, della l. 24 aprile 1998, n. 128.

(3) L. 10 maggio 1976, n. 319, pubblicata in *G.U.* 29 maggio 1976, n. 141, abrogata dall'art. 63, del menzionato «decreto Acque».

(4) La nuova normativa abbandona la definizione di «scarico di insediamento produttivo», sostituendola con quella di «scarico di acque reflue industriali». Per la disamina delle modifiche sostanziali intervenute con la nuova disciplina vedi: Bocci G., *Scarico da insediamento produttivo e scarico di acque reflue industriali. Note in margine alla successione di leggi sulla tutela delle acque dall'inquinamento*, nota a Cass. pen. 10 febbraio 1999, n. 1666, Bolognini, in questa *Riv.*, 2001, 186.

artt. 54 e 59, che contemplano l'irrogazione delle sanzioni, non prevedendo più, nella nuova dizione, le immissioni occasionali. Tra le altre modifiche è da segnalare anche quella operata sulla disposizione di cui al punto 18, tabella 5, allegato 5, citato nella sentenza in epigrafe. Non sono, invece, stati oggetto di modifica i valori limite previsti per i solfati, stabiliti in tabella 3 dello stesso allegato.

Ed infatti, ora come allora, il superamento di quei valori limite (ovvero il superamento di diversi valori limite stabiliti *ad hoc* dalle regioni ai sensi dell'art. 28, comma 2, o di quelli fissati dall'autorità competente ai sensi degli artt. 33, comma 1, e 34, comma 1, del «decreto Acque», come modificato dalla novella del 2000) comporta la sanzione amministrativa di cui all'art. 54 del decreto citato.

E, sempre in merito al superamento di detti valori limite, ora come allora, alle sanzioni penali di cui all'art. 59 soggiacciono coloro che si rendono responsabili di tale superamento in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dello stesso allegato (5). I solfati non appaiono però essere indicati in detta tabella.

Ma il punto 18 di questa, così come giustamente e puntualmente modificato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258, rimanda alle indicazioni espresse dall'Agenzia internazionale di ricerca sul cancro (IARC), in merito alla prova del potere cancerogeno di sostanze non esplicitamente previste nella menzionata tabella.

Tale disposizione costituisce la norma di chiusura del sistema tabellare che permette a un soggetto esterno, diverso dal legislatore, di riconoscere quali debbano essere gli elementi essenziali del fatto tipico di reato, in modo da poter sempre consentire un adeguamento della disposizione in oggetto a nuovi parametri, anche non espressamente stabiliti dall'imperativo comando della legge.

La stessa disposizione *ante* modifica, con il generico riferimento alle «sostanze di cui è provato il potere cancerogeno», lasciava aperte enormi incertezze interpretative, mancando di esplicitare, per lo meno, quale fosse l'ente deputato ad indicare i parametri entro i quali si concretizzassero gli elementi del fatto tipico di reato.

Da una parte, la Cassazione evita saggiamente di sollevare dubbi sulla legittimità di tale disposizione, riferendosi a quelle pronunce della Corte costituzionale (6) che esclu-

devano il mancato rispetto del principio di riserva di legge, di cui all'art. 25, comma 2, Cost., ad opera di disposizioni rappresentanti «concetti valvola», «clausole generali» o «di salvaguardia», quale dovrebbe essere la disposizione in oggetto (7), che demanda alla fonte secondaria la specificazione di soli elementi tecnici (8). Contestualmente, del resto, a causa di paventabili eccezioni sollevabili in merito ad un'eccessiva, anormale opinabilità nella tecnica descrittiva del precetto, si da integrare una violazione del principio di tassatività, di cui all'art. 25, comma 2, Cost., la stessa Cassazione si cautelemente riconoscendo la fattispecie dei reati *a forma libera*, anche in tal caso basandosi su quelle pronunce del Giudice delle leggi (9) che dichiaravano manifestamente infondate questioni afferenti a fattispecie penali definite attraverso espressioni esemplificative (10).

Ammessa la legittimità formale della disposizione, ma rimanendo questa, prima della modifica, di contenuto indeterminato nel delineare gli elementi essenziali del fatto tipico (ovverosia le sostanze cancerogene con lo sversamento delle quali si realizza il reato previsto e punito dall'art. 59, d. lgs. 11 maggio 1999, n. 152) si è resa necessaria, da parte della Suprema Corte, l'individuazione della precisa portata di tale norma.

Ed invero, la stessa Corte, in aderenza ai suoi precedenti conformi (11), vuole evidenziare come la «prova del potere cancerogeno» debba essere conosciuta, o comunque conoscibile, usando la diligenza dell'uomo medio, sottolineando che, se così non fosse, non si potrebbe escludere l'invocabilità dell'errore inevitabile su legge penale da parte dell'imputato, e che dovrebbero, di conseguenza, essere applicati i principi contenuti nella nota pronuncia della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato illegittimo l'art. 5 c.p. nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità della legge penale l'ignoranza inevitabile (12).

Alla Cassazione, apparsa particolarmente attenta al letterale testo normativo come allora formulato, preme chiarire che il controverso dettato del citato punto 18 *ante* riforma si riferisce, e debba esclusivamente riferirsi, a dati conoscibili, provati, oggetto di certezza, che l'uomo comune non può esimersi dal conoscere. In questo modo si riconferma il canone dell'*ignorantia legis non excusat, praeter summam ignorantiam*, baluardo di un principio di colpevolezza come coscienza dell'antigiuridicità del fatto (13).

(5) La tabella 5, dell'allegato 5 alla normativa in oggetto, è redatta per indicare quelle sostanze solo per le quali non possono essere adottati, da parte delle regioni o di altra autorità, valori limite meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3, ma, eventualmente, solo più restrittivi.

(6) Corte cost. 30 dicembre 1996, n. 436, in *Dir. pen. e processo*, 1997, 30.

(7) Una nozione abbastanza condivisa del problematico pensiero di «clausola generale» o «concetto valvola», o, con altre locuzioni indicative della medesima idea, «standard», «concetto valutativo», «norma elastica» etc., è quella di un concetto il cui contenuto ed ambito di applicazione sono incerti, e l'incertezza deriva dall'elevata vaghezza che contraddistingue il medesimo. In tale ambito speculativo, riferimento imprescindibile nella teoria classica è ENGISCH K., *Introduzione al pensiero giuridico*, trad. it., Milano, 1970, 170-213. Più di recente, con ampi riferimenti di letteratura, DICOTTI E., *Interpretazione della legge e discorso razionale*, Torino, 1999, 376-381.

(8) Anche la giurisprudenza, e non solo quella di legittimità, è apparsa ammettere la derogabilità a fonte subordinata della individuazione degli elementi tecnici. Fra le altre, vedi: Cass. Sez. VI Pen., 6 dicembre 1996, n. 1718, in *Studium juris*, 1997, 968; T.A.R. Sicilia, Sez. I, Catania, 19 agosto 1994, n. 1803, in *T.A.R.*, 1994, I, 3868. Ma, da notare, anche *contra*: Corte cost. 14 giugno 1990, n. 282, in *Riv. pen.*, 1990, 623.

(9) Corte cost. 25 gennaio 1984, n. 5, in *Giur. cost.*, 1984, I, 23. Anche precedenti conformi della stessa Corte di cassazione ammettono la categoria in oggetto: Cass. Sez. VI Pen., 27 febbraio 1998, n. 5947, in *Cass. pen.*, 1999, 3148 (s.m.); Cass. Sez. VI Pen., 24 ottobre 1997, n. 11984, in *Giust. pen.*, 1996, II, 465.

(10) Il reato *a forma libera* ovvero reato causale puro, quale dovrebbe essere quello della fattispecie in oggetto, è riconosciuto nella disposizione incriminatrice che non specifica la precisa modalità dell'evento lesivo. Esempio paradigmatico è il reato previsto dall'art. 575 c.p., l'omicidio, in cui si sottopone al rigore della legge penale chiunque cagiona la morte di un uomo, a prescindere dal modo di realizzazione dell'evento, proprio perché deve essere sottoposto a pena ogni possibile modalità di aggressione al bene giuridico medesimo. In tal senso FIANDACA G.-MUSCO E., *Diritto Penale*, Bologna, 1995, 167.

I reati *a forma libera* sono da distinguere dai reati *a forma vincolata*, ad es. la norma di cui all'art. 438 disciplinante il reato di epidemia, che specifica precisamente le modalità di produzione della lesione.

Entrambi sono reati di evento, vale a dire reati in cui la fattispecie incriminatrice tipizza un evento esteriore come risultato concettualmente e fenomenicamente distinto dalla condotta, ed a questa legato tramite il nesso di causalità.

La distinzione fra le due specie assume rilevanza nell'ambito del procedimento di conversione di un'ipotesi commissiva di reato in un'ipotesi di mancato impedimento dell'evento, ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p. Infatti sono da ritenere suscettibili di conversione solo i reati causali puri.

(11) Vedi per tutte: Cass. Sez. III Pen., 5 dicembre 1995, n. 494, in *Giust. pen.*, 1996, II, 465.

(12) Corte cost. 24 marzo 1988, n. 364 pubblicata, fra gli altri, in *Foro it.*, 1998, I, 1385, con nota di FIANDACA G.; in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1988, 449, con nota di PULITANO D.; per un'attenta disamina della famosa sentenza, vedi la nota di PADOVANI T., *L'ignoranza inevitabile della legge penale e la declaratoria di incostituzionalità parziale dell'art. 5 c.p.*, in *Legis. pen.*, 1988, 453.

(13) In tal senso la dottrina maggiore dopo la presa di posizione della Corte costituzionale. Fra gli altri: PULITANO D., *La disciplina dell'errore nell'ottica della riforma del codice penale*, in *Verso un nuovo codice penale: itinerari, problemi, prospettive*, Milano, 1993, 261; MANTOVANI F., *Diritto Penale*, Padova, 1992, 305; ID., *Ignorantia legis scusabile ed inexcusabile*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, 379; MALINVERNI A., *L'inevitabilità dell'errore*, in *Responsabilità oggettiva e giudizio di colpevolezza*, Napoli, 1989, 149; PALAZZO F.C., *Ignorantia legis: vecchi limiti ed orizzonti nuovi della colpevolezza*, in *ibidem*, 261; ID., voce *Ignoranza della legge penale*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1992, 222; VASSALLI G., *L'inevitabilità dell'ignoranza della legge penale come causa generale di esclusione della colpevolezza*, in *Giur. cost.*, 1988, II, 3. Anche la giurisprudenza è pressoché unanime. Fra le altre: Cass. Sez. III Pen., 23 aprile 1996, n. 5244, in *Riv. giur. editizia*, 1996, I, 1100, con nota di NOVARESE; Cass. Sez. I Pen., 3 luglio 1995, n. 11848, in *Giust. pen.*, 1997, II, 408, con nota di LORENZETTI.

E questo più che mai per le disposizioni del c.d. diritto penale «complementare», che attengono ad ambiti professionali che impongono precisi obblighi di informazione (14), la cui violazione, purché di questi si postulino una comprensibile redazione, può rendere non ingiusta una responsabilità per dolo, secondo il criterio dell'*homo eiusdem professionis et condicionis*.

Appare, dunque, evidente l'obbligo, oggetto di tutela penale, di conoscere, da parte di chi effettua scarichi di acque reflue industriali, non solo quali siano i valori limite da rispettare per talune sostanze, ma anche quali siano le sostanze aventi potere cancerogeno da considerarsi implicitamente previste al punto 18 della succitata tabella.

E tale interpretazione diventa ancor più coincidente con lo spirito che ha animato la riforma della normativa sulla tutela delle acque, iniziata col d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, e confermata, con modifiche, dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258.

Alterata quaestio è l'impossibilità oggettiva di riconoscere il disvalore giuridico della propria condotta.

Nel caso in esame, il Giudice di legittimità risolve la *vexata quaestio* stabilendo che il dato da conoscere debba essere certo, ovvero proveniente da pubblicazioni scientifiche emesse con comunicati ufficiali da parte dell'organo *ad hoc*, talché siano conoscibili usando la diligenza dell'uomo medio.

La Corte di cassazione, pur esplicitamente asserendo di non voler dar risalto ai principi interpretativi della nota sentenza costituzionale citata (15), aderisce però *de plano* a quella pronuncia stabilendo, in capo allo Stato un dovere che quasi echeggia un'impostazione contrattualistica, cioè quello di rendere intelleggibili i contenuti delle norme penali, formulandole in modo chiaro e garantendo al destinatario la possibilità di comprenderne il significato.

Dalla violazione di tale dovere statale di una corretta redazione della norma incriminatrice, riconducibile all'art. 25, comma 2, Cost., la menzionata sentenza costituzionale fa discendere l'efficacia scusante dell'ignoranza inevitabile, e, quindi, non rimproverabile, sul precetto penale da parte del consociato.

La riformulazione del punto 18 citato, avvenuta ad opera del «decreto Acque bis», sembra proprio aver recepito la necessità di fornire un più chiaro comando legislativo su come debbano essere riconosciute quelle sostanze la cui presenza nei reflui industriali integra gli estremi del reato *de quo*.

Sulla scorta di tali premesse, la Suprema Corte, pur rigettando come infondato il motivo addotto dal ricorrente, è andata ad applicare, in omaggio al principio del *favor rei* sancito *ex art. 2 c.p.*, la *lex mitior* tra le due in successione, che sono la «legge Merli», vigente al *tempus commissi delicti*, ed il «decreto Acque», in vigore al momento del giudizio (16).

Gianluca Bocci

(14) Interessante, seppur fuorviante in tale ristretto ambito, il dibattito sull'obbligo di informazione che ha coinvolto anche la giurisprudenza, ora prevalentemente orientata ad ammetterlo. Vedi: Cass. Sez. III Pen., 16 gennaio 1996, n. 1797, in *Cass. pen.*, 1997, 1724; Cass. Sez. I Pen., 5 settembre 1995, n. 10167, in *Foro it.*, 1997, II, 784, con nota di BELFIORE. Ma *contra*: Cass. Sez. III Pen., 5 aprile 1994, n. 3959, in questa Riv., 1996, 55, con nota di MAGNO.

(15) La giurisprudenza, da parte sua, trattenuta da preoccupazioni generalpreventive, ha sinora esitato a dare effettivo risalto al principio contenuto nella nuova lettura dell'art. 5 c.p. Infatti, sia pur con rituali riaffermazioni del principio stesso e dei criteri indicati dalla nota sentenza, ha poi quasi sempre in concreto concluso che non si versasse in casi di non riconoscibilità della disposizione normativa. Vedi: Cass. Sez. VI Pen., 17 ottobre 1997, n. 11204, in *Cass. pen.*, 1998, 1616, con nota di AMATO; Cass. Sez. III Pen., 19 giugno 1997, n. 5961, Piras, in questa Riv., 1998, 624, con nota di ABRAMI. Rari, invece, i casi di riconoscimento della inevitabilità con conseguente esenzione di responsabilità. In tal senso: Cass. Sez. III Pen., 20 febbraio 1990, in *Foro it.*, 1991, II, 589, proprio in proposito di un'ipotesi di scarico inquinante, astrattamente punibile, ma concretamente consentito da provvedimento amministrativo emesso dall'autorità preposta al controllo.

(16) Per una breve analisi riguardo alla successione delle due normative nel tempo, e per l'individuazione della disciplina di favore, vedi nota 4.

Cass. Sez. III Pen. - 24-9-1999, n. 1930 (cc.) - Acquarone, pres.; Grillo est.; Albano, P.M. (conf.) - P.M. in proc. Gasperi ed altri, ric.

Caccia - Esercizio venatorio - Limitazioni - Mezzi vietati - Mezzi diretti all'abbattimento delle prede - Sussistenza - Mezzi ausiliari - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie. (L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 13)

L'art. 13, comma 5, della l. 11 febbraio 1992, n. 157, nel vietare, oltre alle armi, «tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi» dal medesimo articolo, intende riferirsi - come già ritenuto dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 95 del 1995 - ai soli mezzi diretti all'abbattimento delle prede, e non anche ai mezzi ausiliari. [Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che non potesse configurarsi il reato di cui all'art. 30, lett. h), della legge n. 157/1992, nella parte in cui sanziona penalmente l'esercizio della caccia con mezzi vietati, nel caso di uso di apparecchi radio ricetrasmittenti adoperati dai cacciatori per tenersi in contatto fra loro e coordinare i loro movimenti, nulla rilevando, ai fini penali, che tali apparecchi fossero vietati dalla normativa regionale, sotto comminatoria di sanzioni amministrative] (1).

(Omissis) - In relazione alla seconda contravvenzione, ritiene il Collegio che lo specifico precedente giurisprudenziale citato dal ricorrente (Sez. III, 23 luglio 1994, n. 8322, Scilironi), non sia condivisibile.

Tale decisione, com'è noto, considerando rientranti nell'ambito dell'esercizio venatorio non solo gli atti immediatamente diretti all'abbattimento ed alla cattura della preda, ma anche quelli prodromici finalizzati alla ricerca di essa, reputa «mezzi vietati» dall'art. 30, lett. h) legge n. 157/1992, con riferimento al precedente art. 13, comma 5, tutti quelli «che possono essere impiegati per la ricerca della fauna, per braccarla e stararla», e quindi anche per gli apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti utilizzati dai cacciatori nell'esercizio venatorio per meglio organizzarsi nell'attività congiunta di ricerca e abbattimento della preda.

Questa sentenza - non contraddetta da altre decisioni, ma tuttavia neppure seguita da analoghe pronunzie specifiche - ad avviso del Collegio, non è convincente in quanto, partendo dalla esatta definizione di «esercizio venatorio», quale si evince dall'art. 12, commi 2 e 3, legge n. 157/1992, giunge alla conclusione - basata su una lettura, secondo il Collegio, non approfondita del successivo art. 13, comma 5 - che qualsiasi mezzo per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammesso deve intendersi vietato.

Il ragionamento, però, è solo apparentemente corretto, giacché il comma 5 ora menzionato fa riferimento esclusivamente ai mezzi per l'esercizio venatorio non ammessi dall'art. 13, per cui occorre stabilire innanzi tutto quale tipologia di mezzi siano disciplinati dalla detta norma e poi, soltanto nell'ambito di essa, ritenere non consentiti quelli non esplicitamente ammessi. Ebbene non c'è dubbio che l'art. 13 faccia esclusivo riferimento a mezzi immediatamente diretti all'abbattimento od alla cattura della selvaggina (fucili, arco, falco) e non a quelli comunque strumentali all'esercizio dell'attività venatoria, che sono disciplinati da altre disposizioni della legge (come, ad esempio, i richiami vietati, di cui all'art. 21).

E che questa sia la corretta lettura della norma è confermato dall'ordinanza n. 95/1995 della Corte costituzionale, successiva quindi alla menzionata sentenza Scilironi, che, investita della questione dell'utilizzo del cane come mezzo per l'esercizio venatorio, lo ha ritenuto legittimo, rilevando che «l'art. 13 suddetto individua quali sono i mezzi diretti all'abbattimento consentiti, con la conseguenza che l'ambito del divieto per i mezzi non previsti, di cui al comma 5, deve essere limitato ai mezzi diretti all'abbattimento e non esteso ai mezzi ausiliari all'esercizio della caccia».

Pertanto, dunque, il precedente orientamento di questa Corte deve essere mutato nel senso sopra indicato, anche alla luce della successiva lettura costituzionale della norma, per cui non è ipotizzabile nel caso di specie - in applicazione del principio di stretta legalità - la contravvenzione prevista dall'art. 30, lett. h) legge n. 157/1992, essendo le ricetrasmittenti in questione soltanto un mezzo ausiliario all'esercizio della caccia, non rientrante nel divieto di cui all'art. 13.

Né è di ostacolo, infine, a tale interpretazione l'art. 32 della l.r. Valle d'Aosta 27 agosto 1994, n. 64, che inserisce tra i divieti (lett. P) l'utilizzo durante l'esercizio venatorio di apparecchi radio ricetrasmittenti (o apparecchi telefonici portatili), in quanto - innanzi tutto

– è fatto salvo l'uso di tali mezzi per chiamate di soccorso, per cui la mera detenzione di essi non concreta violazione di legge in assenza di prova che siano stati utilizzati per fini di caccia; in secondo luogo, perché l'art. 46, comma 2, della predetta legge commina soltanto una sanzione amministrativa ai trasgressori del precetto sopra indicato, senza riserva di applicazione di sanzioni penali. È evidente che la detta previsione sanzionatoria si riferisce ai mezzi di cui al comma 3 dell'art. 12 della legge sulla caccia, e non a quelli indicati dal comma 2, che richiama invece il successivo art. 13.

In conclusione, affatto corretta è l'ordinanza impugnata, donde il rigetto del ricorso del Procuratore della Repubblica. (Omissis)

(1) PREDISPOSIZIONE IN BATTUTA E MEZZI DI CACCIA NON CONSENTITI.

Alcuni dipendenti del Corpo forestale dello Stato procedevano al sequestro probatorio fra l'altro di tredici apparecchi radiotrasmettenti in danno di altrettanti cacciatori sorpresi ad avvalersi, nell'esercizio dell'attività venatoria, di tali apparecchi, vietati dalla legge regionale Valle d'Aosta 27 agosto 1994, n. 64, art. 32, lett. p) e, quindi, considerati mezzi di caccia non consentiti.

Sostiene la Suprema Corte nella sentenza in rassegna che l'art. 13, comma quinto della legge statale 11 febbraio 1992, n. 157 fa riferimento esclusivo a mezzi immediatamente diretti all'abbattimento od alla cattura della selvaggina e non a quelli comunque strumentali all'esercizio dell'attività venatoria, disciplinati da altre disposizioni della citata legge statale, come ad esempio i richiami vietati di cui all'art. 21.

In questo senso si è anche espressa la Corte costituzionale, che venne investita della questione della liceità dell'utilizzo del cane come mezzo per l'esercizio venatorio, ritenendolo legittimo in base al rilievo che il menzionato art. 13 individua quali sono i mezzi diretti all'abbattimento consentiti dalla legge, «con la conseguenza che l'ambito del divieto per i mezzi non previsti di cui al comma quinto deve essere limitato ai mezzi diretti all'abbattimento e non esteso ai mezzi ausiliari all'esercizio della caccia» (1).

Diversamente si era pronunciata in precedenza la stessa Suprema Corte, che aveva ritenuto quali mezzi vietati, nell'ambito dell'esercizio venatorio, indistintamente tutti quelli utilizzabili per la ricerca della fauna, per braccarla e stanarla e, pertanto, anche gli apparecchi ricetrasmittenti utilizzati dai cacciatori per meglio organizzarsi nell'attività congiunta di ricerca e di abbattimento delle prede (2).

L'orientamento espresso nella pronuncia in rassegna non appare però condivisibile in quanto tradisce finanche la lettera della legge. Di vero, il problema sottoposto all'esame della Corte verte essenzialmente sulla portata del divieto posto dall'art. 13 della l. 11 febbraio 1992, n. 157 ed in specie se la fruizione di un apparecchio ricetrasmittente in possesso di cacciatori ricada tra i mezzi vietati, indipendentemente dall'uso che in concreto possa farsene (a fini venatori o a fini di sicurezza dei partecipanti all'attività di caccia). L'indagine deve, quindi, concentrarsi su quella parte dell'art. 13 menzionato che non si occupa solo delle armi e delle munizioni, ma anche dei mezzi destinati all'esercizio venatorio «non esplicitamente ammessi dal presente articolo».

Il tenore non equivoco del riprodotto enunciato normativo impone che non si possa ritenere che i mezzi non

esplicitamente vietati o comunque disciplinati siano consentiti, in conformità ad una soluzione interpretativa che risponde alla finalità della normativa del 1992; con essa, non casualmente intitolata alla protezione della fauna selvatica oltre che alla disciplina dell'esercizio venatorio, si è inteso salvaguardare il più autentico spirito sportivo, incompatibile con l'indiscriminato e largo impiego di strumenti che la moderna tecnologia offre, ma che possono mutare uno sport in una facile mattanza di animali selvatici. In altri termini, il tipo di mezzi cui l'art. 13 fa riferimento per vietarli o regolarli esplicitamente dimostra che il legislatore non ha voluto prendere in considerazione solo i mezzi che siano obiettivamente destinati all'esercizio venatorio, ma pure quelli, come veicoli, natanti ed aeromobili, che tale destinazione obiettivamente funzionale non hanno di certo (3).

Questo indirizzo di pensiero è in sintonia con un lontano precedente della stessa Suprema Corte, la quale ebbe a ravvisare l'esercizio della caccia con mezzo vietato nell'insidioso uso notturno di registratori magnetici con amplificatori riproducenti il canto di selvaggina migratoria (4).

È opportuno precisare, per una migliore comprensione della problematica in esame, che i «mezzi di caccia» vennero contemplati, ma in modo del tutto generico, nel testo unico delle leggi sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016.

Nell'art. 14, in parte poi modificato dall'art. 4 della l. 2 agosto 1967, n. 799, era stabilito che «la caccia può essere esercitata con armi portatili o da appoggio, con cani, con furetti e con falchi». Dopo aver individuato i limiti entro i quali era consentita l'uccellazione, la norma dettava un elenco non tassativo degli altri «mezzi» che non rientravano fra quelli consentiti e che, pertanto, erano da considerarsi proibiti e ricadenti sotto la sanzione penale contravvenzionale da essa stessa contemplata.

Fra i mezzi vietati la legge esplicitamente indicava tutti gli apparecchi a richiamo acustico a funzionamento elettrico-meccanico, nonché altri tipi di apparecchi acustici muniti o non di amplificatore del suono (5).

Un'elencazione più precisa dei mezzi ammessi per l'attività venatoria era contenuta nell'art. 9 della legge-quadro 27 dicembre 1977, n. 968, la quale, con l'indicare una serie di mezzi consentiti, aveva indotto la dottrina a ritenere unanimemente che quelli non esplicitamente consentiti fossero da ritenersi vietati (6).

La nuova legge sul punto innova rispetto alla precedente disciplina in quanto l'art. 13 in modo esplicito esclude la possibilità di praticare l'esercizio venatorio con armi e mezzi diversi da quelli previsti dalla norma. Se ne deduce agevolmente che l'elencazione ivi contenuta non è più da considerarsi, come nel passato, meramente esemplificativa, ma tassativa, sicché qualsiasi strumento che agevoli l'esercizio venatorio ricade sotto il rigore della sanzione penale ove non sia esplicitamente contemplato dalla legge. E poiché il concetto di esercizio venatorio deve essere inteso in senso ampio, come atteggiamento concreto dell'interessato volto all'uccisione o al danneggiamento di animali in genere, nell'insieme delle circostanze di tempo e di luogo in cui il predetto viene colto, non pare possa revocarsi in dubbio che l'art. 13 della l. 11 febbraio 1992, n. 157, nel vietare «tutte le armi e tutti i mezzi (...) non esplicitamente ammessi», comprende ogni mezzo che possa essere impiegato per ricercare più efficacemente la preda da abbattere (7). Quindi, pur nella diversa cornice normativa testé delineata, rima-

(1) Cfr. Corte cost. 20 marzo 1995, n. 95, in *Giust. cost.*, 1995, 978.

(2) Cfr. Cass. Sez. III, 23 luglio 1994, n. 8322, Scilironi, in questa Riv., 1996, 53.

(3) LANDI L. - LANDI S., *Legislazione forestale ed ambientale*, Roma, 1993, 99.

(4) Cfr. Cass. Sez. III, 18 luglio 1968, n. 1894, in *Mass. dec. pen.*, 1968, 108.799.

(5) Cfr. VICARI, *Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria*, in *Riv. pol.*, 1995, 684. Erano invece consentiti i fischi a bocca o a pressione.

(6) Cfr. VIGNA-BELLAGAMBA, *La nuova legge statale sulla caccia*, Milano, 1978, 60; MAZZOTTI, *La legge cornice sulla caccia*, Firenze, 1978, 83 e segg.

(7) Cfr. GORLANI, *Introduzione alla legge quadro sulla caccia*, Firenze, 1980, 79.

ne, fra le diverse disposizioni succedutesi nel tempo, un filo conduttore comune inteso a bandire dall'ambito dell'attività di caccia mezzi particolarmente distruttivi; l'atto venatorio legittimo deve, infatti, essere rispettoso dell'equilibrio ambientale ed esaltare l'abilità del cacciatore. Né è conferente il richiamo alla citata ordinanza della Corte costituzionale, in quanto la liceità dei cani per l'esercizio venatorio è da ritenersi ammessa dalla normativa vigente. Divero l'art. 10, comma ottavo, lett. e) della l. 11 febbraio 1992, n. 157 prevede che i piani faunistico-venatori individuino le zone ed i periodi per l'addestramento, l'allevamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili.

Inoltre, il successivo art. 21, alla lettera ff) vieta l'uso dei segugi per la caccia al camoscio e l'art. 28, comma secondo non consente il sequestro e la confisca del cane e dei richiami vivi autorizzati.

Tali disposizioni sono, dunque, in armonia con l'art. 13 della stessa l. 11 febbraio 1992, n. 157, che al quinto comma, come sopra rilevato, vieta per l'esercizio venatorio «tutti i mezzi» non espressamente ammessi; fra questi vanno ricompresi gli apparecchi radiotrasmettenti. Non è infatti possibile, secondo la rammentata diversa opinione espressa dalla Corte costituzionale, operare una distinzione, normativamente non prevista e semanticamente scorretta ed arbitraria, tra mezzi diretti all'abbattimento, da ritenersi sempre consentiti se non espressamente vietati, e mezzi ausiliari all'esercizio della caccia, leciti in ogni caso. Al contrario, la dizione «secca» contenuta nel citato art. 13, comma quinto si riferisce indistintamente a tutti quei mezzi (diretti o indiretti) che possono essere impiegati per la ricerca della fauna, per stanarla e per abatterla più facilmente o con minor dispendio di energie, e che sono, quindi, vietati se non esplicitamente ammessi o comunque disciplinati.

Patrizia Mazza

*

Corte d'app. Bologna, Sez. spec. agr. - 30-12-2000 - de Robertis, pres.; Arcieri, est. - Tanzi (avv. Cantarelli) c. Tedeschi (avv. Bertora).

Contratti agrari - Usufrutto - Affitto di fondo rustico - Morte dell'usufruttuario - Contratto in frode al nudo proprietario - Ammissibilità - Esclusione. (C.c., art. 999)

Contratti agrari - Usufrutto - Affitto di fondo rustico - Durata - Limiti. (L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 1)

Non esiste nell'ordinamento un'azione di annullamento del contratto di locazione concluso dall'usufruttuario in frode dei diritti del proprietario, poiché l'art. 999 c.c. è disposizione finalizzata soltanto ad evitare che il contratto concluso dall'usufruttuario possa incidere in misura eccessivamente gravosa sul proprietario (1).

Nel caso di affitto di fondo rustico stipulato dall'usufruttuario deve applicarsi il regime di durata minima prevista dall'art. 1 della legge 203/82, trattandosi di norma imperativa (2).

(Omissis)

In base all'atto di divisione dell'eredità allegato in copia, Tedeschi Adele risulta essere l'unica proprietaria del fondo di cui si controverte; non ricorrono, quindi, le condizioni di litisconsorzio necessario con il fratello Tedeschi Franco, invocate da parte appellante.

Nel merito, questa Corte non ritiene di poter condividere l'opinione espressa dal primo giudice circa la sussistenza, nel nostro ordinamento, di un'azione innominata di annullamento del contratto di locazione concluso dall'usufruttuario in frode dei diritti del proprietario, ricavabile dal contesto generale dell'art. 999 c.c.

Premesso che tale disposizione è finalizzata proprio ad evitare che il contratto concluso dall'usufruttuario, una volta cessato l'usu-

frutto, possa incidere in misura eccessivamente gravosa sul proprietario, è altresì ovvio che, trattandosi di una normativa speciale, non può dare adito ad interpretazioni estensive od analogiche. Né, sotto il profilo meramente logico, pare corretto muovere dall'ovvia finalità della norma - di tutela delle ragioni di una parte che si trovi a dover subire le conseguenze dell'attività contrattuale legalmente posta in essere da terzi - giungendo ad estendere questa tutela oltre i limiti espressamente sanciti dallo stesso legislatore. E tutto ciò a prescindere dalla considerazione che, in materia di affittanza agraria, l'interesse pubblicistico comporta una prevalenza della disciplina specifica su quella generale del codice civile.

L'introduzione di azioni innominate per la caducazione di un contratto, sulla base di una interpretazione estensiva di singole norme o di interi istituti giuridici, sembra a questa Corte operazione non consentita, a fronte di un quadro normativo che garantisce un'ampia tutela azionabile di volta in volta sotto il profilo del contratto concluso in frode alla legge, oppure privo di causa, od ancora affetto da vizi genetici (rescissione per lesione *ultra dimidium*), od infine simulato.

Nel caso di affitto di fondi rustici il principio generale di tutela delle ragioni del proprietario, di cui all'art. 999 c.c., deve essere temperato con i termini minimi di durata del contratto di affittanza agraria posti dall'art. 41 legge 203/82, che prevale sulla disciplina codicistica in forza dell'interesse pubblico cui è sottesa la materia agraria. Tali principi sono desumibili dal costante indirizzo del Supremo Collegio, che si è sempre espresso nel senso di riconoscere l'incidenza della normativa agraria sulla durata del rapporto opponibile al proprietario, quale regolata dall'art. 999 c.c. (Cass. Civ. 14 aprile 1984, n. 2418; 23 febbraio 1988, n. 1915); sicché si può concordare con l'affermazione che «La normativa speciale in materia di contratti agrari e nella fattispecie le disposizioni di legge relative all'affitto del fondo rustico a conduttore non coltivatore prevalgono sui limiti di durata massima dei contratti di affitto stipulati dall'usufruttuario e costituiscono deroga all'ultima parte del comma 1 dell'art. 999 c.c.» (Tribunale Reggio Emilia 6 luglio 1981).

L'oggettiva controvertibilità della materia - in presenza anche della sia pur datata decisione del Supremo Collegio, richiamata e fatta propria dal primo giudice - giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M., la Corte di appello, Sezione specializzata agraria, definitivamente pronunciando, così provvede:

in accoglimento parziale dell'appello e in riforma della sentenza 20 maggio-23 giugno 1999, n. 5 del Tribunale di Parma - Sezione specializzata agraria - dichiara la durata del contratto di locazione concluso in data 25 luglio 1994 tra gli odierni appellanti e la signora Bettati Elisa, per il termine di quindici anni, e cioè fino al 24 luglio 2009. (Omissis)

(1-2) AFFITTO DI FONDO RUSTICO E CONTRATTO IN FRODE AI TERZI.

PREMESSA. - Con scrittura privata del 1994, regolarmente registrata, l'usufruttuaria novantenne, proprietaria di un fondo rustico già concesso in affitto, rinnovava ai conduttori il contratto (peraltro ancora in corso) per la durata di venti anni e per un modesto canone annuo. Deceduta l'usufruttuaria e consolidatosi l'usufrutto, la proprietaria del fondo conveniva in giudizio dinanzi alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Parma (1) i conduttori, assumendo che il contratto di affitto fosse stato concluso in frode ad essa proprietaria e che, pertanto, dovesse esserne dichiarato l'annullamento o la sua risoluzione. In subordine, chiedeva, ai sensi dell'art. 999 c.c., che venisse dichiarata la scadenza del contratto al termine del quinquennio successivo alla cessazione dell'usufrutto o, altrimenti, al termine del periodo di durata quindicennale dalla stipula.

Con sentenza 23 giugno 1999, il Tribunale di Parma, accogliendo le ragioni dell'attrice, dichiarava la risoluzione

(1) La sentenza del Tribunale di Parma, Sez. spec. agr. del 23 giugno 1999 è pubblicata in *Giur. di merito*, 2000, 10 e segg., con nota di RAUSEO.

del contratto di affitto, ritenendo che, nella specie, fosse stato concluso un contratto in frode al terzo proprietario.

Rilevato che il contratto stipulato tra l'usufruttuaria e gli affittuari fosse opponibile nei confronti del nudo proprietario, in quanto avente data certa anteriore alla cessazione dell'usufrutto, i Giudici di primo grado osservavano, richiamandosi ad un precedente isolato della Corte Suprema (2), che l'art. 999 c.c. ammettesse, per implicito, il diritto del nudo proprietario, alla cessazione dell'usufrutto, di impugnare la locazione per frode a suo danno. Consapevoli che, nel caso in esame, non si potesse far ricorso né all'art. 1344 c.c., il quale contempla la nullità del contratto solo se in frode alla legge, né all'art. 2901 c.c., in tema di azione revocatoria (3), i Giudici di Parma accertavano, dunque, l'esistenza di un accordo fraudolento tra le parti e, di conseguenza, annullavano il contratto, individuando la fonte normativa dell'azione di annullamento nello stesso art. 999 c.c.

Secondo il Tribunale, nella disposizione in oggetto sarebbe contenuto un divieto generale per l'usufruttuario di concludere contratti che possano essere in frode alle ragioni del nudo proprietario: non a caso, il Legislatore ha previsto la protrazione della locazione entro il termine massimo di un quinquennio dalla fine dell'usufrutto, allo scopo di evitare un irragionevole sacrificio dei diritti del proprietario.

Accertato il requisito del *consilium fraudis*, attesa la conoscenza nell'altro contraente del pregiudizio che si sarebbe arrecato al proprietario, valutato ogni altro aspetto del contratto (età dell'usufruttuaria, lunga durata del rapporto, canone esiguo, non necessità della rinnovazione del contratto, perché ancora non scaduto), i Giudici di primo grado ritenevano fondata la tesi della fraudolenza e dichiaravano «risolto» il contratto, applicando però l'art. 999 c.c. ben oltre la sua portata dispositiva.

LA SENTENZA DI APPELLO. - La Corte d'appello di Bologna, chiamata a pronunciarsi sull'appello proposto dagli affittuari, ha riformato la pronuncia di primo grado, ritenendo che l'art. 999 c.c. non contemplasse la possibilità di un'azione innominata di annullamento del contratto di locazione, concluso dall'usufruttuario in frode ai diritti del proprietario.

(2) Il Tribunale di Parma ha fondato la propria decisione, richiamandosi espressamente alla sentenza della Corte di cassazione 31 agosto 1966, n. 2300, la cui massima così recita: «È ammissibile azione di impugnativa della locazione, stipulata dall'usufruttuario, per frode in danno del nudo proprietario, in base ai principi generali dell'usufrutto e alla disciplina positiva delle locazioni stipulate dall'usufruttuario. Invero, poiché questa norma consente nei casi previsti, che derogano al principio *resoluto iure dantis resolutum ius accipientis*, la opponibilità della locazione stipulata dall'usufruttuario al proprietario dopo la cessazione dell'usufrutto, consente cioè che il proprietario sopporti la continuazione di quella locazione con quei patti, ciò non può ridondare ad eccessivo danno dello stesso proprietario e non si può ammettere che, attraverso la norma di legge, vengano a frodarsi le ragioni dello stesso proprietario. Già lo stesso art. 999 c.c. per prevenire possibili frodi, richiede che la locazione stipulata dall'usufruttuario, per essere opponibile al proprietario dopo la cessazione dell'usufrutto, risulti da atto scritto con data certa: ma ciò non è sufficiente, giacché la frode può consumarsi anche attraverso l'imposizione di un prezzo esiguo o di vantaggi a favore dell'usufruttuario, destinati a cessare con l'estinzione dell'usufrutto o, comunque, attraverso la stipulazione di patti pregiudizievoli per il proprietario. Dai principi generali dell'usufrutto si deduce inoltre che essi tendono a impedire che il comportamento dell'usufruttuario rechi nocumento alle ragioni del proprietario dopo la cessazione dell'usufrutto. Dalle ragioni che giustificano l'ammissibilità di questa azione di impugnativa discende poi che essa è nettamente distinta dalla comune azione revocatoria o pauliana. Manca, invero, il presupposto fondamentale della pauliana e cioè la sottrazione del bene all'azione esecutiva, posta in essere fraudolentemente dal debitore e, quindi, mancano tutte le condizioni e i requisiti che a quel presupposto fondamentale si ricollegano e mancano gli effetti propri della pauliana, quale mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale di quel determinato credito. Invece i presupposti, le condizioni, gli effetti dell'azione di impugnativa delle locazioni stipulate dall'usufruttuario si ricollegano all'usufrutto e alle locazioni dell'usufruttuario, destinate a continuare dopo la cessazione dell'usufrutto; l'azione si fonda sulla frode nel senso di pregiudizio alle ragioni del proprietario; non è necessario un *con-*

La Corte ha avvertito la necessità di precisare che «l'introduzione di azioni innominate per la caducazione di un contratto, sulla base di una interpretazione estensiva di singoli norme o di interi istituti giuridici» non è operazione consentita dall'ordinamento, avuto riguardo al più ampio sistema normativo che garantisce tutela alla violazione dei diritti, sia sotto il profilo del contratto concluso in frode alla legge, oppure privo di causa o simulato (4).

La Corte ha, dunque, esattamente osservato che l'art. 999 c.c. debba essere interpretato, senza estenderne la portata oltre il significato inteso dal Legislatore. La disposizione, infatti, tutela le ragioni del proprietario, limitando la durata della locazione per un periodo massimo di cinque anni dalla cessazione dell'usufrutto. Qualsiasi pregiudizio arrecato al proprietario, che subisca la locazione conclusa dall'usufruttuario, è dunque limitato nel tempo e non è eliminabile con un'azione, come quella di nullità per frode al terzo, non disciplinata positivamente dall'ordinamento.

La Corte di Bologna ha inoltre risolto la questione della durata del contratto concluso dall'usufruttuario, quando si sia in presenza di un affitto di fondo rustico. La Corte Suprema, con alcune pronunce, si era già espressa in termini, affermando che la disposizione dell'art. 999 c.c. non è stata implicitamente abrogata dalla l. 3 maggio 1982, n. 203. L'art. 41 di detta legge (5) - avverte la Corte Suprema (6) - incide solo sulla durata (e validità) dei rapporti agrari stipulati verbalmente e non sulle condizioni di sostanza e di forma richiesti per l'opponibilità al proprietario del contratto di affitto concluso dall'usufruttuario.

Dal che, la non opponibilità del contratto al proprietario, ove la locazione non risulti da scrittura privata di data certa anteriore e «da un patto scritto comunque idoneo a fornire la prova del contratto di affitto tra le parti».

Fatto salvo il principio probatorio contenuto nell'art. 999 c.c. (esistenza di un contratto opponibile in forza dei predetti requisiti di sostanza e di forma), la giurisprudenza di legittimità (7) ha affermato che la disciplina imperativa, in tema di durata minima legale dei contratti agrari, debba sempre essere applicata nelle locazioni concluse dall'usufruttuario e che, pertanto, non possa opporsi la previsione

silium fraudis, nel senso voluto dall'art. 2901 c.c., bastando che il conduttore, nello stipulare con l'usufruttuario, voglia quelle clausole che obiettivamente saranno particolarmente onerose per il proprietario dopo la cessazione dell'usufrutto; non è necessaria, infine, la presenza in causa dell'usufruttuario o dei suoi eredi, dacché, per la norma dell'art. 999 c.c., dopo la cessazione dell'usufrutto, la locazione continua esclusivamente, con i suoi patti, fra proprietario e conduttore; e poiché l'azione in questione porta alla risoluzione della locazione e non ad una mera inefficacia, la decisione deve intervenire nei confronti delle parti attuali del rapporto».

(3) L'azione *ex art. 2901 c.c.* riguarda l'impugnativa degli atti di disposizione compiuti dal debitore, che possano pregiudicare o rendere più difficoltosa la realizzazione coattiva del credito. Nell'azione revocatoria il credito o la ragione del credito deve essere anteriore all'atto di disposizione, mentre, nel caso della locazione stipulata dall'usufruttuario in frode al nudo proprietario, il diritto di questi non è ancora sorto, né si profila la necessità di una garanzia patrimoniale a suo favore.

(4) La Corte Suprema, Sez. Unite, con sentenza n. 10603 del 25 ottobre 1993 ha affermato che «l'intento delle parti di recare pregiudizio ad altri, ove non sia riconducibile ad una di dette fattispecie (illiceità della causa o del motivo, n.d.r.), non è illecito, non rinvenendosi nell'ordinamento una norma che sancisca - come per il contratto in frode alla legge - l'invalidità del contratto in frode ai terzi ai quali, invece, l'ordinamento accorda rimedi specifici, correlati alle varie ipotesi di pregiudizio che essi possano risentire dall'altrui attività negoziale». Sul punto cfr. Cass. 16 giugno 1981, n. 3905.

(5) L'art. 41 della legge n. 203 del 1982 prevede che «i contratti agrari ultranovennali, compresi quelli in corso, anche se verbali o non trascritti, sono validi ed hanno effetto anche riguardo ai terzi».

(6) Così Cass. 14 febbraio 1994, n. 1455, in questa Riv., 1995, 228 (nella specie la Suprema Corte ha ritenuto sufficiente la ricevuta del canone contenente un preciso riferimento al rapporto in corso); Cass. 4 giugno 1997, n. 4966; Cass. 11 luglio 1982, n. 8449; Appello Catania 29 aprile 1998, n. 67, in questa Riv., 1999, 488, con nota di A. CORSARO.

(7) Cass. 14 febbraio 1994, n. 1455, cit.

della durata di cinque anni del contratto, a far tempo dal consolidamento dell'usufrutto, perché ciò sarebbe in contrasto con la normativa inderogabile prevista dall'art. 58 della legge n. 203/82.

In forza di tale orientamento giurisprudenziale, la Corte di Bologna, nella sentenza in commento, respinta la domanda di annullamento del contratto per frode al terzo, ha accolto la domanda subordinata della proprietaria, limitando la durata del rapporto agrario in contestazione non più a venti anni, ma ai quindici previsti dalla legge. Con ciò, contemperando l'interesse pubblicitario, sotteso alla normativa agraria, con l'interesse del proprietario a veder tutelare i propri diritti dominicali e a non subire gli effetti di una durata ancor più lunga del contratto concluso dal proprio dante causa.

Nicoletta Rauseo

*

Trib. Foggia, Sez. riesame - Ord. 27-3-2000, n. 22 - Gentile, pres.; Di Dedda, est., - Bioconserve s.r.l., ric.

Produzione, commercio e consumo - Vendita di prodotti con segni mendaci - Art. 517 c.p. - Olive in salamoia - Etichetta atta a trarre in inganno il consumatore - Legge n. 507 del 1999 - Depenalizzazione del reato.

Irregolarità nell'uso del marchio apposto su confezioni di olive rientra nell'area dell'illecito penale sub specie ex art. 517 c.p. alla luce dell'entrata in vigore del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, il cui art. 1 sancisce la depenalizzazione del reato di cui all'art. 13 legge n. 283/62 in tema di pubblicità ingannevole dei prodotti alimentari (1).

(Omissis) . - 1. - In data 22 febbraio 2000, i Carabinieri del Comando Tutela Norme Comunitarie ed Agroalimentari si portavano presso la sede aziendale della Bioconserve s.r.l., sita in Cerignola Via SS. Madonna di Ripalta, c.da Vallecannella, al fine di verificare irregolarità nella produzione di olive in salamoia, operata dalla detta società, ed in particolare nell'uso del marchio apposto sulla confezione delle olive. Durante l'accesso, i militari constatavano l'esistenza di quantità di merce confezionata con la suindicata dicitura e, ritenendola atta a trarre in inganno i consumatori, la sottoponevano a sequestro preventivo, poi convalidato dal G.I.P. del Tribunale di Foggia, per violazione dell'art. 517 c.p.

2. - La difesa del legale rappresentante della Bioconserve s.r.l., si duole del provvedimento in quanto:

a) la mera detenzione di prodotti industriali con segni mendaci non implica automaticamente la messa in circolazione ed il delitto in questione non consente la configurabilità del tentativo, sulla scorta di quanto asserito da Cass. Sez. III, sent. 7 maggio 1997, n. 4066, Ngom Gora;

b) la Casamassima ha avuto cura di precisare l'acronimo «D.O.C.», con la dicitura sottostante «Drupa Originale Cerignola», sicché nessun artificio atto ad ingannare il consumatore sarebbe stato posto in essere, atteso che le recenti disposizioni comunitarie da un lato riservano il marchio D.O.C. solo ai vini, dall'altro prevedono particolari tutele alle sostanze alimentari, istituendo i marchi D.O.P. (Denominazione origine protetta) e I.G.P. (Indicazione geografica protetta);

c) chiede infine di adottare un provvedimento di restituzione condizionata con imposizione al Casamassima di prescrizioni quali la sostituzione delle confezioni delle etichette incriminate con altre non aventi la dicitura D.O.C.

L'impugnazione è infondata e va pertanto respinta.

È noto come, in tema di sequestro preventivo di un bene perinente ad un reato, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, essendo sufficiente che sussista il *fumus commissi delicti*, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata fattispecie di reato, del fatto, contestato come ipotesi di accusa [cfr. Cass. Sez. VI, 5 agosto 1999, n. 2672 (cc. 9 luglio 1999), Tranfo, pres.; Trifone, rel.; Faustini, imp., rv. 214.185].

Va altresì ricordato come l'acronimo «D.O.C.» sia pacificamente usato e legittimamente adottabile per la tutela dei vini a deno-

minazione di origine controllata. A tal proposito giova rammentare come l'art. 2, co. 2 della l. 10 febbraio 1992, n. 164, in tema di «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine», sancisca che: «Il nome geografico, che costituisce la denominazione di origine e l'indicazione geografica tipica, e le altre menzioni riservate non possono essere impiegati per designare prodotti simili o alternativi a quelli indicati dal comma 1 (vini D.O.C. o vini I.G.P. - N.d.R.), né, comunque, essere impiegati in modo tale da ingenerare, nei consumatori, confusione nella individuazione dei prodotti».

Orbene, non è chi non veda che l'adozione del marchio «D.O.C.», pur nella specificazione aggiunta dalla Ditta, finisce col far conferire un'aura di particolare pregio ai prodotti olivicoli distribuiti dalla Bioconserve s.r.l., soprattutto agli occhi del consumatore medio, con certo avvezzo a districarsi nella giungla delle denominazioni riservate e dei rispettivi ambiti di tutela.

Si è posto tuttavia questo Tribunale il problema se la condotta posta in essere dal Casamassima rientri tuttora nell'area dell'illecito penale, oppure non sia più esattamente riconducibile alla sfera dell'illecito amministrativo, giusta recente provvedimento di depenalizzazione.

Come si ricorderà, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, la giurisprudenza era consolidata nel ritenere che la condotta di pubblicità ingannevole dei prodotti alimentari rientrasse nella sfera sanzionatoria dell'art. 13 legge 283/62 (cfr. *ex plurimis*, Cass. Sez. VI, 13 ottobre 1992, n. 09744, Moro, pres.; De Roberto, rel.; Bin, imp., rv. 191.984): «In materia di sostanze alimentari la tassativa prescrizione dell'uso della nomenclatura ufficiale è volta al preciso scopo di non ingenerare confusione nei consumatori, evitando ogni scelta preferenziale ingannevole. Integra, pertanto, l'elemento materiale del reato di cui all'art. 13 della l. 30 aprile 1962, n. 283, l'apposizione sul contenitore di una bevanda (nella specie, aranciata) dell'indicazione di un additivo con una denominazione corrispondente a quella del prodotto naturale, ponendosi così in risalto qualità e caratteristiche inesistenti della bevanda offerta in vendita ed ingenerando nel consumatore la convinzione che si tratti di un prodotto diverso e di qualità superiore rispetto agli altri similari».

Orbene, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 509/99, sono stati depenalizzati tutti i reati previsti dalla legge 283/62, tranne quelli ex art. 5, 6, 12.

Inoltre, in tema di pubblicità ingannevole, la norma di cui all'art. 13 l. 30 aprile 1962, n. 283 si pone come speciale rispetto a quella di cui all'art. 517 c.p., poiché entrambe le norme puniscono il fatto di porre in vendita prodotti con denominazioni o nomi idonei ad indurre in errore il compratore sulle qualità o provenienza del prodotto, ma l'art. 13 della citata legge n. 283 del 1962 prevede in più, come elemento specializzante, che il prodotto posto in vendita sia una sostanza alimentare, sicché, come norma speciale, prevale su quella di cui all'art. 517 c.p. in base all'art. 15 stesso codice (cfr. Cass. Sez. III, 8 marzo 1997, n. 137, Giuliano, pres.; Rizzo, rel., P.m. in Proc. Bacci, rv. 207.771).

Sulla base di questo dato e del chiaro disposto sull'art. 9, co. 1 della legge 689/81, che prevede, in caso di concorrenza sullo stesso fatto tra norma penale e norma amministrativa, la prevalenza di quella più specifica, si potrebbe ritenere la riconduzione della condotta in esame all'area dell'illecito depenalizzato.

In tale senso potrebbe essere letta anche la modifica all'art. 9, co. 3 della legge 689/81, apportata dall'art. 95 del d.lgs. 590/99, che, in deroga alla norma su esplicitata, prevede comunque la prevalenza della norma penale, in caso di concorrenza sui medesimi fatti tra norma amministrativa e norma penale, limitatamente però a quelle previste dagli artt. 5, 6, e 12 della legge 283/62.

Infine alla sussunzione della condotta oggi esaminata in quella prevista e punita dalla norma di parte speciale del codice penale, potrebbe opporsi il dato letterale dell'art. 517 c.p., che menziona esclusivamente i prodotti industriali, come oggetto della possibile induzione in errore e non, come ad esempio fa l'art. 515 c.p., le sostanze alimentari. L'estensione della previsione penale potrebbe quindi risolversi in un'operazione di analogia *in malam partem*, vietata nel nostro ordinamento giuridico.

Pur nella consistenza delle osservazioni testé esposte, ritiene tuttavia questo Tribunale che la condotta in esame possa essere qualificata *sub specie ex art. 517 c.p.*

Anzitutto dalla lettura della Relazione a d.lgs. 509/99, si registra come il legislatore delegato non abbia voluto minimamente far retrocedere la soglia della punibilità penale, nei casi in cui il consumatore finale fosse peculiarmente esposto alla violazione dei doveri di trasparenza e lealtà da parte degli imprenditori com-

mercili nei suoi confronti (Cfr. *ivi*, pagg. 4-6, 11-12). In questo senso di mantenimento del presidio penalistico verso il bene giuridico dell'aspettativa, da parte del consumatore, di chiarezza nella pubblicità e di corrispondenza tra prodotto e nomenclatura di presentazione del medesimo, va allora letta la clausola di salvaguardia inserita nell'art. 1 del d.lgs. 509/99, laddove si fanno salve le norme del codice penale.

Milita in tal senso anche l'introduzione dell'aggravante *ex art.* 517 *bis* c.p. la quale, richiamando genericamente gli artt. 515, 516 e 517 c.p., manifesta una difesa rafforzata per gli alimenti che godono di particolari specificità, senza operare alcuna distinzione tra i perimetri previsionali dei tre delitti.

Infine anche per la nozione di «prodotti industriali» va impegnata una lettura che si raccordi all'attuale momento storico e che si nutra delle avvenute trasformazioni del mondo agricolo, che non è certo più quello presente agli occhi del legislatore del '30.

È dato di comune esperienza che al giorno d'oggi, esclusi i casi sempre più marginali di coltivazione per l'autoconsumo o per la vendita diretta del singolo agricoltore al singolo cliente, la stragrande maggioranza dei prodotti agricoli, una volta operata la raccolta, subisce un complesso ciclo di trasformazione prima di essere destinata al consumo. Esso involge fatalmente – ed in modo inevitabilmente seriale –, oltre alla mano delle maestranze (generalmente femminili e spesso «in nero», soprattutto nel Mezzogiorno), l'uso di strumenti e macchinari idonei alle operazioni di stoccaggio e pulitura del prodotto, incapsulamento dello stesso nel contenitore, apposizione di specifica etichettatura, immagazzinamento ed incellophanatura prima della spedizione e commercializzazione.

La distribuzione sul mercato del singolo frutto o ortaggio è solo l'anello finale di una catena agro-alimentare, che, distanziando sempre più il produttore dal consumatore, registra l'inserimento di numerose figure imprenditoriali di tramite (e.c. grossista della raccolta – trasformatore del prodotto – esportatore – grossista della distribuzione – singolo dettagliante).

È evidente allora come la legge nazionale e (sempre più) la normativa comunitaria si preoccupino di garantire, per l'utente ultimo, condizioni di comunicazione pubblicitaria non ingannevoli ed adeguata corrispondenza tra qualità effettiva del prodotto che si va ad acquistare e qualità declamata dalla confezione esposta al pubblico.

Se questo è il prodotto lavorativo e trasformativo sotteso alla vendita del prodotto alimentare nei negozi o nei supermercati, non si vede perché non possa essere qualificato, ai fini della legge penale, come prodotto industriale, in modo del tutto analogo alle cinture di cuoio o ai capi di abbigliamento.

Per quanto concerne la configurabilità del tentativo nel delitto *ex art.* 517 c.p., specificamente nella mera detenzione del prodotto, è da registrare che la pronuncia citata è rimasta isolata. Anche più di recente la Suprema Corte ha ribadito che: «In tema di elemento oggettivo del delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all'art. 517 c.p., la condotta descritta con l'espressione «mette altrimenti in circolazione», che nella fattispecie è alternativa a quella del «porre in vendita», avuto riguardo all'oggetto giuridico del reato, alla diversità lessicale con l'espressione «mettere in commercio», presente nella diversa fattispecie di cui all'art. 516 c.p., nonché alla finalità del precetto, deve ritenersi riferirsi a qualsiasi attività con cui si miri a fare uscire a qualsiasi titolo la *res* dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore, così da includere pure le operazioni di immagazzinamento finalizzato alla distribuzione o la circolazione della merce destinata alla messa in vendita, con esclusione solo della mera detenzione in locali diversi da quelli di vendita o del deposito prima dell'uscita della merce dalla disponibilità del detentore». (Fattispecie nella quale è stata ritenuta integrare la fattispecie dell'art. 517 c.p. l'attività del produttore di manufatti con segni mendaci che aveva consegnato tale merce ad altra impresa, la quale successivamente e in

piena autonomia aveva provveduto a commercializzare il prodotto – cfr. Cass. Sez. III, sent. 7639 del 1° luglio 1998, Giammanco pres., Novarese rel., Di Munno, imp., rv. 211.135; di recente per la definizione di atto prodromico alla vendita, nell'ipotesi di *traditio* tra grossista e dettagliante, vedi Cass. Sez. III, sent. 1735 del 12 febbraio 1999, Tonini pres., Fiale rel., Tombola imp., rv. 212.555).

Non è possibile infine ipotizzare *hic et nunc* un dissequestro condizionato che svuoterebbe di contenuto il provvedimento stesso. Si rammenta infatti come: «In materia di misure cautelari reali, l'esercizio del potere è sottoposto a una rigorosa disciplina, con predeterminazioni di limiti e necessità di sussistenza di presupposti tipici e di esigenze non derogabili. Conseguentemente, deve ritenersi che l'esercizio di tale potere è dominato dal principio di stretta legalità. La esplicita previsione di presupposti specifici che legittimano l'adozione della misura cautelare esclude che, accertata la loro esistenza, il giudice, nella prospettiva di eventuali specifiche opportunità, possa adottare determinate clausole (quali il termine o la condizione) che alterino struttura, conseguenze e finalità, legislativamente determinate come proprie della misura. (Ha precisato nella fattispecie la Corte che al sequestro preventivo neppure sono applicabili i principi che regolano il *quomodo* – espressamente previsti, invece, dalla legge relativamente all'esercizio del potere cautelare «personale», che deve uniformarsi a criteri di proporzionalità e di adeguatezza –, sicché neppure è possibile ipotizzare diversificazioni in termini di afflittività del vincolo di indisponibilità del bene)» [Cfr. Cass. Sez. III, sent. 4169 dell'11 febbraio 1998 (cc. 3 dicembre 1997), Dinacci pres., De Maio rel., P.M. in Proc. Sartori, ed altri, rv. 209.809].

P.Q.M. rigetta il ricorso, condannando l'istante alle spese della presente procedura incidentale. (*Omissis*)

(1) L'IRREGOLARITÀ NELL'USO DEL MARCHIO APPOSTO SU CONFEZIONI DI OLIVE RIENTRA TUTTORA NELL'AREA DELL'ILLECITO PENALE? ANALISI DEL REATO DI CUI ALL'ART. 517 C.P. NEI SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI ED IN RAPPORTO AD ALTRE FIGURE *CRIMINIS*.

La sentenza in commento, nel ricondurre la condotta del ricorrente nell'area dell'illecito penale, piuttosto che nella sfera dell'illecito amministrativo – per intervenuta depenalizzazione del reato di cui all'art. 13 legge n. 283/1962 – esamina il delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all'art. 517 c.p., nella fattispecie concreta della «messa in circolazione» di determinate confezioni di olive contraddistinte da etichetta atta a trarre in inganno i consumatori.

Oggetto specifico del reato in questione non è la tutela del marchio, bensì l'interesse pubblico concernente l'ordine economico, che deve essere garantito contro gli inganni tesi ai consumatori mediante l'uso di marchi e segni mendaci (1).

A differenza, infatti, dell'art. 473 c.p. – che prevede la contraffazione e/o alterazione materiale dei marchi e dei segni distintivi – l'art. 517 c.p. prescinde dall'intervento materiale sul marchio e sanziona condotte tipiche di falso ideologico. La norma, invero, punisce l'utilizzazione di marchi mendaci, cioè di quei marchi che non essendo alterati o contraffatti, per il loro contenuto o il rapporto in cui si trovano con il prodotto che contraddistinguono, sono «idonei a indurre in errore l'acquirente circa l'origine, la provenienza o la qualità del prodotto» (2).

(1) Tale è l'orientamento costante della Suprema Corte, per il quale cfr. Cass. pen., 10 luglio 1951, in *Giust. pen.*, 1952, II, 366, 313; Cass. Sez. VI pen., 15 giugno 1968, Fontanini; Cass. pen., 1° ottobre 1976, in *Monit. trib.*, 1977, 925; Cass. pen., 8 aprile 1981, in *Giust. pen.*, 1981, II, 713; infine Cass. Sez. V pen., 7 agosto 1996, Pagano, in *Le Fonti del diritto Italiano - Codice Penale*, a cura di Padovani, II ed., Milano, 2000, *sub* commento all'art. 517 c.p., 2376.

(2) Cass. pen., 20 giugno 1985, Sassarelli. Per i precedenti giurisprudenziali cfr. Cass. pen., 12 maggio 1951, in *Giust. pen.*, 1951, II, 1268; Cass.

pen., 12 aprile 1957, *idem*, 1957, II, 76; Cass. pen., 15 giugno 1976, in *Riv. pen.*, 1977, 435; Cass. pen., 10 dicembre 1980, *idem*, 1981, 671. Nel medesimo senso, in dottrina, MARINUCCI, *Falsità dei segni distintivi delle opere dell'ingegno e dei prodotti industriali*, XVI, 661; AZZALI, *La tutela penale del marchio di impresa*, Milano, 1955, 113; MAZZACUVA, *Giurisprudenza sistematica di diritto penale*, vol. II, 841; NEPPI MODONA, *Interesse alla produzione e interesse del consumo nell'art. 517 c.p.*, in *Riv. it. dir. proced. pen.*, 1988, 796 e VANNINI, *Tutela penale dei segni distintivi*, in *Trattato di diritto penale dell'impresa* a cura di A. Di Amato, IV, Padova, 1993, 203.

Sul punto la Suprema Corte è esplicativa: «l'art. 473 c.p. (...) si propone di tutelare la fede pubblica contro gli specifici attacchi insiti nella contraffazione o alterazione del marchio o di altri segni distintivi, mentre l'art. 517 stesso codice (...) tende ad assicurare l'onestà degli scambi commerciali contro il pericolo di frodi nella circolazione dei prodotti (...)» (3).

Del resto, il delitto *de quo* prescinde dalla falsità, rifacendosi alla mera, artificiosa equivocità dei contrassegni, marchi, etichette e indicazioni illegittimamente usati, tali da ingenerare la possibilità di confusione con prodotti similari da parte dei consumatori comuni (4).

È necessario tuttavia che il segno mendace sia apposto sul prodotto o comunque strettamente connesso ad esso, ad esempio apposto sull'imballaggio, o sulla confezione esterna – come è il caso in commento – la semplice pubblicità mendace non è perciò idonea ad integrare tale reato (5).

La tutela penale apprestata dalla norma in esame prescinde anche dalla registrazione o meno del marchio, come pure dal riconoscimento delle cose protette (6).

Secondo la Relazione del Guardasigilli (7) l'art. 517 c.p. «trova infatti applicazione ancorché si tratti di marchi o segni distintivi attribuiti a ditte inesistenti, giacché in tal guisa può preordinarsi una frode efficace; ed in quanto la inosservanza delle disposizioni delle leggi per la tutela delle proprietà industriale ed intellettuale non rappresenta elemento di questo reato che non è comunque diretto alla tutela di essa».

Sempre secondo la citata Relazione ministeriale: «non sono le ditte produttrici che qui vengono tutelate, sibbene la massa degli acquirenti contro gli inganni perpetrati con il facile mezzo di mendaci contrassegni dei prodotti».

Ed è proprio riecheggiando analoghe considerazioni che la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto l'applicabilità della norma anche quando siano adoperati nomi di ditte inesistenti, perché anche in tal caso può preordinarsi una frode efficace e, d'altra parte, come abbiamo visto, oggetto specifico di tutela è l'ordine economico; ordine che deve essere garantito contro gli inganni tesi ai compratori mediante l'uso di marchi o segni distintivi nazionali od esteri, apposti fraudolentemente ad opere dell'ingegno o a prodotti industriali per simulare un'origine, una provenienza o una qualità che non è propria dell'opera o del prodotto (8).

Ciò, in quanto il bene giuridico tutelato dalla norma di cui all'art. 517 c.p. è, in definitiva, come nelle ipotesi previste dagli articoli immediatamente precedenti, la lealtà nei rapporti commerciali (9).

Invero, la Suprema Corte in un primo tempo – considerato che l'art. 517 c.p. prevede una forma attenuata di frode, di preparazione, con carattere sussidiario rispetto alla frode prevista dall'art. 515 c.p. – ha ritenuto, concordemente con la dottrina all'epoca di gran lunga prevalente (10), oltre a quanto affermato nella Relazione del Guardasigilli al codice penale, che la subordinazione dell'applicazione dell'art. 517

c.p. alla circostanza che «il fatto non sia preveduto come reato da altra disposizione di legge», importa l'esclusione della possibilità di concorso materiale con altre norme analoghe e specifiche.

Successivamente, peraltro, la stessa Corte ha mutato indirizzo ed è giunta a ravvisare negli artt. 515 e 517 c.p. diversità di materia regolata nonché di oggetto specifico della tutela penale, con ciò affermando l'ipotizzabilità del concorso materiale dei reati (11).

I fatti previsti dagli artt. 515 e 517 c.p. – ha ribadito ancora il Supremo Collegio – sono sostanzialmente diversi, perché per la prima ipotesi delittuosa si richiede un inganno effettivo dell'acquirente, conseguito mediante la consegna di *aliud pro alio*, mentre per la seconda ipotesi la materialità è stabilita dal solo fatto di mettere in commercio o altrimenti in circolazione prodotti industriali con segni mendaci.

Pertanto l'inciso contenuto nell'art. 517 c.p. – che esclude l'applicabilità della norma quando il fatto sia preveduto come reato da altra disposizione di legge – non può riferirsi all'art. 515 c.p., perché la riserva esige l'identità del fatto e tale condizione non si verifica nel caso suaccennato: ne consegue che i reati di cui agli artt. 515 e 517 c.p. possono concorrere tra di loro materialmente quando nella specie sussistano gli estremi di entrambe le ipotesi criminose (12).

La configurabilità del suddetto concorso di reati è stata altresì sostenuta sul rilievo che l'ipotesi criminosa di cui all'art. 517 c.p. consiste nell'offrire in vendita e nel diffondere prodotti che, nel mendacio dei contrassegni, recano l'impronta del loro illegittimo apprestamento; mentre quella prevista dall'art. 515 c.p. consiste nell'attuazione della frode mediante consegna all'acquirente di merce diversa per origine, qualità o quantità da quella che egli intendeva acquistare (13).

Circa poi i rapporti tra l'art. 517 c.p. e talune fattispecie criminose disciplinate da leggi speciali, di notevole interesse è l'orientamento della Suprema Corte (14) secondo cui l'art. 517 c.p. non avrebbe affatto abrogato, sostituendole, le disposizioni penali contenute nel r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033 (che disciplina la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari), sia perché lo stesso art. 517 c.p. fa salva l'ipotesi che «il fatto sia preveduto come reato da altra disposizione di legge», sia perché non sussiste l'identità di oggetto tra la norma predetta e quelle del r.d.l. 2033, né la completa regolamentazione della prima in ordine alla materia regolata da quest'ultimo.

Ed, infatti, mentre la previsione dell'art. 517 c.p. prevalentemente persegue la tutela dell'interesse dell'acquirente all'esatta rispondenza delle qualità estrinseche ed intrinseche del prodotto a quelle dichiarate, la legge n. 2033 del 1925, pur conseguendo anche tale risultato, tutela principalmente l'esigenza che il prodotto posto in commercio possieda la qualità e i requisiti sostanziali che il legislatore, atte-

(3) Così Cass. Sez. V pen., 7 agosto 1996, Pagano cit.; in dottrina (ANTOLISEI, *Manuale di Diritto penale – Parte speciale* – II, 1991, 186) si rileva che, per la riserva contenuta nell'art. 517 c.p., «i delitti la cui sussistenza esclude l'applicabilità dell'articolo medesimo, sono quelli contemplati negli artt. 473 c.p. (...), 474 c.p. (...) e 514 c.p. (...)».

(4) Al riguardo, «... è sufficiente che i nomi, marchi o segni distintivi portati dai prodotti posti in vendita, risultino semplicemente ingannevoli, per avere anche pochi tratti di somiglianza con quelli originali, della cui morfologia siano, comunque, solo imitativi e non compiutamente riproduttivi» (Cass. Sez. V pen., 7 aprile 1995, Parisi e Cass. Sez. V pen., 21 gennaio 1988, Minichetti, in *Riv. pen.*, 1988, 1070). Inoltre, sempre secondo la Suprema Corte, è irrilevante che non vi sia stata imitazione della etichettatura o che le caratteristiche oggetto di imitazione non siano sottoposte a concessione in esclusiva (Cass. Sez. III pen., 20 ottobre 1994, Antonelli, in *Giust. pen.*, 1995, 470). Tuttavia la Corte ha escluso che la semplice detenzione di merce con false griffe sia idonea ad integrare il reato quando, per la grossolanità della contraffazione e lo scarso prestigio commerciale del

detentore, sia da escludere l'idoneità a trarre in inganno non solo il primo acquirente, ma anche gli eventuali successivi clienti di questo (Cass. Sez. II pen., 7 maggio 1997, Ngom Gora).

(5) Sul punto, PADOVANI, *Le fonti del diritto. Codice penale*, II ed., Milano, 2000, cit., *sub art.* 517, p. 2377, e dottrina ivi citata.

(6) In argomento cfr. Cass. pen., 7 aprile 1995, Parisi cit.

(7) V. Relazione del Guardasigilli, 302.

(8) Cfr. Cass. pen., 2 marzo 1957, in *Giust. pen.*, 1958, II, 760.

(9) In tal senso CONTI, *Frode in commercio e altri attentati alla fiducia commerciale*, in *Dir. pen.*, V, 324.

(10) Per la quale v. ANTOLISEI, *Manuale cit.*, 185-186 e dottrina ivi citata.

(11) Cass. pen., 15 novembre 1952, in *Giur. Cass. pen.*, 1952, 3° quadr., 627; Cass. pen., 23 maggio 1959, in *Riv. pen.*, 1959, II, 1141.

(12) Al riguardo, Cass. pen., 30 dicembre 1957, in *Giust. pen.*, 1958, II, 355 e Cass. pen., 2 febbraio 1973, in *Giust. pen.*, 1973, II, 415.

(13) Cfr. Cass. pen., 28 gennaio 1969, in *Giust. pen.*, 1969, II, 1103, 1844.

(14) In tal senso Cass. pen., 7 ottobre 1957, in *Giust. pen.*, 1958, II, 153.

sa la particolare natura della merce, ha inderogabilmente fissato.

Pertanto, tra la legge del 1925 e la citata norma del codice penale non si verifica un'ipotesi di successione di leggi penali regolatrici della stessa materia, bensì coesistenza di norme che, regolando sotto diversi profili una medesima attività, possono dar luogo al concorso di reati.

Medesima questione si era posta in riferimento ai rapporti tra l'art. 517 c.p. e l'art. 13 legge n. 282/62 prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, il cui art. 1 sancisce la depenalizzazione di tutti i reati previsti dalla legge n. 283/62 tranne quelli ex artt. 5, 6, 12 e, di qui, la depenalizzazione del reato di cui all'art. 13 legge n. 283/62, nella cui sfera sanzionatoria la giurisprudenza consolidata *ante* riforma (15) riconduceva ogni condotta di pubblicità ingannevole dei prodotti alimentari, ponendosi tale norma in rapporto di specialità – e dunque di prevalenza ex art. 15 c.p. – rispetto a quella di cui l'art. 517 c.p.

Alla luce quindi della depenalizzazione e del chiaro disposto di cui all'art. 9, co. 1, legge n. 689/81 – che prevede, in caso di concorrenza sullo stesso fatto tra norma penale e norma amministrativa, la prevalenza di quella più specifica – potrebbe sostenersi la riconduzione della condotta oggetto della sentenza in commento nell'area dell'illecito depenalizzato, giusta anche la modifica apportata all'art. 9, co. 3 della legge n. 689/81 dall'art. 95 d.lgs. n. 509/99, che, in deroga al comma 1, prevede comunque la prevalenza della norma penale in caso di concorrenza sui medesimi fatti tra norma amministrativa e norma penale; limitatamente però a quelle previste dagli artt. 5, 6 e 12 della legge n. 283/62.

Infine, alla sussunzione della condotta in questione in quella prevista dalla norma codicistica di parte speciale, potrebbe opporsi il dato letterale dell'art. 517 c.p., che menziona esclusivamente i prodotti industriali come oggetto della possibile induzione in errore. L'estensione della previsione penale potrebbe invero risolversi in un'operazione di analogia in *malam partem* come tale vietata nel nostro ordinamento.

Appare, tuttavia, condivisibile l'orientamento della sentenza in commento laddove riconduce la condotta *de qua* nella previsione codicistica dell'art. 517 c.p.

Anzitutto, nel caso di specie, non può parlarsi di analogia in *malam partem* in quanto, in ordine ai prodotti industriali il riferimento non si limita soltanto alla produzione su larga scala, ma anche alla produzione artigianale (16).

Giustamente osserva il Tribunale del riesame: «anche per la nozione di prodotti industriali va impegnata una lettura che si raccordi all'attuale momento storico e che si nutra delle avvenute trasformazioni del mondo agricolo, che non è certo più quello del legislatore del '30».

Ma vi è di più: dalla lettura della Relazione al d.lgs. 509/99 si registra come il legislatore delegato non abbia minimamente inteso far retrocedere la soglia della punibilità penale; nei casi in cui il consumatore finale fosse peculiarmente esposto alla violazione dei doveri di trasparenza e di lealtà da parte degli imprenditori commerciali nei suoi confronti. In tal senso, infatti, occorre leggere la clausola di salvaguardia inserita nell'art. 1 del d.lgs. 509/99 laddove si fanno salve le norme del codice penale.

Nel medesimo senso va interpretata anche l'introduzione dell'aggravante ex art. 517 *bis* c.p. che, attraverso il richiamo generico agli artt. 515, 516 e 517 c.p., manifesta una difesa rafforzata per gli alimenti che godono di particolari specificità.

In argomento, in dottrina (17) non sono mancate ipotesi di differenziazione in riferimento alle diverse fattispecie contemplate dall'art. 517 e dagli articoli immediatamente precedenti.

Al riguardo, alcuni hanno sottolineato come, mentre l'art. 515 c.p. sia rivolto ad assicurare la lealtà e la correttezza da parte dei commercianti, l'art. 517 c.p. tutela invece un autonomo interesse al rispetto della veridicità dei contrassegni (18).

Altri (19), ravvisano nella norma di cui all'art. 517 c.p. anche una tutela del marchio e della proprietà intellettuale, perché solo ciò giustificerebbe l'uso del termine «mettere in circolazione» piuttosto che dell'espressione «mettere in commercio» (20).

Invero, l'art. 517 c.p. prevede una forma attenuata di frode commerciale al fine di prevenire e punire – a tutela appunto della lealtà e della moralità nell'esercizio del commercio – anche quelle azioni che moralmente costituirebbero forme di preparazione rispetto alla frode in commercio: e ciò indipendentemente dall'offesa che dal fatto possa derivare all'altrui proprietà intellettuale o industriale (21).

Del resto, si è in presenza di un delitto la cui caratteristica è costituita dal «pericolo al quale è esposta la generalità dei compratori appena si sia verificato il fatto di porre in vendita o di mettere altrimenti in circolazione l'opera dell'ingegno od il prodotto industriale portante segni mendaci» (22).

Dal che, la necessità della particolare tutela che, nello specifico, deve estendersi a scoprire la nascosta insidia di imitazioni ingegnose, recanti perciò la maggiore attitudine ad ingannare (23).

Gli estremi della condotta illecita di cui all'art. 517 c.p. si ravvisano infatti «nell'imitazione, anche generica, purché idonea a determinare l'effetto tipico in tale norma previsto, consistente nel trarre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto» (24).

In ordine appunto al requisito dell'attitudine all'inganno è stato precisato che la materialità del fatto deve raggiungere

(15) Cfr. Cass. pen., 13 ottobre 1992, Bin, rv. 191.984; nonché Cass. Sez. II pen., 8 marzo 1997, Bacei, che individua l'elemento specializzante nella natura alimentare della sostanza.

(16) Al riguardo Cass. Sez. VI pen., 9 giugno 1978, Valvo.

(17) In generale v. PADOVANI, *op. cit.*, 2380-2381.

(18) MARINUCCI, *Frode in commercio*, ED., XVIII, 146; per il quale tali sono i due distinti profili in cui si traduce il bene giuridico – la buona fede commerciale – tutelato dalle due norme e ciò, partendo proprio dall'analisi di quella giurisprudenza summenzionata che ha riconosciuto la possibilità di concorso tra l'art. 515 c.p. e l'art. 517 c.p.

(19) CONTI, *op. cit.*, 324; l'A. giunge a tale conclusione dall'esegesi letterale della norma, pur prendendo atto del contrario orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, per il quale vd. per tutte Cass. Sez. V pen., 7 agosto 1996, Pagano cit.

(20) Espressione, quest'ultima, presente nell'art. 516 c.p.; per quanto attiene al raffronto tra la fattispecie di cui all'art. 516 c.p. e quella di cui all'art. 517 c.p., in dottrina v. ANTOLISEI, *op. cit.*, 185 il quale osserva che tale

ultimo delitto «è del tutto simile al precedente, col quale ben poteva essere riunito in una sola disposizione. L'unica differenza, infatti – prosegue l'A. – consiste nel genere della merce messa in circolazione, la quale nel delitto in esame è costituita da opere dell'ingegno o prodotti industriali presentati con nomi o marchi o segni distintivi capaci di ingannare il pubblico».

(21) In argomento, nella manualistica, v. ANTOLISEI, *op. cit.*, 186, laddove sottolinea che «verificandosi, in seguito al fatto del delitto (consumato o tentato) di frode in commercio, il presente reato ne resta assorbito». Tuttavia in giurisprudenza si propende, come abbiamo visto, per l'ipotesi del concorso.

(22) Sul punto, v. Cass. pen., 25 gennaio 1962, in *Riv. pen.*, 1963, II, 400.

(23) Efficace, anche se risalente, Cass. pen., 29 maggio 1934, in *Giust. pen.*, 1934, II, 956.

(24) Così Cass. pen., 23 settembre 1994, Antonelli, cit., in *Codice penale* annotato a cura di V. Zagrebelsky-V. Pacileo (artt. 361-734 *bis*), Torino, 1999, 1678.

re un grado di efficienza tale da esprimere un pericolo già in atto e rivolto contro la collettività dei consumatori (25).

L'indagine, quindi, nonostante l'integrazione o meno del dolo, non può prescindere dall'accertamento in concreto della sussistenza o insussistenza dell'attitudine ad indurre in inganno il consumatore medio, e ciò, al fine di conoscere se la punibilità sia o meno da escludere per la inidoneità dell'azione che abbia reso impossibile l'evento pericoloso ai sensi dell'art. 49, co. 2, c.p.

Pertanto, il reato risulta integrato anche dall'uso come marchio, da parte del produttore, del proprio patronimico, «quando esso costituisce un altro marchio preadottato da terzi, anche se in unione con ulteriori segni differenziatori» (26). Poiché tale condotta mostra in concreto la sussistenza dell'attitudine ad ingannare, requisito necessario all'integrazione del delitto *de quo*.

È proprio questo il caso della vicenda in commento, onde non può che condividersi l'affermazione del Tribunale del riesame secondo cui «non è chi non veda che l'adozione del marchio D.O.C., pur nella specificazione aggiunta dalla Ditta, finisca col far conferire un'aura di particolare pregio ai prodotti olivicoli distribuiti dalla Bioconserva S.r.l., soprattutto agli occhi del consumatore medio (...)» (27).

Per giurisprudenza consolidata (28), il reato si consuma nel momento in cui l'opera o il prodotto vengano «posti in vendita» o «messi in altro modo in circolazione», sicché l'elemento oggettivo deve essere ritenuto sussistente sia quando si sia realizzata la materiale *traditio* della cosa dal venditore all'acquirente, sia quando vi sia stata una attività prodromica alla vendita, che abbia comportato la messa in circolazione della cosa stessa.

Circa la nozione di «porre in vendita» *nulla quaestio* sul fatto che essa sia comprensiva di tutte le forme di offerta, tra cui l'esposizione in vendita della cosa, ossia l'offerta fatta a persona indeterminata, va a dire a chiunque del pubblico che voglia acquistare; non occorrendo, infatti, ai fini della punibilità, l'offerta a persona determinata e la richiesta

di un determinato compratore, cioè l'inizio di trattative determinate (29). È comunque sufficiente per la consumazione del delitto che la cosa sia pronta per la vendita (30).

Pertanto si è affermato sussistere l'estremo obiettivo richiesto dalla norma ogni qualvolta il prodotto sia a disposizione del pubblico o comunque dei terzi acquirenti, anche se, nei confronti della merce irregolare, non sia ancora intervenuto un concreto negozio di vendita (31).

Per quanto attiene all'integrazione dell'elemento psicologico, la norma *de qua* richiede il dolo generico che consista nella coscienza e volontà di porre in vendita – o mettere comunque in circolazione – opere dell'ingegno o prodotti industriali recanti segni mendaci. Non ha nessun rilievo che il venditore avverta o intenda avvertire il compratore al momento dell'acquisto (32). Non è pertanto richiesto il dolo specifico di recare danno ad altri produttori (33).

In ordine, infine, alla configurabilità del tentativo, si rileva che la dottrina (34) ritiene sia ammissibile soltanto nell'ipotesi della «messa in circolazione» e non anche, invece, nell'ipotesi del «porre in vendita» di cui all'art. 517 c.p. La giurisprudenza, al contrario, si è pronunciata in genere per la inconfigurabilità del tentativo (35).

Invero, nel caso *de quo*, non può parlarsi neanche di tentativo, ma di una chiara ipotesi di «messa in circolazione» di cui alla norma in esame; dunque, ancora una volta, non può che concordarsi con la decisione del Tribunale del riesame.

De iure condendo non può che auspicarsi – anche alla luce di una serie di proposte di legge – che si arrivi ad una esaustiva regolamentazione specifica e dettagliata in merito alle etichettature dei prodotti alimentari, sia per quanto attiene al segno distintivo che in ordine alle componenti del prodotto.

Solo in tal modo il nostro Paese potrà dirsi davvero al passo con la normativa europea e soprattutto un Paese civile, nella piena attuazione della tutela del consumatore.

Antonella Volpe

(25) Cass. pen., 30 maggio 1934, in *Giust. pen.*, 1934, II, 956.

(26) Cfr. Cass. pen., 6 luglio 1988, Auricchi.

(27) Ancora una volta la Suprema Corte è esplicitiva: «(...) la somiglianza fra i segni e la sua idoneità ingannatoria devono essere accertate attraverso un esame sintetico dei segni medesimi ed avendo riguardo ai consumatori di media diligenza dello specifico prodotto». (Cass. pen., 16 marzo 1990, Barberio).

(28) V. per tutte Cass. pen., 11 dicembre 1994, Dubini e giurisprudenza ivi citata.

(29) Cass. pen., 6 luglio 1934, in *Giust. pen.*, 1934, II, 1349, 418.

(30) Cass. pen., 18 giugno 1950, in *Giust. pen.*, 1950, II, 1169, 1013.

(31) Cfr. Cass. pen., 6 luglio 1957, in *Giust. pen.*, 1957, II, 73.

(32) Cfr. Cass. Sez. VI pen., 9 dicembre 1969, Maspri. Tuttavia, l'errore sull'attitudine ingannatrice del segno distintivo esclude il reato perché cade su un elemento essenziale dello stesso.

(33) Seppur risalenti, v. Cass. pen., 29 marzo 1938, in *Giust. pen.*, 1939, II, 126, 70 e in *Riv. pen.*, 1938, 550, 302; Cass. pen., 15 giugno 1976, in *Riv. pen.*, 1977, 435.

(34) VANNINI, *Tutela penale* cit., 213; nonché CONTI, *Frode in commercio* cit., 323 e, genericamente, ANTOLISEI, *op. cit.*, 186.

(35) Così Cass. pen., 9 marzo 1970, D'Amodio, in *Giur. Pen.*, 1970, II, 200. In argomento v. comunque giurisprudenza citata nella sentenza in commento.

MASSIMARIO

Giurisprudenza civile

(a cura di PAOLA MANDRICI)

Prelazione e riscatto - Prelazione - Comunicazione al coltivatore della proposta di alienazione senza osservanza di tutti gli adempimenti previsti dall'art. 8 della legge n. 817 del 1971 - Accettazione incondizionata della proposta - Sanatoria - Configurabilità - Conseguenze. (L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8; l. 14 agosto 1971, n. 817, art. 8)

Cass. Sez. III Civ. - 8-5-2001, n. 6378 - Duva, pres.; Calabrese, est.; Raimondi, parz. diff. - Corallo (avv. Lorzio) c. Mercante (avv. Mancino). (Conferma App. Bari 19 giugno 1998)

In tema di prelazione agraria, la trasmissione del preliminare di compravendita assieme alla lettera raccomandata, con la quale il proprietario del fondo offerto in vendita deve comunicare al coltivatore la proposta di alienazione, è imposta nell'esclusivo interesse del coltivatore stesso, per consentirgli di valutare meglio la convenienza o meno del diritto di prelazione, per cui, quando il proprietario abbia comunicato al coltivatore la proposta di alienazione senza l'osservanza di tutti gli adempimenti posti dall'art. 8 della legge n. 817 del 1971, la manifestazione di volontà del coltivatore di volersi avvalere della prelazione, accettando incondizionatamente la proposta, pur rendendosi conto della sua non completa conformità alla suddetta norma, ne sana ogni eventuale irregolarità e determina il concreto esercizio del diritto di prelazione, con la conseguenza per il prelazionante dell'obbligo di pagamento del prezzo entro il termine previsto dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965, e con la preclusione dell'esercizio del riscatto nel caso in cui sia incorso nella decadenza dalla prelazione per inosservanza delle relative disposizioni (1).

(1) In senso conforme cfr.: Cass. 21 marzo 1995, n. 3241, in questa Riv., 1997, 587; Cass. 2 marzo 1994, n. 2039, in *Giust. civ.*, 1994, 238. Sul punto vedi Cass. 17 dicembre 1999, n. 14242, in questa Riv., 2000, 464, con nota di GRECA C., *Prelazione agraria e pagamento del prezzo.*

*

Giurisdizione - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Determinazione e criteri - Diritti soggettivi - Fondi danneggiati dalla fauna selvatica - Indennizzo a favore dei proprietari - Legge reg. Emilia-Romagna n. 20 del 1987 - Natura dell'interesse pregiudicato - Interesse legittimo - Controversia relativa - Devoluzione alla giurisdizione del giudice amministrativo. (L. 27 dicembre 1977, n. 968, art. 26; l. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 26; l.r. Emilia-Romagna 15 maggio 1987, n. 20, art. 57)

Cass. Sez. Un. Civ. - 29-11-2000, n. 1232 - Vessia, pres.; Cristarella Orestano, est.; Lo Cascio, P.M. (conf.) - Soc. per la bonifica dei terreni ferraresi ed imprese agricole p.a. (avv. D'Amato ed altro) c. Amm. prov. Ferrara (avv. Natoli ed altro). (*Dich. giurisd. e cassa senza rinvio App. Bologna 27 febbraio 1997*)

L'indennizzo in favore dei proprietari di fondi danneggiati dalla fauna selvatica, nella disciplina posta dall'art. 57 legge reg. Emilia-Romagna n. 20 del 1987 e degli artt. 10 e 26 della legge n. 157 del 1992, ha natura di contributo indennitario nei limiti consentiti dalla capienza dell'apposito fondo regionale, con la conse-

guenza che, in mancanza anche di criteri predeterminati di liquidazione, sussiste un potere discrezionale dell'Amministrazione pubblica almeno con riguardo al quantum dell'indennizzo da erogare; ne consegue che la controversia inerente al riconoscimento ed alla liquidazione di detto indennizzo, ricollegandosi a interessi legittimi, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo (1).

(1) Per l'affermazione che la natura dell'indennizzo dipende dalla formulazione della norma che lo prevede cfr.: Cass. Sez. Un. 10 agosto 1999, n. 587, in questa Riv., 2000, 106. In dottrina v. S. CARMIGNANI, *Danno da fauna selvatica e bilanciamento degli interessi tra illecito civile e legislazione speciale.*

*

Agricoltura e foreste - Allevamenti bovini - D.m. 8 novembre 1984 - Erogazione di premi in favore di allevatori per abbattimento di capi da latte e sostituzione con capi da carne - Tardiva documentazione dell'avvenuta sostituzione - Conseguenze - Perdita del premio - Esclusione. (D.m. 8 novembre 1984)

Cass. Sez. I Civ. - 12-7-2001, n. 9429 - Reale, pres.; Macioce, est.; Palmieri, P.M. (diff.) - Pietramico (avv. Baiocco) c. Regione Abruzzo (Avv. gen. Stato). (*Cassa con rinvio App. L'Aquila 4 aprile 1998*)

A norma del d.m. 8 novembre 1984 (che, in attuazione del reg. CEE 857/84 prevedeva in favore degli allevatori di vacche l'erogazione di un premio per ogni capo da latte abbattuto e di un premio supplementare per ogni sostituzione d'animale abbattuto con un capo da carne) l'eventuale tardiva (ultrannale) documentazione dell'avvenuta sostituzione determina l'esclusione in capo alla Regione della mora relativa alla concessione del premio supplementare, ma non cagiona la decadenza dell'allevatore dal diritto al premio stesso, le volte in cui questi abbia tempestivamente abbattuto il bestiame da latte e sollecitamente immesso quello da carne (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti specifici.

*

Contratti agrari - Affitto - Cessazione - Domanda giudiziale per accertamento della data - Ammissibilità - Mancanza contestazioni dell'affittuario - Irrilevanza. (C.p.c., art. 132; l. 3 maggio 1982, n. 203, artt. 5 e 46)

Cass. Sez. III Civ. - 4-4-2001, n. 4979 - Grossi, pres.; Finocchiaro, est.; Maccarone, P.M. (diff.) - Donadoni (avv. Spina) c. Russo. (*Cassa con rinvio App. Napoli 30 marzo 1999*)

Poiché il nostro ordinamento ammette la possibilità di una condanna condizionata, è consentito al proprietario di un fondo rustico agire in giudizio, ex art. 46 legge n. 203 del 1982, per l'accertamento della data di cessazione dell'affitto, a nulla rilevando che l'affittuario non abbia fino a quel momento sollevato eccezioni (1).

(1) Sul punto vedi Cass. 12 luglio 1996, n. 6329, in *Giust. civ. Mass.*, 1996.

Giurisprudenza penale

(a cura di PATRIZIA MAZZA)

Cave - Esercizio in zone di interesse ambientale - Legge regione Campania n. 54 del 1985 - Autorizzazione rilasciata prima della sua entrata in vigore - Richiesta di prosecuzione nei termini - Sufficienza ai fini della prosecuzione dell'attività - Fondamento. (L. 8 agosto 1985, n. 431; l.r. Campania 13 dicembre 1985, n. 54; l.r. Campania 13 aprile 1995, n. 17, art. 36)

Cass. Sez. III Pen. - 10-1-2001, n. 136 - Acquarone, pres.; Savignano, est.; Izzo, P.M. (conf.) - Cupo, ric. (*Annulla con rinvio, App. Salerno 2 maggio 2000*).

Alla luce della disciplina di cui alla legge regionale della Campania 13 aprile 1995, n. 17, la coltivazione di una cava - in una zona sottoposta a vincolo (tale configurandosi anche l'esistenza di un uso civico) - già in corso alla data dell'entrata in vigore della legge della regione Campania 13 dicembre 1985, n. 54 o a quella dell'entrata in vigore della l. 9 agosto 1985, n. 431, può essere proseguita in attesa dell'autorizzazione regionale, a condizione che l'interessato abbia posto in essere gli adempimenti previsti dall'art. 36 ter della legge regionale n. 17 citata ed abbia presentato tempestiva e regolare domanda di proseguimento, atteso che non è l'esistenza del vincolo in sé a determinare l'inibitoria alla prosecuzione della coltivazione della cava, bensì la mancata osservanza, da parte dell'interessato, degli adempimenti a suo carico, nelle forme ed entro i termini previsti, o il rigetto della domanda di autorizzazione da parte della Regione (1).

(1) In senso conforme Cass. Sez. III, 6 aprile 1995, n. 5583 (c.c.), Foglia, in *Mass. dec. pen.*, 1996, 203.482.

*

Caccia - Uccellazione - Caccia con mezzi vietati - Linea di demarcazione tra i due concetti - Individuazione - Fattispecie: uccellazione a mezzo di rete. (L. 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 13, 30, comma lett. e) e b)

Cass. Sez. III Pen. - 10-1-2001, n. 139 - Malinconico, pres.; Grillo, est. Izzo; P.M. (parz. diff.) - Moreschi, ric. (*Annulla in parte con rinvio, Trib. Bolzano 9 novembre 1999*)

La linea di demarcazione tra il concetto di uccellazione e quello di caccia con mezzi vietati (ivi compresa la semplice cattura di animali con qualsiasi strumento) consiste nella possibilità per la ipotesi, che si verifichi un qualche, anche parziale, depauperamento della fauna selvatica a cagione delle modalità dell'esercizio venatorio ed in considerazione dell'adozione di particolari mezzi. Mentre, al contrario, l'attività venatoria consentita perché legale è solo quella diretta all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'art. 13^o l. 11 febbraio 1992, n. 157 (e cioè, fucile con canna liscia o rigata con le limitazioni e specificazioni nello stesso articolo previste), intendendosi, quindi, per esclusione, quale attività venatoria non consentita quella sempre diretta all'abbattimento o alla cattura di singoli capi di fauna selvatica, ma mediante l'impiego di mezzi non consentiti.

ti. (Fattispecie relativa ad esercizio di uccellazione a mezzo di rete) (1).

(1) Esattamente in termini cfr. Sez. III, 18 dicembre 1995, n. 1713, Palandri, 204.726, in *Mass. dec. pen.*, 1996, 204.726. In dottrina cfr. MAZZA P., *Criteri distintivi tra uccellazione e cattura di uccelli*, in questa Riv., 1999, 239-243; ID, *La tutela della fauna selvatica ed emeoterma*, in AA.VV., *La tutela penale dell'ambiente*, Torino, 2000, 164 ss.

*

Acque - Tutela dall'inquinamento - Allevamenti zootecnici - Natura di insediamento di tipo produttivo - Legge n. 152 del 1999 - Applicabilità della disciplina degli scarichi da insediamento industriale - Fondamento - Limiti. (L. 11 maggio 1999, n. 152)

Cass. Sez. III Pen. - 7-3-2001, n. 9422 - Torriello, pres.; Piccialli, est.; Albano, P.M. (conf.) - Pistonesi, ric. (*Conferma App. Ancona 28 marzo 2000*)

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, anche dopo l'entrata in vigore della l. 11 maggio 1999, n. 152 l'attività di allevamento del bestiame va considerata, ai fini degli scarichi, di tipo produttivo, con conseguente applicabilità della normativa disciplinante gli scarichi da insediamenti industriali, atteso che tale attività può essere assimilata a quella agricola solo in via eccezionale in presenza di elementi che dimostrino che la stessa si svolga in connessione con la coltivazione della terra e che quest'ultima sia in grado di sopportare e smaltire naturalmente nell'ambito di un ciclo chiuso il carico inquinante delle deiezioni animali (1).

(1) In senso conforme cfr. Cass. Sez. III, 12 agosto 1993, n. 1778 (c.c.), Praticò, in *Mass. dec. pen.*, 1993, 194.478. In dottrina cfr. MAZZA F., *L'inquinamento idrico*, in *La tutela penale dell'ambiente*, Torino, 2000, 87-103.

*

Sanità Pubblica - Smaltimento dei rifiuti - Trasporto - Disciplina di cui al d.p.r. 915 del 1982 - Nuova disciplina di cui al d.lgs. 22 del 1997 - Nesso di continuità - Autorizzazione - Necessità. (D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51; d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915)

Cass. Sez. III Pen. - 2-4-2001, n. 12812 - Toriello, pres.; Teresi, est.; De Nunzio, PM. (conf.) - Casarín, imp. (*Annulla con rinvio, Trib. Reggio Calabria 20 settembre 2000*)

Il trasporto dei rifiuti, quali possibile fase delle attività di gestione, deve essere autorizzato dalla autorità competente (la Regione o, su delega, la Provincia), da chiunque posto in essere e sottostare alle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione anche secondo il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, come risulta dall'art. 51, commi 1-2-3 (1)

(1) In senso conforme Cass. Sez. III Pen., 10 aprile 2000, Martucci, in questa Riv., 2001, 266 e segg., con nota di DE SANTIS, *Il trasporto dei rifiuti: adempimenti e sanzioni nel d.p.r. 10 ottobre 1982, n. 915 e nel nuovo testo legislativo, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22*.

Giurisprudenza amministrativa

(a cura di FILIPPO DE LISI)

Consorzi - Di bonifica - Contributi consortili - Determinazione delle tariffe - Criterio di ripartizione - Fase provvisoria - Criterio del reddito medio ordinario dei fondi - Legittimità.

Consorzi - Di bonifica - Contributi consortili - Determinazione delle tariffe - Criterio di ripartizione - Fase provvisoria - Riferimento al reddito medio ordinario dei fondi - Legittimità.

Consorzi - Di bonifica - Contributi consortili - Determinazione delle tariffe - Fondi gravati da uso civico - Irrilevanza.

T.A.R. Abruzzo - 3-10-2000, n. 790 - Frascione, pres.; Basilavecchia, est. - Comune di Scanno (avv. Zurlo) c. Consorzio B.C. (avv. Marinelli e Compagnio).

Legittimamente la ripartizione dei contributi consortili tra i consociati avviene, fino a quando non sono compiute le opere di bonifica del consorzio, in via provvisoria, sulla base di criteri che non possono avere riguardo alla utilità specifica dei consociati, che non si è ancora manifestata in misura concreta e oggettivamente determinabile, ma sulla base del reddito medio ordinario, che tiene conto della redditività dei terreni (1).

È legittimo, nella fase provvisoria della realizzazione delle opere di bonifica, il ragguaglio dei contributi consortili ai vantaggi conseguiti dai proprietari, desunti dai redditi risultanti da un parametro che tiene in considerazione non un reddito effettivo, ma un reddito medio-ordinario, basato sulla potenzialità dei fondi (2).

Il regime di uso civico esistente sui terreni non rileva nella fase di quantificazione degli oneri consortili, atteso che il regime giuridico dei suoli non è direttamente rilevante ai fini della determinazione della misura di partecipazione alle spese consortili non poste a carico del finanziamento pubblico (3).

(1-3) Sulla prima massima, in senso conforme, v.: Cons. Stato, Sez. VI, 19 dicembre 1997, n. 1867, in questa Riv., 1998, 254.

In dottrina, v.: CARDILLO M., *Contributi consortili e loro criteri di ripartizione*, in questa Riv., 2001, 341 ss.; LA MEDICA D., *Rassegna di giurisprudenza amministrativa: enti e consorzi agrari*, in *Giur. agr. it.*, 1986, 381 ss.

*

Agricoltura e foreste - Terre incolte - Assegnazione - Procedimento - Pronuncia della Commissione provinciale - Lesività - Esclusione - Effetti.

Agricoltura e foreste - Terre incolte - Assegnazione - Procedimento - Inserimento delle aree in apposito piano - Necessità - Esclusione. (L. 4 agosto 1978, n. 440, artt. 4 e 5)

T.A.R. Liguria, Sez. II - 30-10-2000, n. 945 - Balba, pres.; Prospero, est. - AUSL n. 3 «Genovese» (avv. Bonini) e Regione Liguria (avv. Pedemonte e Crovetto) e G. D. B. e G. A. (avv. Maoli).

La pronuncia della Commissione provinciale per l'utilizzo dei terreni incolti costituisce un atto endoprocedimentale privo di immediati effetti giuridici nel mondo esterno, per cui l'unico provvedimento lesivo, e quindi impugnabile, è il decreto del Presidente della Giunta regionale che dispone l'assegnazione dei terreni in questione (1).

La norma di cui all'art. 4 della l. 4 agosto 1978, n. 440, che prevede, ai fini della successiva assegnazione, l'inserimento delle aree caratterizzate da abbondo in apposito piano, ha carattere meramente programmatico e, comunque, il successivo art. 5

ammette che si possa procedere all'assegnazione di terre incolte prescindendo dall'inserimento in appositi piani (2).

(1-2) In argomento v.: LA MEDICA D., *L'assegnazione ai contadini di terre incolte o insufficientemente coltivate*, in *Giur. agr. it.*, 1988, 187 ss.; SALONIA A., *Concessione di terre incolte o insufficientemente coltivate e vocazione colturale del fondo*, *ivi*, 1985, 563 ss.

*

Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Produzione vini - Recupero contributi indebitamente corrisposti - Ingiunzione di pagamento - Impugnazione - Competenza del giudice amministrativo - Esclusione. (R.d. 14 aprile 1910, n. 630).

Procedimento amministrativo - Fermo amministrativo - Avviso di avvio del procedimento - Esclusione - Ragioni (L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 7)

T.A.R. Lazio, Sez. II *ter* - 21-3-2001, n. 2235 - Leva, pres.; Taglienti, est. - R.s.n.c. (avv. Di Gioia) c. A.I.M.A. (Avv. gen. Stato).

Il Giudice amministrativo difetta di giurisdizione a conoscere dell'impugnazione avverso l'ingiunzione di pagamento di contributi comunitari indebitamente corrisposti, adottata dall'A.I.M.A., ai sensi del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, essendo invece competente l'A.G.O. (1).

L'adozione di una misura cautelare, quale il fermo amministrativo, non deve essere preceduta dall'avviso di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della l. 7 agosto 1990, n. 241, considerato che la misura cautelare tende a conservare la situazione esistente in attesa dell'adozione di statuizioni definitive, mentre tale esigenza sarebbe compromessa dalla previa comunicazione all'interessato della stessa misura (2).

(1-2) Sul procedimento di ingiunzione in generale, v. LA MEDICA D., voce *Ingiunzione fiscale*, in *Enc. Giur. (Treccani)*, XVII, Milano, 1988.

Sulla seconda massima, in senso conforme, v.: Cons. Stato, Sez. IV, 27 febbraio 1998, n. 350, in *Cons. Stato*, 1988, I, 221.

*

Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Trasformazione pomodori - Pagamento contributi comunitari - Ingiunzione emessa dal Presidente del T.A.R. - Illegittimità - Ragioni. (L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 8, c. 1)

T.A.R. Lazio, Sez. II *ter* - 29-3-2001, n. 2635 - Leva, pres.; Taglienti, est. - A.G.E.A. (Avv. gen. Stato) c. Coop. agricola A. (avv. Sabetta e D'Isidoro).

La materia dei contributi comunitari (nella specie, per la trasformazione di pomodori) afferisce a posizioni di interesse legittimo e non di diritto soggettivo e perciò il Giudice amministrativo per il relativo pagamento non può emettere il decreto ingiuntivo di cui all'art. 8, c. 1, della l. 21 luglio 2000, n. 205, che si riferisce alle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale (1).

(1) In senso conforme, v.: T.A.R. Lazio, Sez. II *ter*, 21 febbraio 2001, n. 1398, in *Trib. amm. reg.*, 2001, I, 818.

PARTE III - PANORAMI

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Modifica del reg. (CE) n. 12511/1999 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi. *Reg. Consiglio 22 maggio 2001, n. 1038/2001*. (G.U.C.E. 31 maggio 2001, n. L 145)

Disposizione per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. *Reg. Parlamento europeo e Consiglio 22 maggio 2001, n. 999/2001*. (G.U.C.E. 31 maggio 2001, n. L 147)

Modifica del reg. (CE) n. 1608/2000 che fissa misure transitorie in attesa delle misure definitive per l'applicazione del reg. (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. *Reg. Commissione 5 giugno 2001, n. 1099/2001*. (G.U.C.E. 6 giugno 2001, n. L 150)

Modifica delle disposizioni in materia di calibrazione, presentazione ed etichettatura delle norme di commercializzazione fissate per alcuni ortofrutticoli freschi e modifica del Reg. (CE) n. 659/97. *Reg. Commissione 8 giugno 2001, n. 1135/2001*. (G.U.C.E. 9 giugno 2001, n. L 154)

Modifica del reg. (CE) n. 2316/1999 recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 1251/1999 del Consiglio che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, e deroga al reg. (CEE) n. 3887/92 recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuto comunitari. *Reg. Commissione 13 giugno 2001, n. 1157/2001*. (G.U.C.E. 14 giugno 2001, n. L 157)

Apertura della distillazione di crisi di cui all'art. 30 del reg. (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per i vini da tavola in Italia. *Reg. Commissione 22 giugno 2001, n. 1323/2001*. (G.U.C.E. 23 giugno 2001, n. L 168)

Modifica del reg. (CE) n. 1259/1999 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune. *Reg. Consiglio 19 giugno 2001, n. 1244/2001*. (G.U.C.E. 27 giugno 2001, n. L 173)

Modifica del reg. (CE) n. 1227/2000 che stabilisce modalità di applicazione del reg. (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo. *Reg. Commissione 26 giugno 2001, n. 1253/2001*. (G.U.C.E. 27 giugno 2001, n. L 173)

Completamento dell'allegato del reg. (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del reg. (CEE) n. 2081/92 del Consiglio. *Reg. Consiglio 28 giugno 2001, n. 1347/2001*. (G.U.C.E. 5 luglio 2001, n. L 182)

Completamento dell'allegato del reg. (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" di cui al reg. (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari. *Reg. Commissione 4 luglio 2001, n. 1356/2001*. (G.U.C.E. 5 luglio 2001, n. L 182)

Modalità d'applicazione del reg. (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. *Reg. Commissione 9 luglio 2001, n. 1392/2000*. (G.U.C.E. 10 luglio 2001, n. L 187)

Modifica del reg. (CE) n. 338/97 del consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. *Reg. Commissione 1° agosto 2001, n. 1579/2001*. (G.U.C.E. 2 agosto 2001, n. L 209)

Modifica del reg. (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d'applicazione del reg. (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici. *Reg. Commissione 6 agosto 2001, n. 1609/2001*. (G.U.C.E. 7 agosto 2001, n. L 212)

Modifica del reg. (CE) n. 1232/2001 recante apertura della distillazione di crisi di cui all'art. 30 del reg. (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per i vini da tavola in Italia. *Reg. Commissione 8 agosto 2001, n. 1620/2001*. (G.U.C.E. 9 agosto 2001, n. L 215)

Modifica del reg. (CE) n. 649/2001 recante deroga, relativamente alle misure agroambientali, al reg. (CE) n. 1750/1999. *Reg. Commissione 14 agosto 2001, n. 1654/2001*. (G.U.C.E. 15 agosto 2001, n. L 220)

Modifica del reg. (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d'applicazione del reg. (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici. *Reg. Commissione 14 agosto 2001, n. 1655/2001*. (G.U.C.E. 15 agosto 2001, n. L 229)

Modifica del reg. (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del reg. (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato. *Reg. Commissione 16 agosto 2001, n. 1660/2001*. (G.U.C.E. 17 agosto 2001, n. L 221)

Ventottesimo adeguamento al progresso tecnico della dir. 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose. *Dir. Commissione 6 agosto 2001, n. 2001/59/CE*. (G.U.C.E. 21 agosto 2001, n. L 225)

Fissazione di una ripartizione finanziaria indicativa tra gli Stati membri, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti nel quadro del reg. (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per la campagna 2001/2002. *Dec. Commissione 21 agosto 2001, n. 2001/666/EC*. (G.U.C.E. 31 agosto 2001, n. L 233)

Modifica dell'art. 21 del reg. (CE) n. 1292/96 del Consiglio relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare. *Reg. Parlamento europeo e Consiglio 23 luglio 2001, n. 1726/2001*. (G.U.C.E. 1° settembre 2001, n. L 234)

Modifica del reg. (CE) n. 1750/1999 recante disposizioni di applicazione del reg. (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG). *Reg. Commissione 6 settembre 2001, n. 1763/2001*. (G.U.C.E. 7 settembre 2001, n. L 239)

Modalità d'applicazione del reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. *Reg. Commissione 30 agosto 2001, n. 1808/2001*. (G.U.C.E. 19 settembre 2001, n. L 250)

LEGISLAZIONE NAZIONALE

Modalità di attuazione dei controlli previsti dal reg. (CE) n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva. *D.M. (politiche agricole e forestali) 3 aprile 2001*. (G.U. 9 maggio 2001, n. 106)

Istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie di animali e vegetali. *D.M. (sanità) 3 maggio 2001*. (G.U. 16 maggio 2001, n. 112)

Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti di tubercolosi e di brucellosi, di ovini e caprini infetti di brucellosi e di bovini e bufalini infetti di leucosi bovina enzootica per l'anno 2001. *D.M. (sanità) 1° marzo 2001*. (G.U. 18 maggio 2001, n. 114)

Aggiunta di un rivelatore ai vini destinati alle distillazioni comunitarie. *D.M. (politiche agricole e forestali) 11 aprile 2001*. (G.U. 18 maggio 2001, n. 114)

Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive. *D.P.R. 26 marzo 2001, n. 175*. (G.U. 18 maggio 2001, n. 114, suppl. ord. n. 120)

Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. *D.P.R. 27 marzo 2001, n. 178*. (G.U. 18 maggio 2001, n. 114, suppl. ord. n. 120)

Norme per l'attuazione della dir. 99/41/CE del 7 giugno 1999 che modifica la dir. 89/398/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare. *D.M. (sanità) 23 aprile 2001*. (G.U. 19 maggio 2001, n. 115)

Elenco integrativo dei prezzi dei prodotti agricoli per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nel corrente anno 2001. *D.M. (politiche agricole e forestali) 13 aprile 2001*. (G.U. 24 maggio 2001, n. 119)

Modalità di applicazione del divieto di vinificazione delle uve da tavola e per la vinificazione delle uve di cui all'art. 28, par. 1, reg. (CE) n. 1493/1999 del Consiglio. *D.M. (politiche agricole e forestali) 19 dicembre 2000*. (G.U. 28 maggio 2001, n. 122)

Attuazione della dir. 98/81/CE che modifica la dir. 90/219/CE, concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati. *D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 206*. (G.U. 1° giugno 2001, n. 126, suppl. ord. n. 133)

Modifiche al d.m. 2 novembre 2000 concernente la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse finanziarie e degli ettari oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. *D.M. (politiche agricole e forestali) 10 maggio 2001*. (G.U. 6 giugno 2001, n. 129)

Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e relativi controlli. *D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212*. (G.U. 8 giugno 2001, n. 131)

Regolamento recante modifica dei termini previsti dal decreto interministeriale 11 dicembre 2000, n. 375, relativo alla riduzione del gasolio da utilizzare in agricoltura. *D.M. (finanze) 7 maggio 2001, n. 214*. (G.U. 9 giugno 2001, n. 132)

Istituzione della riserva naturale statale Gola del Furlo. *D.M. (ambiente) 6 febbraio 2001*. (G.U. 12 giugno 2001, n. 134)

Rettifica dell'art. 2 del decreto 22 gennaio 2001, recante disposizioni in materia di premi zootecnici. *D.M. (politiche agricole e forestali) 10 maggio 2001*. (G.U. 12 maggio 2001, n. 134)

Norme sanzionatorie in materia di aiuto comunitario alla produzione di olio di oliva e alla trasformazione delle olive da tavola. *D.Lgs. 14 maggio 2001, n. 223*. (G.U. 14 giugno 2001, n. 136)

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Offida» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. *D.M. (politiche agricole e forestali) 23 maggio 2001*. (G.U. 14 giugno 2001, n. 136)

Integrazione ai decreti direttoriali 28 luglio 2000 e 25 settembre 2000 recanti rispettivamente: «Norme concernenti l'imbottigliamento in zona di vini a denominazione di origine controllata, 'Frascati'», e «Modalità relative alla verifica dei quantitativi da imbottigliare fuori zona della denominazione di origine controllata dei vini 'Frascati'». *D.M. (politiche agricole e forestali) 30 maggio 2001*. (G.U. 14 giugno 2001, n. 136)

Prima revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali. *D.M. (politiche agricole e forestali) 8 maggio 2001*. (G.U. 14 giugno 2001, n. 136, suppl. ord. n. 147)

Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57. *D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 226*. (G.U. 15 giugno 2001, n. 137, suppl. ord. n. 149/L)

Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57. *D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227*. (G.U. 15 giugno 2001, n. 137, suppl. ord. n. 149/L)

Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57. *D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228*. (G.U. 15 giugno 2001, n. 137, suppl. ord. n. 147/L)

Controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.). *D.M. (politiche agricole e forestali) 29 maggio 2001*. (G.U. 20 giugno 2001, n. 141)

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Orvieto». *D.M. (politiche agricole e forestali) 31 maggio 2001*. (G.U. 20 giugno 2001, n. 141)

Recepimento della dir. 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2000, relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della dir. 74/150/CEE del Consiglio. *D.M. (trasporti e navigazione) 2 maggio 2001*. (G.U. 20 giugno 2001, n. 141, suppl. ord. n. 155)

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di regime comunitario della produzione lattiera. *D.Lgs. 22 maggio 2001, n. 238*. (G.U. 21 giugno 2001, n. 142)

Disposizioni nazionali di attuazione del reg. (CE) n. 2201/96 del Consiglio e del reg. (CE) n. 449/2001 della Commissione, in materia di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili. *D.M. (politiche agricole e forestali) 26 aprile 2001*. (G.U. 25 giugno 2001, n. 145)

Deroga di cui all'art. 18 del d.p.r. n. 162/11965 al divieto di tenere mosti con titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol non denaturati nelle cantine e negli stabilimenti enologici nella campagna vitivinicola 2001/2002, nonché relative disposizioni in materia di requisiti minimi e di controllo degli stabilimenti. *D.M. (politiche agricole e forestali) 28 maggio 2001*. (G.U. 25 giugno 2001, n. 145)

Disciplina per il riconoscimento dei distillatori assimilati al distillatore e al produttore. *D.M. (politiche agricole e forestali) 23 aprile 2001*. (G.U. 7 luglio 2001, n. 156)

Riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette, a norma dell'art. 5 della l. 21 dicembre 1999, n. 526. *D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 275*. (G.U. 11 luglio 2001, n. 159)

Integrazione dell'allegato al d.m. 8 maggio 2001 «Prima revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali». *D.M. (politiche agricole e forestali) 19 giugno 2001*. (G.U. 13 luglio 2001, n. 161)

Differimento di termini in materia di smaltimento di rifiuti. *D.L. 16 luglio 2001, n. 286*. (G.U. 17 luglio 2001, n. 164)

Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 25 maggio 2001, n. 199, recante proroga di termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina. *L. 25 luglio 2001, n. 305*. (G.U. 27 luglio 2001, n. 173)

Modificazione dell'allegato I del d.m. 4 agosto 2000, in materia di attuazione del reg. CEE n. 1804/99 del 19 luglio 1999, sul metodo delle produzioni animali biologiche. *D.M. (politiche agricole e forestali) 29 marzo 2001*. (G.U. 7 agosto 2001, n. 182)

Dichiarazione di giacenza del vino e dei prodotti vitivinicoli detenuti dai produttori e dai commercianti. *D.M. (politiche agricole e forestali) 16 luglio 2001*. (G.U. 8 agosto 2001, n. 183)

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Bardolino superiore». *D.M. (politiche agricole e forestali) 1° agosto 2001*. (G.U. 17 agosto 2001, n. 790)

Modifica degli allegati al d.p.r. del 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini». *D.M. (sanità) 18 luglio 2001*. (G.U. 4 settembre 2001, n. 205)

Ulteriori misure per il potenziamento della sorveglianza, epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina. *D.L. 4 settembre 2001, n. 344*. (G.U. 11 settembre 2001, n. 211)

Riconoscimento dell'associazione nazionale denominata «Frantoiani d'Italia», in Roma. *D.M. (politiche agricole e forestali) 10 maggio 2001*. (G.U. 18 settembre 2001, n. 217)

Contributi per l'ammodernamento del parco agromeccanico italiano di cui alla legge n. 388/2000, art. 45, comma 36. *D.M. (politiche agricole e forestali) 1° agosto 2001*. (G.U. 19 settembre 2001, n. 218)

Disposizioni nazionali di attuazione del reg. (CE) n. 2202/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuto ai produttori di taluni agrumi, e del reg. (CE) n. 1092/2001 che reca modalità di applicazione. *D.M. (politiche agricole e forestali) 10 agosto 2001*. (G.U. 21 settembre 2001, n. 220)

Nuova perimetrazione del Parco nazionale del Gargano. *D.P.R. 18 maggio 2001*. (G.U. 1° ottobre 2001, n. 28)

Conversione in legge del d.l. 3 agosto 2001, n. 313, recante disposizioni urgenti in materia di utilizzo del gasolio in agricoltura. *L. 28 settembre 2001, n. 357*. (G.U. 2 ottobre 2001, n. 229)

Rettifica al decreto 8 agosto 2001 «Ripristino concernente l'imbottigliamento in zona delimitata del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti classico" e norme e modalità relative alla verifica dei quantitativi da imbottigliare fuori zona». *D.M. (politiche agricole e forestali) 20 settembre 2001*. (G.U. 2 ottobre 2001, n. 229)

Riconoscimento del comitato di assaggio professionale per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini. *D.M. (politiche agricole e forestali)*. (G.U. 15 ottobre 2000, n. 240)

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Romagna centrale» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. *D.M. (politiche agricole e forestali) 29 settembre 2001*. (G.U. 19 ottobre 2001, n. 244)

Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano. *D.L. 22 ottobre 2001, n. 381*. (G.U. 23 ottobre 2001, n. 247)

Conversione in legge del d.l. 4 settembre 2001, n. 344, recante ulteriori misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina. *L. 22 ottobre 2001, n. 387*. (G.U. 26 ottobre 2001, n. 250)

Applicazione del Reg. (CE) n. 1623/2000. Modalità per il rispetto dell'obbligo dei produttori vinicoli di consegnare le fecce e le vinacce alla distillazione o di inviarle alla distruzione sotto controllo. *D.M. (politiche agricole e forestali) 14 settembre 2001*. (G.U. 7 novembre 2001, n. 259)

LEGISLAZIONE REGIONALE

CALABRIA

Recepimento del d.P.R. n. 501 del 1° dicembre 1999 - anagrafe regionale delle aziende agricole. *L.R. 2 maggio 2001, n. 15*. (B.U. 10 maggio 2001, n. 42)

EMILIA-ROMAGNA

Regolamento della gestione faunistico-venatoria della popolazione di cervo dell'Appennino tosco-emiliano. *R.R. 16 novembre 2000, n. 36*. (B.U. 20 novembre 2000, n. 169)

Attuazione del piano regionale di sviluppo rurale della regione Emilia-Romagna 2000-2006. *L.R. 30 gennaio 2001, n. 2*. (B.U. 1° febbraio 2001, n. 16)

Modifica dell'art. 19 della l.r. 15 febbraio 1994, n. 8, recante «Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria». *L.R. 4 maggio 2001, n. 13*. (B.U. 7 maggio 2001, n. 58)

Modifiche alla l.r. 7 aprile 2000, n. 24 «Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari». *L.R. 9 maggio 2001, n. 14*. (B.U. 11 maggio 2001, n. 61)

Disposizioni in materia di inquinamento acustico. *L.R. 9 maggio 2001, n. 15*. (B.U. 11 maggio 2001, n. 62).

Regolamento di attuazione della l.r. 7 aprile 2000, n. 23 «Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia Romagna». *R.R. 21 giugno 2001, n. 16*. (B.U. 22 giugno 2001, n. 85)

Definizione del calendario venatorio regionale per la stagione 2001-2002. *L.R. 3 luglio 2001, n. 17*. (B.U. 6 luglio 2001, n. 91)

Provvedimenti straordinari ed urgenti a sostegno delle aziende agricole colpite da BSE. *L.R. 3 luglio 2001, n. 20*. (B.U. 6 luglio 2001, n. 92)

Istituzione dell'agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA). *L.R. 23 luglio 2001, n. 21*. (B.U. 24 luglio 2001, n. 101)

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Regolamento recante i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo regionale per il miglioramento ambientale, per il risarcimento del danno all'agricoltura e per la copertura dei rischi. Approvazione. *D.P.G. 11 agosto 2000, n. 0274/Pres.* (B.U. 25 ottobre 2000, n. 43)

Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 26 della legge regionale n. 30/1999. Approvazione integrazione. *D.P.G.R. 31 agosto 2000, n. 0319/pres.* (B.U. 25 ottobre 2000, n. 43)

Legge regionale n. 30/1999, art. 12, regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie. Approvazione. *D.P.G.R. 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.* (B.U. 22 novembre 2000, n. 47)

Regolamento relativo alle modalità di accesso ai contributi a favore di comuni o loro consorzi nonché dei consorzi di bonifica per la realizzazione e manutenzione di strade vicinali ed interpoderali previsti dalla legge regionale n. 2/2000, art. 6, commi 14 e 15. *D.P.G.R. 25 ottobre 2000, n. 0388/Pres.* (B.U. 29 novembre 2000, n. 48)

Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali. *L.R. 13 novembre 2000, n. 20*. (B.U. 15 novembre 2000, n. 20)

Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle «Strade del vino». *L.R. 20 novembre 2000, n. 21*. (B.U. 22 novembre 2000, n. 47)

Regolamento di esecuzione della l.r. 8 agosto 2000, n. 15 per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare. Approvazione. *D.P.G.R. 23 novembre 2000, n. 0417/Pres.* (B.U. 10 gennaio 2001, n. 2)

Regolamento applicativo della misura «e - Zone svantaggiate» del Piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Approvazione. *D.P.G.R. 23 novembre 2000, n. 0429/Pres.* (B.U. 13 dicembre 2000, n. 50)

Legge regionale n. 12/2000, art. 1, comma 1. Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale. Approvazione. *D.P.G.R. 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres.* (B.U. 27 dicembre 2000, n. 52)

Regolamento di attuazione delle procedure tecnico-amministrative in applicazione del reg. (CE) n. 1493/99 e n. 1227/00 in materia di potenziale produttivo viticolo. Approvazione. *D.P.G.R. 5 dicembre 2000, n. 0438/Pres.* (B.U. 10 gennaio 2001, n. 2)

Regolamento per l'attivazione di interventi contributivi destinati al sostegno delle attività collegate alle utilizzazioni dei prodotti forestali per una migliore gestione del patrimonio boschivo. Approvazione. *D.P.G. 27 dicembre 2000, n. 0479/Pres.* (B.U. 7 febbraio 2001, n. 6)

Modifiche alla l.r. 19 novembre 1991, n. 52, recante: «norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica» e ulteriori disposizioni in materia urbanistica e ambientale. *L.R. 26 febbraio 2001, n. 7*. (B.U. 28 febbraio 2001, n. 9)

LIGURIA

Modificazioni alla l.r. 2 ottobre n. 38 (disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2000/2001. Modificazioni alla l.r. 1° luglio 1994 n. 229 recante norme in materia di caccia). *L.R. 18 dicembre 2000, n. 43*. (B.U. 20 dicembre 2000, n. 16)

Modifiche alla l.r. 4 settembre 1997 n. 36 connesse alla specificazione ed all'attuazione dei piani territoriali di coordinamento di cui alla l.r. 22 agosto 1984 n. 39 e successive modificazioni. *L.R. 18 dicembre 2000, n. 44*. (B.U. 20 dicembre 2000, n. 16)

Modifiche alla l.r. 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento alle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia). Inserimento del capo VII bis «Tutela dall'inquinamento delle radiazioni ionizzanti». *L.R. 18 dicembre 2000, n. 45*. (B.U. 20 dicembre 2000, n. 16)

Integrazione alla l.r. 11 aprile 1996, n. 18 «Norme di attuazione della l. 4 agosto 1978 n. 440 (norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate)». *L.R. 20 marzo 2001, n. 6*. (B.U. 11 aprile 2001, n. 4)

MOLISE

Rettifiche all'allegato «A» della l.r. n. 21 del 24 marzo 2000, recante: «Disciplina della procedura di impatto ambientale». *L.R. 30 novembre 2000, n. 46*. (B.U. 16 dicembre 2000, n. 24)

Modifiche alla l.r. 3 maggio 1995, n. 19, ad oggetto: «Incentivazione dell'offerta turistica nei settori alberghiero e di turismo rurale». *L.R. 21 marzo 2001, n. 4*. (B.U. 31 marzo 2001, n. 8)

PIEMONTE

Esonero dell'applicazione del tributo speciale di cui alla l. 28 dicembre 1995, n. 549 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» e del tributo di cui all'art. 41 della l.r. 13 aprile 1995, n. 59 «Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti per lo smaltimento dei rifiuti alluvionali». *L.R. 22 gennaio 2001, n. 2*. (B.U. 26 gennaio 2001, n. 4)

Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari. *L.R. 25 maggio 2001, n. 11*. (B.U. 30 maggio 2001, n. 22)

Modifica della l.r. 1° giugno 1993, n. 16 (Integrazione alla l.r. 16 maggio 1980, n. 47, «Istituzione della riserva naturale speciale dei Canneti di Dormelletto»). Abrogazione della l.r. 4 settembre 1996, n. 67. *L.R. 25 maggio 2001, n. 12*. (B.U. 30 maggio 2001, n. 22)

Regolamento di attuazione dell'art. 4 della l.r. 27 gennaio 2000, n. 9 (Misure straordinarie ad integrazione della l.r. 4 settembre 1996, n. 70 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», della l.r. 16 agosto 1989, n. 47 «Norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi» e della l.r. 8 giugno 1989, n. 36 «Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali ed aree attrezzate»). *D.P.G.R. 11 giugno 2001, n. 7/R*. (B.U. 13 giugno 2001, n. 24)

Disciplina dell'uso plurimo delle acque irrigue e di bonifica. *D.P.G.R. 31 luglio 2001, n. 11/R*. (B.U. 8 agosto 2001, n. 32)

PUGLIA

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di agricoltura. *L.R. 30 novembre 2000, n. 16*. (B.U. 13 dicembre 2000, n. 147)

Approvazione regolamento zone per l'addestramento, l'allevamento e le gare cinofile. Modalità di istituzione, gestione e funzionamento. Prove su fauna selvatica. Revoca deliberazione della giunta regionale n. 40 del 9 febbraio 2000. 28 dicembre 2000, n. 5. *R.R. 28 dicembre 2000, n. 5*. (B.U. 3 gennaio 2001, n. 1)

Approvazione regolamento Aziende agri-turistico-venatorie. Modalità di istituzione, gestione e funzionamento. Revoca deliberazione della giunta regionale n. 41 del 9 febbraio 2000; 28 dicembre 2000, n. 6. *R.R. 28 dicembre 2000, n. 6*. (B.U. 3 gennaio 2001, n. 1)

Individuazione dei siti per lo smaltimento dei rifiuti di amianto. *L.R. 4 gennaio 2001, n. 6*. (B.U. 10 gennaio 2001, n. 5)

«Proroga dei termini per la denuncia dei pozzi e per la richiesta di concessione per i pozzi non autorizzati». *L.R. 15 gennaio 2001, n. 9*. (B.U. 15 gennaio 2001, n. 8)

Istituzione dell'Autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore. *L.R. 20 aprile 2001, n. 12*. (B.U. 20 aprile 2001, n. 61)

SICILIA

Provvedimenti urgenti per l'agricoltura a seguito dello sciopero degli autotrasportatori. *L.R. 23 dicembre 2000, n. 27*. (B.U. 23 dicembre 2000, n. 61)

Proroga delle cambiali agricole ed altre norme in materia di agricoltura. Norme in materia di usi civici. *L.R. 23 dicembre 2000, n. 28*. (B.U. 23 dicembre 2000, n. 61)

Integrazioni e modifiche alla l.r. 1° settembre 1997, n. 33, concernente «Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale e in materia di lavori socialmente utili». *L.R. 8 maggio 2001, n. 7*. (B.U. 11 maggio 2001, n. 22)

TOSCANA

L.r. 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione d'impatto ambientale) - Abrogazione del comma 1 dell'art. 27). *L.R. 20 dicembre 2000, n. 79*. (B.U. 29 dicembre 2000, n. 39)

Norme in materia di comunità montane. *L.R. 28 dicembre 2000, n. 82*. (B.U. 5 gennaio 2001, n. 1)

Interventi straordinari per la tutela ed il potenziamento delle risorse idropotabili dell'arcipelago Toscano. *L.R. 15 marzo 2001, n. 13*. (B.U. 23 marzo 2001, n. 10)

Modifiche alla l.r. 14 gennaio 1998, n. 1 «Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico» già modificata dalla l.r. 3 agosto 2000, n. 64. *L.R. 24 aprile 2001, n. 20*. (B.U. 4 maggio 2001, n. 18)

**TRENTINO ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)**

Regolamento relativo alle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia. *D.P.G.P. 6 aprile 2000, n. 18*. (B.U. 2 maggio 2000, n. 19)

Contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati. *L.P. 22 gennaio 2001, n. 1*. (B.U. 6 febbraio 2001, n. 6)

Modifiche alla l.p. 16 giugno 1992, n. 18, recante «Norme generali per la prevenzione degli incendi e per gli impianti termici». *L.P. 19 febbraio 2001, n. 6*. (B.U. 6 marzo 2001, n. 10)

**TRENTINO ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)**

Norme regolamentari di attuazione del capo XV della l.p. 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. *D.P.G.P. 27 settembre 2000, n. 25-43/Leg*. (B.U. 31 ottobre 2000, n. 45/I-I)

Modifiche al d.p.g.p. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. (regolamento di esecuzione della l.p. 29 agosto 1988, n. 28 «Disciplina della valutazione dell'impianto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente»). *D.P.G.P. 1° marzo 2001, n. 5-56/Leg*. (B.U. 3 aprile 2001, n. 14)

Modificazioni al d.p.g.p. 10 novembre 1998, n. 31-103/Leg. (Regolamento per l'esecuzione dell'art. 10 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, recante la disciplina delle caratteristiche merceologiche e delle modalità di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico). *D.P.G.P. 15 marzo 2001, n. 7-58/Leg*. (B.U. 3 aprile 2001, n. 14)

UMBRIA

Modifica del r.r. 30 novembre 1999, n. 34 - Prelievo venatorio della specie cinghiale. *R.R. 31 ottobre 2000, n. 6*. (B.U. 8 novembre 2000, n. 58)

Ulteriore integrazione della l.r. 14 agosto 1997, n. 28. Disciplina delle attività agrituristiche. *L.R. 16 luglio 2001, n. 18.* (B.U. 25 luglio 2001, n. 36).

VALLE D'AOSTA

Regolamento di applicazione della l.r. 24 luglio 1995, n. 27 (Interventi a favore dell'agriturismo). *R.R. 14 aprile 1998, n. 1.* (B.U. 21 aprile 1998, n. 17)

Regolamento di applicazione della l.r. 26 marzo 1993, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento). *R.R. 28 aprile 1998, n. 5.* (B.U. 5 maggio 1998, n. 19)

Disposizione sull'ordinamento dei consorzi di miglioramento fondiario. *L.R. 8 gennaio 2001, n. 3.* (B.U. 23 gennaio 2001, n. 5)

Disposizione in materia di indicazioni geografiche protette e di denominazione d'origine controllata. *L.R. 7 agosto 2001, n. 13.* (B.U. 14 agosto 2001, n. 34)

VENETO

Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche venete. *L.R. 6 aprile 2001, n. 7.* (B.U. 10 aprile 2001, n. 32)

Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità. *L.R. 31 maggio 2001, n. 12.* (B.U. 5 giugno 2001, n. 52)

Iniziative regionali per la qualificazione della carne bovina. *L.R. 31 maggio 2001, n. 13.* (B.U. 5 giugno 2001, n. 52)

LIBRI

L'etichettatura dei prodotti lattiero-caseari, di CLAUDIO RANZANI - Associazione italiana lattiero-casearia (ASSOLATTE), editoriale «Il mondo del latte», Milano, 2001, pagg. 256, Lire 70.000.

La necessità per le industrie lattiero casearie di farsi conoscere e riconoscere sul mercato ha trasformato le confezioni ed etichette in un vero documento di identità per i prodotti, che contribuiscono a diffonderne l'immagine nel mondo e costituiscono uno strumento insostituibile per mettere in evidenza pregi e caratteristiche del prodotto commercializzato.

Il volume di Claudio Ranzani si presenta un'ottima guida per tutti coloro che, per ragioni diverse, hanno bisogno di avere informazioni chiare e semplici su come si etichetta un prodotto alimentare e nello specifico un prodotto lattiero-caseario. L'opera, infatti, è di utilità non solo per chi acquista il prodotto, ma anche e soprattutto per gli operatori della filiera lattiero-casearia che devono adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di etichettatura.

Ad ogni modo, nonostante il titolo faccia pensare ad un approfondimento delle norme sull'etichettatura riguardante esclusivamente i prodotti lattiero-caseari, in realtà la lettura di questa guida può rivelarsi interessante anche per chi vuole chiarire le proprie conoscenze in materia di etichettatura dei prodotti alimentari in generale, in quanto l'A. opera sempre una distinzione molto chiara tra norme che si applicano orizzontalmente a tutte le categorie di prodotti alimentari e norme, invece, inerenti esclusivamente i prodotti lattiero-caseari, così come specifica quando le informazioni presenti in etichetta sono di natura cogente o volontaria.

L'opera affronta il tema distinguendo tra:

1) indicazioni obbligatorie nell'etichettatura dei prodotti lattiero-caseari. In questa parte si delineano quali sono le informazioni che obbligatoriamente devono figurare sull'etichetta dei prodotti lattiero-caseari che sono applicate orizzontalmente a qualsiasi tipo di prodotto;

2) obblighi di etichettatura particolari per alcuni prodotti o categorie di prodotti lattiero-caseari, ai sensi delle norme specifiche che li disciplinano;

3) una sintesi delle norme che riguardano tipologie particolari di etichettatura in quanto riguardanti prodotti specifici come quelli dell'agricoltura biologica o ottenuti con materie prime contenenti organismi geneticamente modificati, prodotti destinati ad un particolare tipo di alimentazione ecc.;

4) un capitolo riservato alle informazioni che volontariamente possono essere presenti in etichetta anche per ragioni pubblicitarie.

L'Autore ha, inoltre, ritenuto utile inserire un'appendice nella quale sono riportate le disposizioni in vigore su tale materia.

Per chi si occupa della legislazione inerente il settore agroalimentare, l'opera in oggetto è di rilevante interesse in un momento in cui il tema della trasparenza delle informazioni sugli alimenti posti in commercio, è argomento ricorrente in qualsiasi tavolo di discussione in cui si affronti il tema della sicurezza alimentare e, conseguentemente, della rintracciabilità degli stessi.

L'etichettatura costituisce, infatti, lo strumento principale per visualizzare il *percorso degli alimenti dai campi alla tavola*. Tale concetto, formulato dalla Commissione Europea nell'ambito del Libro bianco sulla sicurezza alimentare [Commissione CE DOC. COM. (1999) 719 def.], esprime non soltanto una nuova sensibilità

verso la garanzia di provenienza a fini di tutela della salute, ma è anche un elemento che illustra in modo significativo come la provenienza possa assumere un valore suo proprio, quanto all'identificazione del prodotto.

Deve osservarsi, tra l'altro, come l'etichettatura sia un elemento imprescindibile per rendere visibile il percorso che conduce il prodotto fino al consumatore finale e come rappresenti una garanzia, sia con riferimento alla tutela igienico-sanitaria, che relativamente alla qualità.

Non è casuale, infatti, che la Commissione Europea abbia posto l'accento sul fatto che «norme vincolanti in materia di etichettatura consentono di offrire ai consumatori informazioni essenziali e accurate per consentire loro di effettuare scelte consapevoli al momento dell'acquisto del prodotto sulla base di elementi di valutazione che sono forniti dalle indicazioni date sulla composizione, conservazione ed uso del prodotto stesso».

In tal senso l'UE incoraggia gli operatori a fornire ulteriori informazioni in etichetta purché siano corrette e non fuorvianti. In sostanza l'etichettatura è ormai divenuto uno strumento di politica commerciale anche negli scambi a livello internazionale.

In conclusione, l'impostazione agile e snella di quest'opera, che lungi dal voler essere un trattato sull'etichettatura si presenta, invece, come una guida di piacevole lettura, è dovuta anche al fatto che è realizzata da un'Associazione di settore che ha ben presente quali siano i dubbi e gli interrogativi più comuni che possono sorgere nella interpretazione delle etichette. L'approccio pragmatico nell'illustrare la legislazione traspare anche dai numerosi esempi pratici che accompagnano l'esposizione degli argomenti.

Come è specificato nella premessa al volume, infatti «lo scopo che l'Autore si è prefisso è quello di mettere a disposizione degli operatori che producono latte e prodotti lattiero-caseari uno strumento di lavoro che per quanto possibile, sia di aiuto nella predisposizione delle etichette e nel superamento dei dubbi che spesso nascono nel corso di questa operazione».

Se, dunque, questo era l'obiettivo sottolineato in premessa, i lettori avranno modo di verificare come lo scopo sia stato raggiunto.

Annalisa Saccardo

Dissesto degli enti locali, di ANGELO RAFFAELE DE DOMINICIS - Giuffrè editore, Milano, 2001, p. XXII-422, L. 60.000.

L'interessante saggio di Angelo Raffaele De Dominicis sul «Dissesto degli enti locali», con prosa sempre chiara e comprensibile, tratta la materia, come sottolinea lo stesso A., dal punto di vista di un Pubblico Ministero contabile.

La monografia esamina il fenomeno giuridico-contabile nei suoi tre possibili aspetti, quali il «predissesto», riguardante gli enti strutturalmente deficitari, il «dissesto» vero e proprio, ed, infine, la fase del «postdissesto», con l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, l'assetto dei controlli centrali esercitati dal Ministero dell'interno e l'obbligo del risanamento economico e gestionale degli enti deficitari.

Il lavoro costituisce un valido contributo teorico all'inquadramento sistematico dell'istituto e si rivela preziosa guida per la conoscenza del complesso problema del dissesto degli enti locali.

Filippo de Lisi